

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1968

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8211445) Roma, 1968 - Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

zione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE	pag. 859
zione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE	» 938
zione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE	» 951
zione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA	» 992
zione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA	» 999
zione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE	» 1110
zione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE	» 1130

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA	pag. 221
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	» 223
CONSULTAZIONI	» 236
NOTIZIARIO	» 246

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati:

Stefano Savarese, Benedetto Baccari, Pietro De Francisci, Ugo Gargiulo, Leonida Correale, Franco Carusi, Antonino Terranova

Le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati:

Luigi Mazzella e Arturo Marzano

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- FIDUCCIA V.**, *Litisconsorzio necessario, causa inscindibile e cause dipendenti, proposizione alternativa di domande e chiamata in garanzia* I, 952
- DI TARSIA P.**, *In tema di contestazione suppletiva ex art. 445 c.p.p.* I, 1132

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

MULTERIO

V. *Matrimonio, Reato.*

BERGHI

V. *Espropriazione per pubblica utilità.*

MINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

Vigilanza e tutela - Responsabilità dell'Amministrazione controllante per gli atti posti in essere dagli enti controllati - Esclusione, 948.

V. anche *Competenza e giurisdizione.*

INISTIA E INDULTO

V. *Impugnazioni.*

APPALTO

Appalto di opere pubbliche - Appalto a misure - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi - Onere della riserva - Sussiste - Fondamento e portata - Operatività dell'onere della riserva anche per c. d. questioni generali e per c. d. fatti « continuativi » - Sussiste, 1110.

Appalto di opere pubbliche - Edilizia popolare ed economica - Appalto - Appalto di costruzione di alloggi stipulato da un I.A.C. - Valore normativo regolamentare e non meramente contrattuale del Capitolato generale o.p.p. - Sussiste - Sopravvenienza del nuovo Capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Applicabilità immedia-

ta dell'art. 51 Cap. gen. 1062 circa la impugnabilità della sentenza arbitrale per inosservanza delle regole di diritto - Sussiste, 1111.

— Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi - Onere della riserva - Fondamento e portata - Operatività anche per i c. d. « fatti continuativi » - Sussiste, 1112.

— Appalti di opere pubbliche - Sospensione dei lavori per fatti dell'amministrazione committente - Domande dell'appaltatore - Onere della riserva - Sussiste, 1110.

APPELLO

— V. *Procedimento civile.*

ATTO AMMINISTRATIVO

— Annullamento di ufficio - Annullamento del Governo ai sensi dell'art. 6 t.u. 3 marzo 1934, numero 383 - Sfera di applicabilità - Intervento del Consiglio dei Ministri - Sussiste, 995.

CASSAZIONE

— Uniforme interpretazione del diritto - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità, 916.

COMMERCIO

— Libertà di iniziativa economica - Programmi e controlli - Negozi ed esercizi di vendita - Riposi ed orari - Competenza del Prefetto - Obbligatorietà del parere delle organizzazioni sindacali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 913.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Esecuzione forzata - Regolamento di giurisdizione sollevato dalla pubblica Amministrazione, non parte in causa - Ammissibilità 938.
- Esecuzione forzata sui beni esteri esistenti nello Stato - Decreto di reciprocità e autorizzazione del Ministro per la giustizia - Mancanza di autorizzazione - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Natura ed effetti, 938.
- Impiego pubblico - Diritti patrimoniali - Interessi corrispettivi - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste, 992.
- Impiego pubblico - Diritti patrimoniali - Interessi di mora - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Non sussiste, 992.
- Regione siciliana - Competenza del Consiglio di giustizia amministrativa - Decisione - Impugnativa davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato - Presupposti - Fattispecie - Inammissibilità, con nota di F. MARIUZZO, 993.
- Regione siciliana - Comune di Messina - Aggiudicazione a privato di beni compresi nel piano regolatore - Visto prefettizio di esecutorietà - Impugnativa davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa - Decisione - Appello davanti all'adunanza plenaria - Ammissibilità, con nota di F. MARIUZZO, 993.
- Vigilanza e tutela - Esercizio della funzione di vigilanza e tutela sugli enti pubblici - Diritto soggettivo dei terzi - Esclusione, 948.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE.

- Decorrenza del termine - Conoscenza dell'atto da parte della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato - Irrilevanza, 879.

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

- Debiti pecuniari dello Stato - Momento in cui diventano liquidi ed esigibili - Decorrenza degli interessi - Emissione dell'ordine di pagamento, 992.

CONTRABBANDO

- V. *Imposta generale sull'entrata*.

CONTRATTI AGRARI

- Proroga - Applicabilità anche ai contratti relativi a terreni già destinati ad edilizia da un piano regolatore generale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 930.

CORTE DEI CONTI

- Giudizio di parificazione del rendiconto della regione Friuli-Venezia Giulia - Spese di funzionamento del Consiglio Regionale - Controllo esclusivo del Consiglio medesimo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 931.
- Giudizio di previsione del rendiconto generale dello Stato - Irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa - Difetto di legittimazione della Corte dei Conti a sollevare le predette questioni nel giudizio di parificazione, 930.
- V. anche *Conflitto di attribuzioni*.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Giurisdizioni speciali - Comandanti di porto - Revisione - Scadenze del termine quinquennale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 909.
- V. anche *Cassazione, Commercio, Conflitto di attribuzione, Contratti agrari, Corte dei Conti*,

Esecuzione fiscale, Friuli-Venezia Giulia, Imposte e Tasse, Istruzione pubblica, Lavoro, Matrimonio, Nobiltà, Piani regolatori, Pensioni, Poste e Telefoni, Previdenza e assistenza, Procedimento civile, Procedimento penale, Reato, Regione, Sardegna, Sicilia.

DEMANIO

Demanio storico ed artistico - Vincolo indiretto, storico ed artistico - Discrezionalità - Motivazione - Sufficienza - Vincolo indiretto - Scelta del momento di imposizione - Discrezionalità - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Inammissibilità, 996.

Demanio storico ed artistico - Zona di rispetto - Proprietari degli immobili adiacenti - Interesse al rispetto delle prescrizioni imposte - Sussiste, 997.

NAZIONI

V. Imposta di registro.

ELIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

V. Appalto, Imposta di registro.

ATTORIA

V. Esecuzione fiscale.

ESECUZIONE FISCALE

Inammissibilità dell'opposizione agli atti esattoriali sui mobili del debitore da parte del coniuge o li parenti o affini entro il terzo grado, ai sensi dell'art. 207 t. u. Imposte dirette - Contrasto con gli artt. 3, 4, 113 Costituzione - Non sussiste, 909.

ESECUZIONE FORZATA

— *V. Competenza e giurisdizione.*

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

— Alberghi - Ampliamento - Pubblica utilità delle relative opere - Sussiste, 997.

— Espropriazione - Dichiarazione di p. u. - Annullamento in sede giurisdizionale - Rinnovazione previa nuova valutazione - Legittimità, 997.

— Espropriazione - Termini - Inizio e fine dei lavori - Omissione - Successivo provvedimento di sanatoria per costruzioni di alloggi già eseguiti - Omessa valutazione della situazione già esistente - Illegittimità, 996.

— Indennizzo - Legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30 - Criteri di determinazione - Deroga ai principi generali della legge 1865, n. 2359 - Non sussiste, 986.

— Legge regionale Trentino-Alto Adige - Opposizione all'indennità di esproprio - Termine - Decorrenza dalla rispettiva notifica del decreto di esproprio all'espropriato ed all'espropriante - Equipollenti - Non sussistono, 985.

— Retrocessione - Esecuzione di opera pubblica diversa da quella prevista - Diritto alla retrocessione - Reintegrazione in forma specifica - Inammissibilità, 964.

— Retrocessione - Fondamento - Criteri distintivi, 963.

— Retrocessione - Trasferimento del fondo di esproprio a terzi con l'obbligo di dare esecuzione alla opera pubblica - Realizzazione in termine - Retrocessione - Inammissibilità, 964.

FALLIMENTO

— Ammissione al passivo - Provvedimenti del giudice delegato - Natura - Efficacia nell'ambito

della procedura fallimentare - Credito escluso dal passivo - Insinuazione tardiva - Inammissibilità - Limiti, 987.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

— Scuole materne - Circolare in materia di edilizia scolastica - Regolamento di competenza - Spetta allo Stato, 886.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

— Ricorso giudiziale - Termine per ricorrere - Atto soggetto a controllo - Decorrenza - Data di conoscenza dell'intervenuto controllo - Comuni e Province - Controlli - Visto prefettizio - Estensione - Illegittimità dell'atto controllato - Effetti sul visto, con note di F. MARIUZZO, 993.

— V. anche *Competenza e giurisdizione*.

IMPIEGO PUBBLICO

— Impiego sospeso cautelatamente - Interessi sugli stipendi non corrisposti durante la sospensione - Non spettano, 992.

— V. anche *Competenza e giurisdizione*.

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

— V. *Imposta generale sull'entrata, Imposte doganali*.

IMPOSTA DI REGISTRO

— Agevolazioni - Agevolazione dell'art. 44 tab. B legge di registro - Acquisto di area per costruzione di oratorio a scopo di culto - Si estende, 1001.

— Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni per il trasferimento di terreni occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali - Primo trasferimento - Nozione, 1053.

— Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio - Finalità - Competenza - Limiti, 1053.

— Agevolazioni per gli atti di liberalità a favore di enti di beneficenza - Applicabilità agli Istituti per le case popolari - Esclusione, 1093.

— Associazione in partecipazione - Massa imponibile, con nota di R. SEMBIANTE, 1106.

— Atti nulli - Restituzione di imposta - Espropriazione di terreni in base alle leggi di riforma fondiaria - Successiva donazione - Nullità - Sussistenza - Necessità di una pronuncia dichiarativa della nullità - Esclusione, 1057.

— Divisione - Natura dichiarativa - Assoggettabilità all'imposta di registro - Questione di diritto - Competenza delle Commissioni tributarie (sezioni di diritto) - Sussiste, 1004.

— Donazione con riserva di usufrutto - Sistema di tassazione vellevole anche per l'imposta sul valore globale e di trascrizione - Aliquota corrispondente al valore della piena proprietà al momento della registrazione, 1046.

— Industrializzazione del Mezzogiorno - Estensione del regime tributario agevolato dell'abbonamento ad Enti concessionari di lavori della Cassa del Mezzogiorno - Contestualità delle dichiarazioni - Nozione - Sottoscrizione di entrambe le parti contraenti - Non necessaria, 1096.

— V. anche *Imposte e tasse in genere*.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILI

— Spese e passività - Spese pluriennali - Detraibilità in più esercizi - Accantonamento di somme per costituire un fondo speciale per integrare la pensione dei dipendenti - Deliberazione che dispone l'accantonamento e lo ripartisce in diverse annualità -

Detraibilità delle spese in più esercizi successivi, 1091.

POSTA DI SUCCESSIONE

Valutazione - Beni mobili al servizio di aziende - Pertinenze - Sistema di tassazione - Valutazione autonoma rispetto all'avviamento - Duplicazione - Non sussiste, 1088.

Valutazione - Beni mobili esistenti nell'eredità in modo autonomo - Valore - Stima risultante da inventario - Applicabilità - Beni mobili inerenti ad aziende - Valore - Stima da inventario - Inapplicabilità, 1088.

POSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Entrata imponibile - Rapporto di commissione non risultante nelle forme prescritte - Non esclude l'imponibilità, 999.

Imposta sulle merci importate (L. 19 giugno 1940, n. 762, articolo 17) - Trattamento delle merci importate dai paesi aderenti al G.A.T.T. - Importazione di cotone da tali paesi - Applicabilità delle aliquote previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 267 per i.g.e. e su atti economici relativi al cotone e posti in essere nello Stato - Sussiste, 1019.

Imposte doganali - Giudicato di assoluzione per il reato di contrabbando - Irrilevanza sull'imponibilità per l'entrata, 999.

POSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO.

Accertamento - Titoli non quotati in borsa - Procedimento dell'art. 19 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203 - Non è obbligatorio - Determinazione del valore in sede di concordato generale - Legittimità, 1037.

Commissioni tributarie - Facoltà di accertamento - Soppressione contenuta nell'art. 5 l. 5 gennaio 1956, n. 1 - Abrogazione

espressa dell'art. 43 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 e abrogazione implicita delle altre disposizioni legislative relative alla stessa facoltà, 1060.

— Concordato - Regime anteriore alla legge 5 gennaio 1956, n. 1 - Impossibilità di rettifiche o integrazioni da parte dell'Ufficio, 1037.

— Presupposti - Possesso di beni alla data del 28 marzo 1947 - Non corrispondenza ad un titolo legittimo di proprietà - È sufficiente, 1044.

— V. anche *Imposte e tasse in genere*.

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

— Prescrizione - Tassa suppletiva - Decorrenza - Data di pagamento della tassa principale - Necessità di aggiornamento della spesa preventiva - Decorrenza - Non dalla data di pagamento bensì dalla data in cui la Finanza deve provvedere all'aggiornamento, 1049.

IMPOSTE DIRETTE

— V. *Imposte e tasse in genere*.

IMPOSTE DOGANALI

— Ige sull'importazione - Aliquota dell'1 previsto dalla l. 15 luglio 1957, n. 587 - Retroattività per i rapporti doganali non ancora definiti - Ammissibilità, 1065.

— Ige sull'importazione - Importazione di nave - Applicabilità, 1063.

— Ige sull'importazione di nave - Applicabilità - Limiti - Nave armata in funzione di un'impresa commerciale marittima - Tassabilità - Nave disarmata - Non tassabilità, 1064.

— Imposta generale sull'entrata - Ige sull'importazione - Nozione - Correlazione tra l'una e l'altra nella misura del tributo, nella

- sfera di applicabilità sulle cessioni di merci, nelle esenzioni - Alienazione di capitali - Tassabilità - Esclusione, 1064.
- Imposta generale sull'entrata e Ige sull'importazione - Nozione e differenze, 1063.
 - V. anche *Imposta generale sull'entrata*.

IMPOSTE E TASSE

- Accertamento di maggiore imponibile nei confronti di un solo coobbligato - Decorrenza dei termini per l'impugnativa anche per gli altri - Illegittimità costituzionale, 859.
- Commissione delle Imposte - Decisione della Commissione Centrale sul merito dell'estimazione - Imposta di ricchezza mobile - Presunzione di interessi - Incensurabilità in Cassazione, 1032.
 - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia sulla natura agricola e edificatoria di un terreno - È controversia di valutazione - Conseguente applicabilità della stima diretta (fondi edificatori) o della valutazione automatica (fondi rustici) - Competenza delle Commissioni tributarie in sede di valutazione - Sussiste, 1004.
 - Commissioni tributarie - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di valutazione - Decisione della Commissione Provinciale - Motivazione - Estremi per la sua legittimità, 1005.
 - Commissioni tributarie - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversie di valutazione - Decisioni della Commissione Provinciale - Ricorso all'a.g.o. ai sensi dell'art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fattispecie in tema di valutazione, con la stima diretta invece del criterio automatico, e in tema di difetto di motivazione, 1005.
 - Competenza e giurisdizione - Profitti di regime - Natura tributaria - Opposizione al provvedimento di confisca - Competenza del Foro dello Stato, 1034.
 - Imposta complementare - Dipendenti statali - Ritenute d'acconto - Delega legislativa - Testo unico sulle imposte dirette - Eccesso di delega - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza per successiva disposizione di legge, 899.
 - Imposta di registro - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversia di valutazione e controversia di diritto - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Competenza della sezione di diritto della Commissione Provinciale - Sussiste - Sospensione del giudizio di valutazione fino alla decisione definitiva sulla questione pregiudiziale - Controversia sull'applicabilità, nella valutazione dei beni, del criterio di stima automatica prevista per i fondi rustici ovvero della stima diretta - Controversie di valutazione e controversie di diritto - Distinzione e presupposti, 1005.
 - Imposta di registro - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - È controversia di valutazione - Competenza della Commissione tributaria in sede di valutazione in catasto del fondo come rustico - Irrilevanza - Definizione della nozione di fondo rustico nella legge n. 1044 del 1954 - Irrilevanza, 1007.
 - Imposta di successione - Solidarietà tributaria - Accertamento di valore - Notificazione ad un condebitore - Decorrenza del termine per il reclamo anche per altro condebitore - Illegittimità costituzionale, 927.
 - Imposta straordinaria sul patrimonio - Accertamento - Concordato - Integrazioni e modificazioni - Art. 3 legge 5 gennaio

1956, n. 1 e art. 35 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 - Valore interpretativo - Esclusione, 1037.

Imposte dirette - Accertamento - Avviso di rettifica intestato a persona defunta - Nullità - Notifica dell'avviso all'erede - Reclamo dello stesso alla Commissione con difesa nel merito - Sanatoria - Natura dell'avviso come atto recettizio - Direzione dell'atto al contribuente defunto o all'erede - Fungibilità degli stessi quali destinatari dell'atto, 1023.

Imposte dirette - Avviso di accertamento - Natura - Aspetti di diritto sostanziale e di diritto processuale - Rilevanza degli aspetti processuali ai fini della definitività dell'accertamento - Direzione dell'atto come atto recettizio a persona determinata - Aspetto processuale - Nullità - Opponibilità nella prima istanza o difesa (anche se incompleta) - Omissione - Decadenza - Norme di diritto processuale ordinario - Applicabilità, 1023.

Imposte dirette - Privilegio - Estensione alle sopratasse - Susiste - Imposta straordinaria sul patrimonio - Privilegio - Estensione alle sopratasse - Susiste, 1099.

Imposte dirette - Riscossione - Esecuzione esattoriale - Opposizione - Limiti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 926.

Imposte indirette - Avviso di accertamento - Natura e funzione - Provocatio ad opponendum - Avvertimento previsto dall'art. 21 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 - Mancanza - Nullità dell'avviso, 1024.

Restituzione di imposta - Richiesta del terzo possessore di cosa gravata da privilegio - Controversia - Natura tributaria - Esclusione - Ricorso preventivo alla Commissione tributaria - Esclusione, 1099.

Violazioni delle leggi finanziarie - Sopratassa - Pena pecuniaria - Natura - Differenza, 1099.

V. anche *Imposta generale sull'entrata*.

IMPUGNAZIONI

— Omessa pronuncia del giudice di I grado nel reato concorrente - Declaratoria di amnistia del giudice di secondo grado - Inammissibilità - Declaratoria di amnistia da parte della Corte di Cassazione, con nota di P. DI TARSIA, 1130.

— V. anche *Procedimenti civili*.

INGIUNZIONE

— Ingiunzione fiscale - Opposizione - Rigetto - Enunciazione nel dispositivo della condanna al pagamento dell'imposta - Duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione, con nota di R. SEMBIANTE, 1107.

INGIURIA E DIFFAMAZIONE

— V. *Reato*.

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

— V. *Imposta di registro*.

ISTRUZIONE PUBBLICA

— Istruzione inferiore - Gratuità della scuola media dell'obbligo - Fornitura dei mezzi di trasporto - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 880.

— V. anche *Friuli-Venezia Giulia*.

LAVORO

— Lavoro domestico - Disciplina legislativa in luogo di quella della contrattazione collettiva - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 868.

— Lavoro domestico - sottrazione dei relativi rapporti alla contrattazione collettiva - Irrilevanza della questione, 868.

— Legge istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro - Violazio-

ne dei principi costituzionali del diritto al lavoro e di uguaglianza
- Esclusione, 872.

— Pensioni di guerra - Perdita della pensione per condanne penali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 892.

MATRIMONIO

— Separazione personale dei coniugi - Cause - Adulterio della moglie - Adulterio del marito con carattere di ingiuria grave - Illegittimità costituzionale, 908.

PIANO REGOLATORE

— Regolamento edilizio comunale - Annullamento del Governo - Mancato intervento del Consiglio dei Ministri - Illegittimità, 995.

— Regolamento edilizio comunale - Programma di fabbricazione - Natura - È atto costitutivo - Impugnabilità, 998.

— Regolamento edilizio comunale - Programma di fabbricazione - Contenuto - Limiti, 998.

— Venezia - Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale - Disposizione transitoria fra piani regolatori - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 882.

— V. anche *Contratti agrari*.

MEZZOGIORNO

— V. *Imposta di registro*.

NAVE

— V. *Imposte doganali*.

NOBILTA

— Ordini cavallereschi - Decorazioni al valor militare - Revoca delle concessioni per i combattenti della ex MVSN nella guerra di Spagna - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 890.

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

— Fermo della corrispondenza da parte dell'Amministrazione postale - Competenza dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione, 864.

— Fermo della corrispondenza da parte dell'Amministrazione postale - Illegittimità costituzionale della normativa, 864.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

— V. *Contabilità generale dello Stato*.

OLTRAGGIO

— V. *Reato*.

PREFETTO

— V. *Commercio, Giustizia Amministrativa*.

OPERE PUBBLICHE

— V. *Appalto*.

PRESCRIZIONI

— V. *Imposta sulle concessioni amministrative*.

PENSIONI

— Pensioni civili e militari - Riduzione della pensione per effetto di condanna penale - Normativa anteriore alla legge 8 giugno 1966 n. 424 - Illegittimità costituzionale, 891.

EVIDENZA E ASSISTENZA

Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione - Esclusione per i lavoratori dipendenti da persona tenuta alla somministrazione degli alimenti - Illegittimità costituzionale, 874.

PROCEDIMENTO CIVILE

Appello - Omessa riconsegna del fascicolo dell'appellante - Improcedibilità dell'appello - Possibilità di acquisire aliunde gli elementi per la decisione - Irrelevanza, 990.

Cause inscindibili e cause dipendenti - Estromissione in primo grado del chiamato in causa ad integrazione del contraddittorio o in garanzia - Impugnazione principale che non investe la ritualità della estromissione - Insussistenza del vincolo di inscindibilità o dipendenza in secondo grado - Appello incidentale nei confronti dell'estromesso nel giudizio di primo grado - Rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 343 c.p.c. - Prima udienza - Pronuncia secondo equità, con nota di V. A. FIDUCIA, 951.

Contumace - Divieto di costituzione dopo la rimessione della causa al collegio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 862.

Legittimatio ad causam - Nozione - Questione rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado del giudizio - Limiti, 974.

Titolarità del diritto sostanziale - Questione attinente al merito della controversia e non di legittimatio ad causam in senso proprio - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Inammissibilità, 975.

V. anche *Appalto*.

PROCEDIMENTO PENALE

Citazione della persona offesa dal reato o del querelante -

Omissione - Nullità sanabile - Illegittimità costituzionale, 910.

— Contestazione suppletiva - Imputati contumaci - Ordinanza di trasmissione degli atti al P. M. - Inoppugnabilità - Abnormità - Non sussiste, con nota di P. DI TARSIA, 1132.

— Deposito provvedimenti del giudice ed avviso - Notificazione - Giudizio in contumacia - Nuovo difensore di ufficio in dibattimento sostituito a quello nominato col decreto di irreperibilità - Avviso di deposito della sentenza - Notifica all'ultimo difensore, con nota di P. DI TARSIA, 1131.

— Istruttoria sommaria - Inammissibilità dell'opposizione dell'imputato alla costituzione di parte civile - Poteri della parte civile - Violazione del diritto di difesa e violazione del principio di uguaglianza - Esclusione, 920.

— Istruzione - Istruzione sommaria - Pubblico ministero - Valutazione insindacabile sull'evidenza delle prove - Illegittimità costituzionale, 902.

— Nomina del difensore nell'istruzione formale - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza, 899.

— Testimoni - Ufficiali e agenti di polizia - Persone che ad essi hanno fornito notizie - Mancanza dell'obbligo di rilevare il nome - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza, 896.

PROFITTI DI REGIME

— V. *Imposte e tasse in genere*.

REATO

— Adulterio - Esclusiva punibilità della moglie - Illegittimità costituzionale, 907.

— Codice penale - Disposizione che consente di triplicare il massimo edittale dell'ammenda - Viola-

zione del principio di eguaglianza - Esclusione, 876.

— Contravvenzione per possesso ingiustificato di valori - Ipotesi non ricollegate a precedenti specifici di reati contro il patrimonio - Illegittimità costituzionale, 889.

— Delitti di oltraggio a pubblico ufficiale - Differenziazione rispetto al delitto di ingiuria - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 887.

REGIONE

— Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa in materia di scuole materne - Legge statale - Invasione di competenza - Susseste - Illegittimità costituzionale, 928.

— V. anche *Sicilia*.

RESPONSABILITÀ CIVILE

— V. *Amministrazione dello Stato, Appalto*.

RIFORMA FONDARIA

— V. *Imposta di registro*.

SARDEGNA

— Legge regionale - Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare - Copertura della nuova spesa - Illegittimità costituzionale, 919.

SENTENZA

— Correlazione tra dispositivo e motivazione, 986.

SICILIA

— Amministrazione regionale - Integrazione del ruolo unico ad esaurimento dei servizi periferici - Principio del buon andamento dell'Amministrazione - Limiti alla discrezionalità del legislatore - Tutela esclusiva dell'interesse del personale - Illegittimità costituzionale, 903.

— Deliberazioni dell'ERAS concernenti regolamenti del personale - Approvazione dell'Assessore per l'Agricoltura e foreste - Concerto del Ministero del Tesoro - Omissione - Violazione dello Statuto, 879.

— Legge regionale relativa al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione - Sperequazione di trattamento fra personale in servizio e personale in quiescenza - Diminuzione dello stimolo alla progressione di carriera - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 906.

— V. anche *Competenza e giurisdizione, Espropriazione per p.u.*

SOCIETÀ

— V. *Imposta di registro*.

TRENTINO-ALTO ADIGE

— V. *Espropriazione per pubblica utilità, Regione*.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

ORTE COSTITUZIONALE

} maggio 1968, n. 48	pag.	859
} maggio 1968, n. 54	»	862
} luglio 1968, n. 100	»	864
} luglio 1968, n. 101	»	868
} luglio 1968, n. 102	»	872
} luglio 1968, n. 103	»	874
} luglio 1968, n. 104	»	876
} luglio 1968, n. 105	»	879
} luglio 1968, n. 106	»	880
} luglio 1968, n. 107	»	882
} luglio 1968, n. 108	»	886
} luglio 1968, n. 109	»	887
} luglio 1968, n. 110	»	889
} luglio 1968, n. 111	»	890
} luglio 1968, n. 112	»	891
} luglio 1968, n. 113	»	892
} novembre 1968, n. 114	»	896
} novembre 1968, n. 115	»	899
} novembre 1968, n. 116	»	899
} novembre 1968, n. 117	»	902
} dicembre 1968, n. 123	»	903
} dicembre 1968, n. 124	»	906
} dicembre 1968, n. 126	»	907
} dicembre 1968, n. 127	»	908
} dicembre 1968, n. 127	»	908
} dicembre 1968, n. 128	»	909
} dicembre 1968, n. 129	»	909
} dicembre 1968, n. 132	»	910
} dicembre 1968, n. 133	»	913
} dicembre 1968, n. 134	»	916
} dicembre 1968, n. 135	»	919
} dicembre 1968, n. 136	»	920
} dicembre 1968, n. 138	»	926
} dicembre 1968, n. 139	»	927
0 dicembre 1968, n. 140	»	928
0 dicembre 1968, n. 141	»	930
0 dicembre 1968, n. 142	»	930
0 dicembre 1968, n. 143	»	931

GIURISDIZIONI CIVILI

ORTE DI CASSAZIONE

sez. III, 10 dicembre 1967, n. 2898	pag.	951
sez. I, 10 giugno 1968, n. 1776	»	999

Sez. Un., 27 giugno 1968, n. 2062	<i>pag.</i> 963
Sez. I, 1 luglio 1968, n. 2207	» 1004
Sez. I, 5 luglio 1968, n. 2252	» 1001
Sez. I, 6 luglio 1968, n. 2293	» 1019
Sez. Un., 1 agosto 1968, n. 2737	» 1005
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3026	» 1007
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3029	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3030 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3032 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3033 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3034 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3035 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3039 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3040 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3041 (in nota a Cass. 30 settembre 1968, n. 3029)	» 938
Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3068	» 1023
Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3075	» 1032
Sez. I, 9 ottobre 1968, n. 3168	» 1034
Sez. I, 18 ottobre 1968, n. 3347	» 1037
Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607	» 974
Sez. I, 29 ottobre 1968, n. 3610	» 1044
Sez. I, 29 ottobre 1968, n. 3612	» 1046
Sez. I, 31 ottobre 1968, n. 3641	» 1065
Sez. I, 5 novembre 1968, n. 3648	» 1049
Sez. I, 6 novembre 1968, n. 3662	» 1053
Sez. I, 6 novembre 1968, n. 3663	» 1024
Sez. I, 7 novembre 1968, n. 3678	» 985
Sez. I, 8 novembre 1968, n. 3693	» 1057
Sez. I, 8 novembre 1968, n. 3702	» 986
Sez. Un., 12 novembre 1968, n. 3716	» 1060
Sez. I, 14 novembre 1968, n. 3731	» 1063
Sez. I, 14 novembre 1968, n. 3732	» 1064
Sez. I, 21 novembre 1968, n. 3780	» 1088
Sez. I, 21 novembre 1968, n. 3782	» 987
Sez. I, 28 novembre 1968, n. 3836	» 975
Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3858 (in nota Cass. 30 novembre 1968, n. 3859)	» 1091
Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3859	» 1091
Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3861	» 990
Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3862	» 1093
Sez. I, 11 dicembre 1968, n. 3945	» 1096
Sez. Un., 15 dicembre 1968, n. 3983	» 1029
Sez. Un., 18 dicembre 1968, n. 4018	» 948
Sez. I, 30 dicembre 1968, n. 4082	» 1106

ORTE DI APPELLO

oma, Sez. I, 28 settembre 1968, n. 2301	pag. 1110
oma, Sez. I, 30 novembre 1968, n. 2790	» 1111

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

d. plen., 22 ottobre 1968, n. 25	pag. 992
d. plen., 28 ottobre 1968, n. 29	» 993
d. plen., 6 dicembre 1968, n. 30	» 995
ez. IV, 9 ottobre 1968, n. 593	» 996
ez. IV, 23 ottobre 1968, n. 645	» 996
ez. IV, 6 novembre 1968, n. 703	» 997
ez. IV, 20 novembre 1968, n. 731	» 997
ez. IV, 6 dicembre 1968, n. 741	» 998

GIURISDIZIONI PENALI

ORTE DI CASSAZIONE

ez. II, 15 giugno 1966, n. 1029	pag. 1130
ez. II, 15 dicembre 1966, n. 3446	» 1131
ez. I, 11 dicembre 1968, n. 1628	» 1132

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

DI RENZO M., <i>L'eccezione nel processo amministrativo</i> , Jovene, Napoli, 1968	pag. 221
FRANDSTRALLER G. P., <i>Gli avvocati italiani</i> , Edizioni di Comunità, Milano, 1967	» 222

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice civile, art. 151, secondo comma	pag. 223
codice penale, art. 559, primo e secondo comma	» 223
codice di procedura penale, art. 389, terzo comma	» 223
codice di procedura penale, art. 422	» 223
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 66	» 224
r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 114, secondo comma	» 224
legge reg. sic. appr. 30 marzo 1967	» 224

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:

codice di procedura penale, art. 98 e art. 94	» 224
codice di procedura penale, art. 349, ultimo comma, prima parte	» 225
codice della navigazione, artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247	» 225
legge 16 giugno 1932, n. 973	» 225
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. b	» 225
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, secondo comma	» 225
legge reg. sic. 23 febbraio 1962, n. 2, art. 4, primo, secondo e terzo comma e art. 31	» 225

— Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale

— Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito	» 233
---	-------


INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Acque pubbliche	pag. 236	Antichità e Belle Arti	pag. 236
Aeronautica ed Aeromobili	» 236	Appalto	» 236
		Assicurazione	» 237


Certificazione	pag. 237	Imposta di ricchezza	
Circolazione stradale	» 237	mobile	pag. 241
Concessioni amministrative	» 237	Imposta di successione	» 241
Contributi	» 237	Imposte e tasse	» 242
Cooperative	» 237	Imposte varie	» 242
Danni	» 238	Infortunati sul lavoro	» 242
Dazi doganali	» 238	Lotto e Lotterie	» 243
Edilizia economica e popolare	» 238	Navi	» 243
Elettricità e Elettrodotti	» 239	Opere pubbliche	» 243
Espropriazione per pubblica utilità	» 239	Pensioni	» 243
Farmacie	» 240	Pignoramento	» 243
Ferrovie	» 240	Poste e Telecomunicazioni	» 244
Giudizio civile e penale	» 240	Previdenza e Assistenza	» 244
Impiego pubblico	» 240	za	» 244
Imposta di bollo	» 241	Prezzi	» 244
Imposta di registro	» 241	Regioni	» 245
		Servitù	» 245
		Successioni	» 245
		Trasporto	» 245

INDIZIARIO

Convegno di studi	pag. 246
-----------------------------	----------



PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE *

**CORTE COSTITUZIONALE 16 maggio 1968, n. 48 - Pres. Sandulli -
Rel. Fragali - Soc. F.I.M.I. (avv. Romagnoli) e Presidente Consi-
glio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Coronas).**

**Imposte e tasse - Accertamento di maggiore imponibile nei con-
fronti di un solo coobbligato - Decorrenza dei termini per l'im-
pugnativa anche per gli altri - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 24; r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20, 21).

*Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto col diritto di
difesa stabilito dall'art. 24 della Costituzione, gli articoli 20 e 21 del
d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tribu-
tari, limitatamente alla parte per la quale, dalla contestazione dell'ac-
certamento di maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coob-
bligati, decorrono i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche
nei confronti degli altri (1).*

(Omissis). — 2. - Circa il merito della questione proposta, questa
Corte rileva che il tribunale di Torino ha preso l'avvio da un'opi-
nione secondo la quale l'obbligazione solidale di diritto tributario non
unisce più vincoli, come l'obbligazione solidale di diritto civile, ma
lega in unico rapporto tutti i debitori, fino al punto che, contestata

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 ottobre 1966 del
tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25).

Con questa sentenza, la Corte ha eliminato, più che il testo delle
orme denunciate, le quali non contengono alcuna menzione dei rapporti
tra coobbligati e Fisco, il principio giurisprudenziale (sulla c. d. solidarietà
recessuale) che prevedeva, nelle obbligazioni tributarie, la possibilità di
instaurazione del rapporto contenzioso con uno solo dei soggetti debitori,

* Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha colla-
borato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

verso uno solo di essi, la pretesa fiscale di nuova stima del bene oggetto di trasferimento svolge i suoi effetti anche verso tutti gli altri, assorbendo nella difesa di uno la difesa di tutti.

Questa interpretazione del sistema, consolidata da lunghissimo tempo, ha resistito al dissenso di una parte notevole della dottrina; ma non riesce a superare il vaglio della norma costituzionale invocata nell'ordinanza che ha dato origine all'odierno giudizio.

3. - Secondo l'art. 24, primo comma, della Costituzione, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi è garantita a « tutti »: la norma ha una formulazione tanto generale da colpire qualsiasi esclusione della tutela giurisdizionale, soggettiva od oggettiva, e qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o difficile l'esercizio da parte di uno qualunque degli interessati. Non possono perciò dirsi coerenti a così larga garanzia, norme come quelle denunciate, per le quali la tutela giurisdizionale di tutti i condebitori viene consumata dall'esercizio o dalla disposizione del diritto che ne fa uno solo di essi.

La norma costituzionale, nella sostanza, dà ad ogni soggetto protetto dall'ordinamento il diritto di esperire le azioni e le difese che siano idonee a realizzare la protezione del proprio interesse; la pluralità dei debitori di una medesima prestazione, determinando la contemporanea incidenza dell'obbligazione nella sfera di più soggetti, fa sì che ciascuno è abilitato ad esperire un'azione o una difesa processualmente autonoma, per la tutela contro le pretese del creditore che eccedano l'ambito del dovuto. Per quanto, del resto, unitariamente possa essere costruito il vincolo che lega i condebitori di imposta, esso mai darebbe luogo a rapporti di reciproca rappresentanza, per le ragioni altre volte espresse riguardo all'obbligazione solidale di diritto civile sotto il vigore del codice del 1865. Con riferimento particolare all'imposta di registro, rispetto ad essa manca spesso un interesse comune financo fra gli autori dell'atto che vi soggiace, se pure alcuni di costoro siano in comunione riguardo al diritto che è oggetto del negozio documentato: basterà ricordare che l'art. 1475 del codice civile, se non vi è patto contrario, pone a carico dell'acquirente le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (tra le quali si sogliono comprendere quelle inerenti all'imposta di registro), in modo da porre in contrasto di interessi, rispetto a questa imposta, venditore e compratore. E un contrasto

ma con effetti opponibili anche agli altri, e ha dichiarato espressamente che la declaratoria non è limitata alla imposta di registro — oggetto di discussione davanti al giudice « *a quo* » — ma si estende a tutte le imposte sui trasferimenti della ricchezza (per una tale estensione v. anche Corte Cost. 28 dicembre 1968, n. 139, *ultra...*).

Il principio della solidarietà tributaria sostanziale — che è tutt'altra cosa, e costituisce una particolare applicazione dei principi generali sulle obbligazioni solidali — resta integro.

el genere si riproduce fra le parti di ogni altro atto, ove questo conenga la clausola, ritenuta valida fra le parti, che pone l'imposta a carico di una sola di esse.

Un sistema che toglie ad alcuni condebitori di un tributo ogni possibilità di difesa autonoma del proprio interesse perchè fa espandere fino a loro gli effetti del giudicato ottenuto nei confronti di altro coobbligato, un sistema che estende a quei condebitori una preclusione verificatasi nei rapporti di un altro o che comunque consente di comunicare ad uno solo dei coobbligati una pretesa che riguarda anche tutti gli altri, permette all'amministrazione finanziaria di notificare la pretesa stessa a quel condebitore che, essendo nullatenente, o per altre ragioni, possa non avere convenienza a contrastare l'istanza o ad impugnare la pronunzia sfavorevole, eventualmente anche per evitare anticipi di spese da lui non sopportabili; pertanto è un sistema che lascia arbitra l'amministrazione finanziaria di porre fuori dal diritto di difesa dei condebitori interessati ad esplicitarla. Il che è contrario alla regola indelebile fissata nell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

La notifica del maggior valore di un bene oggetto di un atto imponibile non lede certamente questa regola se può servire, per un larghissimo accostamento all'art. 1308 del codice civile, ad impedire la scadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto a far valere la sua pretesa di nuova stima entro il termine fissato nel secondo degli articoli denunciati, non deve avere rilevanza sul decorso del termine stabilito per ricorrere anche per colui al quale essa non è stata rivolta; quale dell'istanza viene ad ignorare l'esistenza, pur dovendo risentirne gli effetti. Se il contribuente al quale il condebitore non ha reso nota la pretesa che l'amministrazione fiscale gli ha notificato potrà anche aver diritto verso di questi al risarcimento del danno, tale diritto non riceverebbe pratica soddisfazione ove il condebitore non avesse beni sufficienti a coprire la propria responsabilità patrimoniale.

Non è persuasivo obiettare che, contestandosi soltanto verso uno degli obbligati la pretesa fiscale ad una nuova stima, si evitano contrasti o difformità di giudicati relativamente alla stessa obbligazione imposta, e si evita altresì che l'accertamento venga scomposto in tanti diversi accertamenti quanti sono i condebitori: se l'obbligazione imposta è inscindibile, come sostiene l'amministrazione finanziaria, l'accertamento non potrà essere che unico rispetto a tutti i condebitori, la decisione sulle opposizioni non potrà pronunziarsi se non in confronto di tutti gli obbligati, secondo le norme degli artt. 102 e 331 del codice di procedura civile, le quali esprimono regole di ordine generale.

Le norme denunciate non si legittimano nemmeno facendo capo alla speciale posizione che l'ordinamento costituzionale assicura alla potestà tributaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte: la tutela referenziale non può intendersi apprestata alla pretesa fiscale fino ad

obbligare all'imposta soggetti che non vi sono tenuti, o a porre l'obbligazione a loro carico in una misura superiore a quella concretamente dovuta, come potrebbe accadere se, *in parte qua*, rimanessero in vita le disposizioni portate dal tribunale di Torino al sindacato di questa Corte.

3. - La questione proposta è perciò fondata nei limiti suddetti.

La declaratoria relativa non può però limitarsi agli effetti dell'imposta di registro alla quale si riferisce la causa pendente innanzi al giudice *a quo*, data la formulazione delle norme denunciate, che contemplano genericamente e inscindibilmente tutte le imposte sui trasferimenti di ricchezza e dato che le ragioni addotte non hanno carattere esclusivo per l'imposta di registro. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 maggio 1968, n. 54 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Romano c. Caserta - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Albisinni).

Procedimento civile - Contumace - Divieto di costituzione dopo la remissione della causa al collegio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3 e 24, 2° comma; c. p. c., art. 293 e 294).

Non violano il diritto di difesa ed il principio di uguaglianza le disposizioni degli articoli 293 e 294 c. p. c., che vietano al contumace di costituirsi in giudizio dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e di ottenere, dopo la medesima udienza, la remissione in termini (1).

(*Omissis*). — Il procedimento contumaciale è disciplinato in modo che la tutela dei diritti del contumace non vada a danno dell'altra parte e della speditezza del giudizio. Se, da un lato, dopo la dichiarazione della contumacia si permette all'assente di purgarla, dall'altro, gli si pone un limite di tempo entro cui costituirsi, cioè l'udienza che chiude

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza emessa il 13 luglio 1966 dal Pretore di Livorno (*Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1966, n. 239).

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la costituzione del contumace possa avvenire fino a quando il provvedimento di remissione della causa al collegio non sia effettivamente intervenuto, non assumendo efficacia preclusiva il puro e semplice invito del giudice alle parti di precisare le conclusioni.

Dopo la remissione della causa al collegio, la costituzione del contumace è improduttiva di qualsiasi effetto giuridico (App. Firenze, 16 settem-

struzione. La costituzione in giudizio è perciò configurata come una coltà che il contumace deve esercitare entro quel termine se vuol partecipare al processo: in verità la legge non gli nega il diritto di difendersi nella seconda fase del giudizio, ma glielo riconosce purchè egli si costituisca nella fase precedente.

Certo al pari del codice di procedura civile del 1865 avrebbe potuto ammettere anche la costituzione in udienza; ma se non lo ha fatto per un motivo tutt'altro che arbitrario, com'è quello di stimolarlo ad una presenza tempestiva nella fase che più richiede il contraddittorio, dovendosi precisare la controversia e svolgere le prove: dimostrandoci che non si può consentire una discussione orale a chi non ha partecipato a quell'istruzione che ne è il presupposto. Del resto un'analogo principio è dettato per l'intervento volontario (art. 268 c. p. c.) e dimostra la coerenza del sistema. E, se invece il P. M. può spiegare il suo intervento anche dopo l'istruzione, la giustificazione sta in ciò che esso *risce per una migliore attuazione della legge, poco importando se sia* meno da considerare parte nella causa: infatti nel giudizio sulla legittimità di una certa disciplina non si deve guardare soltanto alla forma formale di chi ne è destinatario ma anche alla funzione od allo scopo a cui essa è preordinata.

2. - Si assume che la contumacia, anche fuori dai casi della nullità della citazione o della notificazione, può essere involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto: poichè il giudice d'appello che accerti l'involontarietà non può rimettere la causa al primo grado (art. 354) sarebbe ingiusto negare la purgazione della contumacia dopo l'istruttoria. Ma le norme impugnate, anche per chi si esamina sotto questo profilo, conservano la giustificazione che s'è indicata più sopra: e ciò non tanto perchè si tratti d'un caso marginale, quanto perchè una diversa normazione svisterebbe la struttura del processo con danno della sua economia: chè il convenuto, per potersi costituire nella seconda fase del giudizio di primo grado, dovrebbe aver a disporre di provare l'involontarietà della contumacia, sì che la causa normalmente finirebbe per essere rimessa al giudice istruttore. Il che accadrebbe assai più spesso di quanto non si creda, poichè si infittirebbero le richieste, fondate o non fondate, di provar la contumacia

ve 1960, *Giust. civ.*, Rep. 1961, v. Contumacia, n. 2) e, qualunque sia la ragione della mancata costituzione, nessun potere è conferito al giudice di consentire al contumace una costituzione successivamente a tale sentenza (Cass., 17 maggio 1965, n. 928; id., Rep. 1965, v. cit., n. 4).

In dottrina, v. COSTA, *Contumacia* (dir. proc. civ.), in *Novissimo Dig. it.*, '66; BRANDI, *Contumacia* (dir. proc. civ.), in *Enc. del dir.*, X, 1962, 458; IANNOZZI, *La contumacia nel processo civile*, 1963; CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civ. it.*, vol. II, pag. 13; D'ONOFRIO, *Commentario*, I, 490).

involontaria. Inoltre, siccome la prova della involontarietà potrebbe anche non riuscire, in tali casi il giudizio sarebbe rallentato inutilmente; conseguenza che fra l'altro urterebbe contro la natura e gli scopi di questo tipo di procedimento giudiziale.

Piuttosto c'è da ricordare come il contumace, che non si sia potuto costituire in primo grado, possa difendersi in appello opponendo eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi probatori; anzi può farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza incontrare quei limiti che l'art. 345 pone invece alle nuove eccezioni avanzate dalla sua controparte: compenso, questo, alla perdita d'un grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i due gradi. Dopo ciò neanche in vista della contumacia involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o ingiustificate disparità di trattamento. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 100 - *Pres. Sandulli, Rel. Benedetti - Pontiroli ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. Avv. gen. Stato Peronaci)*.

Poste e telecomunicazioni - Fermo della corrispondenza da parte dell'Amministrazione postale - Illegittimità costituzionale della normativa.

(Cost., art. 15; r. d. 27 febbraio 1936, n. 645, art. 13).

Poste e telecomunicazioni - Fermo della corrispondenza da parte dell'Amministrazione postale - Competenza dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione.

(Cost., art. 15; l. 13 dicembre 1966, n. 1114, art. unico).

La disposizione dell'art. 13 del Codice postale, nel testo anteriore alla legge di modifica 13 dicembre 1966, n. 1114, attribuendo all'Amministrazione postale il potere discrezionale ed autonomo di non dar corso alla corrispondenza ritenuta contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, contrasta con il principio della libertà della corrispondenza sancito dall'art. 15 della Costituzione e pertanto va dichiarata costituzionalmente illegittima (1).

(1-2) Le questioni erano state sollevate con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Bologna 21 giugno 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre

Non è in contrasto con detta libertà, e quindi va dichiarata non data la relativa questione, l'articolo unico della legge 13 dicembre 1966, n. 1114, modificativo dell'art. 13 del Codice postale, in quanto la nuova legge, proprio per adeguarsi alle garanzie dettate dalla Costituzione, ha istituito uno speciale provvedimento di competenza della autorità giudiziaria (2).

(Omissis). — Venendo all'esame delle singole censure, la Corte ritiene che pienamente fondata sia quella relativa all'art. 13 del codice postale in riferimento all'art. 15, comma secondo, della Costituzione. Il precetto costituzionale invocato, oltre ad enunciare il principio della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, stabilisce che la loro limitazione può avvenire « soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge ». La libertà riconosciuta non è quindi assoluta ma suscettibile di limitazioni in riferimento ad altri interessi, individuali o collettivi; ciò che tuttavia occorre, perchè le limitazioni siano legittime, è che le stesse siano previste dalla legge e siano disposte con atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Ora è di tutta evidenza che la norma contenuta nel citato art. 13, per il fatto di autorizzare l'Amministrazione postale a non dar corso a « corrispondenza che possa costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, o recar danno alle persone e alle cose, e che sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico o al buon costume », non rispetta il sistema delle garanzie del richiamato precetto costituzionale. Essa infatti contiene un'attribuzione all'Amministrazione postale del potere, discrezionale ed autonomo, di non dar corso alla corrispondenza e non prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria e neppure l'obbligo di fare ad essa un diretto rapporto in ordine alla corrispondenza fermata. Questa, pertanto, può essere trattenuta negli uffici postali a tempo indeterminato o addirittura venir distrutta ai sensi degli artt. 39 del codice postale e 33 del regolamento approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.

Trattasi perciò di norma che, esponendo la libertà di corrispondenza a possibili limitazioni e ingerenze senza la garanzia dell'inter-

(2) n. 324), e del Pretore di Bologna con ordinanza 30 aprile 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1967, n. 177).

L'ordinanza del Giudice istruttore del Tribunale di Bologna è pubblicata anche su *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1966, 1409 e nota di Gosso.

Interessante notare che sulla questione di cui alla seconda massima la Corte ha implicitamente ammesso la natura *giurisdizionale* del procedimento pretorile (eventualmente seguito dalla fase del reclamo presso il Tribunale) previsto dalla legge 20 dicembre 1966, n. 1114, modificativa dell'art. 13 del Codice postale.

vento dell'autorità giudiziaria, va dichiarata costituzionalmente illegittima.

Tale dichiarazione dispensa, ovviamente, la Corte dall'esame dell'altro motivo d'incostituzionalità mossa alla norma esaminata in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Resta a dire delle altre disposizioni contenute negli artt. 12 cpv. e 72 del codice postale.

Nei riguardi della prima norma, secondo la quale « la pubblica autorità, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ha facoltà di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza », la Corte rileva che non possono porsi le denunciate questioni di costituzionalità. L'inciso « nei casi e nei modi previsti dalla legge » chiarisce che si è qui in presenza di una norma di rinvio, la quale, ben lungi dal concedere a qualsiasi pubblica autorità il potere di prendere visione, aver copia o sequestrare la corrispondenza, demanda al altre disposizioni la indicazione delle autorità cui spetta tale potere nonché dei casi e dei modi in cui esso sia esercitabile. Dal che consegue che solo nei confronti di tali ultime disposizioni potrebbero eventualmente venire in considerazione questioni di costituzionalità, come quelle di specie, denuncianti l'attribuzione dei poteri in esame ad autorità diverse dalla giudiziaria ed in casi e con modalità contrastanti con i precetti sanciti dagli artt. 15 e 21 della Costituzione.

Per quanto concerne poi l'art. 72 è da osservare che con esso il legislatore si è limitato a porre il divieto, penalmente sanzionato, di spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per persone o cose, o la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.

Il giudice *a quo* ha operato un collegamento tra gli artt. 72 e 13 ravvisando nel loro combinato disposto la violazione del precetto contenuto nell'art. 15 della Costituzione e, in via subordinata, di quello contenuto nell'art. 21. Dalla motivazione dell'ordinanza risulta però che il giudice in sostanza lamenta soltanto che non siano stati determinati, in armonia coi principi della Costituzione, i modi ed i limiti da osservare nel maneggio e nell'esame della corrispondenza da parte dei dipendenti postali.

Le doglianze non attengono quindi all'art. 72 del codice postale, col quale il legislatore ha legittimamente posto dei limiti alla libertà di corrispondenza, ma all'art. 13 del quale è già stata riconosciuta l'illegittimità costituzionale.

2. - Nella seconda ordinanza, emessa dal pretore di Bologna, si sostiene che anche l'articolo unico della legge 20 dicembre 1966, n. 1114, che ha costituito l'art. 13 del codice postale, è in contrasto

all'art. 15, comma secondo, della Costituzione. Si lamenta in particolare che la nuova legge:

a) avrebbe attribuito agli uffici postali il potere di adottare provvedimenti cautelari senza alcuna preventiva segnalazione all'autorità giudiziaria;

b) avrebbe lasciato all'Amministrazione margini di discrezionalità nel potere di fermo della corrispondenza non avendo fissato un limite né di ordine territoriale (non precisando in alcun modo quale ufficio lungo il percorso possa ordinare il fermo), né di ordine temporale (mancando la indicazione di un termine per la comunicazione del fermo all'autorità giudiziaria);

c) avrebbe, infine, trascurato di tutelare la libertà di ricezione della corrispondenza non prevedendo la notifica o comunicazione al destinatario del decreto del pretore che decide sull'inoltro della corrispondenza.

Ad avviso della Corte tali doglianze non sono fondate.

La nuova legge, innovando completamente rispetto all'originario art. 13, ha disciplinato il procedimento di fermo della corrispondenza in modo conforme al dettato costituzionale. Essa ha, infatti, disposto che l'ufficio postale è tenuto ad inviare la corrispondenza fermata dal pretore, il quale, con decreto motivato, decide entro ventiquattrore se questa debba aver corso. Avverso tale decreto — che nello stesso giorno dell'emanazione va notificato all'ufficio che ha inoltrato l'oggetto e al mittente, ove sia identificabile — può essere proposto ricorso al tribunale che decide con sentenza di camera di consiglio.

La nuova norma in esame, proprio per adeguarsi alle garanzie dettate dalla Costituzione, ha quindi tolto all'Amministrazione il potere di arrestare autonomamente l'inoltro della corrispondenza ed ha istituito uno speciale procedimento, di competenza dell'autorità giudiziaria, sostanzialmente valido ed idoneo ad attuare la tutela del diritto del singolo all'inviolabilità della corrispondenza.

È da escludere che anche nel nuovo sistema normativo l'Amministrazione conservi, sia pure in via provvisoria, poteri discrezionali di tipo tali da legittimare i dubbi di costituzionalità prospettati. L'intervento dell'ufficio è dalla norma circoscritto alla trasmissione della corrispondenza sospetta al pretore: trattasi perciò di attività meramente strumentale, diretta esclusivamente a sollecitare l'intervento del giudice, svolta da dipendenti dell'Amministrazione postale che, nell'esercizio delle loro attribuzioni, sono anche ufficiali di polizia giudiziaria. Nessuna potestà censoria resta quindi all'Amministrazione postale.

La mancanza, poi, nella disposizione, della indicazione di un termine per la trasmissione al giudice non vizia la norma. La lacuna colma infatti con la interpretazione logica. Se un termine brevissimo

— ventiquattro ore — è stato previsto per la decisione del pretore, e se nello stesso giorno dell'emanazione deve eseguirsi la notifica del decreto, è chiaro che immediata deve essere anche la trasmissione della corrispondenza al magistrato da parte dell'Amministrazione postale per non incorrere nelle conseguenze che dal ritardo nell'adempimento di tale dovere possono derivare.

Quando alla censura relativa alla mancanza di una indicazione specifica dell'« ufficio postale » che lungo il percorso della corrispondenza possa ordinare la trasmissione della stessa al magistrato — mancanza la quale potrebbe dar luogo a reiterati fermi della corrispondenza —, è facile obiettare che, una volta intervenuta una pronuncia giudiziaria liberatoria, la corrispondenza non può essere fermata legittimamente da nessun altro ufficio dell'Amministrazione postale.

Quando, infine, alla mancata previsione di una notificazione del provvedimento del magistrato al destinatario della corrispondenza, non si riesce a vedere come essa possa essere considerata in contrasto con l'art. 15, comma secondo, della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 101 - *Pres. Sandulli - Rel. Trimarchi - Pasquariello* (n. c.) c. *Presidente Consiglio dei Ministri* (sost. avv. gen. Stato Casamassima).

Lavoro - Lavoro domestico - sottrazione dei relativi rapporti alla contrattazione collettiva - Irrilevanza della questione.

(Cost., art. 39, quarto comma; c. c., art. 2068, secondo comma).

Lavoro - Lavoro domestico - Disciplina legislativa in luogo di quella della contrattazione collettiva - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 39, quarto comma; l. 2 aprile 1958, n. 339).

È inammissibile, per difetto di rilevanza attuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, secondo comma, Codice civile, che sottrae alla disciplina del contratto collettivo il rapporto di lavoro domestico, poiché nessun contratto collettivo del genere risulta attualmente stipulato (1).

(1) La questione era stata sollevata con ordinanza 30 maggio 1966 del Pretore di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1966, n. 299).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge aprile 1958, n. 339 sulla tutela del rapporto di lavoro domestico, per violazione dell'autonomia sindacale prevista dall'art. 39, quarto comma della Costituzione, in quanto essa appare necessaria, come fonte di diritto, allorché il relativo settore sia in parte trascurato o neglette le evidenti esigenze interessi bisognevoli di una tutela inderogabile dalla volontà delle parti nel contratto collettivo o in quello individuale (2).

(Omissis). — 1. - Il pretore di Napoli ha ritenuto che la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, codice civile e della legge 2 aprile 1958, n. 339, in riferimento all'art. 39, comma quarto, della Costituzione, fosse rilevante, assumendo come punto di partenza e semplicemente che alla specie fossero applicabili quelle disposizioni e, solo qualora di esse dovesse essere dichiarata la illegittimità costituzionale, la diversa normativa di cui agli artt. 2240 e seguenti del codice civile.

Il controllo della Corte sulla rilevanza della dedotta questione va valutato non in relazione alle disposizioni denunciate, complessivamente considerate, sibbene, separatamente, e a proposito dell'art. 2068, comma secondo, e a proposito della legge n. 339 del 1958. Non può essere trascurato, infatti, che se anche l'art. 2068, comma secondo, ritenendo che non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro che abbiano ad oggetto prestazioni di servizi di carattere domestico, si pone come presupposto e logico antecedente alla legge n. 339 del 1958 (nonché di tutte le altre disposizioni normative, contenute nel codice civile o in leggi speciali), ai fini della deci-

Con la massima, la Corte ha portato il suo esame sulla *attualità* della rilevanza e avendone incontrata l'assenza, ha dichiarato inammissibile la questione.

Per la costante evoluzione del concetto di evidente *prima facie* della rilevanza della questione, cfr. le precedenti sentenze della Corte 15 dicembre 1967, n. 132, in questa *Rassegna*, 1967, 940; 23 novembre 1967, n. 18, *ivi*, 1967, 927; 3 luglio 1967, n. 82, *ivi* 512.

(2) L'ordinanza del Pretore di Napoli è pubblicata anche su *Giust.* 1967, III, 51, con nota.

Sui rapporti tra la contrattazione collettiva e la legge, cfr. la precedente sentenza della Corte 19 dicembre 1962, n. 106, *Giur. Cost.* 1962, 1434 nota di CONTI, Legge e contratto collettivo nella disciplina delle condizioni di lavoro.

Per il contratto di lavoro domestico, cfr. in dottrina, CAPRA Il lavoro domestico, Milano, 1966; PIETROSANTI. Il rapporto di lavoro domestico, rassegna di giurisprudenza sulla legge 2 aprile 1958, n. 339, in *Dir. economica* 1967, 595; e in giurisprudenza, Cass. 13 ottobre 1957, n. 2447, *Mass. Giur. it.*, 1967.

sione della causa di cui si tratta, rileva il contenuto negativo del precetto che in quell'articolo si contiene. Con l'art. 2068, comma secondo, il legislatore, infatti, si rivolge alle associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva con efficacia generale, e vieta alle stesse che si possano servire dello strumento, sia pure ad esse connaturale, del contratto collettivo, e però non detta alcuna disposizione destinata ad operare direttamente nei confronti dei consociati.

Conseguentemente, codesta disposizione può dirsi disapplicata se ed in quanto, nella materia di cui si tratta, intervenga un contratto collettivo con efficacia generale.

Nel giudizio pendente davanti al pretore di Napoli dall'attrice non è stato invocato alcun contratto collettivo, né il pretore ha ritenuto che il caso dovesse essere deciso sulla base di disposizioni contenute in un contratto collettivo. Anzi è nella ordinanza l'espressa, e sopra ricordata, affermazione che alla specie fossero applicabili solo disposizioni legislative (del codice civile e della legge speciale).

E ciò significa che nella specie il divieto di regolamentazione collettiva non ha alcun rilievo attuale.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del detto art. 2068, comma secondo, non può farlo in astratto o in ipotesi, ma deve procedervi tenendo conto della rilevanza della questione ai fini della decisione della controversia di cui si tratta. Così operando, non può non immediatamente constatare che, in ordine all'articolo 2068, comma secondo, la sollevata questione non è rilevante.

Il pretore si è posto altresì il problema della rilevanza, in relazione alla legge n. 339 del 1958, dettata per il rapporto di lavoro domestico di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro. Al riguardo, come si è sopra ricordato, ha osservato che alla specie è applicabile la normativa di cui alla legge n. 339 del 1958 e che se questa venisse dichiarata illegittima, si dovrebbe far ricorso alla « diversa normativa prevista dagli artt. 2240 e segg. cod. civ., attualmente applicabile al lavoro domestico che impegni il lavoratore per meno di quattro ore al giorno ».

Nonostante il rilievo mosso dall'Avvocatura dello Stato, che non ha, per altro, sollevato una questione preliminare in proposito e secondo cui la questione non è tempestiva e si appalesa cioè irrilevante, perché manca la disciplina legislativa dell'autonomia sindacale (ex art. 39, comma quarto) e non ci sono sindacati di prestatori di lavoro domestico, la Corte è dell'avviso che la motivazione offerta sul punto dal pretore, in ordine alla rilevanza, sia sufficiente e che quindi non sia consentita alcuna indagine al riguardo.

Rimane in tal modo superato il (diverso e ulteriore) profilo della critica mossa dall'Avvocatura dello Stato diretta a contestare la rilevanza della dedotta questione, in quanto, se fossero valide le ragioni

anzate dal pretore, l'illegittimità costituzionale travolgerebbe anche normativa di cui agli artt. 2240 e seguenti del codice civile e si dovrebbe a contestare la « inesistenza di una qualsiasi normativa concernente il lavoro domestico ». La eventuale mancanza, originaria o sopravvenuta, di una disciplina specifica della materia, infatti, (a parte non incidenza di essa sul giudizio di legittimità costituzionale) non scenderebbe il rapporto *de quo* privo di regolamentazione: soccorrerebbero in ogni caso le ordinarie fonti normative o contrattuali.

2. - La questione di legittimità costituzionale della legge n. 339 del 1958 non è fondata.

Circa i rapporti tra la legge e il contratto collettivo (quale è previsto dall'ultimo comma dell'art. 39 della Costituzione), la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi con sentenza n. 106 del 1962.

In relazione alla specie però non si può fare a meno di rilevare mancata attuazione dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione, dell'assenza e di sindacati registrati e di contratti collettivi, con efficacia generale, posti in essere a sensi di quella disposizione. E perciò appare necessario che la questione di legittimità costituzionale vada esaminata a riferimento a norme o principi costituzionali in atto operanti.

In un sistema, quale è quello attuale, caratterizzato da ampia libertà sindacale, sia per la costituzione di associazioni che per la iscrizione alle stesse, e da un'autonomia collettiva, destinata ad ingenerare direttamente effetti solo tra le parti contraenti, l'intervento del legislatore nella e per la disciplina dei rapporti individuali di lavoro subordinato è nella logica del sistema, e si presenta quanto mai opportuno addirittura essenziale per la tutela di dati interessi, pubblici o collettivi, con norme cogenti ovvero per la tutela di altri interessi, pubblici o privati, con norme suppletive o dispositive.

La legge n. 339 del 1958 è l'espressione di codeste esigenze. E le disposizioni che la compongono, e che ad esse obbediscono, stanno a testimoniare l'opportunità o la necessità della presenza della legge, come fonte di diritto, in un settore dell'attività umana che, seppure formalmente portato a costituire anche oggetto dell'autonomia collettiva, sia da questa in fatto trascurato, in tutto o in parte, o negletto, con evidenti interessi bisognevoli di una tutela inderogabile dalla volontà delle parti del contratto collettivo o di quello individuale.

Non c'è bisogno per ciò di scendere ad un esame (per altro non rispettato dall'ordinanza) della legittimità costituzionale delle singole disposizioni di detta legge. Basta dire che è pienamente legittimo, per ragioni sopra dette, il mezzo o strumento di produzione normativa che in quelle disposizioni difetta qualsiasi negazione o violazione della libertà sindacale e della connessa possibilità, per le associazioni sindacali, di porre, entro i limiti consentiti, regole impegnative per i propri iscritti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 102 - Pres. Sandulli - Rel. Benedetti - Manzoni (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Lavoro - Legge istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro - Violazione dei principi costituzionali del diritto al lavoro e di uguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 4, 3; l. 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 1).

L'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro non viola il principio del diritto al lavoro poiché non è precluso al legislatore ordinario di dettare disposizioni che specificchino limiti e condizioni inerenti all'esercizio di quel diritto; né viola il principio costituzionale di uguaglianza rispetto ai dipendenti del datore di lavoro, i quali versano in una condizione sostanzialmente diversa dai consulenti del lavoro (1).

(Omissis). — 1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, concernente l'« Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro », sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, non è fondata.

2. - Lamenta in primo luogo il pretore che la norma impugnata avrebbe posto limiti discriminatori alla libertà di lavoro sancita dall'art. 4 della Costituzione, perché, riservando l'esercizio dell'attività di tenuta e regolarizzazione dei documenti di lavoro, non curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, a determinati professionisti — avvocati, procuratori, commercialisti e ragionieri — ed ai consulenti del lavoro, muniti della prescritta autorizzazione ed iscritti nell'apposito albo di categoria, avrebbe precluso l'esercizio della medesima attività a coloro che si trovano al di fuori dell'alternativa prevista dalla norma. Tale censura si basa su una inesatta concezione del diritto al lavoro sancito dal richiamato precetto costituzionale, la cui portata è stata ripetutamente chiarita da questa Corte. Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 8 novembre 1966 dal Pretore di Vittorio Veneto (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25).

Nell'interpretazione del contenuto del diritto al lavoro, stabilito dall'art. 4 della Costituzione, la Corte ha ripetutamente stabilito — e lo ribadisce con la sentenza in rassegna — che ben può il legislatore ordinario dettare una disciplina che ponga limiti e condizioni all'esercizio del diritto stesso; così da ultimo, per l'autorizzazione prefettizia all'attività di vigilanza di cose o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, con la sentenza 6 luglio 1965, n. 61, in questa *Rassegna*, 1965, 622 e tutte le precedenti sentenze citate nella relativa motivazione.

bertà di scegliere un'attività lavorativa discende per lo Stato il dovere non porre norme che tale diritto escludano o tale libertà direttamente o indirettamente rineghino, ma non consegua l'impossibilità, per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all'esercizio del diritto o che attribuiscono all'autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale.

Ora l'esame della norma censurata, nonché della legge della quale si tratta, portano ad escludere che il diritto del cittadino di svolgere un'attività di consulente del lavoro sia stato dal legislatore notevolmente restringuto. La legge ha inteso semplicemente disciplinare l'attività in questione subordinandone l'esercizio al rilascio di un'autorizzazione e alla conseguente iscrizione nell'albo di categoria, che possono ottenere distintamente tutti coloro che siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3, e cioè siano cittadini italiani, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, abbiano tenuto buona condotta morale e civile, abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e superato una prova teorico-pratica di idoneità sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti una apposita commissione.

Le ragioni di tale disciplina normativa sono evidenti. Nella moderna società la legislazione sociale e del lavoro è in continuo sviluppo ed evoluzione ed i copiosi adempimenti da essa derivanti in ordine all'adattamento economico e normativo, assistenziale e previdenziale dei lavoratori subordinati hanno dato origine alla nuova attività di consulenza. Di essa si avvalgono moltissime imprese, specie di modeste dimensioni, che non hanno la possibilità o non ravvisano la convenienza di istituire appositi uffici per l'esecuzione dei numerosi e complessi adempimenti imposti dalla legislazione del lavoro per il perseguimento di un'efficace ed immediato della tutela della classe lavoratrice. L'importanza e la delicatezza dei compiti assunti da tali consulenti, il fenomeno della rapida estensione di tale categoria e l'elevato numero delle aziende interessate hanno pertanto indotto il legislatore a regolamentare l'attività in questione in un primo tempo con la legge 23 novembre 1939, n. 1815, sul regolamento di cui al d. P. R. 26 agosto 1959, n. 921, e da ultimo con la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, ora in esame. L'aver stabilito nel contesto di tale disciplina che l'esercizio dell'attività di consulenza è condizionato al possesso degli indicati requisiti, ed in particolare a quelli di moralità e capacità, non può considerarsi un'ingiustificata limitazione del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione, per il rilievo che l'attività dei consulenti ha per il pubblico interesse a che le leggi concernenti la materia del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, siano rettamente applicate.

3. - Priva di fondatezza è altresì la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione in ordine alla quale si deduce che la norma impugnata avrebbe dato origine ad ingiuste sperequazioni di trattamento non esigendo — diversamente da quanto stabilito per i consulenti del lavoro — alcun controllo preventivo da parte dell'Amministrazione, inteso ad accertare la sussistenza del requisito della capacità per i datori di lavoro e loro dipendenti.

Ora è evidente che non sussiste identità di situazione tra l'attività svolta dal datore di lavoro direttamente o a mezzo di propri dipendenti e l'attività di consulenza svolta da esperti non legati da rapporti d'impiego con l'azienda. Per il datore di lavoro l'art. 1 della legge si limita a riaffermare la facoltà di curare, direttamente o tramite propri impiegati, la tenuta e regolarizzazione dei documenti dell'azienda riguardanti materia di lavoro. E ciò in quanto l'attività di cui trattasi è attività essenziale per l'azienda e innegabilmente rientra tra i doveri dell'imprenditore, posto che la stessa legge (art. 7) pone a di lui carico la responsabilità di eventuali trasgressioni agli obblighi imposti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza e assistenza. Profonda e sostanziale differenza quindi tra il datore di lavoro che cura i propri interessi in seno all'impresa e consulenti che, estranei all'impresa, curano interessi altrui.

Per i dipendenti dell'imprenditore è inoltre da osservare che non sono presi in considerazione dal legislatore a titolo personale, così come la loro attività non è autonomamente considerata. Essi infatti vengono in rilievo solo nella qualità di persone vincolate all'azienda da rapporti di subordinazione, delle quali l'imprenditore si avvale per gli adempimenti prescritti dalle leggi in materia di lavoro. Pertanto l'apprezzamento della loro capacità non può non essere rimesso all'imprenditore medesimo al quale risale la responsabilità del loro operato.

Diverso è il caso del dipendente, che, cessato il rapporto di impiego che lo legava all'azienda, intenda continuare a svolgere la medesima attività di consulenza del lavoro a titolo di autonoma attività. In tal caso evidente è la necessità dell'autorizzazione e dell'iscrizione all'albo perchè si ricade in quella differente situazione di esercizio di consulenza da parte di esperti estranei all'organizzazione dell'azienda che il legislatore ha diversamente disciplinato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 103 - Pres. Sandulli, Rel. Benedetti - Reali (n. c.) c. Istituto Nazionale Previdenza Sociale (avv. Cannella).

Previdenza ed assistenza - Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione - Esclusione per i lavoratori dipendenti da persona

tenuta alla somministrazione degli alimenti - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 38; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40 n. 6).

È fondata, con riferimento all'obbligo di assicurazione sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 n. 6 del r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude dall'area dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione i lavoratori alle dipendenze di persone che siano tenute verso di loro alla somministrazione degli alimenti (1).

La questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 40, n. 6 del r. d. l. 4 ottobre 1935, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, è fondata.

Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, com'è dato desumersi dall'art. 45, comma terzo, del citato r. d. l. n. 1827 del 1935, «l'assegnazione agli assicurati di indennità dei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro». Soggetti del rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (e cioè l'Istituto nazionale della previdenza sociale), il datore di lavoro (obbligato al pagamento dei contributi) che impiega alle proprie dipendenze persone retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera alle dipendenze altrui. L'evento coperto è, infine, la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, ossia quella inattività — conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro — non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni nel mercato di lavoro.

Ora è di tutta evidenza che anche nell'ipotesi contemplata dalla legge ma impugnata e cioè nel rapporto di lavoro di coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta per legge verso di loro alla somministrazione degli alimenti, possano puntualmente realizzarsi tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli elementi indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame. Anche

(1) La questione era stata sollevata dal Tribunale di Rovigo con ordinanza 18 novembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1967, n. 25).

Non vi è stato, nel giudizio, intervento del Presidente del Consiglio Ministri.

La giurisprudenza ordinaria aveva escluso, sull'interpretazione della legge ora dichiarata costituzionalmente illegittima, l'effettiva obbligazione della prestazione degli alimenti a favore del lavoratore, (Cass. 12 dicembre 1967, n. 2424, *Mass. Giur. it.* 1967), per cui la decisione in rassegna conferma la tutela del lavoratore alla prestazione dell'assicurazione obbligatoria.

in tali rapporti il lavoratore resta esposto all'alea della involontaria disoccupazione. È quindi da disattendere l'opposta tesi, sostenuta dalla difesa dell'I.N.P.S. a giustificazione della norma censurata, secondo la quale la possibilità dell'evento protetto non potrebbe verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso tra le persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato. I vincoli di parentela possono al più rendere meno probabile, ma non escludere che il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione involontaria.

Va peraltro rilevato che ai sensi dell'art. 38 della Costituzione tutti i lavoratori hanno diritto di essere assicurati contro la disoccupazione e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata sulla generalità ed obbligatorietà del rapporto assicurativo, rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di lavoro. Questa fondamentale esigenza, che si identifica con lo scopo dell'assicurazione, non può certo essere perseguita con l'istituto degli alimenti, regolato dal codice civile, avente natura, caratteri e finalità del tutto diversi. Il lavoratore tutelato dalla forma previdenziale in esame ottiene sicuramente l'indennità in caso di involontaria disoccupazione; colui, invece, che resta privo di occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta alla somministrazione degli alimenti, non solo non ha diritto all'indennità, per non essere il rapporto di lavoro assicurabile, ma resta anche esposto alla eventualità di non poter godere neppure degli alimenti nei casi, non infrequenti, in cui l'obbligato alla somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non poter assolvere all'obbligo impostogli dalla legge. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 104 - Pres. Sandulli -
Rel. Rocchetti - Bresciani (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato G. Azzariti).

Reati e pene - Codice penale - Disposizione che consente di triplicare il massimo edittale dell'ammenda - Violazione del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost. art. 3; c. p. art. 26, secondo comma).

Il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione postula non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispon-

re un eguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse debba corrispondere un trattamento differenziato. Pertanto non violato il principio di eguaglianza dall'art. 26, secondo comma, cod. n., che consente al giudice di triplicare la pena edittale dell'ammenper le condizioni economiche del reo, dato che la norma soddisfa il principio della individuazione della pena (1).

(Omissis). — Come risulta dalla giurisprudenza costante di questa Corte, il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione tutela non solo che a situazioni oggettivamente uguali debba corrispondere un uguale trattamento, ma anche che a situazioni oggettivamente diverse debba corrispondere un trattamento differenziato.

Accertare l'eguaglianza o la diversità delle situazioni, ai fini del trattamento da applicare, è compito del legislatore, il quale vi provvede l'esercizio di una discrezionalità che trova limite soltanto nella ragionevolezza delle statuizioni.

Frequenti occasioni all'esercizio di tale discrezionalità offre al legislatore la disciplina dei reati e delle pene, ove, di fronte alla variabile complessità della condotta antigiuridica dei singoli, l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità.

Risponde anzi alle esigenze del sistema penale che allo stesso giudice sia conferita una certa discrezionalità fra il minimo e il massimo previsto dalla legge nell'attribuzione della pena, al fine della sua determinazione in concreto (art. 133 c. p.).

Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice deve tener conto, al fine di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere colpevole, di elementi attinenti alla personalità del reo desunti dal

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 8 novembre 1966 del giudice di Iseo (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1967, n. 51).

La Corte ha ribadito la sua costante giurisprudenza sulla non rigidità del principio costituzionale di eguaglianza, che trova il suo limite solo nel rispetto della ragionevolezza delle soluzioni accolte dal legislatore.

Per i precedenti analoghi a quello di specie, cfr. sent. 29 marzo 1962, 3, (*Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 569, e nota di PISANI, Ricchi e poveri fronte al processo e di fronte alla pena); sent. 15 maggio 1963, n. 67 *tr. cost.* 1963, 661 e nota di ESPOSITO, Le pene previste e i principi di eguaglianza, personalità e rieducatività della pena); sent. 11 dicembre 1964 11 (*Giur. Cost.* 1964, 1121 e nota di SIGISMONDI, Sulla legittimità costituzionale dell'art. 62 n. 6 cod. pen.).

suo carattere, dalla sua vita e dalla sua condotta, anche anteriore al commesso reato, e persino dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale di lui (art. 133 c. p.).

Non può dubitarsi che la *ratio* di tale sistema coincida con quella dell'art. 26, secondo comma, del codice penale, ora portato all'esame di questa Corte, onde il problema della conformità al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione va posto, rispetto all'art. 133 e rispetto alla norma di che trattasi, in termini affatto paralleli.

Ciò premesso, è da ricordare che sulla legittimità costituzionale dell'art. 133, questa Corte ha avuto più volte occasione (v. sentenza n. 29 del 1962, 67 del 1963 e 111 del 1964), di pronunciarsi, in modo esplicito od implicito, in senso positivo, ravvisando nella norma la funzione di garantire, ai fini di una più efficiente ed equilibrata giustizia, il processo di individualizzazione della pena.

Alla stregua di analoghe considerazioni, la questione di costituzionalità dell'art. 26, comma secondo, del codice penale prospettata dal pretore di Iseo, va pure risolta nel senso della sua infondatezza.

Il criterio ispiratore di questa norma, che autorizza il giudice ad aumentare sino al triplo l'ammenda quando, per le condizioni economiche del reo, può presumersi che quella stabilita dalla legge risulti per lui inefficace, è certo un criterio di discriminazione fondato sulle condizioni personali, ma non è affatto un criterio contrario alla logica e alla ragionevolezza. Infatti soddisfa anch'esso il principio della individualizzazione della pena.

Il legislatore ha inteso in tal modo, per le pene pecuniarie, sia della multa (art. 24) che dell'ammenda (art. 26), accogliere e superare — così come si legge nei lavori preparatori del codice — proprio « le critiche che in genere si sogliono fare contro l'uso delle pene dirette a colpire il patrimonio del reato, siccome quelle che riescono disuguali e non personali ».

Si è voluto cioè, con la facoltà concessa al giudice di aumentare fino al triplo nei confronti dei più abbienti, conseguire l'effetto di adeguare quelle pene alla condizione del reo mettendo il grado di possedere, anche nei confronti degli anzidetti soggetti, quella necessaria efficacia affittiva e intimidatrice, che rappresenta l'obiettivo, se non unico, almeno precipuo, di ogni genere di pena, e che altrimenti le pene in questione rischierebbero — a cagione della maggiore capacità economica dei soggetti stessi — di non possedere.

Il che è proposito che non può qualificarsi contrario alla logica nè alla ragionevolezza e che quindi non offende, ma tutela il principio di eguaglianza. — (*Omissis*).

ORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1968, n. 105 - *Pres. Sandulli - Rel. De Marco - Presidente del Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna) c. Presidente Regione Siciliana (Avv. Guarino).*

onflitti di attribuzione - Decorrenza del termine - Conoscenza dell'atto da parte della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato - Irrilevanza.

(L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39).

Sicilia - Deliberazioni dell'ERAS concernenti regolamenti del personale - Approvazione dell'Assessore per l'Agricoltura e foreste - Concerto del Ministero del Tesoro - Omissione - Violazione dello Statuto.

(St. Reg. Sicilia, art. 14, 20; d. l. C. p. S., 5 agosto 1947, n. 778, art. 11; d. P. R., 7 maggio 1948, n. 789).

Il termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte dello Stato contro atti regionali va riferito esclusivamente all'organo legittimato a proporlo, cioè al Presidente del Consiglio dei Ministri, a nulla rilevando la pregressa conoscenza dell'atto da parte della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato, le quali non possono considerarsi incorporate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri (1).

Anche dopo l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in materia di agricoltura e foreste, di cui al d. P. R. maggio 1948 n. 789, spetta allo Stato, e precisamente al Ministero del Tesoro, attraverso il concerto previsto dall'art. 11 d. l. c. p. s. 5 agosto 1947 n. 778, partecipare alla emanazione dei provvedimenti di approvazione delle deliberazioni dell'E.R.A.S. concernenti regolamenti del personale (2).

(1-2) Sulla prima massima, la giurisprudenza della Corte è assolutamente pacifica: cfr. da ultimo, sent. 9 giugno 1967, n. 66, in questa *Rassegna*, 1967, 494; sent. 28 giugno 1965, n. 48, *ivi* 1965, 865. La sentenza *Rassegna* offre una prospettazione nuova dei medesimi principi, escludendo — a causa dell'autonomia strutturale e funzionale della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato, — l'incorporazione dei due Istituti nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la seconda massima, la Corte fissa il principio, già accolto dalla giurisprudenza amministrativa, che il decentramento di funzioni statali ad organi regionali non muta la natura del potere trasferito, per cui tutte le funzioni passano ai predetti organi con le medesime limitazioni e interessano gli organi statali (Cons. Giust. Amm.va Reg. Sicil. 19 ottobre 1967, n. 382, *Cons. St.* 1967, I, 2039).

In dottrina, cfr. SILVESTRI, *L'Amministrazione decentrata e ordinamento delle Regioni a Statuto Speciale*, *Riv. trim. dir. pubblico* 1967, 313.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 106 - Pres. Sandulli - Rel. Oggioni - Di Bello (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Dallari).

Istruzione - Istruzione inferiore - Gratuità della scuola media dell'obbligo - Fornitura dei mezzi di trasporto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 34; l. 31 dicembre 1962, n. 1852, art. 8).

Non è fondata, con riferimento agli articoli 3 e 34 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1852, istitutiva della scuola media dell'obbligo, poiché la fornitura obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto degli alunni non è inerente essenzialmente al concetto di gratuità della scuola (1).

(Omissis). — L'ordinanza del pretore di Larino è precedente alla sentenza di questa Corte (n. 7 del 4 febbraio 1967) che ha preso in esame la legge n. 1859 del 1962 per verificarne la corrispondenza o meno agli artt. 3 e 34 della Costituzione. Vero che il giudizio della Corte ha riguardato allora gli artt. 4 e 9 della legge, mentre qui la questione è posta in relazione all'art. 8: ma il problema di fondo è lo stesso, sia che riguardi la natura e l'estensione dell'esonero dei contributi scolastici (art. 4) ovvero le facilitazioni succedanee per l'adempimento dell'obbligo (art. 9) sia che riguardi particolarmente, come nel caso in esame, l'adempimento dell'obbligo, come dovere accompagnato da sanzioni penali in caso d'inosservanza. Il problema è infatti, sostanzialmente, unico: cioè se siano o meno conciliabili, sotto il riguardo della legittimità costituzionale, le norme che pongono a carico dei genitori, sotto comminatoria di sanzioni, prestazioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico, talvolta eccessivamente onerose o impossibili ad essere sopportate da tutti i genitori in egual modo e misura, mentre l'istruzione inferiore, nella sua fase obbligatoria, dovrebbe essere gratuita, intendendosi la gratuità dell'art. 34 della Costi-

(1) La questione era stata proposta dal Pretore di Larino con ordinanza 25 ottobre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1967, n. 51).

La sentenza in rassegna si ricollega alla precedente decisione della Corte 1° febbraio 1967, n. 7, in questa Rassegna 1967, 15.

In dottrina, LOMBARDI, *obbligo scolastico e inderogabilità dei doveri costituzionali*, nota a detta sentenza, *Giur. it.* 1967, 1, 1089.

zione, in senso ampio, comprensivo anche di tutti i mezzi sussidiari (bracci, mezzi di trasporto).

La Corte osserva che i motivi addotti nella precedente sentenza dimostrano l'infondatezza della questione riguardante gli artt. 4 e 9 della legge n. 1859 del 1962 conservano uguale validità per dimostrare che l'infondatezza della questione riguardante l'art. 8.

I limiti interpretativi ivi assegnati al concetto di gratuità della scuola dell'obbligo, ineriscono al sistema, quale espresso dalla Costituzione e quale recepito, con richiamo formalmente espresso, dalla legge predetta (vedi art. 1 costituyente premessa dell'ordinamento).

Una volta stabilito (come è stato stabilito) che non è inerente essenzialmente al concetto di gratuità della scuola anche la fornitura obbligatoria da parte dello Stato dei mezzi di trasporto ad uso degli scolari, vengono meno i dubbi di costituzionalità sollevati dal pretore Larino in relazione alla permanenza dell'obbligo da parte dei genitori, pur senza la corrispondente prestazione statale del trasporto, che resta come obbligatoria.

D'altra parte, nel contesto della motivazione della precedente sentenza la Corte ha già considerato i limiti della obbligatorietà dell'adempimento del dovere di istruzione da parte dei genitori in relazione proprio all'art. 8 della legge ed alla comminata sanzione penale, osservando che l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 731 cod. penale a perdere carattere di illiceità in presenza di « giusti motivi » criminanti: il che vale ad escludere che detto dovere debba intendersi come incondizionato comando, insuscettibile di una valutazione che consenta invece di tener conto della eventuale inattuabilità dell'adempimento.

A parte ciò, considerata la questione, in via di principio e con riferimento all'art. 34 della Costituzione, ed alla interpretazione già data, la Corte ritiene di non potere che uniformare l'attuale decisione alla precedente.

La connessione tra l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione va valutata con razionale valutazione dei due termini del binomio, che esclude ogni subordinazione del principio di obbligatorietà ad un concetto soverchiamente estensivo della gratuità.

L'art. 8 della legge impugnata appare perciò immune dai denunciati vizi.

Rimane l'esigenza, già rilevata dalla Corte nella precedente sentenza, che siano, sempre più e meglio, resi effettivi quegli strumenti, previsti espressamente dall'art. 9 della legge impugnata, atti ad agevolarne, in ogni direzione, l'adempimento dell'obbligo scolastico. — (*missis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 107 - Pres. Sandulli, - Rel. Trimarchi - Poli e Gerardon (avv. Della Santa), Padoa (avv. Guicciardi) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Piano regolatore - Venezia - Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale - Disposizione transitoria fra piani regolatori - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; legge 31 marzo 1956, n. 294, art. 4; quarto comma; l. 5 luglio 1966, n. 526, art. 6).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 quarto comma, della legge 31 marzo 1956, n. 294 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, secondo cui restano salve le opere in corso di esecuzione in conformità di licenza edilizia rilasciate prima dell'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale, in quanto tale piano, benchè approvato con d. P. R. 17 dicembre 1962, non è ancora entrata in vigore in attesa del connesso piano particolareggiato al centro lagunare (1).

(*Omissis*). — Circa la funzione e gli effetti della ripetuta disposizione il giudice *a quo* procede nella valutazione della norma da una premessa non accettabile. Ritiene che secondo il legislatore del 1966 le opere eseguite o cominciate in base a licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale « restano salve, anche se contrastanti con le prescrizioni del piano regolatore (postulando con ciò — esattamente — l'immediata obbligatorietà del piano generale, fin dal momento della sua entrata in vigore, anche rispetto alle costruzioni già autorizzate, e mirando a sanare violazioni di esso) », e cioè che il piano regolatore generale della città di Venezia, di cui all'art. 4 della legge del 1956 sia entrato in vigore e sia divenuto operativo all'atto della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1963.

(1) La questione era stata proposta dalla Corte di Appello di Venezia con ordinanza 17 novembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1967, n. 51).

In dottrina, per i rapporti intercorrenti fra diversi piani regolatori cfr. SANDULLI autorizzazione a costruire e *jus superveniens Riv. giur. edil.* 1964, II, 4; GUICCIARDI, Effetti della sopravvenienza di regole edilizie comunali sulla licenza di costruzione, *ivi*, 1966, II, 13.

È qui il caso di richiamare integralmente il testo dei primi tre commi dell'art. 4 della legge del 1956 che così si articola:

« Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il comune di Venezia adotterà il piano regolatore generale della città compilato ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, unitamente al piano particolareggiato del centro lagunare.

« In deroga alle disposizioni della suddetta legge urbanistica, il piano particolareggiato menzionato al comma precedente è redatto, pubblicato e approvato con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

« Fino a quando non siano stati approvati il piano regolatore generale e quello particolareggiato contemplati nei commi precedenti, conserva efficacia il piano di risanamento approvato con decreto reale 27 maggio 1940, sotto l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1901, modificato con decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 845. Peraltro il Comune non può eseguire alcuna opera prevista dal piano di risanamento senza il preventivo nulla osta del magistrato alle acque, sentito il proprio Comitato tecnico, al fine di non compromettere il futuro assetto della città secondo la prevedibile impostazione del piano generale ».

Ed è il caso, pure, di ricordare ancora una volta quanto è avvenuto di fatto, e cioè:

— che il piano regolatore generale della città di Venezia è stato approvato con d. P. R. 17 dicembre 1962, ed è stato pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1963; e

— che il piano particolareggiato del centro lagunare non è stato redatto, pubblicato ed approvato, nè entro il termine di cui al primo comma, nè successivamente e neppure fino ad oggi.

Attraverso l'accostamento del fatto alla previsione normativa, si sa con tutta evidenza che:

1) il piano regolatore generale della città di Venezia, ancorchè approvato e pubblicato, non è entrato in vigore e non è divenuto operativo; e

2) ha conservato efficacia il piano di risanamento del 1940 a sensi del terzo comma dell'art. 4 citato.

Non si perviene a conclusioni diverse se si accede alla tesi che secondo la legge del 1956 il collegamento necessario tra piano regolatore generale e piano particolareggiato esistesse solo relativamente alle parti del piano regolatore generale bisognevoli di attuazione a mezzo del piano particolareggiato e non anche alle disposizioni suscettibili di immediata attuazione. Anche a voler ammettere che in un piano regola-

tore generale tra « i caratteri e vincoli di zona da osservare nell'edificazione » (art. 7, comma secondo, n. 2 della legge urbanistica) possano rientrare le norme circa l'altezza degli edifici e la distanza tra edifici vicini (e non solo quelle relative al distacco dal confine), la distinzione sopra fatta, in relazione alla specie, non ha ragione di essere e comunque non si sostiene perchè il collegamento tra il piano regolatore generale di Venezia ed il piano particolareggiato non è solamente pratico e sostanziale ma è anche e soprattutto formale, stante l'espressa statuizione, contenuta nel più volte citato art. 4 della legge del 1956, che l'efficacia del piano regolatore generale e del piano particolareggiato è subordinata all'approvazione e pubblicazione di entrambi gli atti. Nella specie, si ripete, non essendo stato approvato il piano particolareggiato, il piano regolatore generale non è divenuto efficace, cioè non è divenuto operativo. E tale mancanza di operatività non può riguardare una parte del piano regolatore generale o alcune sue norme, ma concerne l'intero piano regolatore generale.

Accertato il contenuto e determinata la portata delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 4 della legge del 1956, è consentito constatare, in ordine all'art. 6, comma quarto, seconda parte, della legge del 1966, che, come si è più volte detto, ha sostituito il citato art. 4, che il legislatore ha voluto e vuole che le opere, eseguite o in corso di esecuzione sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima della pubblicazione del piano regolatore generale non siano soggette alle disposizioni (transitorie, in attesa dell'approvazione dei piani particolareggiati) del comma precedente, e che a dette opere siano applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

Ed è parimenti consentito constatare, cogliendo la portata e gli effetti dell'art. 6, comma quarto, seconda parte, della legge del 1966, che detta norma non dispone in alcun modo per il passato, ma totalmente per l'avvenire. Dopo quanto si è detto, manca la possibilità che ad essa venga riconosciuta « una portata retroattiva », come vorrebbe la Corte d'appello di Venezia. Quella disposizione, relativamente a dati fatti (esecuzione totale o parziale di opere in base a licenze edilizie rilasciate prima della pubblicazione del piano regolatore generale) non abroga le norme del piano regolatore generale, ad essi da applicare, sostituendole con quelle antecedenti, o in altri termini, non li sottrae ad una data disciplina per sottoporli ad altra disciplina. Ma puramente e semplicemente dichiara che per date opere eseguite (in tutto o in parte) in base a date licenze edilizie erano e sono vigenti date norme o tutt'al più, di fronte all'interpretazione che in concreto è stata data delle leggi del 1956 e del 1966, accerta preclusivamente quali norme fossero e siano applicabili alla sopradetta ipotesi. In tal modo, codesta disposizione non incide sui rapporti di vicinato tra privati, che erano

sono assoggettati a tutti gli effetti, e sul terreno dell'integrazione delle disposizioni del codice civile, alle sole norme urbanistiche antecedenti alla pubblicazione del piano regolatore generale e sempre che questa disciplina non sia stata modificata dopo l'entrata in vigore della legge del 1966.

Da tutto ciò discende, come immediata e piana conseguenza, che il prospettato contrasto della disposizione denunciata, con l'art. 3 della Costituzione, non sussiste.

Escluso che sia stata creata, per il passato, alcuna disparità di trattamento in ordine a situazioni eguali, non è dato vedere parimenti per il futuro un diverso — e razionalmente ingiustificato — trattamento per i rapporti di vicinato. La circostanza che tra i cittadini, a cui favore siano state rilasciate licenze edilizie per il centro lagunare di Venezia in base ai regolamenti edilizio e d'igiene ed al piano di sanamento, in epoca non sospetta o inopportuna — come nella specie — nella imminenza della pubblicazione del piano regolatore generale, alcuni di essi, pubblicato il piano, non abbiano dato corso alla costruzione ed altri abbiano, invece, iniziato o ultimato le opere, non rileva dal punto di vista giuridico e ai fini della questione allo esame di questa Corte, perchè si ha violazione del principio di eguaglianza se la disparità di trattamento è nelle norme e non anche se è intrinsecamente nel comportamento di fatto dei destinatari.

Né può vedersi una violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo che « alle vertenze in corso si verrebbe a dare una soluzione diversa da quella fino ad ora adottata in relazione alle medesime norme, creandosi una inconcepibile disparità con situazioni ormai consolidate », perchè dal mutamento di interpretazione in ordine a certe norme non può dedursi una violazione del principio di eguaglianza, mettendosi a raffronto, sul terreno della soluzione, controverse in corso e quelle già definite.

Ed infine mancano totalmente ed in ogni caso i presupposti perchè si possa ragionare di diseguaglianza non giustificata nel trattamento giuridico per ciò che verrebbero ad essere valutate diversamente le costruzioni (eseguite o in corso di esecuzione, in base a licenze rilasciate prima della pubblicazione del piano generale) a seconda che rientrassero nel centro lagunare o nelle zone della città non coperte dai previsti piani particolareggiati, perchè nella determinazione delle zone da includere nel piano regolatore generale, ovvero quelle da disciplinare ulteriormente con piani particolareggiati, gli organi competenti operano nei limiti segnati dalla legge, in funzione della migliore tutela del prevalente o assorbente interesse pubblico e quindi in definitiva è decisiva la volontà legislativa.

La conseguenza che sul punto si legge in ordinanza, che rimarrebbero illegittime le costruzioni eseguite, sulla base di licenze prece-

denti, ma dopo la pubblicazione del piano regolatore generale, fuori dell'ambito del centro lagunare e cesserebbero invece di essere tali (e questa Corte, per le ragioni sopra dette, osserva che non sarebbero state e non sarebbero tali) le stesse costruzioni eseguite nel centro lagunare, non conduce all'asserita violazione della norma costituzionale, perchè discende dalla premessa che il piano regolatore generale per la città di Venezia non è divenuto operativo, con la pubblicazione, solo relativamente alle zone costituenti il centro lagunare. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 108 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna) c. Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia (n. c.).

Friuli-Venezia Giulia - Scuole materne - Circolare in materia di edilizia scolastica - Regolamento di competenza - Spetta allo Stato.

(St. Reg. Friuli Venezia-Giulia, art. 6, n. 1, 5 n. 15 e 8; d. P. R. 26 agosto 1965, n. 1116, art. 26 lett. a).

Spetta agli organi dello Stato e non della Regione Friuli Venezia Giulia, la competenza ad emanare norme legislative ed amministrative in materia di edilizia scolastica per le scuole materne (1).

(*Omissis*). — Il ricorso è fondato.

La potestà della Regione in materia di scuole materne non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato (art. 6 dello Statuto); in materia di lavori pubblici, essa le è attribuita limitatamente alle opere di interesse locale e regionale (art. 4 n. 9 dello Statuto). Ma la disciplina delle scuole materne è oggetto di leggi dello Stato (28 luglio 1967, n. 641 e 18 marzo 1968, n. 444) ed è uniforme nell'intero territorio nazionale; nè può esservi dubbio che l'attività amministrativa prevista in queste leggi sia di competenza statale. Perciò gli edifici che ospitano le scuole materne, consentendo lo svolgimento d'un servizio dello Stato, sono opere di interesse nazionale, gravanti sul bilancio dello Stato e sottratte alla competenza della Regione (art. 4 n. 9 dello Statuto e 26 lett. e d. P. R. 26 agosto 1965, n. 1116). — (*Omissis*).

(1) La Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'Avvocatura ha ricordato che la disciplina delle Scuole materne è oggetto di legge dello Stato.

Per un precedente analogo, interessante la medesima Regione, nel quale furono richiamate le esigenze del carattere unitario della legislazione per l'intero territorio nazionale, cfr. sent. 23 novembre 1967, n. 116, in questa *Rassegna*, 1967, 923.

RTTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 109 - Pres. Sandulli -
 Rel. Mortati - Boldino (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri
 (sost. avv. gen. Stato Casamassima).

ati - Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale - Differenziazione ri-
 spetto al delitto di ingiuria - Illegittimità costituzionale - Esclu-
 sione.

(Cost. art. 1, 3; c.p. art. 341).

La differenziazione posta dal Codice tra il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341) rispetto al delitto di ingiuria (art. 594) va la sua giustificazione nell'eterogeneità delle fattispecie criminose; tanto, pur essendo auspicabile un riesame da parte del legislatore la modifica della disciplina vigente, che troppo risente dell'idea del regime dal quale ebbe origine, la relativa questione va dichiarata non fondata, con riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione (1).

(Omissis). — La censura di incostituzionalità dell'art. 341 del codice penale, che l'ordinanza fa derivare dalla violazione dell'art. 1 della Costituzione, non è fondata, dato che questo, se riconosce al popolo appartenenza della sovranità, ne consente poi l'esercizio solo « nelle e nei limiti della Costituzione », e pertanto nulla da esso può umersi in ordine alla concreta disciplina delle situazioni giuridiche favore o a carico dei singoli soggetti.

Ugualmente infondata la questione sollevata si palesa se considerata con riferimento all'art. 3. Infatti la diversità delle sanzioni disposte nei casi di offesa all'onore o al decoro di una persona, nelle due ipotesi previste rispettivamente dagli artt. 341 e 594 del codice penale, va un'ovvia giustificazione nella eterogeneità delle fattispecie criminose in essi considerate: una riguardante l'offesa recata ai privati cittadini, l'altra invece rivolta contro chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e nell'atto dell'esercizio dei poteri a lui conferiti. È chiaro che in questo secondo caso la tutela penale dell'onore della persona del titolare del pubblico ufficio, è assorbita in quella del prestigio della pubblica amministrazione che in essa si incarna, che viene colpito.

(1) La questione era stata sollevata con due ordinanze del Pretore di Scavilla al Mare del 28 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1968, n. 77).

La sentenza ha rivolto un chiaro invito al legislatore per un intervento di carattere positivo per una promozione di varie ipotesi del delitto di oltraggio al pubblico Ufficiale.

nel momento stesso in cui la sua autorità si fa concretamente valere, e pertanto dà luogo ad una nuova e diversa fattispecie legale. Così essendo, non sorge il problema prospettato nell'ordinanza della difficoltà di discriminare fra parte e parte della sanzione prevista dall'art. 341, allo scopo di stabilire quanto della medesima riguardi l'interesse del singolo e quanto quello della pubblica amministrazione.

Nè può dirsi che il differente trattamento dell'oltraggio rispetto all'altro proprio dell'ingiuria divenga irrazionale per effetto dell'eccessiva sproporzione dell'entità delle sanzioni irrogabili nei due casi, distintamente considerati, poichè la valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica legislativa, e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, all'infuori dell'eventualità, non verificantesi nella specie, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benchè minima, giustificazione.

Manca pertanto di ogni fondamento l'affermazione del pretore, secondo cui la rilevata sproporzione delle sanzioni nei due casi darebbe vita ad una categoria di cittadini fruanti di una dignità sociale qualificata, superiore a quella della restante parte della popolazione. Infatti si è qui in presenza del conferimento ai pubblici funzionari di uno speciale *status*, in considerazione delle attribuzioni ad essi affidate, che, se da un lato, dà titolo ad una maggiore protezione penale, è poi fonte, dall'altro di un aggravamento di responsabilità, come nei casi in cui la qualità di pubblico ufficiale viene assunta ad elemento costitutivo o a circostanza aggravante dei reati commessi giovandosi della qualità stessa.

Nessuna influenza poi sulla questione può evidentemente esercitare la circostanza dell'ampliamento del numero degli investiti di pubbliche funzioni, verificatosi in conseguenza del progressivo estendersi del campo di azione dei pubblici poteri. Questa circostanza assume senza dubbio notevole rilevanza, ma solo in base a considerazioni affidate alle valutazioni del legislatore. È noto come la norma impugnata sia espressione della concezione autoritaria, che sta alla base del codice vigente, e si differenzi da quelle del codice penale del 1889, sia per l'aggravamento delle pene, e sia per la eliminazione, oltrechè della norma che faceva venir meno la punibilità dell'offensore allorchè il pubblico ufficiale avesse ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, anche dell'altra dell'art. 194 che colpiva con pene minori che non nei restanti casi l'oltraggio diretto contro un agente della forza pubblica.

La commissione ministeriale, nominata nel 1945, per la riforma del codice penale, aveva proposto di fare rivivere la norma per ultimo ricordata. La seconda Commissione ministeriale, nominata nel 1956, lasciò cadere siffatta proposta, ma invece ne avanzò un'altra che, più opportunamente, prevedeva, oltre all'eliminazione del minimo della pena edittale, anche l'introduzione di una figura attenuata di reato

malora il fatto oltraggioso risulti di lieve entità, così da richiedere una pena pecuniaria. Norma questa che, ampliando il potere discrezionale del giudice, renderebbe superflua ogni più particolare sanzione legislativa perchè consentirebbe all'organo decidente di adeguare, di volta in volta, la sanzione alla grande varietà dei casi che ad esso si presentano e lo sottrarrebbero così all'imbarazzo, assai spesso determinato dalla rigidità delle attuali disposizioni.

Compete al legislatore decidere se non corrisponda all'attuale stato della coscienza sociale ed allo spirito informatore della Costituzione repubblicana l'esigenza di modificare nei sensi proposti una disciplina legislativa, come quella in esame, che troppo risente dell'ideologia del regime dal quale ebbe origine. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 110 - *Pres. Sandulli - Rel. Capalozza - Messina ed altri (n. c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti)*.

Reati - Contravvenzione per possesso ingiustificato di valori - Ipotesi non ricollegate a precedenti specifici di reati contro il patrimonio - Illegittimità costituzionale.

(Cost. art. 3; c. p. art. 708).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio costituzionale di eguaglianza, l'art. 708 codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per reità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o di sanzione di buona condotta (1).

(*Omissis*). — Fondata appare, all'opposto, la censura di violazione del suddetto principio, prospettata a motivo dell'ingiustificato livellamento, al quale darebbe luogo la denunciata norma dell'articolo 708 c. p. col richiamo alle eterogenee categorie di persone menzionate nel precedente art. 707.

Invero, il reato previsto dalla disposizione impugnata, concretandosi nel possesso ingiustificato di valori, è nel codice annoverato tra le

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 marzo 1967 del giudice istruttore del Tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1967, 132) e 30 settembre 1967 del Pretore di Bologna (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1967, n. 321).

Sull'interpretazione del rapporto fra oggetti posseduti e stato del possessore cfr. MANZINI, *Trattato dir. pen. it.*, X, Torino 1964, 171; SABATINI, *contravvenzione nel codice penale vigente*, Milano, 1961, 516.

contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione di delitti contro il patrimonio (libro III, titolo I, cap. II, par. 5°); sicchè la norma trova il suo fondamento logico limitatamente a quelle situazioni soggettive nelle quali l'incolpato abbia dei precedenti penali specifici, relativi a condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni annoverate nello stesso paragrafo cui appartiene l'art. 708 (che attengono anch'esse alla tutela, sia pure indiretta, del patrimonio).

Non pare, invece, che la norma stessa presenti carattere di ragionevolezza nel suo riferimento alle altre categorie di soggetti.

Per quanto riguarda i condannati per mendicizia, è da tener conto della diversa *ratio* delle relative norme repressive (artt. 670 cod. pen. e 156 t. u. delle leggi di p. s.), dirette prevalentemente ad evitare molestie e coercizioni (cfr. sent. n. 2 del 26 gennaio 1957 di questa Corte) e alla sua estraneità alla protezione cui è preordinata la contravvenzione in esame.

Per la stessa estraneità è privo di ragionevolezza configurare il reato nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta — allorchè non conseguano a condanne per delitti o a contravvenzioni previste nelle due prime ipotesi dell'art. 707 cod. pen.

Lo stesso è a dirsi per la categoria dei soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, irrogata a quei diffidati che non abbiano cambiato condotta, quando siano pericolosi per la sicurezza o la moralità pubbliche (misure che, in forza della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 13, importa ora i medesimi effetti che prima erano dell'ammonizione), data la varietà dei motivi per i quali può essere adottata la suindicata misura di prevenzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968 n. 111 - Pres. Sandulli - Rel. Verzi - Lionetti (n. c.).

Ordini cavallereschi - Decorazioni al valor militare - Revoca delle concessioni per i combattenti della ex MVSN nella guerra di Spagna - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 25; d. l. 1. 21 agosto 1945, n. 535, art. 1, secondo comma, e 2).

La revoca delle concessioni di decorazioni al V. M. per i combattenti della guerra di Spagna appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale non contrasta né col principio di eguaglianza, né con quello della irretroattività della legge penale (1).

(1) La questione era stata proposta dal Pretore di Roma con ordinanza 3 marzo 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1966, n. 118) e decisa

(*Omissis*). — La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2 del d. l. l. 21 agosto 1945, n. 535, che dispongono la revoca delle concessioni di onorazioni al valor militare e dell'Ordine militare di Savoia a favore appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e specialità, in dipendenza di atti compiuti nella guerra di Spagna; dispongono altresì la cessazione delle corrispondenti pensioni e dei soprassoldi.

La revoca delle concessioni sopraindicate trae origine da una valutazione di carattere prettamente politico dell'opera svolta, nella guerra di Spagna, dagli appartenenti alla milizia fascista, per i quali quella guerra rappresentò un fatto ideologico ritenuto incompatibile col nuovo ordinamento giuridico consacrato successivamente nella Costituzione. Tale valutazione, poiché fatta dal legislatore nell'esercizio del potere discrezionale allo stesso consentito entro i limiti segnati dall'ordinamento dell'epoca, sfugge al sindacato di questa Corte, la quale non deve neppure prendere in considerazione le argomentazioni di carattere politico, di cui non è immune l'ordinanza di rimessione.

La Corte rileva altresì che la legge impugnata, emanata nel giugno 1945, ha avuto per sua natura immediata applicazione e la stessa ha esaurito i suoi effetti prima della entrata in vigore della Costituzione, che ha trovato in questa materia un ordinamento stabilito. — (*Omissis*).

Il procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituita la maggioranza di parti.

Si può esprimere qualche riserva sul rilievo posto dalla Corte secondo la legge impugnata avrebbe esaurito i suoi effetti prima della entrata in vigore della Costituzione. L'effetto della revoca della concessione delle onorazioni comportava, infatti, anche la perdita delle corrispondenti pensioni e dei soprassoldi con durata successiva all'entrata in vigore della Costituzione.

In questi sensi la stessa Corte si è pronunciata in materia di perdita del diritto alla pensione, sul che si veggano le sentenze n. 112 e 113, che seguono.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 112 - Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli - Mostulli (n. c.).

Concessioni - Pensioni civili e militari - Riduzione della pensione per effetto di condanna penale - Normativa anteriore alla legge 8 giugno 1966, n. 424 - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 36, 3; r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 187).

È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 36 e 37 della Costituzione, l'art. 187 del testo unico sulle pensioni civili e

militari approvato con r. d. 21 febbraio 1895, n. 70, per la parte in cui esso possa ancora spiegare effetto anteriormente alla sua abrogazione disposta con la legge 8 giugno 1966, n. 424 (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 19 luglio 1968, n. 113 - Pres. Sandulli - Rel. Mortati - Scalise (n. c.).

Pensioni - Pensioni di guerra - Perdita della pensione per condanne penali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 27, 38, 3; c. p., art. 28, n. 5; l. 10 agosto 1950, n. 648, art. 91; l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 102).

Le disposizioni che sanciscono la perdita della pensione di guerra per condanne penali successive al suo conseguimento, mentre non importano violazione dei principi costituzionali sulla efficacia rieducativa della pena e sull'assistenza dei cittadini bisognosi, sono in contrasto col principio costituzionale di eguaglianza, per diversità di trattamento, senza fondamento di ragionevolezza, rispetto ai militari di carriera e rispetto ai danneggiati di guerra nelle cose. Pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 n. 5 Cod. penale per quanto attiene alle pensioni di guerra, dell'art. 91 l. 10 agosto 1950, n. 448 e dell'art. 102 l. 18 marzo 1968, n. 343 (2).

I

(*Omissis*). — In via preliminare va osservato che la norma dell'art. 187 del r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari) ha cessato di avere efficacia per effetto

(1-2) La questione di cui alla prima massima era stata sollevata con ordinanza 10 gennaio 1967 della Corte dei Conti (*Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1967, n. 190).

La questione di cui alla seconda massima era stata sollevata con due ordinanze 14 dicembre 1966 egualmente della Corte dei Conti (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1967, n. 177 e 24 febbraio 1968, n. 50).

La Corte ha fatto applicazione del principio della ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale anche su leggi abrogate, qualora esse, per il periodo antecedente alla norma abrogatrice, possono ancora spiegare effetti.

Le precedenti sentenze della Corte in materia di pensione, citate nelle motivazioni delle due sentenze, 13 gennaio 1966, n. 3 e 3 luglio 1967, n. 78 si leggono in questa *Rassegna*, rispettivamente 1966, 12 e 1967, 505.

la legge 8 giugno 1966, n. 424, la quale ha abrogato le disposizioni che prevedevano la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare. Tuttavia, come esattamente ritenuto la ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale è rilevante per il periodo anteriore al ripristino dei trattamenti di pensione, disposto dalla detta legge con effetto dalla sua entrata in vigore.

Nel merito la questione è fondata.

In precedenti sentenze (n. 3 del 1966, n. 78 del 1967) questa Corte, vedendo dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in conseguenza di un rapporto di lavoro e dalla particolare protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatto oggetto la retribuzione dei prestatori d'opera in ogni suo aspetto, affermò l'incompatibilità con tali principi di talune disposizioni, che collegavano, come la condanna dei pubblici dipendenti a una pena detentiva comporta l'interdizione dai pubblici uffici, la perdita del diritto al trattamento economico ad essi spettante in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Le stesse ragioni valgono per l'impugnato art. 187 del decreto legislativo n. 70 del 1959, il quale, disponendo la riduzione della pensione per impiegati destituiti, o comunque allontanati dal servizio per effetto di provvedimento disciplinare, è in contrasto, come le analoghe norme emanate illegittime dalle ricordate sentenze, con l'art. 36 della Costituzione, che vuole assicurato ai lavoratori il trattamento conquistato attraverso la prestazione della loro attività (cit. sent. n. 78 del 1967).

La proposta questione di legittimità costituzionale va ugualmente ritenuta fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. In seguito alla legge n. 424 del 1966, e alla eliminazione delle norme dichiarate illegittime dalle menzionate sentenze di questa Corte, la sopravvivenza a norma impugnata determinerebbe una ingiustificata ineguaglianza di trattamento nelle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro per effetto di condanna penale o provvedimento disciplinare. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 2. - Preliminare si presenta l'esame dell'influenza sulle diverse cause della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, sopravvenuta dopo l'emanazione delle ordinanze, il cui art. 102, innovando alle disposizioni di legge in esse denunciate, ha limitato la perdita del diritto alla pensione di guerra solo ai casi di condanna a pena superiore a tre anni di reclusione pronunciata in base ai codici penali militari, che renda il condannato

indegno di appartenere alle forze armate, eliminando così le altre ipotesi di perdita che l'art. 91 della legge del 1950 faceva derivare da qualsiasi condanna cui conseguisse l'interdizione perpetua ai pubblici uffici; ipotesi quest'ultima che appunto ricorre nella specie, dato che tanto lo Scalise quanto il Barlozzo hanno riportato condanne per reati di carattere non militare. Le nuove disposizioni non sono tuttavia applicabili a costoro, oltre che per effetto della statuizione dell'articolo 116, primo comma, della legge stessa che limita l'applicabilità delle sue norme più favorevoli dal 16 gennaio 1968, anche in virtù dei principi, non ricorrendo le condizioni poste dal terzo comma dell'art. 2 del c. p. che dispone la retroattività delle leggi penali più favorevoli al reo (fra le quali sono da comprendere anche quelle che sanciscono pene accessorie, e fra queste la perdita del diritto a pensione, costituente uno degli effetti dell'interdizione perpetua ai pubblici uffici) ma solo nell'ipotesi che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, come invece nella specie è accaduto. La questione investe solo l'art. 91, 1° comma, ultima parte.

3. - La Corte dei conti, nella prima delle due ordinanze, ha sollevato il dubbio se le norme denunciate contrastino con l'art. 27 della Costituzione, nel senso di pregiudicare il fine rieducativo assegnato alla pena. Questa Corte si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo predetto in più occasioni, ed in modo particolare con la sentenza n. 12 del 1966, nella quale ha affermato che la pena pecuniaria non contrasta di per sé con la funzione rieducatrice (e ciò anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa), e ritiene di dovere riaffermare la precedente interpretazione.

4. - Ugualmente infondata deve ritenersi la censura fatta derivare dall'allegata violazione dell'art. 38 della Costituzione. Può osservarsi anche quella dell'art. 27 prima considerata, dato il particolare aspetto sotto il quale le ordinanze l'hanno prospettata, quando hanno fatto derivare il pregiudizio recato alla funzione rieducativa della pena dalle difficoltà economiche conseguenti alla perdita del diritto a pensione. A dimostrare però come anche l'art. 38 non risulti violato basta osservare che, a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestono appunto indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, e sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Sicchè, risultando i due trattamenti fra loro indipendenti e, nei congrui casi e ricorrendone i presupposti, cumulabili, non può ritenersi che la perdita del diritto alla pensione di guerra prevista dalle norme denunciate possa compromettere l'altro diritto all'assistenza ed alla previdenza sociale.

5. - Fondata invece deve ritenersi la dedotta violazione dell'art. 3 quando si confrontino le norme denunciate con la situazione che si è venuta a determinare nella disciplina delle pensioni ordinarie, in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966, e 78 del 1967 e, con effetti più generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata all'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti alle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate, anche il più gravemente lesivo dei supremi interessi dello Stato.

È vero che, come si è prima rilevato, diverso è il presupposto che sostiene le due specie di concessioni, e che quelle effettuate in dipendenza di eventi bellici, non essendo collegate a vincoli discendenti da un preesistente rapporto di servizio consentono una più ampia discrezionalità del legislatore, cui rimane affidata, insieme alla decisione di indennizzare, facendone gravare l'onere sull'intera collettività nazionale, e l'applicazione di un principio solidaristico, i colpiti nell'integrità fisica in causa di eventi bellici, quella di determinare i limiti quantitativi dell'indennizzo, nonché le condizioni e le modalità per la sua attuazione.

Dal che deriva che nessun ostacolo di principio è invocabile che impedisca al legislatore di disporre la cessazione del diritto alla pensione nel sopravvenire di cause di indegnità connesse a reati, non potendosi ciò opporre il carattere di diritto quesito alla pretesa discendente all'avvenuta concessione, dato che questa era stata conferita sotto la predetta condizione risolutiva. Tuttavia la disciplina in materia non può sottrarsi all'osservanza del principio di eguaglianza, ed al sindacato della medesima, nei limiti in cui esso è consentito al giudice della legittimità.

Ora ragioni di gravi perplessità non possono non sorgere sulla ragionevolezza della diversità di trattamento che si viene a determinare tra i militari di carriera e quelli non professionali per il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata ordinaria, in funzione di pensione di guerra (ex art. 37 legge n. 313 del 1968) conservino il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur se tali da importare de-radazione o destituzione, mentre i secondi, in dipendenza degli stessi atti o di fatti delittuosi assai meno gravi, ne vengono privati.

Ancora più incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi, nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari in funzione di carriera, poichè, mentre fa discendere la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnità del beneficiario, conserva poi quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.

Anche se si dovesse ritenere non decisive le precedenti considerazioni, tali sono invece da valutare altre deducibili dalla diversità delle

norme in esame rispetto a quelle sul risarcimento dei danni di guerra, di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543; risarcimento al quale è da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio delle pensioni. L'art. 4 di questa legge sancisce la pena accessoria dell'esclusione del risarcimento medesimo in determinati casi di condanna, ma questi sono contenuti in una misura più limitata rispetto a quella prevista per le pensioni, riguardando non tutti i reati che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici bensì solo (oltre ad alcuni reati militari) i reati contro la personalità dello Stato e la pubblica amministrazione. E non sembra giustificabile la minore severità nei confronti di chi ha subito, per la stessa causa di guerra, danni alle cose rispetto a chi sia stato leso nell'integrità fisica.

Altro motivo a suffragio della fondatezza dell'allegato violazione dell'art. 3 si deduce dal citato art. 102 della legge del 1968, che sembra esprimere la convinzione dello stesso legislatore circa la mancanza di un solido fondamento giuridico a sostegno del mantenimento della sanzione della perdita di un diritto che si radica nel particolare sacrificio dell'integrità fisica subito a causa del servizio reso nella difesa della Patria, o comunque per effetto di eventi straordinari provocati dalla guerra.

6. - Queste stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra, ed inoltre la prima parte del primo comma, nonché il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 91 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 648. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1968, n. 114 - *Pres.* Sandulli - *Rel.* Crisafulli - *Imp.* Trosello e Porchietto - *Presidente* Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Testimoni - Ufficiali e agenti di polizia - Persone che ad essi hanno fornito notizie - Mancanza dell'obbligo di rilevare il nome - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.

(Cost., art. 3 e 109; c. p. p., art. 349, ult. comma).

In quanto la proposizione dell'ultimo comma dell'art. 349 c. p. p., secondo la quale il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti

polizia giudiziaria a rivelare i nomi delle persone che hanno ad essi dato notizie, è logicamente collegata con la proposizione immediata successiva, secondo la quale il giudice non può ricevere, a pena nullità, dagli ufficiali od agenti predetti notizie avute da persone i nomi essi non ritengono di dovere manifestare; in quanto l'articolo 109 della Costituzione è estraneo alla materia della prova; in quanto la facoltà concessa agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria determinata da obiettive ragioni inerenti ad una pubblica funzione non importa discriminazioni giuridicamente rilevanti in favore di determinati testi, l'ultimo comma del citato art. 349 c. p. p. non conta con gli articoli 3 e 109 della Costituzione (1).

(Omissis). — 2. - Ciò premesso, e passando ad esaminare partitamente le singole censure contenute nell'ordinanza, non si ravvisa contrasto tra la norma impugnata e l'art. 109 della Costituzione, dovendo quest'ultimo, per il suo spirito informatore e per il suo contenuto normativo, ritenersi estraneo alla materia delle prove, in genere, e delle prove testimoniali, in specie.

L'art. 109, a prescindere dalle sue possibili implicazioni di carattere organizzativo, delle quali molto si è discusso e tuttora si discute, ma che qui non rilevano, ha comunque e per intanto il preciso significato (sul quale questa Corte si è soffermata nella sentenza del 6 giugno 1963, n. 94) di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dalla autorità giudiziaria, escluso interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini, in modo che la direzione ne risulti effettivamente riservata alla autonoma iniziativa dell'autorità giudiziaria medesima. In questo ordine di idee, l'art. 220 c. p. p. nel testo modificato dalla Novella del 1955, impone agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'obbligo di « eseguire gli atti del giudice istruttore e del pretore », con riguardo, evidentemente, a singoli atti o adempimenti di volta in volta richiesti, stabilendo altresì, in linea più generale, che essi esercitano le loro attribuzioni « alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale o la Corte di appello e del procuratore della Repubblica »; men-

1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1966 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1966, n. 118).

La Corte di Assise di Milano ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 349 c.p.p., ultimo comma, in riferimento all'art. 24, 2° comma della Costituzione (*Temì*, 1967, 194, con i GALLI, dalla quale può desumersi lo stato della dottrina).

tre poi il secondo comma del medesimo articolo ed il successivo articolo 223 provvedono in qualche misura a rendere operanti detti vincoli di subordinazione configurando le relative responsabilità e le connesse sanzioni disciplinari.

È chiaro allora che le limitazioni alla prova testimoniale di cui all'ultimo comma dell'art. 349 c. p. p. non incidono sui descritti vincoli di subordinazione funzionale (nè la situazione muterebbe ove pure, in ipotesi, si trattasse invece di subordinazione gerarchica), poichè ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, non diversamente da ogni altro pubblico ufficiale, si configurano, quando assumano nel processo la qualità di testimoni, esclusivamente come tali, senza che gli obblighi e i diritti ad essi imposti o riconosciuti in questa veste possano comunque riuscire alterati nell'uno o nell'altro senso dai particolari rapporti di dipendenza in cui, sotto altri profili e ad altri effetti, essi possono trovarsi nei confronti della stessa autorità giudiziaria procedente.

3. - Secondo l'ordinanza, il *jus tacendi* riconosciuto agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, in connessione con la sancita inammissibilità di deposizioni basate unicamente su informazioni dei loro confidenti, violerebbe l'art. 109 anche perchè precluderebbe al giudice l'accertamento della verità, operandosi così « un ingiustificato rovesciamento fra le posizioni reciproche della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria ». Ma quanto osservato al punto precedente vale a mostrare come un siffatto « rovesciamento » non sussiste, poichè, da un lato, i divieti dell'ultimo comma dell'art. 349 concernono il testimone, e perciò l'ufficiale od agente di polizia giudiziaria in quanto testimone, e non già in quanto organo ausiliario dell'ufficio giudiziario, posto alle dipendenze di questo per lo svolgimento delle indagini; mentre, d'altro lato, l'art. 109 della Costituzione nulla dice, neppure per implicito, in ordine alla estensione dei poteri di cognizione spettanti al giudice nel processo penale.

È da aggiungere che il caso limite, cui espressamente si riferisce il giudice istruttore di Torino, del funzionario di polizia giudiziaria che, avvalendosi della facoltà derivante dall'ultimo comma dell'art. 349 c. p. p. illecitamente favorisca l'impunità di chi dovrebbe, a qualsiasi titolo, assumere la veste di imputato, esula dall'ipotesi prevista dalla norma impugnata, la quale non potrebbe certamente essere invocata per giustificare l'omessa denuncia degli indiziati di un reato, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni di legge. Questa Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della disposizione del codice, nella sua astratta generalità, e non può portare il suo esame sugli abusi che, traendone pretesto, fossero eventualmente posti in essere da funzionari poco scrupolosi, e nei confronti dei quali la legislazione contempla, del resto, appropriati mezzi repressivi. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1968, n. 115 - *Pres. Sandulli - Rel. Capalozza - Imp. Santella - p. c. Giuntini (avv. Di Segni) - Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Casamassima).*

Procedimento penale - Nomina del difensore nell'istruzione formale -
Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza.

(Cost., art. 24; c. p. p. art. 304).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del codice procedura penale — che disciplina la nomina del difensore dell'imputato nell'istruzione formale — è inammissibile quando nel giudizio quo si sia proceduto con istruzione sommaria (1).

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza emessa il 1° febbraio 1967 dal Tribunale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1967, n. 77).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1968, n. 116 - *Pres. Sandulli - Rel. Oggioni - Savoldelli Pedrocchi (n. c.) - Bardovagni Zeno (avv. Ligi) - Ministero Finanze e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Coronas).*

Imposte e tasse - Imposte dirette - Imposta complementare - Dipendenti statali - Ritenute d'acconto - Delega legislativa - Testo unico sulle imposte dirette - Eccesso di delega - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza per successiva disposizione di legge.

(Cost., art. 76; l. 8 aprile 1952, n. 212; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63; d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 143, comma secondo, lett. a) e b), ed ultimo comma; l. 28 maggio 1959, n. 361; l. 4 dicembre 1962, n. 1682; l. 1° marzo 1964, n. 113).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma secondo, lett. a) e b), ed ultimo comma del d. P. R. 29 gennaio 1958, 645 in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dalla delega contenuta nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 63, è inammissibile avendo il legislatore regolato la medesima materia con la legge n. 28 maggio 1959, n. 361, entrata in vigore alla medesima data l. decreto Presidenziale (1).

(1) La sentenza concerne due giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1965 (*Gazzetta Uffi-*

(*Omissis*). — 1. - Entrambe le ordinanze denunciano, sotto il profilo di eccesso di delega legislativa (art. 76 Costituzione), l'art. 143, commi secondo ed ultimo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (d. P. R. n. 645 del 1959) additando per consequenzialità, quale eventuale oggetto di estensione dell'esame di legittimità costituzionale, anche l'art. 6 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, che ha sostituito la formulazione del predetto art. 143.

I motivi di illegittimità consisterebbero, secondo le ordinanze, in ciò che nessuna delle condizioni poste al Governo dall'art. 63 della legge delega (n. 1 del 1956) per l'emanazione del testo unico, avrebbe autorizzato l'inclusione in questo di una norma che costituisse deroga al beneficio concesso con legge n. 212 dell'8 aprile 1952 (artt. 28-31) ai dipendenti statali e consistente nell'assegnare carattere definitivo (e non di acconto, fino alla concorrenza di lire 600.000 annue) alle trattenute sull'ammontare complessivo dello stipendio, ai fini del soddisfo dell'imposta complementare progressiva sul reddito. Non si sarebbe, infatti, qui trattato, nè di eliminare disposizioni in contrasto con i principi della legge n. 25 dell'11 gennaio 1951 sulla perequazione tributaria e della stessa legge delega, nè di apportare modifiche utili per un miglior coordinamento nè modifiche necessarie per soddisfare esigenze di semplificazione nell'applicazione dei tributi e di razionale organizzazione dei servizi. Tutto si sarebbe, invece, risolto in una inammissibile eliminazione di un beneficio che, per motivi razionali, il sistema vigente accordava ad una categoria di contribuenti.

Secondo le ordinanze, non avrebbe, in contrario, importanza decisiva il fatto che, dopo l'emanazione del testo unico, sia intervenuta la legge 28 maggio 1959, n. 361, a qualificare « ritenuta di acconto » quella operata sui redditi di lavoro corrisposti, in categoria C/2 ai dipendenti dello Stato, perchè si tratterebbe di un particolare secondario di fronte allo scopo primario della legge avente per oggetto, come dal titolo, la elevazione del minimo imponibile: lo stesso oggetto di cui alla successiva legge n. 113 del 1964 di contenuto identico. Nè, secondo le ordinanze, avrebbe importanza che la formulazione dell'articolo 143, ultimo comma, del testo unico sia stata sostituita con quella, più incisiva nel senso della ritenuta di acconto, contenuta nella citata legge n. 1682 del 1962, poichè questa ultima formulazione, oltre a non

ciale 27 maggio 1967, n. 132) ed il 30 novembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1968, n. 102) dalla Commissione distrettuale delle imposte di Urbino.

La sentenza della Corte Costituzionale del 27 gennaio 1959, n. 2 — richiamata in motivazione — è riportata in *Giur. it.*, 1959, I, 1, 503.

Sull'argomento v. Cass., Sez. Un., 1 febbraio 1961, n. 204, *Foro it.*, 1961, I, 191.

vere carattere interpretativo dell'articolo che ha sostituito, nè carattere innovativo, costituisce soltanto una miglior formulazione della norma per dirimere il dubbio se soltanto le somme sulle quali si operano le ritenute concorrano alla formazione del reddito complessivo netto sul quale è dovuta l'imposta complementare.

La Corte ritiene che nessuno dei motivi, esposti nelle ordinanze poi sviluppati nelle deduzioni difensive, valgano a contrastare la congruenza dell'inammissibilità della questione proposta.

2. - Va osservato, anzitutto, che, per disposizione dell'art. 277 del testo unico, la data di applicazione dello stesso, anche per la parte guardante le ritenute, considerate in acconto, sugli assegni fissi e sugli altri compensi dei dipendenti statali, è stabilita con decorrenza al 1° gennaio 1960.

Uguale decorrenza è stabilita per le disposizioni contenute nella legge 28 maggio 1959, n. 361, che, con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dei dipendenti statali, le qualifica e le regola nelle modalità della loro applicazione, a titolo di acconto, alla pari delle ritenute per i redditi di lavoro, classificati ora tutti in categoria C/2, po l'abolizione della categoria D, già peculiare ai redditi degli statali.

Questa coincidenza cronologica nell'attuazione, per la parte in esame, dell'uno e dell'altro provvedimento legislativo, costituisce, unitamente al rilievo della coincidenza del rispettivo contenuto, elemento determinante di decisione.

Invero, se, come la Corte ritiene, la legge del 1959 ha recepito, sul tutto, in modo univoco, il principio, contenuto nella legge delegata, rendendolo proprio ed operante, come espressione di volontà normativa, non resta più margine utile per la verifica del denunciato vizio d'origine dell'art. 143, commi secondo ed ultimo, del testo unico a motivo non conformità alla delega.

Qualunque possa essere l'esito del raffronto tra legge delegante, legge delegata ed articolo 76 della Costituzione, sarà, in ogni caso, legge ordinaria del 1959, non sottoposta a sindacato di costituzionalità, a regolare il rapporto d'imposta in esame. La quale legge ordinaria, riprodottriva di principi già dichiarati, dà luogo ad una disposizione nuova che vive di vita propria ad ogni effetto, come già questa Corte ha avuto occasione di stabilire con sentenza 27 gennaio 1959, numero 2.

Aggiungasi che il principio della non definitività della ritenuta di acconto per i dipendenti statali, è stato anche ribadito con l'avvicinarsi di leggi successive, che ne hanno prolungato nel tempo gli svistipi, e cioè la legge n. 1682 del 1962 e la legge n. 113 del 1964; la prima delle quali, richiamandosi alla formulazione dell'art. 143 del testo unico, ha inteso accentuarne, con formulazione netta, il riferimento ai dipendenti statali.

3. - Le ordinanze di rinvio e la difesa Bardovagni osservano che, avendo la legge n. 391 del 1959 per oggetto, dichiarato nella sua intitolazione, l'aumento del minimo imponibile, ciò costituirebbe, di per sè, sufficiente motivo per escludere che alle residue enunciazioni contenute nel testo, possa attribuirsi efficacia normativa.

Ma il titolo di una legge è soltanto un elemento indicativo che non si incorpora con la legge in modo tale da sovrapporsi alle singole norme concrete. Solo in caso di dubbio significato delle norme, il titolo potrebbe eventualmente contribuire alla loro interpretazione, il che, nel caso, va escluso per le ragioni suesposte.

Si rileva altresì, sempre per contestare che la legge del 1959 regoli essa stessa la materia nel senso di assegnare alla ritenuta operata sugli assegni dei dipendenti statali il carattere di acconto, che nessun elemento potrebbe ricavarsi dal richiamo che la legge fa all'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, in cui la ritenuta per i redditi di categoria C/2 è dichiarata operante « a titolo di acconto »: ciò in quanto il richiamo sarebbe del tutto secondario ed addirittura pleonastico, posto che, per l'art. 288 lett. a del testo unico del 1958, la predetta legge veniva abrogata a decorrere dal gennaio 1960, cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge del 1959.

Ma, se è esatto il rilievo della coincidenza di date, non lo è altrettanto l'illazione che si vorrebbe trarne, in quanto il richiamo alla legge del 1952 ha un suo chiaro significato, il quale riguarda il modo di « operare » la ritenuta e non il titolo della stessa, che trova la sua qualificazione nel residuo contesto della legge del 1959.

4. - Dato che dall'eliminazione dall'ordinamento giuridico della norma impugnata non potrebbe conseguire alcun risultato rilevante per il giudizio *a quo*, devesi pronunciare l'inammissibilità della questione stessa perchè manifestamente irrilevante. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 novembre 1968, n. 117 - *Pres.* Sandulli - *Rel.* Rocchetti - *Imp.* Rizzo ed altri; Iannaccone ed altri - *Presidente Consiglio Ministri* (sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Istruzione - Istruzione sommaria - Pubblico ministero - Valutazione insindacabile sull'evidenza delle prove - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 25; c. p. p., art. 389, terzo comma).

In riferimento all'art. 25 della Costituzione è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 389, terzo comma, del cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di procedere ad

uzione sommaria, per i reati di competenza del tribunale e della te d'assise, punibili con pena detentiva temporanea o con pena no grave, nei limiti in cui esclude la sindacabilità della valutazione mpiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova (1).

(1) I giudizi riuniti sono stati introdotti con ordinanze del 4 marzo 1967 Tribunale di Palermo (*Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1967, n. 144) e del settembre 1967 del Tribunale di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1967, n. 295).

La sentenza trovasi pubblicata sul *Foro it.*, 1968, I, 2913, con nota, ricca richiami in dottrina e giurisprudenza, di A. Pizzorusso.

CORTE COSTITUZIONALE, 9 dicembre 1968, n. 123 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Commissario dello Stato (sost. avv. gen. Stato Agrò) c. Regione Siciliana (avv. Silvestri).

lia - Amministrazione regionale - Integrazione del ruolo unico ad esaurimento dei servizi periferici - Principio del buon andamento dell'Amministrazione - Limiti alla discrezionalità del legislatore - Tutela esclusiva dell'interesse del personale - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 97, 81; l. r. 30 marzo 1967).

La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 marzo 7, concernente integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i vizi periferici dell'Amministrazione regionale, istituito con legge a Regione 20 agosto 1962, n. 23, viola il disposto dell'art. 97 della Costituzione, il quale importa certamente l'esercizio di una discrezionalità legislativa che non può mutarsi, però, in arbitrio, come accade ndo il trasferimento in ruolo di personale avventizio o già avven-) avvenga non per necessità concrete dell'Amministrazione ma esclusi- mente, attesa la riconosciuta *pletora amministrativa*, per la sod- zione di un interesse del personale (1).

(*Omissis*). — 1. - La legge impugnata è, per un verso, esclusiva- te diretta ad attribuire al personale avventizio in servizio una azione giuridica di stabilità; e cioè uno *status* che non potè aver ato oggetto di aspettative da parte degli assunti, i quali conosce-) fin dall'origine del rapporto, o dovevano conoscere, la preca-

(1) Il giudizio è stato promosso con ricorso del Commissario dello Stato la Regione siciliana (*Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1967, n. 109). Per le pronunzie della Corte sull'art. 97 della Costituzione ed, in parti- e, sul concetto di « buon andamento » della P.A., vedasi la nota alla nza della Corte n. 72 del 21 giugno 1966, in questa *Rassegna*, 1966, I, Cfr. pure la sentenza n. 8 del 4 febbraio 1967, *ibidem*, 1967, I, 21.

rietà dello stesso, anzi, in alcuni casi, l'illegittimità della sua costituzione. La legge è diretta, per altro verso, a riammettere, nell'Amministrazione, personale che non ne fa più parte e che, a suo tempo, si era ritenuto di sostituire con personale nuovo, sulla base di una discrezionalità, forse non più condivisa, certo causa di malumore nei licenziati; e cioè per una ragione afferente soltanto all'intrinseco del rapporto di impiego o a rivendicazioni degli interessati. Infatti, la relazione del Presidente della Regione alla legge non precisa quale esigenza di servizio giustifichi l'integrazione di ruolo che vi si dispone: nulla dice, a tal riguardo, a proposito della proroga prevista per l'inquadramento di cui all'art. 7 della legge stessa, e, per quanto concerne quello di cui all'art. 1, si limita ad affermare che il personale quivi indicato può essere utilizzato presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, senza specificarne i bisogni, anzi, considerando tale utilizzazione unicamente come mera possibilità, non come necessità. Di esigenze dell'Amministrazione dell'agricoltura fa cenno, è vero, la relazione al progetto di legge Cangialosi, il quale rileva che è imprescindibile l'integrazione del ruolo attuale; ma, per quanto vi si affermi che i compiti di quell'Amministrazione si sono estesi sensibilmente per l'applicazione di nuove leggi intervenute sulla materia, non si danno concreti chiarimenti, e soprattutto non si espone il motivo per il quale il personale oggi in ruolo non sia in grado di provvedere alle asserite nuove incombenze.

Che la legge denunciata non fu determinata da concrete necessità dell'Amministrazione lo si desume, del resto, a chiare note dalla relazione predisposta per l'Assemblea regionale dalla sua Commissione legislativa degli affari interni e dell'ordinamento amministrativo; la quale riconduce la proposta governativa ad un ordine del giorno dell'Assemblea stessa che aveva impegnato il Governo a non effettuare ulteriori assunzioni senza pubblici concorsi e a presentare un disegno di legge tendente alla normalizzazione della posizione giuridica del cospicuo numero di dipendenti a precario rapporto di impiego. La relazione aggiunge che il disegno di legge costituisce una ulteriore sanatoria di assunzioni o di situazioni di fatto illegali, e che si propone di immettere nei ranghi dell'Amministrazione regionale, definita pletrica, una massa di ben 578 unità, mentre è in preparazione un disegno di legge organico di definitiva sistemazione del personale della Regione, nel quale se ne prevede una riduzione nella misura approssimativa del venti per cento. Solo per un criterio di comprensione umana, e nel convincimento che non si sarebbe potuto dar colpa al personale assunto delle violazioni di legge commesse all'atto della sua inserzione nell'Amministrazione regionale, la Commissione ritenne di dar parere favorevole all'inquadramento proposto dal disegno governativo; ma lo ritenne con riferimento ad una misura ridotta.

2. - Così essendo, è indubitabile che la legge impugnata non osava la norma dell'art. 97 della Costituzione: l'integrazione, sia pure un quadro ad esaurimento, di ruoli organici, qualificati, come si è to, pletorici dagli stessi organi che prepararono la discussione della ge, nuoce all'Amministrazione, anzichè concorrere a garantirne il olare funzionamento. La pletora amministrativa è sempre causa di ordine, perchè impone una artificiosa distribuzione di compiti, un zionamento irrazionale di funzioni, una sovrapposizione o una du- azione di competenze; e ovviamente ne risultano ritardi e intralci lo svolgimento dell'attività degli uffici.

Non si nega che l'art. 97 della Costituzione coinvolge l'esercizio una discrezionalità legislativa. Ma la Corte ha affermato nella senza del 1° febbraio 1967, n. 8, che il controllo sulla conformità, al- ticolato predetto, di singole norme è ammissibile, sia pure nei limiti l'accertamento della non arbitrarietà della disciplina in relazione ai che il precetto costituzionale prescrive. E la discrezionalità pre- a mal si invocherebbe quando risulta, come nella specie, che, nel ferire in ruolo personale avventizio o già avventizio, l'organo legi- ivo non ha preso in esame le necessità concrete dell'Amministra- ie, oggi, nelle note difensive della Regione, per giunta esposte in lo vago e non documentato, ma ha voluto esclusivamente porre rili- io ad una situazione creata da irregolarità amministrative, e non ha to conto degli accertamenti compiuti dalla competente propria ammissione parlamentare, circa il soverchio numero di dipendenti in zio, ma ne ha accolto soltanto le conclusioni umanitaristiche.

3. - Non è opponibile, nella specie, che l'ordine costituzionale dà massima tutela al lavoro. La norma che accorda tale protezione non a sè, ma forma sistema con le altre che provvedono ad interessi di ale portata costituzionale, com'è quello inerente al buon andamento pubblici uffici, cardine della vita amministrativa e quindi condi- e dello svolgimento ordinato della vita sociale: questa Corte ha ertito tale rapporto quando nella sentenza 7 marzo 1962, n. 14, ha to la irrazionalità dell'istituzione di uffici a cui si assegni un prio personale, ma siano privi di un proprio ordinamento o di cui siano specificate le attribuzioni.

Non ha valore nemmeno obiettare che lo Stato ha provveduto ri- tamente nel modo oggi discusso per immettere in ruolo personale entizio; a parte la possibilità di fatto di istituire una comparazione genere e di ritenerla fondata su elementi omogenei, al controllo ostituzionalità di una legge ordinaria non giova il suo confronto altra legge ordinaria.

E infine neanche conta il rilievo che il Commissario dello Stato ha creduto di impugnare la legge regionale 20 agosto 1962, n. 23,

istitutiva del ruolo unico per i servizi periferici della Regione: quella che è oggi in esame ha un suo carattere di autonomia.

4. - È ovvio che le considerazioni svolte inficiano tutta la legge, quindi anche l'art. 7, che proroga alcuni termini di quella statale 5 marzo 1961, n. 90. La proroga, secondo le relazioni governativa e parlamentare, doveva servire ad estendere il beneficio della sistemazione a personale che ne era stato originariamente escluso perchè in servizio da data posteriore al 19 luglio 1960 e che ovviamente non si era ritenuto necessario alla soddisfazione delle esigenze amministrative: si risolve perciò anch'essa in aumento di organico e non se ne giustifica la ragione.

È vero che la legge impugnata si riferisce a personale salariato che, per inderogabili occorrenze, era stato adibito con carattere permanente a mansioni non salariali. Ma si trattava sempre di personale che, non essendo stato in precedenza compreso nella determinazione di inquadramento espressa nella legge del 1961, era stato ritenuto non utile ai ruoli regionali; e dagli atti parlamentari relativi alla legge non risulta precisata la causa del mutamento di giudizio. Cosicché la spiegazione della norma che lo esprime non può essere che quella stessa che è data per la norma di inquadramento contenuta nell'art. 1, cioè la soddisfazione di un interesse del personale, non di un interesse organizzativo.

5. - Per i motivi prospettati va perciò dichiarata l'illegittimità della legge impugnata in ogni sua parte, rimanendo assorbita la questione concernente l'osservanza del dettato dell'art. 81 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 9 dicembre 1968, n. 124 - Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli - Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, Sez. giurisd. Regione Siciliana c. Messina e Di Stefano (Avv. Sorrentino), Trabucco (Avv. Virga), Pres. Reg. Siciliana (sost. avv. gen. Stato Albisinni).

Sicilia - Legge regionale relativa al trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione - Sperequazione di trattamento fra personale in servizio e personale in quiescenza - Diminuzione dello stimolo alla progressione di carriera - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 36 e 97; l. reg., 23 febbraio 1962, n. 2, art. 4, primo, secondo e terzo comma, e art. 31; l. reg. 10 febbraio 1963, n. 11, art. 6, primo e secondo comma, e art. 9; l. reg. 5 ottobre 1965, n. 25).

Le norme per il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale della Regione Siciliana non contrastano con l'art. 3

La Costituzione, in quanto la situazione dell'impiegato in servizio vivo è diversa da quella dell'impiegato in pensione per cui il trattamento di quiescenza può avere differente disciplina giuridica; con art. 36 della Costituzione, in quanto tale norma costituzionale non esclude che il trattamento pensionistico venga economicamente ad eguagliare o eventualmente ad essere migliore del trattamento in servizio attivo; con l'art. 97 della Costituzione, il quale, pur enunciando un principio che si estende alla disciplina del pubblico impiego, non è violato dalle predette norme regionali né sotto il profilo della agevolazione dell'esodo degli impiegati e né sotto quello della limitazione dello stimolo alla progressione di carriera (1).

(1) La questione è stata promossa con ordinanza emessa il 4 luglio 1967 dalla Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1967, n. 271). Anche in tale ordinanza è in rilievo l'impossibilità di operare un raffronto fra « categorie » omogenee (impiegati in servizio e impiegati a riposo); la Corte dei conti non ha ritenuto, però, manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 sotto il profilo che la pensione va considerata come quota di retribuzione differita comunque avente causa e correlazione con qualità e durata del precedente rapporto di lavoro. La Corte Costituzionale, richiamando il carattere retributivo della pensione già affermato nelle precedenti sentenze n. 78 del 1967 e n. 3 del 1966 (rispettivamente questa *Rassegna* 1967, I, 505 e 1966, I, 12), ha chiarito che con l'espressione « quota di retribuzione differita » non si intende « quota dell'ultima retribuzione » ma quota del complessivo trattamento retributivo del servizio che si presta durante l'esecuzione del rapporto. In sostanza, il trattamento pensionistico — in mancanza di ogni divieto espresso o implicito nel sistema costituzionale — può avere contenuto economico pari o maggiore del trattamento retributivo durante il servizio attivo.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 19 dicembre 1968, n. 126 - Pres. Sandulli - Rel. Verzi - Palestini, Galeotti, Ferri, Furlan ed altri (n. c.).

Adulterio - Esclusiva punibilità della moglie - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3 e 29; c. p., art. 559).

L'art. 559 c. p. punendo soltanto la moglie adultera e non il marito che offenda il bene della fedeltà coniugale, non viola l'art. 3

della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza dell'uomo e della donna in quanto singoli con riferimento ai diritti dei cittadini nella vita sociale e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia, ma contrasta con l'art. 29 della Costituzione, in quanto la discriminazione fra marito e moglie, operata dal precetto penale, viola il principio di eguaglianza fra coniugi senza essere essenziale all'unità familiare (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 19 dicembre 1968, n. 127 - Pres. Sandulli - Rel. Bonifacio - Fasce (n. c.) c. Ekmark (n. c.).

Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Cause - Adulterio della moglie - Adulterio del marito con carattere d'ingiuria grave - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 29; c. c., art. 151, secondo comma).

Poiché, secondo il disposto dell'art. 151, 2° comma, del cod. civ., l'adulterio della moglie è causa sufficiente per la separazione personale dei coniugi mentre l'adulterio del marito è causa sufficiente quando concorrano circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie, la norma citata opera una discriminazione fra marito e moglie, dettando un privilegio per il marito, che contrasta con l'art. 29, 2° comma, della Costituzione, violando così il principio dell'eguaglianza anche morale dei coniugi (2).

(1) La questione è stata proposta con ordinanza del 13 ottobre 1965 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno (*Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1966, n. 25), del 18 febbraio 1966, emessa dal pretore di Biella (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1966, n. 124), del 3 giugno 1966 emessa dal pretore di Bologna (*Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1966, n. 226), del 7 ottobre 1967 emessa dal pretore di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1967, n. 321).

Sulla questione vedi la sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 1961, n. 64. La soluzione adottata nella sentenza testè citata è stata superata non sotto il profilo della mutata considerazione sociale della donna ma sulla base di una penetrante esegesi dell'art. 29 Cost. che proclama la prevalenza dell'unità familiare sul principio di eguaglianza fra coniugi solo se e quando un trattamento di parità fra i coniugi ponga in pericolo l'unità familiare.

(2) La soluzione della questione, proposta con ordinanza del 21 ottobre 1966 emessa dal Tribunale di Genova (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1967, n. 12), è la logica conseguenza del principio dettato con la sentenza n. 126 sopra riportata.

ORTE COSTITUZIONALE, 19 dicembre 1968, n. 128 - Pres. Sandulli - Rel. Benedetti - Mazza Antonio (n. c.).

stituzione della Repubblica - Giurisdizioni speciali - Comandanti di porto - Revisione - Scadenze del termine quinquennale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 25, 102, VI disp. trans.; r. d. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247).

In riferimento agli articoli 102 e 25 della Costituzione, non è stata data la questione di legittimità degli articoli 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 che conferiscono ai comandanti di porto del circondario attribuzioni giurisdizionali in materia penale, sia in quanto il termine quinquennale per la revisione degli organi speciali di giurisdizione, stabilito dalla VI disp. trans. della Costituzione, è ordinatorio e sia in quanto la garanzia del « giudice naturale » è nella specie assicurata (1).

(1) La questione è stata introdotta con ordinanza 2 marzo 1967 del Tribunale di Amalfi (*Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1967, n. 120).

La Corte, con sentenza 10 giugno 1960, n. 41 (*Giur. cost.* 1960, 660), aveva già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 cod. nav. Sull'argomento cfr. anche l'ordinanza n. 97 del 1963.

Sulla natura del termine stabilito per la revisione: sent. n. 41 del 1967, n. 42 del 1961, n. 92 del 1962.

Sull'argomento, cfr. *Rel. Avv. Stato* 1961-65, I, pag. 300.

Sulla infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, cod. nav., la Corte si era già pronunciata con sentenza n. 1 del 1965 (in questa *Rass.*, 1965, I, 1). Sul concetto del « giudice naturale » di cui all'art. 25 Cost., l'elaborazione giurisprudenziale della Corte è ormai notevole (oltre la citata sentenza n. 1 del 1965, cfr. sentenza 8 aprile 1958, n. 29, *Giur. it.* 1958, I, 641; 7 luglio 1962, n. 88, *Giur. it.* 1962, I, 1409; 13 dicembre 1963, n. 156, *Giur. it.* 1964, I, 1; 16 giugno 1964 n. 43 in questa *Rass.* 1964, I, 637). Sull'argomento, cfr. *Rel. Avv. Stato* 1961-65, I, pag. 294.

In dottrina: COCCIARDI: *Sul concetto di giudice naturale precostituito per legge e di giudice straordinario nella nostra Costituzione*, *Riv. it. dir. c. pen.*, 1962, 277; SANDULLI: *Sulla sopravvivenza delle giurisdizioni speciali*, *Giur. cost.*, 1956, 965.

ORTE COSTITUZIONALE, 20 dicembre 1968, n. 129 - Pres. Sandulli - Rel. Capalozza - Esattoria Comunale di Viareggio (n. c.) c. Pallese Emma (n. c.).

esecuzione fiscale - Inammissibilità dell'opposizione agli atti esattoriali sui mobili del debitore da parte del coniuge o di parenti o af-

fini entro il terzo grado, ai sensi dell'art. 207 t. u. imposte dirette - Contrasto con gli artt. 3, 24, 113 Costituzione - Non sussiste.

(Cost., art. 3, 24 e 113; d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. b).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma, in riferimento all'articolo 113 della Costituzione (1).

(1) La manifesta infondatezza della questione, sollevata con ordinanza 1 marzo 1967 del pretore di Viareggio, discende dal fatto che la Corte Costituzionale ha già dichiarato l'inesistenza del contrasto della norma in esame con gli artt. 24 e 42 Cost. con sentenza del 16 giugno 1964, n. 42 (in questa *Rass.* 1964, I, 634 con richiami) e con l'art. 3 Cost. con sentenza 26 novembre 1964, n. 93 (*ivi*, 998). Cfr. *Relaz. Avv. Stato* 1961-1965, I, pag. 183.

Per la infondatezza della questione in riferimento all'art. 113 Cost., la Corte ha così argomentato: « Che poi la tutela prevista dall'art. 113 sussista nei limiti entro i quali nella specie siano presenti delle posizioni giuridiche soggettive ai sensi del diritto sostanziale, non può essere contestato nè lo è stato ».

CORTE COSTITUZIONALE, 20 dicembre 1968, n. 132 - Pres. Sandulli - Rel. Trimarchi - Formaggi e Marchioni (n. c.) - Presidente Consiglio Ministri (sos. avv. gen. Stato G. Azzariti).

Procedimento penale - Citazione della persona offesa dal reato o del querelante - Omissione - Nullità sanabile - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; c. p. p., art. 408, 412, 422).

In riferimento al primo e secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, è illegittimo l'art. 422 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullità di cui all'art. 412 stesso codice, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante (1).

(1) Questione promossa, con ordinanza del 10 dicembre 1966 (*Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 1967, n. 38) e del 24 novembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1968, n. 50), dal Tribunale di Ferrara.

Sulla interpretazione, antecedente la sentenza in rassegna, data dalla Corte di Cassazione alle norme in esame del codice di procedura penale,

(*Omissis*). — Il tribunale di Ferrara, con le due ordinanze, di fronte alla stessa specie (mancata citazione dell'offeso dal reato, che, in uno dei due casi, era anche querelante e mancata deduzione della relativa nullità, immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento, da parte del P. M.) ha ritenuto di dover intervenire, con riferimento ai casi sottoposti al suo esame, l'art. 422 in relazione agli artt. 408 e 412 c. p. p. nel senso che è obbligatoria la citazione a comparire davanti al tribunale per il dibattimento, nei confronti dell'offeso dal reato e del querelante; che, in caso di mancata citazione di dette persone, il decreto di citazione è nullo, e che detta nullità è sanata se non è dedotta dal P. M. immediatamente dopo compiute le formalità d'apertura del dibattimento.

3. - Per il tribunale di Ferrara, a seguito della mancata deduzione da parte del P. M. della nullità ex artt. 408 e 412 c. p. p., la persona offesa dal reato, non essendo stata sanata né essendo più sanabile codesta nullità, si sarebbe venuta a trovare nell'impossibilità di costituirsi parte civile e cioè di esercitare l'azione civile nel processo penale; ed a causa di ciò, avrebbe subito una violazione del proprio diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Posta in tali termini, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 422 c. p. p. appare fondata.

Alla persona offesa dal reato spetta l'azione (civile) per le restituzioni e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 2043 e segg. c. c. e 185 c. p.) E tale azione può essere opposta contro chi ha commesso il reato e quando ne sia il caso anche contro il responsabile civile davanti al giudice civile o amministrativo vero nel procedimento penale, mediante la costituzione di parte civile.

di: Sez. II, 9 novembre 1955, P. M. c. NEUCICI; Sez. III, 28 febbraio 1967, LEANO; Sez. III 24 luglio 1958, CIERVO, Sez. III 10 ottobre 1958, P. M. c. SI; Sez. IV, 22 aprile 1960, Realini). Con tali pronunzie la Suprema Corte ha costantemente affermato che la nullità per l'omessa citazione non si sanava se non venisse dedotta, nel termine di cui all'art. 422 c.p.p., dal pubblico ministero, essendo irrilevante che la mancata citazione avesse impedito alla parte civile di partecipare al dibattimento di formulare in quella sede le proprie richieste. Il Supremo Collegio, accedendo alle osservazioni critiche avanzate da autorevole dottrina (LEO, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, 560; SOMMA, *ivi*, 1959, n. 1035) affermò, successivamente, che pur trattandosi di nullità sanabile, la sanatoria non si verificava quando la parte civile, non citata e non comparsa, non avesse avuto la possibilità di rilevare il vizio (Sez. IV, 24 gennaio 1962, P. M. c. DELLA RIVA; Sez. IV, 13 febbraio 1962, P. M. c. SNORINI). Ma, poi, la Cassazione ritornò all'originario orientamento giurisprudenziale (Sez. I, 20 marzo 1964, CUCIUFFO; Sez. II, 27 aprile 1964, ARCHI; Sez. II, 29 settembre 1964, P. M. c. INGHILESI).

Qualora l'azione civile non sia stata proposta davanti al giudice civile anteriormente al procedimento penale (come nella specie) ovvero, se proposta in sede civile, non sia stata ancora trasferita nel processo penale, la persona alla quale il reato ha recato danno è libera di operare l'anzidetta scelta. In particolare, ha la facoltà di costituirsi parte civile sia durante l'istruzione formale o sommaria che durante le formalità di apertura del dibattimento o anteriormente (arg. ex art. 98 c. p. p.) e cioè « nel procedimento di primo grado fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento » (art. 93, comma secondo, c. p. p.).

Senonché tale facoltà appare ostacolata o compressa dal disposto dell'art. 422 in relazione a quello degli artt. 408 e 412 c. p. p., perché l'offeso dal reato si vede preclusa la possibilità di costituirsi parte civile durante le formalità di apertura del dibattimento, non essendo stato formalmente informato circa il luogo, il giorno e l'ora della comparizione e circa l'autorità davanti alla quale si deve comparire (a causa della omessa citazione a comparire), e del pari quella di procedervi successivamente, previa declaratoria della nullità ex artt. 412 c. c. p. (non essendo stata la stessa nullità dedotta a sensi dell'art. 422 c. p. p. e a causa quindi della relativa sanatoria).

È quindi evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui « tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi » e « la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ». Perché, come si è rilevato, all'offeso dal reato non è consentito, in dipendenza di fatti a lui non imputabili (omessa citazione in giudizio e mancata deduzione della nullità entro il termine utile), di determinarsi e di procedere alla costituzione di parte civile, per e in tutto il tempo ammesso dalla legge (a seguito della discrezionale e razionale valutazione degli interessi in gioco).

Né vale in contrario osservare che, a seguito della sanatoria della nullità ex art. 422 c. p. p., l'offeso dal reato può esercitare l'azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno davanti al giudice civile (proponendola, proseguendola o riproponendola) ed assumere che per questo non viene in sostanza a subire alcun pregiudizio, perché in dipendenza di quanto fin qui osservato, non ha modo, come parte civile, di esercitare i poteri che a questa vengono riconosciuti e che rilevano, anche se limitatamente, e agli effetti civilistici ed a quelli penalistici, e soprattutto, anche per le relazioni tra giudicato penale ed azione civile (specie nei termini previsti dagli artt. 25 e 27 c. p. p.), non può praticamente influire sull'accertamento della responsabilità.

4. - Le ragioni che inducono a ritenere illegittimo, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, l'art. 422 c. p. p. in quanto, ove non venga eccepita, risulta sanata la nullità del decreto di citazione per omessa notifica dello stesso all'offeso dal reato, valgono

egualmente a proposito dell'altra ipotesi, cumulativamente considerata nella prima nell'ordinanza del 10 dicembre 1966, e relativa alla sanatoria della nullità del decreto di citazione non notificato al querelante. Ciò perché nelle due ipotesi il presupposto, ai fini della conoscenza del processo e della possibilità di parteciparvi quale parte civile è comune, in quanto concretantesi nell'interesse ad agire in sede penale per l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, e perché comunque esiste un interesse autonomo del querelante.

5. - La dedotta questione appare, infine, egualmente fondata sotto profilo, implicitamente prospettato, della mancata citazione (meante notifica del relativo decreto) dell'offeso dal reato già costituitosi parte civile, e del pregiudizio al diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.) di questa in conseguenza della sanatoria ex artt. 422 p. p. della nullità del decreto. Alla parte civile, infatti, viene escluso il compimento di tutta una serie di atti, nell'esercizio dei relativi poteri, ed in particolare vengono addirittura impediti la precisione e lo svolgimento delle conclusioni a sensi dell'art. 468 c. p. p. — *missis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 dicembre 1968, n. 133 - Pres. Sandulli - Rel. Oggioni - Cressati (n. c.) - Ranfagni e Bertin - (avv. Basile e Clarizia) - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Peronaci).

libertà di iniziativa economica - Programmi e controlli - Negozi ed esercizi di vendita - Riposi ed orari - Competenza del prefetto - Obbligatorietà del parere delle organizzazioni sindacali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 39 e 41, ultimo comma; l. 16 giugno 1932, n. 973, art. 2).

In relazione agli artt. 3, 39 e 41, terzo comma, della Costituzione, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, il quale stabilisce la competenza del prefetto a determinare, con suo decreto, su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e lavoratori interessati e titolo il sindaco, per singole località e categorie i giorni di riposo settimanali e gli orari di apertura e di chiusura dei negozi ed esercizi di vendita (1).

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza 29 settembre 1966 del Tribunale di Palmanova (*Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1967, n. 12) e con

(*Omissis*). — 1. - Entrambe le ordinanze muovono dal riconoscimento e dalla premessa che per « organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori » interessate a richiedere la determinazione degli orari dei negozi ed esercizi di vendita, secondo detta l'art. 2 della legge 16 giugno 1932, n. 973, debbano attualmente intendersi di odierne organizzazioni sindacali postcorporative, pur mancanti di personalità giuridica e di rappresentatività generale.

Posta tale premessa, le ordinanze prospettano due questioni di costituzionalità.

2. - La prima questione, con riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, si basa sul concetto che, ove la richiesta delle associazioni debba ritenersi determinante, anche nel merito, dei provvedimenti prefettizi, l'incostituzionalità colpirebbe nel suo complesso, il sistema normativo, in quanto gli imprenditori non appartenenti ad alcuna associazione sindacale, verrebbero ad essere sottoposti ugualmente ad iniziative ed a vincoli provenienti da associazioni sindacali libere, non registrate e sprovviste di capacità di provvedere « erga omnes ».

La Corte osserva che esatta è la premessa concernente la posizione da assegnarsi alle odierne organizzazioni sindacali, nell'ambito della legge sottoposta al controllo di costituzionalità, in confronto a quelle organizzazioni, di tipo corporativo, esistenti al momento della emanazione della legge.

Posto che l'intervento dei sindacati è stato introdotto in funzione di tutela degli interessi collettivi di categorie produttive o professionali, ne consegue che, in pendenza di sviluppi attuativi dell'art. 39 della Costituzione, tale funzione, immanente per sua origine e natura, ben può considerarsi oggi continuativamente esercitata dalle attuali associazioni sindacali che perseguono anch'esse finalità di pubblico interesse e sono legislativamente riconosciute, in più di un caso e sia pure a limitati effetti, come dotate di poteri ordinati alla tutela di tali finalità.

Un effetto particolare alla materia in esame è appunto quello di riconoscere agli odierni sindacati la capacità di rendersi portatori degli

ordinanza 19 gennaio 1968 del pretore di Firenze (*Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1968, n. 113).

L'Avvocatura ha rilevato che la legge 973/1932 opera nell'ambito del sistema normativo stabilito dalle precedenti leggi (l. 7 luglio 1907, n. 489 e r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692), le quali rimangono i testi fondamentali in materia di riposo settimanale e festivo e di limitazione dell'orario dei lavoratori.

La sentenza 9 marzo 1967, n. 24, richiamata in motivazione, è riportata in questa *Rassegna* 1967, I, 208 con nota di riferimenti.

teressi di categorie commerciali nella fissazione degli orari dei negozi, e la veste di necessari collaboratori dei prefetti.

Tale necessità di collaborazione non può, tuttavia, spingersi sino a un punto, ipotizzato in ispecie nell'ordinanza del pretore di Firenze, che prevede l'intervento delle associazioni sindacali in certe condizioni, anche nel merito, e i provvedimenti prefettizi, che ad esso dovrebbero essere pedissequamente conformi. Non sarebbe razionale configurare il prefetto quale strumento passivo della volontà dei sindacati: ciò è confermato dallo stesso articolo 2 della legge in esame che testualmente dispone: « Il prefetto potrà determinare l'orario ».

Condizione necessaria e sufficiente è che i sindacati siano posti in grado di rendersi portatori, esteriorizzandoli a chi di dovere, degli interessi di categoria. Il che si risolve nella loro consultazione, dove essa è non eliminabile, allo scopo di consentire l'emanazione di informati provvedimenti, consoni alle situazioni locali: non diversamente dall'obbligo di consultazione delle organizzazioni sindacali interessate, prescritto nella legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale festivo.

Correlativo alla surrogazione, nei sensi suesposti, delle odierne organizzazioni sindacali alle precedenti, è che il requisito della « conde richiesta » di cui all'impugnato art. 2 della legge in esame, applicabile in regime di concentrazione bipartita delle organizzazioni sindacali del tempo, deve adattarsi, secondo l'odierna situazione di pluralismo sindacale: così che deve ora intendersi devoluto agli organi prefettizi l'identificazione, nella sfera degli interessi da tutelare, delle organizzazioni, qualificate ad esprimere le istanze delle collettività parziali, in funzione dei preminenti interessi generali della collettività.

Ne consegue l'infondatezza della questione, sia in rapporto all'art. 3 della Costituzione (poiché i non iscritti ad associazioni sindacali non vengono posti, data la situazione sopra rilevata, su di un piano diverso dagli iscritti) sia in rapporto all'art. 39 (poiché, a parte che manca la incidenza, sul piano della stipulazione di contratti collettivi obbligatoria *erga omnes*, tra l'attuale situazione sindacale e quella consi-rata nella legge in esame, la legge stessa non conferisce in alcun modo detta obbligatorietà in quanto, viceversa, la vincolatività della disciplina oraria deriva per tutti dal provvedimento prefettizio).

3. - La seconda questione, con riferimento all'art. 41 della Costituzione e particolarmente al comma terzo, si basa sul rilievo che i provvedimenti incidenti ai fini di utilità sociale sull'esercizio della libera iniziativa economica privata, non troverebbero qui alcun appoggio in leggi che ne precisino il contenuto ed i limiti.

La questione non è fondata.

In primo luogo, va tenuta presente la giurisprudenza di questa Corte, costante nel giudicare che la riserva di legge di cui al citato

articolo non esige che la disciplina della libera iniziativa economica venga, tutta e per intero, regolata da atti normativi, bastando la predeterminazione di criteri direttivi che, avendo per fine l'utilità sociale, delineino, circoscrivendola, l'attività esecutiva della pubblica amministrazione, così da togliere ad essa carattere di assoluta, illimitata discrezionalità.

In secondo luogo, tale predeterminazione, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. 9 marzo 1967, n. 24), può ricavarsi da norme, valutate nel loro complesso, soprattutto secondo il principio informatore che le ha dettate.

Ciò premesso, la Corte osserva che l'art. 2 della legge in esame risponde a queste esigenze sotto più di un aspetto.

A quanto si è detto circa l'indispensabilità della consultazione delle associazioni, affinché siano rappresentati gli interessi di categoria, si aggiunge la pari esigenza che, sullo stesso piano ed a necessaria integrazione dell'esame, sia sentito anche il sindaco in nome degli interessi generali della popolazione e della tutela dei consumatori in rapporto ai vari tipi ed esigenze di località.

La norma si inserisce poi, con proprio oggetto, anche nel quadro generale della regolamentazione del riposo dei lavoratori.

Sicché il decreto prefettizio viene a costituire la risultante della coordinazione e del temperamento tra i predetti fini ai quali può, ovviamente, aggiungersi anche l'altro di evitare il verificarsi di una disordinata concorrenza tra esercenti.

Ciò basta ad escludere, nel caso, l'ipotesi di una illimitata discrezionalità autoritativa del decreto prefettizio e per assicurare, a rimedio di ogni eventuale vizio rilevabile nell'atto, la presentazione di ricorsi nelle vie ordinarie di impugnazione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 20 dicembre 1968, n. 134 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Imp. Genovesi - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti).

Cassazione - **Uniforme interpretazione del diritto** - **Questione di legittimità costituzionale** - **Inammissibilità**.

(Cost., art. 101, 2° comma, 134; r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 65 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 — per il quale la Corte di

ssazione è organo supremo della giustizia ed ha il compito di assicurare la esatta osservanza della legge, l'uniforme sua interpretazione l'unità del diritto oggettivo nazionale —, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 134 della Costituzione, fondata sulla supposizione che la Corte di Cassazione non muterebbe la propria giurisprudenza sull'art. 412 cod. proc. pen., sull'ipotesi di una difformità d'interpretazione dello stesso art. 412 da parte della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, sull'interpretazione della disposizione impugnata in costituzionalità che si risolve in una questione di interpretazione e a se stessa (1).

(Omissis). — 1. - Come si rileva dall'esposizione che precede, il pretore, pur ritenendo che l'art. 412 c. p. p., così come vive nell'interpretazione ad esso data dalla Cassazione, sarebbe, *in parte qua*, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, ha giudicato inutile sottoporre l'art. 412 c. p. p. a questa Corte per il riflesso che, di fronte alle sentenze interpretative di rigetto di quest'ultima, la Corte di Cassazione « ha ripetutamente rivendicato la validità e la preminenza della propria interpretazione ». Il pretore ha ritenuto invece di denunciare l'illegittimità dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario nella parte in cui attribuisce alla Corte di Cassazione una funzione di massima coordinazione ed unificatrice della giurisprudenza; funzione che, secondo il suo avviso, starebbe alla base dell'atteggiamento della Cassazione, e che non può ignorare « fino a quando la questione non sarà risolta, in caso di conflitto tra sentenze interpretative della Corte Costituzionale e sentenze della Corte di Cassazione ».

Questo modo di argomentare si basa su congetture. Suppone che la Corte di Cassazione non muterebbe la propria giurisprudenza sull'art. 412 c. p. p. neanche se le si opponessero argomenti invincibili, ma da parte del pretore, poi da parte di questa Corte; dà per scontato che questa Corte, ove fosse denunciata l'illegittimità costituzionale del predetto articolo, lo intenderebbe in modo opposto al senso attribuito dagli altri giudici dalla Cassazione e pronuncerebbe una sentenza interpretativa di rigetto.

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza del 30 gennaio 1967 del Pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1967, n. 157).

L'Avvocatura ha pure osservato che la questione proposta è priva di rilevanza e che l'interpretazione della legge, operata dalla Corte di Cassazione, non è vincolante nè per la Corte stessa nè per gli altri giudici, nè sull'ipotesi del giudizio di rinvio.

Ora, da un lato, non può essere avallata la supposizione che un organo giurisdizionale, anche quando gli vengano sottoposti validi argomenti in senso contrario, tenga fermo un suo precedente punto di vista solo per non distaccarsi dai precedenti. Da un altro lato deve categoricamente negarsi che le semplici ipotesi e le previsioni sul comportamento del giudice dell'eventuale gravame, che si immagina prevenuto contro ogni interpretazione della legge diversa da quella tradizionale, siano idonee a rendere rilevante una questione di legittimità costituzionale. L'esame di rilevanza di tale questione va compiuto con esclusivo riferimento alla disposizione sospettata, così come la interpreta e la intende, nel suo libero convincimento, il giudice chiamato ad applicarla; nè quest'ultimo può indulgere a quegli indirizzi di giurisprudenza che siano superabili con la prospettazione di argomenti di giudizio sorretti da valide basi.

L'ordinanza di rimessione ammette che la questione con essa sollevata acquisterebbe ragionevolezza, come si esprime, nel solo caso di « conflitto » fra una sentenza correttiva di questa Corte e una sentenza della Cassazione. Orbene, a parte l'errore di qualificare come conflitto il dissenso che avesse a verificarsi tra i due organi, e a parte l'altro errore di ritenere che la Corte Costituzionale non disponga che del mezzo dell'interpretazione correttiva per decidere una questione, anche sotto tal profilo l'ordinanza si fonda su una mera ipotesi: l'ipotesi che l'interpretazione dell'art. 412 c. p. p. non risultasse uniforme nelle sentenze di questa Corte e della Corte di Cassazione. Ma si è già statuito che una disposizione legislativa è denunciabile in via eventuale ed ipotetica solo nel caso che, in conseguenza della dichiarazione della sua illegittimità, sarebbe da applicare altra disposizione rispetto alla quale si verrebbe a configurare, e per gli stessi motivi, un analogo vizio di legittimità costituzionale (sent. 5 giugno 1962, n. 53).

2. - L'illegittimità del predetto art. 65 dell'ordinamento giudiziario viene poi prospettata come esistente solo « nella misura in cui si attribuisca ai concetti di supremazia e di unitarietà di giudizio il significato letterale e la portata che è loro propria ».

Così ragionando, il pretore si è astenuto dal verificare il significato che alla disposizione predetta si è soliti attribuire ed ha condizionato la rilevanza della questione all'interpretazione che della disposizione stessa avrebbe dato la Corte; ma ciò si risolve nel dare àdito ad una questione d'interpretazione fine a se stessa. Invece è stato chiarito nella sentenza 29 giugno 1956, n. 21, che il processo di costituzionalità non è proponibile al solo scopo di precisare il significato di norme ambigue; e nelle sentenze 5 luglio 1956, n. 19, 24 febbraio 1964, n. 13, e 26 febbraio 1964, n. 21, si è precisato che oggetto di quel processo può essere l'interpretazione di una disposizione legislativa, unicamente se sia mezzo al fine del controllo di legittimità della disposizione stessa. — (*Omissis*).

RTTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1968, n. 135 - Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese) c. Presidente Regione Sarola (avv. Gaspari).

rdegna - Legge regionale - Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare - Copertura della nuova spesa - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 81 e 3; S. S. Sa., art. 4, lett. h e art. 5, lett. a; l. reg. 11 gennaio 1968).

È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 11 gennaio 1968, che, prevedendo la concessione di assegno a favore degli artigiani con carico familiare, ha eluso l'obbligo della indicazione della copertura della spesa sancito dall'articolo 81 della Costituzione (1).

(Omissis). La legge regionale impugnata, dopo aver stabilito la concessione di un assegno, per il 1968, a favore degli artigiani con carico familiare, e dopo aver regolato le condizioni e i modi di erogazione, dispone nell'art. 10 che nello stato di previsione della spesa bilancio della Regione per il detto anno saranno istituiti due capitoli, con lo stanziamento di lire 1.800.000.000 per la corresponsione agli assegni, e di lire 72.000.000 per compensi all'ente pubblico incaricato di svolgere il servizio. L'art. 10 soggiunge che le spese per l'attuazione della legge faranno capo ai suddetti capitoli.

Se non che il riferimento a stanziamento di bilancio da iscriverne ai capitoli dello stato di previsione della spesa non è idoneo a soddisfare il precetto costituzionale secondo cui la legge che richiede nuove maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Nell'interpretare gli ultimi due commi dell'art. 81 della Costituzione, questa Corte ha già affermato che una nuova o maggiore spesa, la quale la legge che l'autorizza non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già approvati o in corso di approvazione, siano quelli ancora da predisporre (sent. n. 1 del 1966). In successive sentenze ha ribadito il principio che ad ogni stanziamento di spese per nuovi oneri deve corrispondere l'indicazione posi-

(1) La questione è stata introdotta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 27 aprile 1968.

Le sentenze n. 1 del 1966, n. 47 del 1967, n. 49 del 1967, n. 17 del 1968 sono leggibili in questa *Rassegna* rispettivamente 1966, I, 1; 1967, I, 343-344; 1968, I, 161.

tiva dei mezzi per effettuare la copertura (da ultimo, sent. n. 47 e 49 del 1967, sent. n. 17 del 1968).

Questi principi non sono stati rispettati dalla legge impugnata.

Né cale, a eliminare la illegittimità costituzionale, la circostanza che i capitoli di spesa previsti dalla legge sono stati poi effettivamente istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, approvato dall'Assemblea legislativa.

La difesa della Regione osserva in proposito che nella legge impugnata non ci sarebbe stata una carenza di indicazione della copertura, ma una riserva di futura indicazione di questa, nel quadro del bilancio in corso di approvazione: riserva che sarebbe stata sciolta con tale approvazione. D'altra parte, nella legge di approvazione del bilancio non ci sarebbe stato uno stanziamento in bianco di una nuova spesa, in contrasto col terzo comma dell'art. 81, trattandosi di una spesa già prevista e valutata nel suo ammontare dalla legge istitutiva dell'onere. Le due previsioni legislative si sarebbero così venute a integrare.

Ma il ragionamento è tautologico e non risolutivo, perchè tende a legittimare la mancata indicazione della copertura della spesa, nella legge di autorizzazione, con la successiva inserzione di essa nella legge del bilancio, e la inserzione della spesa nella legge del bilancio con la precedente previsione di essa nella legge di autorizzazione, restando comunque eluso l'obbligo della indicazione della copertura.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della legge impugnata, per violazione dell'art. 81 della Costituzione.

L'accoglimento di questo motivo, dedotto come assorbente nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rende superfluo l'esame, agli effetti della presente pronuncia, della questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1968, n. 136 - Pres. Sandulli - Rel. Trimarchi - Bianchi (n. c.) - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato. Casamassima).

Procedimento penale - Istruttoria sommaria - Inammissibilità dell'opposizione dell'imputato alla costituzione di parte civile - Poteri della parte civile - Violazione del diritto di difesa e violazione del principio di uguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 24 e 3; c. p. p., art. 94 e 98).

L'art. 98 del codice di procedura penale, vietando implicitamente all'imputato la facoltà di proporre opposizione durante la fase istrut-

ia pretorile alla costituzione di parte civile, non contrasta con il posto degli articoli 3 e 24 della Costituzione; parimenti non consta con l'art. 24 Cost. la norma dell'art. 94 del codice di procedura penale, in quanto consentendo alla parte civile di essere presente nell'istruttoria pretorile con gli stessi diritti e poteri che ad essa spettano nel corso dell'istruzione formale, non viola il diritto di difesa dell'imputato (1).

(Omissis). — 1. - La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, comma primo, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 3 della Costituzione non è fondata.

Con le parole: « contro la costituzione della parte civile avvenuta prima della apertura del dibattimento o anteriormente oppure fatta opposizione nel dibattimento », il legislatore esclude che l'imputato durante l'istruzione sommaria pretorile possa proporre opposizione contro la costituzione della parte civile avvenuta durante la prima fase. E tale divieto non comporta alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato.

Codesto diritto va considerato nella sua interezza e non può essere limitato solo con riferimento a specifiche articolazioni o a particolari modi di essere. Nel processo penale la difesa per l'imputato si sostanzia nella possibilità allo stesso riconosciuta di contrastare l'accusa pubblica al fine di ottenere una pronuncia di proscioglimento con la formula ampia e, qualora dal reato ascrittogli sia ipotizzabile la deriva-

(1) Questione proposta con ordinanza 14 giugno 1967 del pretore di Palermo (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1967, n. 271).

La Corte ha pienamente accolto le tesi prospettate dall'Avvocatura, in particolare sui seguenti punti: natura pregiudiziale del giudizio penale rispetto a quello civile (art. 24, 25 e 27 c.p.p.); un interesse meramente difensivo giustifica la disciplina dell'intervento della parte civile con l'eccezione di ogni finalità pubblicistica (art. 22 e segg. 91 e segg. c.p.p., art. 2 disp. di attuazione stesso codice); l'impossibilità per l'imputato di proporre opposizione alla costituzione di parte civile nella fase dell'istruzione sommaria non importa alcuna preclusione del diritto di difesa ma solo una limitazione, temporanea e giustificata, del divieto di sollevare immediatamente questioni concernenti la costituzione di parte civile; il « disturbo » che la presenza della parte civile importa all'imputato, attesa la finalità del processo penale, si pone esclusivamente su un piano irrimediabile perché di mero fatto; la non concessa facoltà di proporre opposizione nell'istruttoria sommaria, a differenza di quanto accade nell'istruzione formale, non viola il principio dell'art. 3 Cost. in quanto si tratta di diverse situazioni obiettive cui sono collegati diversi procedimenti.

Per le altre sentenze della Corte Costituzionale in materia di rapporti tra istruzione formale e sommaria, vedi in questa *Rassegna* 1966, I, 1185, nota alle sentenze n. 52/1265 e 127/1966.

zione di un danno, di insussistenza dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi.

Anche a volersi riportare a siffatto contenuto (che è il più ampio possibile) del diritto di difesa, non ricorre l'asserita violazione di esso a causa del detto disposto dell'art. 98, comma primo, c. p. p.

Tenuto conto della struttura dell'istruzione sommaria (e che, nella specie, il processo si è svolto davanti al pretore con istruzione sommaria) e delle garanzie in essa spettanti all'imputato, deve riconoscersi che sostanzialmente il diritto di difesa dell'imputato, in generale, non è negato nella sua titolarità, né compreso nel suo contenuto o ostacolato nel suo esercizio.

Con l'ordinanza di rimessione, invece, si assume che quel diritto sarebbe gravemente violato per ciò che di esso costituisce aspetto preminente la facoltà di opporsi alla costituzione di parte civile e cioè di « dedurre vizi di forma o di sostanza contro l'avvenuta costituzione ».

Ma anche valutato il problema sotto questo specifico profilo, non pare che si debba pervenire a diversa conclusione.

Con la costituzione di parte civile, il soggetto (che si ritiene) danneggiato dal reato opera una scelta di fronte alle possibilità offertegli dal legislatore, di esercitare l'azione civile davanti al giudice civile ovvero nel procedimento penale. Perché la costituzione diventi efficace, alla presentazione della relativa dichiarazione (nei modi ed entro i termini di cui agli artt. 93 e segg. c. p. p.) deve seguire la notificazione della stessa al pubblico ministero e all'imputato (art. 95) ed eventualmente al responsabile civile, sempre che la costituzione della parte civile non avvenga durante le formalità di apertura del dibattimento e quindi con la conoscenza o la conoscibilità da parte dei detti soggetti e specificamente dell'imputato.

L'esigenza di un regolare contraddittorio tra il soggetto danneggiato dal reato (costitutosi parte civile) e l'imputato (in quanto obbligato a risarcire il danno o tenuto alle restituzioni) è, a tal riguardo, certamente soddisfatta con la notificazione o con la conoscenza (o conoscibilità) della dichiarazione di costituzione della parte civile.

Instauratori il contraddittorio, l'imputato è posto in grado, come si è detto, di difendersi.

E non rileva in senso contrario la disposizione posta a base della questione di legittimità costituzionale in esame.

Astrattamente, rientra nel diritto di difesa dell'imputato — soggetto obbligato sul terreno della responsabilità — la possibilità di contrastare l'esistenza delle condizioni e dei presupposti dell'azione e la fondatezza nel merito. Vi rientra, quindi, la facoltà di negare l'ammissibilità dell'azione, per vizi di forma o di sostanza della costituzione.

Senonché il divieto di proporre codesta opposizione durante l'istruzione sommaria (pretorile), non costituisce, ad avviso di questa Corte, violazione del diritto di difesa dell'imputato. L'opposizione tende a provocare una pronuncia pregiudiziale del giudice sull'ammissibilità della costituzione. Sul terreno, poi, dell'esercizio dell'azione civile, costa fase di giudizio (sull'ammissibilità) non trova riscontro nelle garanzie (ritenute sufficienti) per l'esercizio della stessa azione davanti al giudice civile. Ed infatti, se l'azione dovesse essere esercitata in sede civile, tale fase non sarebbe né prevista né possibile. Sopra questo piano, non può dirsi che, a causa di quel limitato o temporaneo divieto, il diritto di difesa dell'imputato-obbligato sia violato. Non basta in contrario che l'opposizione è consentita durante l'istruzione formale e nel dibattimento (immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento: art. 98, comma primo), perché sul terreno dell'art. 24 non gioca il fatto che in altri casi la facoltà sia riconosciuta. Il legislatore ha ritenuto nell'ipotesi considerata di non dover ammettere l'opposizione (senza pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, nella sostanza), in ragione di diversità riportabili alle speciali caratteristiche dell'istruzione sommaria e pretorile.

Va considerato altresì che alla pronuncia pregiudiziale di inammissibilità si può pervenire anche su opposizione del P. M. (che, nella specie, però, è lo stesso pretore) o d'ufficio (art. 99 c. p. p.).

In ogni caso l'opposizione, proposta durante l'istruzione formale, pone al giudice di provvedere, e quindi, ove fosse ammessa durante l'istruzione sommaria, non potrebbe produrre effetti diversi.

A sensi dell'art. 98, ultimo comma, c. p. p., infatti, il giudice decide con ordinanza senza ritardo, ma può differire la decisione ad un certo momento della istruzione; e può provvedere nel dibattimento, allora, per il tempo in cui è proposta l'opposizione, la decisione su questa essa ritarderebbe la chiusura della istruzione.

E perciò, in mancanza del divieto, il pretore non sarebbe necessariamente tenuto a decidere in ogni caso durante l'istruzione.

Dalla doverosità in dipendenza dell'opposizione di provvedere tempestivamente durante l'istruzione, non può, pur sempre, farsi discendere una presunta violazione del diritto di difesa, perché, anche se non è costituito sostenere che ricorra l'impossibilità per la parte civile di porre fine ad essere validamente ed efficacemente attività processuali, fino a quando non intervenga tacitamente, implicitamente o espressamente una pronuncia di ammissione della costituzione della parte civile, il provvedimento di inammissibilità, se concesso, non escluderebbe la proponibilità della costituzione della parte civile entro il termine di cui all'art. 93, comma secondo (art. 97, ultimo comma) e il provve-

dimento di ammissione, se concesso, non escluderebbe la riproponibilità dell'opposizione nel dibattimento (art. 97, penultimo comma).

2. - Dall'esclusione dell'opposizione durante l'istruzione sommaria e pretorile si ricava che l'imputato sarebbe messo in condizione di non potere impedire il compimento durante l'istruzione stessa da parte del soggetto costituitosi parte civile di determinati atti, e precisamente e tra l'altro che la parte civile proponga (durante l'istruzione) mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni (art. 104 c. c. p.); che si faccia assistere durante l'istruzione da un difensore (art. 24, comma secondo, c. p. p.); che assista per mezzo del difensore e del consulente tecnico a quegli atti istruttori cui hanno diritto di presenziare il difensore ed il consulente tecnico dell'imputato (articolo 304 bis), e che, infine, prenda visione in cancelleria tramite il difensore dei verbali relativi ad ogni atto istruttorio (artt. 304 quater, 320, 372 c. p. p.).

Ma non può dirsi che, solo perché la parte civile può durante l'istruzione sommaria compiere codesti atti, anche se la costituzione sia inammissibile e per ciò che non è stata dichiarata tale, sia violato il diritto di difesa dell'imputato, quando si consideri che alla possibilità per la parte civile di proporre mezzi di prova si contrappone il potere dell'imputato di contrastarne l'ammissione e che agli altri atti consentiti alla parte civile fanno riscontro gli stessi atti per l'imputato, e che comunque i mezzi istruttori proposti possono essere disposti d'ufficio, che durante l'espletamento di essi l'imputato può difendersi e che ad essi, sia pure su richiesta del P. M. (e nella specie, d'ufficio, dal pretore), può essere autorizzata ad assistere la persona offesa dal reato.

3. - Quanto fin qui notato, rileva sul terreno civilistico. Rileva altresì direttamente su quello penalistico e sotto il profilo delle implicazioni penalistiche dell'attività svolta in funzione della pronunzia sull'azione civile.

Non si può perciò ammettere come afferma l'ordinanza che la parte civile « stia sullo stesso piano dell'accusa pubblica, coadiuvandone in certo senso la funzione » e per « l'accertamento della verità materiale ». Dal punto di vista ora esaminato, la parte civile rimane tale anche se la sua attività in fatto pesa sul corso del procedimento penale e sul risultato dello stesso. Ma non è possibile ritenere che la parte civile disturbi il diritto dell'imputato e di tutti, al sollecito svolgimento del processo penale. La parte civile, infatti, ha una sua funzione nel processo penale come le altre parti e la sua presenza va giustificata sulla base dell'interesse che sta a fondamento dell'istituto. Esercitando la parte civile un'azione nel processo ad essa pregiudiziale, ne è evidente l'interesse, considerato dal legislatore meritevole di tutela, a che venga accertata la responsabilità, sotto i profili dell'*an* e del *quantum debeatur*. E codesto interesse non deve necessariamente

edere di fronte a quello relativo alla celerità di processo penale.

Si può dunque escludere che la posizione processuale dell'imputato, lo perché della costituzione di parte civile non possa essere pronunciata durante la istruzione l'eventuale inammissibilità, sia, sin da questa fase, sensibilmente (ed illegittimamente, se la costituzione fosse ammissibile) pregiudicata.

Comunque non bisogna trascurare che la peculiare struttura della istruzione sommaria giustifica il divieto d'opposizione. Pur considerando e con le sentenze nn. 11 e 52 del 1965 di questa Corte, per assicurare ampia e sicura garanzia del diritto di difesa dell'imputato e delle altre parti e la migliore osservanza del principio di eguaglianza, le differenze tra l'istruzione formale e quella sommaria si sono attenuate, questa riflette sempre l'esigenza di una maggiore snellezza e celerità, a tale esigenza obbedisce il divieto in esame, specie se si consideri e l'imputato a causa di esso non viene a subire alcun sostanziale pregiudizio.

4. - Deve ritenersi del pari infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 c. p. p. in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'argomento addotto dal pretore e che si vuol trarre dalla mancanza di diversità circa le situazioni (reati) in cui si profilano l'istruzione sommaria del pretore e quella formale, non regge fino a tanto e (e nonostante quanto sopra notato) permangono le due forme di istruzione che sono previste per reati e procedimenti di differente natura.

E ancor meno giova sostenere — come fa anche il pretore — che sarebbe maggiormente evidente di fronte ad un reato di competenza del pretore, attratto, per connessione, nella competenza di un giudice superiore. Qui non c'è un trattamento differenziato in ordine ad uno stesso reato, ma un trattamento differente in ordine ad una situazione diversa e tale deve dirsi la situazione determinata dalla connessione che comporta anche per il reato attratto nella competenza del giudice superiore la disciplina propria del reato principale.

5. - Sul presupposto che, in base all'art. 94 c. p. p., la persona danneggiata dal reato possa durante la istruzione sommaria costituirsi parte civile ma che non assuma potere alcuno per interferire nell'istruzione stessa, il pretore di Livorno ha in subordine prospettato l'illegittimità costituzionale di detto art. 94 c. p. p. in relazione all'art. 91, comma primo, dello stesso codice, in riferimento all'art. 24, comma primo, della Costituzione, deducendo una lesione del diritto d'azione della parte civile e una conseguente disparità di trattamento tra parti civili nei procedimenti con istruzione formale e parti civili in quelli con istruzione sommaria.

Ma, come avverte lo stesso pretore, contro siffatta interpretazione dell'art. 94 sarebbero la dottrina, la giurisprudenza, la prassi e la logica. E per ciò non mette conto di ragionarne.

Restando invece valida l'altra interpretazione di detto art. 94 ed in armonia con quella operata nei confronti dell'art. 98 c. p. p., e che, troverebbe riscontro nel disposto dell'art. 92, comma primo, c. p. p., per il pretore sarebbe non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 94 nella parte in cui prevede che la parte civile, durante l'istruzione sommaria del pretore, sia formalmente presente « con gli stessi diritti e poteri che ad essa spettano nel corso dell'istruzione formale ».

Ma così argomentando, si torna praticamente a toccare ancora una volta il precetto, enucleato dall'art. 98 c. p. p., in relazione al quale questa Corte ha ritenuto di dover dichiarare la conformità agli artt. 24 e 3 della Costituzione. E non rilevano diversi o più ampi profili meritevoli di autonoma considerazione e valutazione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1968, n. 138 - Pres. Sandulli - Rel. Fragali - Esattoria (n. c.) c. Soc. Diverio (n. c.).

Imposte e tasse - Imposte dirette - Riscossione - Esecuzione esattoriale - Opposizione - Limiti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24, 1° comma, 113, 1° comma; d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209, 2° comma).

In riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, non è fondata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, il quale non ammette avverso l'esecuzione esattoriale le opposizioni previste negli artt. 615 e segg. c. p. c. (1).

(1) La questione è stata introdotta con ordinanza emessa il 20 febbraio 1967 dal Pretore di Omegna (*Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1967, n. 120). Sull'art. 209 del t.u. sulle imposte dirette e sulla natura amministrativa dell'esecuzione fiscale, cfr. Corte Costituzionale, 7 luglio 1962, n. 87, *Giur. it.*, 1962, I, 1, 1281; sull'art. 207, lett. b), dello stesso t. u., cfr. Corte Costituzione, 16 giugno 1964, n. 42, in questa *Rassegna*, 1964, I, 634; sull'art. 113 Cost., cfr. Corte Costituzionale, 16 giugno 1964, n. 47, *ibidem*, 650 con nota; sugli articoli 207, lett. b), 208 e 209 del citato t. u., cfr. Corte Costituzione, 26 novembre 1964, n. 93, *ibidem*, 998. La motivazione della presente sentenza è informata ai principi già dettati con le sentenze testè richiamate.

CORTE COSTITUZIONALE, 28 dicembre 1968, n. 139 - Pres. Sandulli -
 Rel. Fragali - Esposito (n. c.) c. Ministero delle Finanze (n. c.).

poste e tasse - Imposta di successione - Solidarietà tributaria -
 Accertamento di valore - Notificazione ad un condebitore - De-
 correnza del termine per il reclamo anche per altro condebito-
 re - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3, 24 e 113; r. d. l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 66).

È incostituzionale l'art. 66 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270,
 le imposte di successione, nella parte per la quale la notificazione ad
 solo dei coobbligati solidali dell'accertamento di valore relativo
 beni caduti in successione, fa decorrere i termini per l'impugnazione
 risdizionale anche nei confronti degli altri (1).

(Omissis). — 1. - Non ostante la forma ipotetica data all'ordinanza,
 la ritenere che sostanzialmente essa adotta, della norma sottoposta
 esame della Corte, l'interpretazione dalla quale deriverebbe la ille-
 gitimità denunciata.

Infatti dapprima richiama la giurisprudenza della Corte di cassa-
 ne secondo cui l'accertamento tributario ha efficacia nei confronti di
 tutti i condebitori solidali di un'imposta, anche se, per avventura, non
 hanno avuto legale conoscenza dell'accertamento medesimo; e consi-
 a poi che questa interpretazione escluderebbe la tutela giurisdizio-
 ne del condebitore perchè i termini perentori per la presentazione del
 ricorso alle commissioni tributarie decorrerebbero anche contro di lui,
 quanto a lui sia ignota la decorrenza di essi. Cosicchè, in definitiva,
 l'interpretazione della Cassazione che il giudice *a quo* fa propria.

2. - La questione proposta risulta identica a quella decisa con sen-
 za 16 maggio 1968, n. 48, a proposito di un accertamento di valore
 l'imposta di registro fatto valere contro il condebitore solidale:
 ora però veniva in discussione l'art. 20 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639,
 si riferisce a tutte le imposte sui trasferimenti di ricchezza. Con
 sentenza questa norma venne dichiarata illegittima, limitatamente
 parte per la quale, dalla contestazione dell'accertamento di mag-
 gior valore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati, faceva decor-
 re i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza del 19 gennaio 1967 della
 Commissione provinciale delle imposte di Catanzaro (*Gazzetta Ufficiale*
 ottobre 1967, n. 258). La sentenza fa applicazione del principio già enun-
 ciato dalla Corte, con la precedente sentenza 16 maggio 1968, n. 48,
 limitatamente agli articoli 20 e 21 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639.

degli altri. Oggi il giudice *a quo* trae lo stesso principio dichiarato illegittimo dall'art. 66 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, e non vi sono ragioni per addivenire, in questa causa, a soluzione diversa da quella accolta nella precedente sentenza.

Il predetto art. 66 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, contiene disposizioni formalmente autonome da quelle che si leggono nel predetto art. 20 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639; epperò la Corte ritiene che sia il caso di emettere per essa autonoma pronuncia di illegittimità costituzionale nei termini adottati dalla sentenza precedente. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1968, n. 140 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Presidente Regione Trentino-Alto Adige (Avv. Guarino) c. Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese).

Regione - Trentino-Alto Adige - Competenza legislativa in materia di scuole materne - Legge statale - Invasione di competenza - Sussiste - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 5, 6 e 116; St. T.A.A., art. 5, 12, 13, 15, 92 e 95; l. 18 marzo 1968; n. 444).

È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino-Alto Adige (1).

(*Omissis*). — 1. - La legge impugnata (18 marzo 1968, n. 444) non contiene soltanto un programma per l'istituzione di nuove scuole materne statali e il finanziamento della relativa edilizia; ma disciplina l'intera materia delle scuole di questo tipo assorbendo in esse

(1) Il giudizio è stato promosso con ricorso, notificato il 20 maggio 1968, del Presidente della Regione T.A.A. Sulla dichiarazione di incostituzionalità della legge provinciale di Bolzano 19 ottobre 1955, recante l'ordinamento della scuola materna nella provincia, v. sentenza 26 gennaio 1957 n. 25, *Giur. cost.*, 1957, 387.

Sul coordinamento fra competenza statale e competenza regionale in materia di edilizia scolastica, v. sentenza 10 luglio 1968, n. 92, in questa *Rassegna*.

Sul principio che la potestà della Regione in materia di scuole materne statali non va oltre l'integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato, in quanto la disciplina delle scuole materne è oggetto di leggi dello Stato ed è uniforme nell'intero territorio nazionale, v. sentenza 19 luglio 1968, n. 108, in questa *Rassegna*, 886.

che i preesistenti giardini d'infanzia e le scuole collegate alle magistrali statali.

La legge si applica in tutto il territorio dello Stato, in « ciascuna provincia » (art. 3), e perciò anche nella Regione Trentino-Alto Adige, non avendo questa, tra l'altro, una propria legislazione. Rimane dunque sorbita l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa dello Stato, secondo cui questa Corte non potrebbe pronunciarsi sulla inapplicabilità delle norme al territorio regionale (eccezione, del resto, non accoglibile poiché la Corte, ai fini del giudizio di costituzionalità, deve interpretare la legge impugnata e pertanto, se occorre, accertarne l'efficienza spaziale).

2. - In verità sulle scuole materne la Provincia di Bolzano aveva tentato di legiferare con poche norme, innanzi tutto attribuendo alla giunta provinciale « le potestà amministrative già esercitate dagli organi centrali dello Stato » (art. 1); ma il testo di legge (19 ottobre 1955) non era stato poi promulgato proprio perché, sull'art. 1, questa Corte aveva emesso pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza 57, n. 25): la sentenza precisava che il coordinamento delle potestà regionali (provinciali) con quelle statali, in fatto di scuole materne, non si sarebbe potuto attuare senza « la partecipazione e l'intervento dello Stato »; intervento che con ciò si riteneva necessario, in un campo di legislazione ripartita, oltreché per l'esercizio provinciale di attività amministrativa, per l'esercizio provinciale di potestà legislativa.

Cosicché, se le provincie non hanno finora legiferato, non è dipeso dalla loro volontà, ma dall'assenza di norme statali che delimitassero coordinassero le reciproche competenze; d'altra parte la legge impugnata, disciplinando largamente la materia perfino sui ruoli, sui corsi e sullo stato giuridico per personale scolastico, ne copre tutta l'area: con il che impedisce alle provincie, fino a quando essa è in vigore, di esercitare la propria potestà e vanifica la norma statutaria (art. 5, comma primo, e art. 12 n. 2 dello Statuto regionale).

La difesa statale invoca l'art. 92 dello Statuto tridentino; ma la norma, attribuendo valore alle norme dello Stato « fino a quando non diversamente disposto da leggi regionali o provinciali », presuppone e queste possano essere emanate dalla Regione o dalle provincie. Perciò non è applicabile alla situazione determinatasi con la legge statale n. 444, che invece preclude alle provincie l'esplicazione della propria potestà legislativa.

Se ne ricava che la legge impugnata è illegittima, per violazione dell'art. 12 n. 2 dello Statuto, nella parte in cui si applica alla Regione Trentino-Alto Adige; nella quale ultima, disposizioni analoghe franno trovare ingresso solo dopo che lo Stato, con proprie norme, avrà determinato e coordinato reciproche sfere di competenza e potestà. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1968, n. 141 - Pres. Sandulli - Rel. De Marco - Moncada (Avv. Maniscalco Basile) c. Fiore ed altri (n. c.).

Contratti agrari - Proroga - Applicabilità anche ai contratti relativi a terreni già destinati ad edilizia da un piano regolatore generale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 42, secondo e terzo comma, art. 44; l. 15 settembre 1964, n. 756, art. 14).

La proroga dei contratti agrari, di cui all'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, avendo un termine certo nell'an e determinabile con sufficiente certezza nel quando, non essendo disposta a tempo indeterminato, non implica espropriazione sostanziale e non è, quindi, in contrasto con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione anche quando di essa proroga si discuta in ordine a terreni destinati all'edilizia in base a piani regolatori generali; in tale ultima ipotesi, la citata norma dell'art. 14 neppure contrasta con l'art. 44 della Costituzione; sia perché non vi è alcuno elemento legislativo, dal quale si possa desumere che la proroga non sia applicabile anche ai terreni in questione e sia perché l'approvazione del piano regolatore generale non ha la virtù di far perdere, ipso facto, ai suoli il carattere di terreni utilizzabili ai fini agricoli (1).

(1) Questione introdotta con ordinanza in data 31 maggio 1967, del Tribunale di Palermo (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1967, n. 295).

Sulla medesima questione, prospettata sotto diverso profilo, v. sentenza della Corte Costituzionale, 28 marzo 1968, n. 16, in questa *Rassegna*, 1968, 160.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1968, n. 142 - Pres. Sandulli - Rel. Crisafulli - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Carafa).

Corte dei Conti - Giudizio di previsione del rendiconto generale dello Stato - Irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa - Difetto di legittimità.

timazione della Corte dei Conti a sollevare le predette questioni nel giudizio di parificazione.

(Cost., art. 81, terzo e quarto comma; l. 23 aprile 1966, n. 218; l. 3 marzo 1949, n. 52, art. 12 e 13; l. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 10, primo comma, lett. a e d; l. 18 luglio 1959, n. 555, art. 10; l. 23 dicembre 1962, n. 1844, art. 4; l. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 2, ult. comma; l. 9 febbraio 1963, n. 223, art. 5, secondo comma; l. 3 gennaio 1960, n. 15, art. 1 e 5).

Sono inammissibili per manifesta irrilevanza le questioni sollevate dalla Corte dei Conti, a sezioni riunite, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato e dei conti ad esso allegati l'esercizio finanziario 1966, relativamente all'art. 97 della legge aprile 1966, n. 218, in riferimento all'art. 81, comma terzo, della Costituzione, ed agli artt. 12 e 13, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 10 della legge 18 luglio 1959, n. 555; 4 della legge dicembre 1962, n. 1844; 2, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402; 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 223, 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, in riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione (1).

II

RTE COSTITUZIONALE, 30 dicembre 1968, n. 143 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Regione Friuli-Venezia Giulia (avv. Jemolo).

te dei Conti - Giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli-Venezia Giulia - Spese di funzionamento del Consiglio Regionale - Controllo esclusivo del Consiglio medesimo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(St. reg., art. 58; l. r. 5 luglio 1965, n. 9, art. 18, terzo comma).

In riferimento all'art. 58 dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, che sente al Presidente del Consiglio Regionale di effettuare pagamentiativi a spese per il funzionamento del medesimo Consiglio, rendendone il conto esclusivamente al Consiglio Regionale (2).

I

(Omissis). — Deve invece accogliersi l'altra eccezione di inammissibilità, per manifesta irrilevanza delle questioni di legittimità costi-

(1-2) Le questioni di legittimità costituzionale sono state proposte dalle sezioni riunite. La prima con ordinanza emessa il 25 luglio 1967 nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato

tuzionale sollevate dalla Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe.

In proposito è da sottolineare preliminarmente la relazione funzionale che collega il rendiconto generale consuntivo dello Stato, sottoposto all'approvazione parlamentare nelle forme della legge, al bilancio di previsione, approvato a sua volta, all'inizio dell'esercizio finanziario, con legge del Parlamento.

La gestione dell'esercizio finanziario deve svolgersi, infatti, sulla base ed entro i limiti del bilancio di previsione, e la specifica funzione del rendiconto, presentato dal Governo al Parlamento a chiusura dell'esercizio, consiste appunto — come si esprime l'art. 31 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2240 — nel riassumere e dimostrare « i risultati della gestione », sia per gli aspetti propriamente finanziari (cosiddetto « conto del bilancio »), sia per gli aspetti propriamente patrimoniali (cosiddetto « conto generale del patrimonio »).

Investito dell'esame del rendiconto, il Parlamento è così messo in grado di accertare annualmente, comparando previsioni e realizzazioni, se le direttive, le autorizzazioni ed i limiti assegnati all'attività dell'Esecutivo siano stati puntualmente osservati. Ed è perciò che ogni eventuale problema concernente la legittimità costituzionale delle leggi disciplinanti l'azione amministrativa, ivi compresa la stessa legge del bilancio di previsione, rimane a monte della relazione bilancio-rendiconto e delle valutazioni politiche di competenza del Parlamento all'atto dell'approvazione di quest'ultimo: quel che unicamente rileva in quella sede, sono i modi e la misura in cui le previsioni del bilancio sono state adempiute, i limiti in esso prestabiliti rispettati nel corso dell'esercizio.

Ma lo stesso deve dirsi con riferimento al giudizio di parificazione, traverso il quale la Corte dei conti si inserisce obbligatoriamente nel rapporto Governo-Parlamento, conferendo certezza ai dati risultanti dal rendiconto predisposto dall'Amministrazione ed in tal guisa coope-

(*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1967, n. 282); la seconda con ordinanza emessa il 15 luglio 1967 nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1967, n. 282).

Sull'ammissibilità della proposizione di questione di costituzionalità nel corso del procedimento di parificazione: *Corte Cost.*, 19 dicembre 1963, n. 165, *Giur. it.*, 1964, 261; *Corte Cost.*, 19 dicembre 1966, n. 121, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1204, con nota di richiami di giurisprudenza e dottrina.

Emerge, però, evidente dalla motivazione, riportata in rassegna, della sentenza n. 143 che la Corte ha delimitato l'ambito della proponibilità delle questioni di legittimità costituzionale nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto dello Stato, aderendo pienamente alla tesi prospettata dall'Avvocatura.

do, in posizione di indipendenza, con le assemblee parlamentari, e quali — secondo il dettato dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione — deve riferire « direttamente » ed alle quali viene, infatti, smessa, con la relazione, la deliberazione di parificazione del rendiconto. È dunque proprio dalla considerazione dell'oggetto e della funzione del rendiconto che risultano determinati per logica conseguenza i limiti del giudizio di parificazione, il quale risulterebbe snaturato ove la Corte dei conti fosse autorizzata a indagare sulla legittimità costituzionale delle leggi sostanziali di spesa o di determinati capitoli della legge del bilancio, anzichè assumere questi ultimi quali punti di riferimento del giudizio di sua competenza, secondo quanto vedrà meglio più oltre. La Corte dei conti non si porrebbe più, in caso, come organo ausiliario del Governo, o meglio del Parlamento, verrebbe ad assumersi (sia pure al limitato effetto di investire questa Corte del relativo giudizio) compiti di controllo sull'esercizio della funzione legislativa, che nessuna disposizione comunque le attribuisce e che non sarebbe possibile riconoscerle per via di interpretazione, poichè la funzione assolta dal giudizio sul rendiconto esclude, già quanto si è ora detto, che dubbi sulla conformità a Costituzione di leggi diverse da quelle regolanti l'attività della Corte dei conti abbiano rilevanza ai fini del giudizio medesimo.

Sotto questo profilo, si vede bene la diversità della presente fattispecie rispetto a quelle sulle quali questa Corte ebbe in precedenza a decidere con la sentenza 6 dicembre 1963, n. 165 e 13 dicembre 1966, n. 121: nel primo caso, la questione sollevata aveva ad oggetto disposizioni attinenti all'attività della Corte dei conti nei suoi rapporti con il Parlamento: nel secondo, disposizioni che incidevano immediatamente sull'esercizio delle attribuzioni di controllo della stessa Corte, veniva imposta la registrazione di atti amministrativi che essa altrimenti avrebbe avuto il potere-dovere di rifiutare.

Le considerazioni di ordine generale sopra esposte trovano più parlare conferma, raffrontando le operazioni, in cui si sostanzia il giudizio di parificazione, con i requisiti necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio. Questi si riassumono nella esigenza minima, ma inderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge delle quali il giudice debba, qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, fare applicazione nel processo dinanzi ad esso svolgentesi. Senonchè, all'atto di procedere alla parificazione del rendiconto, la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di spesa, riflettendosi nei capitoli del bilancio di previsione, eppure applica la legge di approvazione del bilancio.

Le prime, al pari di quest'ultima, essa ha già applicato, in corso di esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti soggetti al suo controllo. Nè il giudizio di parificazione implica revisione e pos-

sibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, del riscontro effettuato; chè anzi — tutt'al contrario — in sede di giudizio di parificazione, la Corte dei conti è vincolata alle « proprie scritture », in conformità delle quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo la « regolarità del rendiconto », e nemmeno in seguito a pronuncia di illegittimità costituzionale delle leggi su cui gli atti ammessi a registrazione si fondavano la Corte stessa potrebbe retroattivamente disconoscere quelle scritture, poichè la illegittimità degli atti dell'Amministrazione, conseguenziale alla dichiarata incostituzionalità della legge, non opera automaticamente, ma dev'essere a sua volta dichiarata e fatta valere nelle condizioni previste dall'ordinamento secondo le diverse possibili ipotesi.

E allorchè poi la Corte dei conti prende a ragguagliare i dati del rendiconto, previamente verificati, al bilancio di previsione, quest'ultimo non si configura come legge da applicarsi a concrete fattispecie, ma come un semplice documento contabile, a fronte del quale sta quell'altro documento contabile che è il rendiconto consuntivo. Ed è perciò che la « regolarità » che si tratta di accertare prescinde completamente dagli eventuali vizi di legittimità costituzionale del bilancio, non meno che delle leggi di spesa che ne stanno a fondamento.

Deve quindi concludersi che, nel giudizio di parificazione, la Corte dei conti non ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — La difesa regionale ha avanzato preliminarmente due eccezioni di inammissibilità (carattere non giurisdizionale della parificazione, incompetenza delle sezioni riunite) che però devono essere respinte: infatti questa Corte ha già deciso che nel corso del procedimento di parificazione si possono proporre questioni di costituzionalità e non ha motivo di cambiare indirizzo (sent. n. 165 del 1963, n. 121 del 1966 e n. 142 del 1968); nè può fermarsi ad esaminare, in un giudizio di legittimità costituzionale, se l'organo, che ha emesso l'ordinanza di rinvio, fosse competente a decidere sul merito (da ultimo sent. n. 111 del 1963 e n. 58 del 1964), cioè, nella specie, sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Quanto poi alla rilevanza, posta in dubbio dalla difesa regionale, essa è invece sufficientemente motivata dalla Corte di rinvio; se ne desume che il procedimento di parificazione sui capitoli 1-6 del bilancio non si è concluso proprio perchè non si erano potuti controllare, precedentemente e di volta in volta, gli atti di spesa del Presidente

Il Consiglio regionale è che, dopo un'eventuale pronuncia di incostituzionalità, il giudizio potrà essere riassunto e deciso, per l'appunto, previo esame di tali atti: situazione ben diversa da quella in cui il controllo preventivo degli atti in relazione alle leggi di spesa si era già esplicato pienamente ed esaurito allorchè la questione di costituzionalità di tali leggi venne proposta, durante la parificazione del rendiconto generale (cit. sent. n. 142 del 1968).

2. - Nel merito la questione è infondata.

Il controllo della Corte dei conti, com'è noto, si esercita, allo scopo assicurare il rispetto delle leggi, sull'azione del Governo e dei rami della pubblica amministrazione che dipendono da esso (art. 100 della Costituzione e t. u. 12 luglio 1934, n. 1214). Ne è esente l'attività di quegli organi, come il Capo dello Stato, il Parlamento e questa Corte, la cui posizione, ai vertici dell'ordinamento costituzionale, è di assoluta indipendenza: anche in materia di spese, poichè esse sono necessarie all'azionamento dell'organo, un riscontro esterno comprometterebbe il libero esercizio delle funzioni politico-legislative o di garanzia costituzionale che gli sono attribuite.

Perciò nell'art. 100 della Costituzione e nel t. u. delle leggi sulla Corte dei conti è chiaro che il controllo investe gli atti non in quanto sono amministrativi in senso sostanziale, ma per la loro provenienza dal Governo o da altri organi della pubblica amministrazione; tanto è vero che proprio per questa provenienza vi sono soggetti anche i decreti legge e le leggi delegate e che gli altri decreti presidenziali vi sono sottoposti poichè « emanano » dai « Ministeri » (art. 17 t. u.), cioè dal Governo: insomma è la natura dell'organo, e non la natura dell'atto indipendentemente da quella, a legittimare il c. d. riscontro. Sicchè, se è discutibile la configurazione della Corte dei conti quale organo ausiliario « del governo », non sembra dubbio che il suo controllo investa solo l'azione dell'esecutivo, della quale appunto è diretto a garantire la legalità: difatti l'art. 100 della Costituzione è posto entro il titolo III, dedicato al Governo, e il t. u. non conosce che i Ministri e amministrazioni dipendenti (artt. 15, 16, 17, 21 e art. 1 legge 21 marzo 1953, n. 161). In particolare l'impiego di somme destinate ad uno dei tre organi costituzionali è soggetto a sindacato fino a quando è un atto del Governo; ma, appena esse siano giunte a disposizione dell'organo, gli ulteriori atti di spesa, comunque si concretino, sono atti interni di quest'ultimo e perciò sottratti al riscontro.

3. - Un'analoga situazione si produce, su un piano diverso ma sempre allo stesso livello costituzionale, nell'ambito delle Regioni a statuto speciale: nessuna di esse ha organi di governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratteriz-

zato dalla pluralità dei poteri, la Regione si colloca come ente dotato di autonomia politica pur nell'unità dello Stato; autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad essa quale entità diversa da questo, ma che si è tradotta in precise potestà attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie. Quanto poi, in particolare, al Consiglio del Friuli-Venezia Giulia, esso non solo è politico-legislativo ma, al pari di altre assemblee regionali (sent. n. 66 del 1964), non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare (artt. 42, 46 dello Statuto). Ne discende che, corpo indipendente e situato fuori dell'ordine amministrativo (v. anche art. 289, n. 2, cod. pen. modif. dalla legge 30 luglio 1957, n. 655), i suoi atti non sono sottoposti a riscontro esterno.

Non vi contraddice una precedente sentenza con cui questa Corte ha negato l'assimilazione delle assemblee legislative regionali al Parlamento nazionale e riconosciuto, tra l'altro, che le controversie relative ai loro dipendenti sono sottoposte alla giurisdizione statale (sent. n. 66 del 1964): infatti con ciò si è inteso soprattutto rilevare come l'azione di queste assemblee, prive del potere di esprimere un indirizzo politico generale, soggiaccia al controllo di merito del Parlamento nazionale (rispetto al quale pertanto si pongono in una tale posizione che non consente l'estensione analogica di sue prerogative) e sia sottoposta a quel controllo giurisdizionale che, uniforme in tutto il territorio dello Stato, è garantito, nell'interesse dei singoli, dall'art. 24 della Costituzione. Con il che non si è fatta derivare la competenza del giudice esclusivamente dalla natura amministrativa degli atti, ma si è voluta soltanto riaffermare la validità del precetto costituzionale, per cui « tutti possono agire in giudizio », in un campo nel quale mancano norme o principi che, come sembrerebbe per il Parlamento, prevedano un diverso sistema di tutela; nè si è esclusa, anzi si è riconosciuta la indipendenza dell'assemblea regionale, posizione connaturata a precise attribuzioni politiche e legislative, sia pure circoscritte nell'ambito del territorio regionale, e perciò incompatibile col riscontro a cui è sottoposta, indipendentemente dalla difesa di diritti soggettivi o di interessi legittimi, la pubblica amministrazione.

Questo è il motivo per cui, secondo il d. l. 6 maggio 1948, n. 655 (art. 2, n. 1), il controllo della Corte dei conti si esercita in Sicilia solo sugli « atti del governo e dell'amministrazione regionale » e in Sardegna, come prescrive il d. P. R. 19 maggio 1949, n. 250 (art. 23), sugli « atti della giunta e dell'amministrazione regionale »; dove ad « amministrazione regionale », data la posizione della frase nel contesto e i rilievi esposti sopra, non può darsi altro significato che quello, soggettivo, di organi od uffici dipendenti dal Governo della Regione: tanto è vero che il rifiuto di registrazione dà luogo eventualmente a ricorso, in virtù di quelle leggi, soltanto della Giunta. Cosicché lo stesso art. 58 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, invocato dall'ordinanza di rinvio,

toponendo gli « atti amministrativi della regione » al sindacato di legittimità della Corte dei conti, non può che riferirsi agli atti del Governo regionale: infatti, come vi si aggiunge, il controllo deve esercitarsi « in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti », vale a dire di quelle leggi (art. 100 st. e t. u.) che, a quanto si è premesso, non conoscono se non il rinvio degli atti del Governo.

Se ne deve concludere che le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3029 - Pres. Scarpello - *Rel.* Tamburrino - P. M. Pedote (conf.) - Prefetto di Milano (avv. Stato Zagari) c. Federici ed altri (avv. ti Ducci Jachia, Candeloro Giofrè e Giuliano).

Competenza e giurisdizione - Esecuzione forzata - Regolamento di giurisdizione sollevato dalla pubblica Amministrazione, non parte in causa - Ammissibilità.

(c. p. c., artt. 41, 2° comma, e 368).

Competenza e giurisdizione - Esecuzione forzata sui beni esteri esistenti nello Stato - Decreto di reciprocità e autorizzazione del Ministro per la giustizia - Mancanza di autorizzazione - Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario - Natura ed effetti.

(c. p. c., art. 41, 2° comma, e 368; r. d. 30 agosto 1925, n. 1621, conv. con modif. nella legge 15 luglio 1926, n. 1263).

Nel procedimento di esecuzione può sorgere un conflitto tra il potere giurisdizionale ed il potere amministrativo, onde sussistono i requisiti che legittimano l'intervento della pubblica Amministrazione (e per essa del Prefetto) a salvaguardia dei poteri attribuiti dalla legge alla sua sfera discrezionale (1).

Non sono ammissibili atti esecutivi sui beni di uno Stato estero, che ammetta la reciprocità, la quale va dichiarata con decreto ministeriale, se non previa autorizzazione del Ministro per la giustizia; quindi, allorchè manchi tale autorizzazione, il Giudice ordinario non ha potestà giurisdizionale nella fase esecutiva e ciò incide sui rapporti interni tra potere giurisdizionale e potere amministrativo, onde è ammissibile che il regolamento di giurisdizione venga proposto dalla p. A. e per essa dal Prefetto (2).

(1-2) Con la sentenza, di cui si tratta, e con le altre di pari data e di analogo contenuto, nn. 3030, 3032, 3033, 3034, 3035, 3039, 3040, 3041, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto pure talune questioni

(*Omissis*). — Tra le numerose eccezioni dei resistenti e soprattutto del resistente Federici, un primo gruppo riguarda l'assunta incompetenza del giudice al quale venne fatta la comunicazione del Prefetto relativa all'inoltrato regolamento di giurisdizione e che emise il provvedimento di sospensione del procedimento: si assume che competente non doveva considerarsi il Pretore di Milano, al quale venne invece fatta la comunicazione e che sospese il procedimento esecutivo, sibbene il Tribunale di Milano, divenuto competente a seguito della dichiarazione negativa dei terzi pignorati. Al riguardo non deve dimenticarsi che il procedimento esecutivo mobiliare spetta alla competenza per materia del Pretore, che è, ed egli soltanto, il giudice della esecuzione. Il vero è che a mente dell'art. 548 c. p. c., nel caso di pignoramento presso terzi e di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il Pretore deve rimettere la causa che ecceda la sua competenza al Tribunale competente: ma questa del Tribunale è una competenza eventuale, limitata alla sola « causa » riguardante la dichiarazione e la posizione del terzo, tanto che dopo l'esaurimento di questa causa, autonoma, che

eliminari. Su queste e su quelle, di cui alle massime, pubblichiamo le seguenti osservazioni:

1. — Segnaliamo la sentenza che si annota per la novità e l'importanza delle questioni trattate.

Per la migliore intelligenza di tali questioni appare opportuno accennare ai fatti che hanno dato luogo al ricorso.

A seguito della sentenza del Tribunale di Roma in data 24 giugno 1963, n. 1171, passata in giudicato, con la quale lo Stato del Giappone (rimasto tuttora in giudizio) venne condannato al pagamento a favore del dottor Federici del controvalore di dollari U.S.A. 638.050 più gli interessi (nonché L. 920.550 per spese di giudizio) per risarcimento dei danni subiti in Cina a seguito di misure adottate dalle autorità militari occupanti, il predetto dott. Federici chiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621 (convertito, con modificazioni nella legge 15 luglio 1926, n. 1263), l'autorizzazione a promuovere il compimento di atti esecutivi contro lo Stato del Giappone.

Il Ministro di Grazia e Giustizia con proprio decreto 24 luglio 1965 respinse la richiesta autorizzazione. Avverso tale decreto il Federici propose ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che lo rigettava con sentenza adottata il 1° luglio 1966.

Nonostante, il Federici promuoveva diversi procedimenti esecutivi contro lo Stato Giapponese con atti degli Ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio Unico Esecuzioni presso la Corte di Appello di Milano e, in base a tali procedure, si è fatto luogo a numerosi pignoramenti presso terzi di beni dello Stato del Giappone.

Venuto a conoscenza dei processi esecutivi sopra menzionati, il Pretore di Milano, con decreto in data 19 maggio 1967, notificato a tutte le parti in causa, sollevava questione di giurisdizione chiedendo che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 41, 2° comma e 368 cod. proc. civ., venisse dichiarata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione.

si inserisce nel procedimento esecutivo e che è di cognizione nei confronti del diritto del terzo, il processo esecutivo continua il suo corso innanzi il Pretore (art. 549). Ora, nella specie, esattamente la dichiarazione del Prefetto relativa al regolamento di giurisdizione, sollevato in ordine all'intero processo esecutivo, è stata fatta al giudice di quel processo e questo giudice ha emanato il provvedimento di sospensione dell'intero processo. Tanto più che, nel caso di specie, il processo esecutivo, al momento della dichiarazione e della sospensione, pendeva integralmente dinanzi il Pretore, risultando che non era stato ancora emesso l'ordine di rimessione della causa riguardante il terzo al Tribunale, ordine solo il quale può, a seguito della rilevata incompetenza del Pretore in ordine alla causa riguardante il terzo, importare il trasferimento di questa causa stessa (e solo di questa) al Tribunale.

Un secondo gruppo, di eccezioni preliminari riguarda un altro fatto processuale che si assume essere intervenuto nel procedimento esecutivo in oggetto, vale a dire una asserita interruzione del processo stesso per avvenuta cessazione della rappresentanza nel procuratore

zione nel G.O. nei processi di esecuzione di cui si tratta, a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla P. A. e, per essa, al Ministro per la Giustizia.

Successivamente, con decreto in data 1° luglio 1967, notificato alle parti a cura del Pubblico Ministero in data 7 e 8 luglio 1967, il Pretore di Milano sospendeva i procedimenti esecutivi fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione di giurisdizione.

Non avendo le altre parti provveduto a investire la Corte Regolatrice della questione di giurisdizione, il Prefetto di Milano proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite.

2. — La prima questione che si poneva concerneva l'ammissibilità del procedimento ex art. 41 opv. c. p. c., relativamente a procedimenti esecutivi iniziati in base ad una sentenza passata in giudicato.

Le Sezioni Unite, accogliendo la tesi prospettata dall'Avvocatura, hanno ritenuto che il rimedio previsto dalla norma citata trova applicazione anche quando il difetto di giurisdizione (a causa dei poteri attribuiti dall'ordinamento alla P.A.) venga lamentato in relazione ad un processo di esecuzione.

Tale conclusione discende dal carattere generalissimo dell'istituto di cui si tratta e che riguarda tutti i casi in cui l'esercizio della giurisdizione venga a confliggere con i poteri riservati dalla legge alla P.A., come è facilmente dimostrabile con l'esame dello svolgimento storico dell'istituto stesso, a cominciare dalla legge sarda 20 novembre 1859, n. 3780, con cui veniva posto a disposizione dall'Amministrazione un particolare mezzo processuale per regolare la competenza dei Tribunali ordinari e speciali nei suoi riguardi.

La pronuncia delle Sezioni Unite si riallaccia alla precedente decisione 13 marzo 1965, n. 465 (Baldini, Società Finanziaria Italiana e Prefetto di Milano contro Mignani ed altri, in questa *Rassegna*, 1965, I, 293, con nota di DEL GRECO) che aveva ritenuto l'applicabilità del rimedio previsto dall'art. 41, 2° comma c. p. c. anche al caso in cui la P. A. (e per essa il

del Federici. Ora dagli atti risulta che il procuratore del Federici era investito del suo potere solo per un determinato periodo di tempo, cioè a stato dal mandante fissato un termine per l'efficacia della procura. In parte ogni questione sulla validità di una tale procura a termine, e potrebbesi definire procura con revoca automatica e prefissata alla scadenza del termine, la predeterminazione del termine niun altro valore può avere che appunto quello di prestabilire una cessazione dei poteri a quel momento è cioè una revoca della investitura da parte del cliente da quel momento in poi. Ed è principio generale e fondamentale che la revoca del mandato *ad litem* non ha effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore, non importa giammai interruzione del processo. Quindi non essendo alcun modo stato interrotto il processo esecutivo *de quo*, è inutile parlare di irregolarità di prosecuzione, di notificazioni e di comunicazioni, che solo a seguito di una regolare interruzione potrebbero avere giustificazione.

effetto) contesti la competenza giurisdizionale dell'A.G.O. a dichiarare il fallimento di un'impresa (che, nella specie, svolgeva attività bancaria), a disparte dai poteri attribuiti dalla legge alla P. A. (nella specie procedura di liquidazione coatta amministrativa).

E poichè il carattere di processo esecutivo del processo di fallimento attribuisce ormai da tempo *communis opinio* della più autorevole dottrina non soltanto italiana (cfr., per tutti, AZZOLINA, *Il fallimento*, 1953, I, 27; COVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, 1962, I, 323, con amplissima citazione della dottrina, anche straniera), ne veniva di conseguenza l'ammisibilità della procedura dell'art. 41, 2° comma, in relazione ad ogni caso di processo esecutivo, dovendosi solo osservare che tali principi si applicano e si inquadrano nel più generale orientamento della Corte costituzionale che ha da tempo fermamente ribadito la generalità di applicazione del regolamento preventivo di giurisdizione a proposito del 1° comma dello stesso art. 41 c. p. c. (cfr. *Relaz. Avv. Gen. Stato*, 1960-65, II, 1 e segg.).

3. — Altra questione interessante si presentava in relazione all'ultimo comma del 2° comma dell'art. 41 c. p. c. che limita l'esperibilità del rimedio previsto « finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato ».

Nella specie i giudizi di esecuzione erano stati iniziati in base ad una sentenza passata in giudicato che aveva affermato la giurisdizione dell'A.G.O.

È stato, peraltro, agevole rilevare nelle difese dell'Amministrazione con il decreto del Prefetto di Milano non si era in alcun modo contestata la giurisdizione del Tribunale di Roma nel pronunciare la sentenza di condanna, ma si era contestata la giurisdizione del Pretore di Milano attribuita ai procedimenti esecutivi pendenti.

La questione di giurisdizione sollevata dal Prefetto di Milano non conveniva, quindi, in alcun modo il giudizio di cognizione definito con la sentenza del Tribunale di Roma, nè revocava in discussione la giurisdizione

Le altre eccezioni riguardano più da vicino il merito del regolamento ed innanzitutto vanno esaminate quelle concernenti il potere del Prefetto a sollevare il regolamento, vale a dire, in definitiva, la questione della applicabilità dell'art. 41, 2° comma, al caso di specie. Questione che può essere discussa sotto un duplice profilo. Sotto un primo profilo (che è di più agevole soluzione) deve esaminarsi se il regolamento di giurisdizione in genere e quello sollevabile dalla Pubblica Amministrazione ex art. 41, 2° comma, in particolare, sia ammissibile in relazione ad un procedimento di esecuzione. Già questa Corte Suprema, riguardo ad un processo fallimentare, che, indubbiamente, è procedimento esecutivo, ebbe a ritenere che ben poteva il Prefetto, avvalendosi appunto dei poteri conferitigli dalla citata norma e da quella dell'art. 368 c. p. c., sollevare una questione di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione (sentenza n. 425 del 1965): siffatta decisione deve confermarsi ed estendersi a qualsiasi procedimento di esecuzione, anche individuale, secondo le disposizioni del codice di rito. Infatti, è indubbio che la

di quel tribunale, ma si riferiva — esclusivamente — ai giudizi esecutivi pendenti dinanzi al Pretore di Milano.

E, invero, il processo esecutivo è tipicamente autonomo dal processo di cognizione, sol che si consideri l'esistenza di titoli esecutivi di natura extragiudiziale in base ai quali può trovar fondamento l'azione esecutiva idonea a porre in essere un processo esecutivo, e sol che si tenga conto dell'ontologica diversità dei due processi, l'uno (quello di cognizione), di carattere dichiarativo e decisorio, diretto a comporre una lite da pretesa contestata e che conduce ad un *dictum*, l'altro (quello di esecuzione), di carattere realizzatore e trasformatore, che compone una lite da pretesa insoddisfatta e che conduce, come naturale risultato, ad un *factum*. (Cfr., per tutti, SATTI, *Commentario Cod. Proc. Civ.*, vol. III, pag. 5, con riferimenti; REDENTI, *Diritto Processuale Civile*, vol. III, pag. 101; cfr. inoltre MAZZARELLA, voce *Esecuzione forzata*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, con ampi richiami).

Ne consegue che, pur riconosciuta la giurisdizione dell'A.G.O. nel processo che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato, ben può contestarsi la giurisdizione dell'A.G.O. relativamente all'esercizio dei poteri di giurisdizione esecutiva in base ad un'azione esecutiva che su quella sentenza viene fondata, allorchando l'ordinamento prevede che i poteri giurisdizionali esecutivi restino subordinati all'esistenza di una specifica autorizzazione da parte della P.A. che, nella specie, non solo non era stata concessa, ma era stata formalmente negata.

4. — Per quanto concerne la questione di fondo essa verteva sulla configurabilità di un difetto di giurisdizione (esecutiva) dell'A.G.O. nei processi esecutivi iniziati dal Federici contro lo Stato del Giappone nonostante il diniego del Ministero di Grazia e Giustizia di autorizzazione con art. 1 legge del 1926, n. 1263.

Nella specie, con decreto 22 luglio 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 22 luglio 1965 il Ministro per la Grazia e Giustizia aveva

esecutiva rientra nella giurisdizione del giudice ordinario: il procedimento di esecuzione è procedimento giurisdizionale, tendente alla definitiva e completa attuazione della volontà della legge, alla attribuzione concreta del bene della vita richiesto al soggetto che è risultato, attraverso il processo di cognizione, averne diritto. Perciò, anche nella esecuzione, può sorgere dubbio o discussione intorno alla giurisdizione del giudice ordinario e quindi può sorgere la opportunità o la necessità che vi sia una pronuncia sulla giurisdizione medesima. In particolare, proprio nella fase esecutiva, nella quale, come si è detto, si attua in concreto l'attribuzione del bene della vita giudizialmente richiesto, può sorgere un conflitto tra la potestà giurisdizionale e la potestà amministrativa, può toccarsi profondamente il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, onde possono ben presentarsi i requisiti che legittimano l'intervento della Pubblica Amministrazione, per essa del Prefetto, appunto a salvaguardia di quei poteri attribuiti a legge alla sfera discrezionale della Pubblica Amministrazione medesima.

È chiarito l'esistenza della reciprocità tra l'Italia e il Giappone ai sensi e agli effetti dell'art. 1 della legge citata e pertanto, in mancanza della autorizzazione del Ministro per la Grazia e Giustizia e dinanzi al provvedimento di diniego di autorizzazione, non si poteva procedere ad atti esecutivi nei confronti dello Stato del Giappone.

In tale situazione si è chiarito nel ricorso che il potere di autorizzazione attribuito dalla legge al Ministro di Grazia e Giustizia limita i poteri di esecuzione dell'A.G.O. nel senso che, in mancanza di tale autorizzazione, l'A.G.O. non può compiere atti di esecuzione e di conseguenza non può esercitare i propri poteri di giurisdizione esecutiva.

D'altra parte tale condizionamento difetto della giurisdizione esecutiva nei confronti dello Stato estero è confermato dallo spirito della norma della legge del 1926 n. 1263 che ha per l'appunto inteso rimettere alla valutazione e alle determinazioni della P. A. (Ministero di Grazia e Giustizia) la possibilità di esercitare il potere giurisdizionale esecutivo nei confronti dei sovrani, in considerazione delle gravi conseguenze che da tale provvedimento possono scaturire sul piano internazionale e del pericolo che può restare pregiudicati i supremi interessi del Paese.

Conseguentemente nei procedimenti esecutivi pendenti l'A.G.O. difetto di poteri giurisdizionali a causa dei poteri di autorizzazione attribuiti dalla legge alla P. A.

È interessante riferire che a tale evidente conclusione il resistente ha ritenuto di potere opporre che nella specie non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Ministro per la Grazia e Giustizia e ciò perchè sussisterebbe la condizione di reciprocità cui il cit. art. 1 della legge del 1926 subordina la necessità della autorizzazione e perchè, comunque, l'accertamento da parte del Ministro per la Grazia e Giustizia di tale condizione di reciprocità sarebbe illegittimo per travisamento dei fatti.

Ma è evidente che, prescrivendo l'art. 1 della legge del 1926, n. 1263, l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato estero venga accertata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e essendo tale accertamento

Il secondo profilo (sul quale insiste molto la difesa dei resistenti) appare più delicato: si sostiene che, poichè, nella specie, si verterebbe sulla determinazione della giurisdizione in ordine ad uno Stato estero, cioè in relazione alla possibilità di procedere ad esecuzione sui beni di uno Stato estero, si sarebbe al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 41, 2° comma, che legittimano lo speciale regolamento di giurisdizione da parte della Pubblica Amministrazione. Certo, da un punto di vista astratto, deve dirsi che, allorchando si discuta esclusivamente sulla giurisdizione nei confronti dello straniero, difficilmente può profilarsi l'attribuzione di un potere esclusivamente alla Pubblica Amministrazione, il quale solo legittima lo speciale regolamento demandato alla amministrazione: normalmente, quando si discuta solo della giurisdizione nei confronti dello straniero, non viene in esame il rapporto tra il potere giurisdizionale ed il potere amministrativo nello ambito del nostro ordinamento, che è presupposto della norma del secondo comma dell'art. 41, sibbene un rapporto diverso, regolato dalle preleggi, tra l'ordinamento giurisdizionale italiano e l'ordina-

nella specie avvenuto, qualsiasi contestazione sulla legittimità del decreto avrebbe dovuto formare oggetto di una tempestiva impugnazione di fronte al giudice amministrativo che, invece nella specie, non era stata sollevata dal Federici neppure in occasione del ricorso giurisdizionale da lui proposto avverso il diniego di autorizzazione all'esecuzione del Ministro per la Grazia e per la Giustizia.

In mancanza di tale impugnativa del tutto infondata era la richiesta del ricorrente che venisse « disapplicato » il decreto di reciprocità (per riferimenti cfr. *Relaz. Avvocatura Generale Stato*, 1960-65, II, 86 e segg.).

Sta poi di fatto che — in ogni caso — i motivi con cui il resistente aveva contestato la legittimità del decreto ministeriale apparivano manifestamente infondati.

Invero il resistente affermava che la declaratoria di reciprocità contenuta nel decreto ministeriale sarebbe stata in contrasto con la circostanza che il Giappone avrebbe « fin dal 1960, nella Conferenza di Colombo proclamato il principio di non concedere l'immunità degli Stati per l'attività commerciale e privata ».

Ma (a parte l'ovvio rilievo che una generica dichiarazione di principio pronunciata da uno Stato in una Conferenza internazionale non costituisce un obbligo di carattere internazionale e, in ogni caso, non può certo valere a mutare le norme dell'ordinamento interno e a costituire una disciplina nuova e diversa rispetto a quella che le leggi interne dettano sulla materia), era evidente l'equivoco in cui la controparte cadeva, confondendo il problema dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione interna degli altri Stati con il problema (affatto e completamente diverso) della possibilità di compiere atti di espropriazione forzata nei confronti degli Stati esteri.

Invero il principio cui la controparte si riferiva costituisce ormai una regola seguita dalla maggioranza degli Stati (ed anche del nostro Paese) in tema di limitazioni al principio dell'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione interna degli altri Stati (cfr. OPPENHEIM - LAUTERPACHT, *In-*

ento giurisdizionale di altro Stato. Ma, nella specie, ad avviso di questa Suprema Corte, non si verte in tema di vero e proprio contrasto tra ordinamenti giurisdizionali diversi, cioè non v'è questione di giurisdizione nei confronti dello straniero.

Al riguardo va ricordato che la legge 15 luglio 1926, n. 1263, nel convertire in legge e nel modificare l'art. 1 del r. d. 30 agosto 1925, n. 1621, relativo « agli atti esecutivi sopra beni esteri nello Stato » dispone che « non si può procedere a sequestro o pignoramento ed in genere ad atti esecutivi su beni mobili ed immobili, navi, crediti, titoli, valori e ogni altra cosa spettante ad uno Stato estero, senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia » (primo comma) e che « le disposizioni suddette si applicano solo a quegli stati che ammettono la reciprocità, la quale deve essere dichiarata con decreto del ministro » (terzo comma). Da tale sistema risulta che presupposto indispensabile affinché possa parlarsi di autorizzazione, è che vi sia il preventivo decreto di reciprocità. In presenza di questo presupposto, l'azione esecutiva non può essere iniziata senza l'autorizzazione del ministro, e certamente ed indiscutibilmente è atto amministrativo essenzial-

national Law, London, 1963, vol. I, 264 e segg.; QUADRI, *La giurisdizione negli Stati stranieri*, Milano, 1941, pag. 97; MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, 189; MONACO, *Manuale di diritto internazionale*, UTET, 1960, pag. 227 con ampia bibliografia; per una approfondita disamina del problema, LALIVE, *L'immunité de jurisdiction des Etats des organisations internationales*, in *Récueils des Cours de la Haye*, 53, II, 209).

Ma tale principio nulla ha a che vedere con il problema di sottoporre l'autorizzazione governativa alla possibilità di agire *in executivis* contro atti esteri, il che trova la più evidente conferma nel fatto che il nostro ordinamento, pur aderendo alla limitazione ai rapporti *jure imperii* del principio dell'immunità giurisdizionale degli Stati esteri, tuttavia prevede la necessità di un'autorizzazione governativa per l'esecuzione di atti di appropriazione forzata nei confronti degli Stati esteri.

Pertanto la affermata adesione dello Stato del Giappone alla dichiarazione della Conferenza di Colombo del 1960 in materia di immunità degli Stati della giurisdizione interna di altri Stati non appare in alcun modo in contrasto con il contenuto del decreto ministeriale con cui viene dichiarata la sussistenza, nei confronti del Giappone, delle condizioni di reciprocità di cui all'art. 1 della legge 1926, n. 1263.

5. — Vogliamo infine segnalare un'ultima questione interessante trattata sulla sentenza che si annota e relativa all'eccezione di inammissibilità levata dal resistente sul rilievo che il rimedio di cui all'art. 41, 2° comma non è applicabile alle questioni di giurisdizione relativa alla competenza giurisdizionale del Giudice italiano nei confronti dello straniero.

Il rilievo del resistente appariva fondato ma privo di valido riferimento a specie sottoposta all'esame della Corte Regolatrice.

Invero la P. A. non ha fatto valere il difetto di giurisdizione (esecutiva) dell'A.G.O. nei processi esecutivi promossi contro lo Stato del Giappone in

mente discrezionale, emanabile in considerazione dell'interesse generale dello Stato nel campo interno ed in quello internazionale, di fronte al quale certo non può parlarsi di diritto soggettivo del singolo. Il che significa che, in mancanza di quella autorizzazione, cioè dell'esplicazione positiva dei poteri della Pubblica Amministrazione, il giudice ordinario non ha potestà giurisdizionale nella fase esecutiva. E ciò non incide sui rapporti con lo straniero o con lo Stato estero, sibbene sui rapporti, interni nel nostro ordinamento, tra potere della amministrazione e potere giurisdizionale. Vale a dire che nella particolare materia la legge attribuisce un potere alla Pubblica Amministrazione che condiziona la esplicazione del potere giurisdizionale *in executivis*; vale a dire ancora che « a causa dei poteri attribuiti alla Pubblica Amministrazione » il giudice ordinario difetta di giurisdizione nel procedimento esecutivo. Conseguentemente sussistono tutti i requisiti per la applicazione dell'art. 41, 2° comma, può cioè il Prefetto tutelare innanzi le Sezioni Unite quel potere attribuito all'amministrazione e far valere quel difetto dell'autorità giudiziaria ordinaria, senza che vengano in discussione i rapporti con lo Stato straniero.

Precisamente, nel caso in esame, anzitutto, come accennato nella narrativa dei fatti, vi è stato il regolare decreto di reciprocità emesso dal Ministro di Giustizia e debitamente pubblicato: onde per procedere esecutivamente contro o su beni dello Stato giapponese in Italia era necessario il decreto di autorizzazione. Ed effettivamente esso fu chiesto dallo attuale resistente Federici, ma fu negato dal Ministro, con provvedimento motivato, in base a considerazioni di carattere discrezionale che qui non è dato discutere. Ed anzi il Federici era

relazione ad una norma che attribuisca la giurisdizione ad un Giudice straniero ovvero che esenti uno straniero dalla nostra giurisdizione, ma ha contestato la giurisdizione dell'A.G.O. solo in relazione ai poteri che la legge ha attribuito alla P. A. (nella specie, al Ministro di Giustizia).

In base alla legge del 1926, il potere di compiere atti esecutivi contro lo Stato straniero è condizionato ad un provvedimento di autorizzazione della P. A., alla quale è attribuito il potere di valutare, nella propria discrezionalità e in funzione degli interessi supremi del Paese relativi alla convivenza internazionale, l'opportunità di condere o meno l'autorizzazione.

Pertanto, nella specie, era del tutto insussistente la situazione di un contrasto tra la giurisdizione nazionale e una giurisdizione straniera, ovvero l'immunità di uno straniero dalla nostra giurisdizione. La questione riguardava invece, e soltanto, i rapporti tra giurisdizione esecutiva e poteri della P. A. e pertanto rientrava in quelle per le quali l'ordinamento prevede il rimedio dell'art. 41 cpv. c.p.c.

Per quanto riguarda, poi, le numerose (e alquanto peregrine) questioni preliminari che erano state prospettate dai resistenti, è sufficiente rimandare alle considerazioni svolte nella limpida motivazione della sentenza annotata che ha integralmente accolto le difese dell'Avvocatura.

G. ZAGARI

to conscio di questo stato di cose e della natura amministrativa e crezionale del provvedimento negativo, che lo impugnò attraverso una strada possibile e cioè attraverso il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, che però lo respinse. Tuttavia il Federici agì *in executivis*, iniziando pignoramenti contro beni dello Stato giapponese. Venivano così a porsi in concreto tutte le condizioni per il sorgere del conflitto tra il potere amministrativo ed il potere giurisdizionale dello Stato e perciò tutte le condizioni perchè fosse in concreto ammissibile il regolamento di giurisdizione da parte del Prefetto per far valere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario « a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione », poteri consistenti nella denegazione (nella specie) dell'autorizzazione necessaria a procedere esecutivamente sui beni di uno stato estero (nella specie lo Stato giapponese), anzi nel caso in esame questo regolamento rappresenta l'unica strada per far valere la volontà della legge in materia. Ripetesi che trattasi di conflitto di poteri tra l'amministrazione e la giurisdizione nell'ambito dell'ordinamento interno italiano. Una influenza vi ha il potere giurisdizionale nei confronti dello straniero. Pertanto non può essere presa in considerazione l'eccezione che riguarda la reciprocità e l'assunta inesistenza, nell'ordinamento giapponese, del divieto di azioni contro gli Stati in quanto ciò se ne riguarda il decreto di reciprocità. Ma già si è detto che per il nostro ordinamento la emissione del decreto di reciprocità e quella conseguente autorizzazione o denegazione della stessa, rientrano nei poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione, insindacabili al giudice ordinario. Qui non si tratta del criterio di collegamento cui all'art. 4 codice di rito, ma si tratta di un potere attribuito dalla legge alla Pubblica Amministrazione. Ed evidentemente nemmeno può accogliersi la eccezione secondo cui il titolo esecutivo, costituito da sentenza passata in giudicato, sarebbe formato prima della emissione del decreto di reciprocità. La sentenza passata in giudicato riguarda la azione di cognizione, proponibile innanzi il giudice italiano che terminò con condanna dello Stato giapponese: nella specie si tratta della azione esecutiva, cioè dello inizio della autonoma fase giurisdizionale rappresentata dall'esecuzione ed a questa fase autonoma soltanto a questa afferiscono decreto di reciprocità ed autorizzazione. Ilronde, come si è precisato all'inizio, solo della potestà giurisdizionale del giudice ordinario di procedere alla azione esecutiva si discute oggi.

Il regolamento di giurisdizione sollevato dal Prefetto è ammissibile ed è anche fondato. La fondatezza di esso discende direttamente dal fatto detto. Se in base alla legge del 1925 non può procedersi ad azione esecutiva nei confronti di beni di Stati esteri, senza la doppia condizione del decreto di reciprocità e dell'autorizzazione ministeriale,

se ciò significa, come dianzi dimostrato, che la legge medesima ha attribuito discrezionalmente alla autorità amministrativa i poteri per la determinazione della possibilità di inizio e prosecuzione dell'azione esecutiva, è evidente che nel caso di esistenza del decreto di reciprocità e di denegazione dell'autorizzazione, diventata quest'ultima inattaccabile, a seguito di reiezione del ricorso al Consiglio di Stato, avverso essa proposto, l'azione esecutiva è assolutamente improponibile innanzi al giudice ordinario, difettando questo di giurisdizione su essa azione. Tale difetto di giurisdizione deve essere quindi dichiarato.

Siffatta dichiarazione certo vale nei confronti di tutte le parti e quindi anche dell'interveniente Savoldi. L'autorità giudiziaria ordinaria non ha giurisdizione sulla intera azione esecutiva e quindi non può avere giurisdizione sull'azione in surroga dell'interveniente, la quale presuppone la proponibilità dell'azione esecutiva principale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez Un., 18 dicembre 1968, n. 4018 - Pres. Flore - Rel. Ferrati - P. M. Tavolaro I. (conf.) - Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Tracanna) c. Hartig (avv. Stoppani) e Istituto Nazionale di Entomologia pura ed applicata (avv. Galateria e Tranquilli Leali).

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici - Vigilanza e tutela - Responsabilità dell'Amministrazione controllante per gli atti posti in essere dagli enti controllati - Esclusione.
(c. c., art. 2043).

Competenza e giurisdizione - Vigilanza e tutela - Esercizio della funzione di vigilanza e di tutela sugli enti pubblici - Diritto soggettivo dei terzi - Esclusione.
(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

L'Amministrazione che esercita i poteri di controllo e di vigilanza su un Ente non può incontrare responsabilità per il comportamento attivo od omissivo dell'Ente stesso (1).

L'esercizio della funzione di vigilanza e di tutela dà luogo ad un rapporto che intercorre esclusivamente fra lo Stato e l'Ente pubblico che vi è sottoposto. I terzi estranei non possono ritenersi titolari di alcun diritto soggettivo in relazione all'esercizio di tale funzione, per cui il giudice ordinario difetta di giurisdizione a sindacare il concreto esercizio del potere di controllo (2).

(*Omissis*). — Dei due ricorsi va esaminato anzitutto quello del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale con il primo motivo risolve la questione del difetto di legittimazione passiva.

(1-2) Massime di intuitiva evidenza, che rispondono a principi generalmente accolti.

Deducendo infatti violazione e falsa applicazione della legge 30 ottobre 1940, n. 1689, istitutiva dell'I.N.E. e dei conseguenziali provvedimenti normativi di organizzazione e di funzionamento dell'ente, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sui poteri di vigilanza e di tutela da parte dell'Amministrazione dello Stato e degli enti controllati, violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 936 cod. civ. nonché difetto di motivazione ed erronea valutazione della prova documentale, il ricorrente Ministero censura la sentenza impugnata per aver affermato apoditticamente la legittimazione passiva di esso Ministero e la sua conseguente responsabilità in ordine all'oggetto della domanda proposta dall'Hartig, la quale concerneva la rivendica o la restituzione di materiale trasmesso o consegnato all'Istituto in tempo successivo alla donazione del 1940.

In particolare si assume che una responsabilità del Ministero si avrebbe potuta prospettare solo in relazione alla sua eventuale attività di organo di controllo, ma, a prescindere che il giudice del merito non ha potuto identificare in concreto alcun atto di esercizio della funzione di controllo da parte del Ministero sull'I.N.E. in relazione all'oggetto specifico della domanda, l'autorità giudiziaria ordinaria non potrebbe di giurisdizione ove si fosse inteso impugnare un atto od un comportamento inerente alla funzione di vigilanza e di tutela.

La censura è pienamente fondata e s'impone per questa parte annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Per risolvere la questione della legittimazione passiva, per stabilire se la domanda sia stata proposta contro il soggetto legittimato a contraddirvi, è d'uopo individuare le caratteristiche dell'azione che l'attore ha inteso esercitare.

Ora, oggetto di controversia sono determinate collezioni entomologiche, che si trovano in possesso dell'I.N.E., al quale l'Hartig ebbe in varie parti consegnare in tempi diversi.

Quella proposta è quindi un'azione di restituzione, azione avente natura personale, il cui presupposto è il venir meno del contratto concluso in base al quale deteneva la cosa (sent. 18 gennaio 1967, n. 167): in detta azione l'attore fa valere il suo diritto personale di ricevere in esecuzione del contratto la cosa che fu oggetto di precedente consegna e che in questo caso fosse l'intendimento dell'Hartig non par dubbio quando si rifletta sul fatto dell'avvenuta consegna risulta espressamente dedotto come non anteriore alla richiesta di restituzione.

A sostegno di questa appare dedotta anche la proprietà del medesimo materiale entomologico, onde la materia del contendere si è ridotta ad una questione, la cui risoluzione non è essenziale per provvedere su una semplice azione di restituzione; del resto lo stesso contratto, lungi dal limitarsi a contrastare la pretesa dell'attore, ha anzi posto il suo diritto di proprietà su quei beni.

In questa situazione legittimato a contraddire alla domanda rimane sempre e soltanto l'Istituto, autonomo soggetto di diritto, il quale, avendo la materiale disponibilità delle cose in contestazione, è l'unico che abbia la *facultas restituendi*: il Ministero della Pubblica Istruzione difetta invece di legittimazione tanto in ordine all'azione di restituzione, perché non ha ricevuto la cosa in deposito o in consegna, quanto in ordine all'azione di rivendica, perché non ha spossessato il proprietario, né, comunque, è il detentore o il possessore delle cose.

È vero che l'Istituto è soggetto al controllo e alla vigilanza di quel Ministero, ma questo non significa punto che gli atti posti in essere dall'ente siano direttamente riferibili alla Amministrazione, che esercita su di esso la funzione di controllo e di vigilanza, che, in altri termini, l'Amministrazione incontra responsabilità per il semplice comportamento attivo od omissivo dell'ente controllato.

La Corte del merito ha ritenuto sufficiente rilevare che « da quando si poteva desumere dagli atti l'ingerenza amministrativa dell'organo di controllo era stata continua, poiché per ogni decisione di qualche rilievo il commissario dell'ente si era sempre attenuto a quanto disposto dall'amministrazione » e poiché l'attività materiale dell'ente era stata condizionata dai mezzi finanziari posti a sua disposizione dall'Amministrazione e ne ha tratto la conclusione che l'Istituto aveva agito, specie per quanto concerne i rapporti avuti con l'Hartig, come una *longa manus* dell'amministrazione preposta alla sua vigilanza.

Ora, a parte l'imprecisione di concetti giuridici che vizia siffatto ragionamento, è facile rilevare che, configurando una corresponsabilità del ministero per i provvedimenti adottati nei confronti dell'attore dall'I.N.E., il giudice del merito è caduto in un evidente equivoco con i provvedimenti relativi alla carica di Sovrintendente, originariamente conferita all'Hartig, provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con l'attuale contestazione: d'altra parte, la Corte di Appello non è riuscita a individuare concretamente alcun atto specifico proveniente dal Ministero della Pubblica Istruzione, che direttamente concerna la questione intorno alla quale è sorta la presente lite.

In tale situazione non si riesce a rinvenire alcun elemento obiettivo, sul quale affermare la legittimazione passiva del Ministero in ordine alla domanda proposta dall'Hartig.

Correttamente, d'altronde, osserva il ricorrente che l'esercizio della funzione di vigilanza e di tutela dà luogo ad un rapporto che intercorre esclusivamente tra lo Stato e l'ente pubblico che vi è sottoposto: il terzo vi è estraneo e non può ritenersi titolare di un diritto soggettivo in relazione all'esercizio di quella funzione, che viene esercitata nell'interesse pubblico, onde il giudice ordinario sarebbe privo di giurisdizione a sindacare il concreto esercizio del potere di controllo. — (Omissis).

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 dicembre 1967, n. 2898 - Pres. Giansiracusa - Rel. Sbrocca - Comune di Napoli (avv. Daniele) c. Converti e Servolini (avv. Gallo) e Ministero dell'Interno (avv. Stato Gargiulo).

Arretramento civile - Cause inscindibili e cause dipendenti - Estromissione in primo grado del chiamato in causa ad integrazione del contraddittorio o in garanzia - Impugnazione principale che non investe la ritualità della estromissione - Insussistenza del vincolo di inscindibilità o dipendenza in secondo grado - Appello incidentale nei confronti dell'estromesso nel giudizio di primo grado - Rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 343 c. p. c. - Prima udienza - Pronuncia secondo equità.

(c. p. c. artt. 331, 343).

Qualora l'impugnazione principale di una sentenza di primo grado investa la statuizione della sentenza stessa riflettente l'estromissione del chiamato in causa, viene meno nel giudizio di secondo grado il vincolo di inscindibilità fra le cause.

L'appellato, che propone impugnazione incidentale anche nei confronti dell'estromesso, al quale non sia stato notificato l'appello principale, è tenuto ad osservare la forma e i termini di decadenza previsti dall'art. 343 c. p. c., salvo poi a notificare la propria impugnazione estromesso fin'allora rimasto estraneo al giudizio.

Per prima udienza ai sensi dell'art. 343 c. p. c. deve intendersi quella di comparizione, in cui venga svolta dall'istruttore, anche implicitamente, una qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 c. p. c., e la preclusione del gravame non si verifica solo se tale udienza sia stata affatto tenuta.

La diversa previsione dell'art. 343 c. p. c., secondo cui l'appello incidentale si propone alle udienze previste dagli artt. 331 e 332 c. p. c., riferisce alle parti citate ai sensi degli articoli medesimi e non già all'appellato originario.

Il ricorso a valutazioni equitative in sede di liquidazioni di danni è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale,

riconoscendo che la determinazione del preciso ammontare del danno non è possibile o è difficile, svolge un'indagine di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (1).

(Omissis). — L'esame delle censure formulate nei primi tre motivi di ricorso esige un'esatta puntualizzazione delle ragioni addotte dalla Corte di merito a sostegno della decisione.

(1) Litisconsorzio necessario. Causa inscindibile e cause dipendenti. Proposizione alternativa di domande e chiamata in garanzia.

La sentenza della Cassazione si occupa dell'istituto del litisconsorzio necessario, nonché delle nozioni di causa inscindibile e di cause dipendenti. Essa si riferisce, in particolare, ad un caso di litisconsorzio necessario di carattere processuale ed accenna, senza risolverla, alla dibattuta questione se si abbiano « cause inscindibili » quando l'attore, accettando il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, proponga le sue domande, congiuntamente o alternativamente, contro il convenuto originario e l'intervenuto, e se si abbia causa dipendente rispetto a quella principale, oltre che nella chiamata in garanzia propria, anche in quella impropria.

Sarà pertanto utile fare il punto sullo stato della dottrina e della giurisprudenza per quanto riguarda gli istituti e le nozioni richiamate dalla sentenza.

Il legislatore si è occupato del litisconsorzio agli articoli 102 e 103 c.p.c., distinguendo il litisconsorzio necessario da quello facoltativo, nozioni che sono state oggetto di una vasta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

La norma che si occupa del litisconsorzio necessario (art. 102 c.p.c.) non costituisce altro che un completamento del precedente art. 101 che fissa il principio del contraddittorio. Stabilendo che tutti coloro, nei confronti dei quali la pronunzia del giudice è destinata a produrre i suoi effetti, debbono essere chiamati a partecipare al giudizio, essa, come è stato rilevato (ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, 285), non indica quale sia la natura del litisconsorzio necessario, ma si limita a menzionarne gli effetti: dal fatto che la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più parti discende che alla controversia tutte queste parti devono essere chiamate, con il rispetto del principio del contraddittorio. L'art. 102, 1° comma, più che regolare il litisconsorzio necessario, fissa e precisa i fondamentali principi che regolano il giudizio civile: quello del contraddittorio e quello della legittimazione ad agire (CHIOVENDA, RENDENTI; *Contra DENTI, Appunti sul litisconsorzio necessario*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, 29).

Come ha scritto il LIEBMAN (*Manuale di dir. proc. civ.*, Milano 1957, pp. 149-150), il litisconsorzio necessario si risolve in una legittimazione ad agire, necessariamente congiuntiva nei confronti dei titolari del rapporto giuridico che l'attore vuol dedurre in giudizio.

Il processo civile fondato sul principio dispositivo si presenta come un procedimento di formazione della pronuncia giurisdizionale (RENDENTI, *Giudizio civile con pluralità di parti*, n. 17; SEGNI, *Intervento adesivo*,

Ha osservato la Corte che la domanda attrice fu proposta nei confronti del Comune di Napoli, il quale, difendendosi, tra l'altro e per il proprio difetto di legittimazione passiva, perchè legittimato, a suo avviso, il Ministero dell'Interno, contro cui rivolse in subordine una domanda di garanzia impropria.

ed è quindi logico che coloro, nei confronti dei quali quella pronuncia recita i suoi effetti, debbano essere chiamati a quel procedimento di legittimazione.

Il fatto che debbano partecipare al processo tutti coloro nei confronti dei quali la pronuncia deve essere emessa non è altro che una proiezione, nel campo della legittimazione e della identificazione dei soggetti del processo, del principio del contraddittorio.

Pertanto, il primo comma dell'art. 102 c.p.c., ricollegandosi ad alcuni principi generali, fissa la regola particolare del litisconsorzio necessario: esso si presenta in realtà come una norma in bianco, in quanto prevede l'applicazione della regola in tutti i casi in cui una decisione debba pronunciarsi in confronto di più parti.

Il problema pratico da risolvere per l'applicabilità della norma è quindi quello di individuare quali sono i casi in cui una decisione deve pronunciarsi in confronto di più parti.

A parte i casi espressamente previsti dalla legge (domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione: art. 784 c.; azione surrogatoria: art. 2900, 2° comma, c.c.), è evidente che la norma si riferisce ad altre ipotesi, nelle quali la pluralità di parti è imputata da situazioni di diritto sostanziale, per cui, se la causa non fosse stata decisa nei confronti di tutte, la sentenza sarebbe « inutiliter data » (Cass., aprile 1953, n. 1148; critica tale formula e l'opinione che collega il litisconsorzio necessario ai casi di rapporti giuridici plurali o di azione con generalità di parti il DENTI, *Appunti sul litisconsorzio necessario*, pag. 31, secondo il quale, per determinare l'ambito di applicazione dell'art. 102, bisogna avere riguardo all'oggetto del giudizio, al « petitum »).

Vero è che vi è chi esclude la esistenza nel diritto sostanziale di rapporti unici con pluralità di soggetti e fraziona questi in tanti rapporti plurali (CARNELUTTI, *Istituzioni*, vol. I, n. 260; BETTI, *Dir. proc. civ.*, 87, nota; ALLORIO, *Cosa giudicata rispetto ai terzi*, 50, 130, 281; *contra* GIOVENDA, SEGNI e REDENTI) e, negando il fenomeno del litisconsorzio necessario, ravvisa nell'art. 102, 1° comma, un inutile doppione della norma che prevede l'intervento « iussu iudicis » (art. 107 c.p.c., *contra* DENTI, *loc. cit.*, il quale, però, partendo dalla considerazione che solo il legittimo può fare eccezione alla regola dei limiti oggettivi e soggettivi della pronuncia, conclude che non si hanno ipotesi di litisconsorzio necessario di fuori di quelle espressamente previste dalla legge, per cui oltre a queste ipotesi non vi è che la possibilità dell'intervento « iussu iudicis » (art. 107).

Ma tale opinione è generalmente disattesa, riconoscendosi dalla presente dottrina, che non esistono solo rapporti giuridici a struttura bilaterale, ma che esistono anche rapporti complessi inscindibili, rispetto ai quali le modificazioni non possono verificarsi che nei confronti di tutti i soggetti (ANDRIOLI, *Commento*, Vol. I, 287; REDENTI, *Dir. proc. civ.*, vol. II, pag. 55; CHIOVENDA, *Principi*, 1077 e segg., LIEBMAN, *Manuale di dir. pro-*

Il Tribunale riconobbe invece che unico legittimato passivo era il Comune, e, respingendo la domanda di garanzia, estromise dal giudizio il Ministero.

L'appello principale della Converti e della Servolini investì il capo della sentenza riguardante la liquidazione del danno a carico del Co-

cess. civile, vol. I, 148 segg.; ZANZUCCHI, *Dir. process. civ.*, vol. I, 326 e segg.; MICHELI, *Corso di dir. process. civ.*, vol. I, 195).

Risultano, pertanto, giustificati l'istituto del litisconsorzio necessario e la formulazione delle due norme, dell'art. 102 e dell'art. 107 c.p.c., nonché la previsione dei diversi effetti per l'inosservanza dell'ordine del giudice nei due casi.

L'art. 102 si riferisce, oltre che ai casi espressamente previsti dalla legge, a quelli in cui situazioni di diritto sostanziale impongono che la causa venga decisa nei confronti di tutti i soggetti di un unico rapporto giuridico complesso e prevede per tali casi la necessità del litisconsorzio (Cass., 25 maggio 1956, n. 1792, *Foro it.*, Rep. 1956, v. *Proc. civ.*, n. 107; 13 marzo 1956, n. 734, *ibidem cit.*, n. 103; 30 luglio 1955, n. 2472, *id.*, Rep. 1955, voce *cit.* n. 113; 4 marzo 1950, n. 546, *Giur. compl. Cass. civ.*, I, 465): alla mancata integrazione del contraddittorio è collegata l'immediata estinzione del processo.

L'art. 107 si riferisce, invece, ai casi in cui il giudice ravvisi semplicemente l'opportunità che il processo si svolga in confronto di un terzo, al quale la causa è comune; all'inosservanza dell'ordine del giudice è collegato l'effetto più limitato della cancellazione della causa dal ruolo (art. 270 c.p.c.).

Numerosissimi sono i casi per i quali la giurisprudenza si è posta il problema della ravvisabilità o meno del litisconsorzio necessario.

Il criterio base, al quale si ispirano le innumerevoli pronunce, è quello che la necessità della partecipazione di tutti i soggetti interessati, affinché la sentenza non sia « inutiliter data », si verifica quando si abbia un unico rapporto giuridico inscindibilmente comune a più persone, in specie quando si eserciti un'azione costitutiva diretta al mutamento di uno stato o di un rapporto giuridico unico (CHIOVENDA, *Sul litisconsorzio necessario*, in *Saggi di dir. proc. civ.*, II, Roma, 1931, 452; Cass., 28 luglio 1959, n. 2416, in *Giur. Ital.*, *Mass.* 1959, 506; 24 marzo 1959, n. 915, *ibidem*, 184; 2 aprile 1965, n. 574, *Giust. civ.*, 1965, I, 2312).

Alle azioni costitutive si ritengono equiparabili quelle di diversa natura, tendenti però a far valere una pretesa che può concepirsi solo nei confronti di più parti, in conseguenza della unicità della situazione per tutte. Viceversa, tutte le volte che anche senza il terzo, il quale potrà nei propri riguardi provocare una decisione, la sentenza possa raggiungere le sue finalità nei confronti degli interessati che sono stati presenti al giudizio, non vi è litisconsorzio necessario.

In particolare, per quanto qui interessa, il litisconsorzio necessario è stato escluso nei casi in cui la controversia non riguarda un rapporto unitario, *ma rapporti che pur essendo fra loro collegati per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, sono da considerare distinti* (Cass., 4 gennaio 1958, n. 29, *Giust. civ.*, Rep., 1958, voce *Intervento*).

Neppure si verifica litisconsorzio necessario, nel caso in cui il convenuto eccepisca la mancanza di legittimazione passiva, sostenendo che

me e la ripartizione dell'onere delle spese; ad esso rimase estranea pronuncia di estromissione.

E pertanto, secondo la Corte di merito, anche nella ipotesi che le parti avessero accettato il contraddittorio nei riguardi del Ministero, vedendone, in via alternativa, la condanna insieme al Comune all'arcimento dei danni, non di meno esse avevano prestato acquiescenza

titolare del rapporto sia un terzo (App. Palermo, 2 ottobre 1957, *Giust. Rep.* 1958, v. cit., n. 77).

Accanto ai casi di litisconsorzio necessario per situazioni di diritto tanziale, la giurisprudenza ha riconosciuto casi in cui il litisconsorzio lettato da esigenze di ordine processuale, che impongano l'unità del processo. Accanto alla figura del litisconsorzio necessario di natura sostanziale si è individuata quella del litisconsorzio necessario di natura processuale (in questi casi però la non integrità del contraddittorio non determina inutilità pratica della sentenza: Cass., 2 aprile 1965, n. 574, in *Giust. Rep.*, 1965, I, 2312; Cass., 18 febbraio 1965, n. 271, *Giust. civ.*, Mass., 1965, ed ivi altri richiami Cass., 17 settembre 1963, n. 2548, *Giust. civ.*, Rep. 3, v. *Intervento in causa*, 62; Cass. 15 giugno 1963, n. 1599, ivi, v. 64).

Così si è detto che configura una ipotesi di litisconsorzio necessario caso dell'intervento disposto « iussu iudicis » (ma qui siamo nella sfera applicazione dell'art. 107 e non in quella dell'art. 102: Cass., 8 marzo 1962, n. 619, *Giur. Ital.*, Mass., 1962, 176; in dottrina *contra* SEGNI, *Nuovissimi Dig. Ital.* Vol. VIII, voce *Intervento in causa*, 967, il quale chiarisce entrambi i casi — e così le altre ipotesi di intervento — sono dettati dall'opportunità di eliminare l'eventualità di giudicati contraddittori; il giudice, se scelto due strade diverse e, se, con l'art. 107 c.p.c., il giudice è sostanzialmente investito dalla legge di un potere di apprezzamento, una volta che l'intervento è ritenuto opportuno, esso diventa anche necessario: cioè il giudice deve ordinare l'intervento).

L'intervento adesivo dipendente dà luogo ad unico giudizio con pluralità di parti, nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alle parti principali ed all'interveniente; ricorre, cioè, l'ipotesi di causa per sua natura inscindibile, la quale determina la necessità dell'integrazione del contraddittorio in fase di gravame (Cass., 4 settembre 1958, n. 2962, *Giust. civ.*, Rep. 1958, v. cit. n. 51).

Un'altra sentenza della Cassazione (18 luglio 1961, n. 1744, *Giust. civ.*, I, I, 2040) afferma che si ha un caso di litisconsorzio facoltativo, diverso dal necessario per ragioni di ordine processuale, in seguito all'ordine di intervento del giudice, per effetto del quale la causa deve svolgersi fra le parti anche negli ulteriori gradi del giudizio.

Tale situazione processuale, non essendo intrinseca alla sostanza del processo, ma essendo dettata solo da motivi di opportunità, e cioè per evitare che il giudice sia chiamato a decidere più volte su liti uguali, l'eventualità di giudicati, almeno sotto il profilo teorico, contraddittorio, viene a cessare, quando per l'acquiescenza del soccombente si formi un giudizio nei confronti di una delle parti.

Sempre conformemente all'ordine di idee che l'eventualità di un giudizio contraddittorio generi il litisconsorzio necessario (di natura processuale), in un giudizio in cui il giudice di primo grado aveva assolto il

al capo della sentenza, che aveva deciso l'estromissione. Ne conseguiva che il vincolo di inscindibilità o di dipendenza delle due cause (l'una contro il Comune, l'altra contro il Ministero) era venuto a cessare nella fase di gravame, e che se il Comune intendeva riproporre la questione della responsabilità, diretta o in rivalsa, del Ministero, esso avrebbe dovuto proporre appello incidentale nei termini stabiliti dall'art. 343 cod. proc. civ., e cioè, in mancanza di costituzione in cancel-

convenuto dall'azione di risarcimento dei danni, profilando l'ipotesi che il fatto ad esso addebitato fosse stato invece commesso da un terzo, il giudice dispose l'intervento del terzo con la rimessione delle parti avanti al primo giudice, ravvisando un'ipotesi di litisconsorzio necessario (App. L'Aquila, 11 luglio 1950, *Foro It.*, Rep. 1951, v. *App. civ.*, n. 330 e *Riv. giur. abruzzese*, 1951, p. 30, con nota di CIARLETTA, *Timor ne varie iudicetur, litisconsorzio necessario e intervento iussu iudicis*).

Ora, però, a ben considerare gli esempi sopra indicati, si nota che o essi rientrano nella previsione dell'art. 107 — e si è posta in rilievo la differenza fra litisconsorzio necessario e intervento « iussu iudicis », fra necessità e opportunità che il processo si svolga fra più parti — o essi si riferiscono alla fase di gravame, nella quale le varie ipotesi di litisconsorzio facoltativo e di intervento, previste dalla legge al di fuori ed accanto al litisconsorzio necessario, si trasformerebbero in casi di litisconsorzio « necessario » di ordine processuale (litisconsorzio successivo), per il semplice fatto che il giudizio di primo grado conduce ad una sentenza che riguarda tutte le parti (principali e intervenienti) e che, pertanto, la fase di gravame deve svolgersi in contraddittorio di tutte.

In base a quanto sopra, non sembra, quindi, legittimo estendere l'ambito dell'istituto del litisconsorzio necessario facendovi rientrare ipotesi che ricadono nell'ambito di applicazione di altre norme, e creare la figura del litisconsorzio necessario di natura processuale, quando è evidente che il legislatore, col termine litisconsorzio necessario (senza altre specificazioni), si riferisce a necessità di ordine sostanziale.

Ciò, oltretutto, si rileva inutile, se alla non integrità del contraddittorio nelle due ipotesi non si ricollegano gli stessi effetti, affermandosi che la non integrità del contraddittorio determina inutilità pratica della sentenza, soltanto se questa verta su uno stato o un atto giuridico che sia unico rispetto a più soggetti, e non pure quando si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale (Cass., 2 aprile 1965, n. 574, *Giust. civ.*, 1965, I, 2312).

Come si è detto, la sentenza annotata non si pronuncia sul punto, se si hanno cause inscindibili, quando l'attore accetti il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, proponendo le sue domande, congiuntamente o alternativamente, contro il convenuto originario e l'intervenuto, e se si ha causa dipendente rispetto a quella principale, oltre che nella chiamata in garanzia propria, anche in quella impropria.

Al riguardo, sarà quindi opportuno occuparsi delle nozioni di causa inscindibile, cause dipendenti e cause scindibili, accostando alle norme già esaminate quelle degli articoli 331 e 332 c.p.c., che dette nozioni richiamano, tanto più che la sentenza sembra usare indifferentemente i termini inscindibilità e dipendenza.

ria, nella prima udienza dinanzi all'istruttore, mentre la proposizione era avvenuta tardivamente nella seconda udienza, con effetto l'inammissibilità del gravame e della preclusione della questione zidetta.

Orbene, con i primi tre motivi del ricorso si censurano queste tuizioni della sentenza, sostenendosi: a) che, nella specie, ricorreva

Con le norme degli artt. 331 e 332 c.p.c., il legislatore ha inteso garantire l'unità dei processi con pluralità di parti anche in fase di impugnazione.

Si è visto che la figura del litisconsorzio necessario ricorre nel caso più legittimi e necessari contraddittori rispetto ad un'unica azione: esta ipotesi, in sede d'impugnazione, è indicata dalla legge con la nozione di causa inscindibile. L'inscindibilità va ricondotta all'unicità del rapporto (ANDRIOLI, *Comm. cod. proc. civ.*, II, 395 segg.; REDENTI, *Dir. proc. civ.*, II, n. 150/IV): non a caso, infatti, il codice usa il singolare, contrariamente a quanto fa per le ipotesi di dipendenza e di scindibilità; la causa è unica e, proprio perchè tale, inscindibile, perchè unica è l'azione unico il corrispondente rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Pertanto, l'inscindibilità del giudizio in fase di impugnazione si verifica quando nella fase anteriore si sia avuto un litisconsorzio necessario di linea sostanziale (Cass., 9 aprile 1958, n. 1167, *Giur. Ital.*, Mass., 1958, 267; ottobre 1955, n. 3307, *ivi*, 1955, 808; 10 ottobre 1955, n. 2966, *ibidem*, 716).

Si può dire, anzi, che litisconsorzio necessario (di natura sostanziale) causa inscindibile si riferiscono allo stesso fenomeno, ma da due angoli uguali diversi: la prima nozione si riferisce più alla relazione fra le parti, quali si trovano associate nella sorte, e al loro comportamento processuale; la seconda riguarda, invece, piuttosto, l'oggetto del giudizio, il fatto che lega le parti alla stessa sorte: l'unicità dell'azione, la causa inscindibile, appunto.

La giurisprudenza ha messo in luce che nel sistema del codice non è accettabile un giudizio d'impugnazione senza il contraddittorio di una parte che in primo grado era stata contraddittrice necessaria sul punto controversia oggetto dell'impugnazione (Cass., 11 maggio 1954, n. 1489, *ust. civ.*, 1684; 2 luglio 1953, n. 2050, *id.*, 1952, n. 2199).

In presenza di una pronuncia in causa inscindibile, ognuna delle parti può impugnare, ma tutte le altre devono necessariamente partecipare alla fase di impugnazione; qualora ciò non si verifichi, il giudice emana l'integrazione del contraddittorio (art. 331), analogamente a quanto previsto dall'art. 102 c.p.c..

La stessa disciplina si applica al caso di sentenza pronunciata in cause a loro dipendenti, come prevede l'art. 331: qui la sentenza si riferisce non ad un'unica causa con pluralità di parti, ma a più cause distinte, ma annesse in uno stesso processo.

A quali casi intenda riferirsi la norma con l'espressione cause dipendenti non è molto chiaro; indubbiamente l'ipotesi più importante è quella di una sentenza pronunciata su una causa principale abbinata a una causa di garanzia (art. 106: Cass., Sez. Un., 31 luglio 1965, n. 1856, *Giust. ital.*, Mass., 1965, 951; 18 giugno 1959, n. 1915, *Giur. ital.*, Mass., 1959, 399; agosto 1957, n. 3398, *ivi*, 1957, 732; 8 novembre 1956, n. 4207, *ivi*, 1956, 732; 4 giugno 1956, n. 1879, *ibidem*, 393), ma sembra che l'espressione si

l'ipotesi delle cause dipendenti, cosicchè il contraddittorio avrebbe dovuto integrarsi con la notificazione dell'impugnazione principale al Ministero dell'Interno, con la possibilità di proporre l'impugnazione incidentale sino all'udienza fissata per la comparizione della parte citata ad integrazione; b) che per prima udienza, ai sensi del citato art. 343, deve intendersi quella, anche successiva alla prima, in cui sia stata effettivamente svolta attività processuale, e che, nel caso, nella

riferisca in genere ad ogni forma di intervento, volontario (art. 105), su istanza di parte (art. 106), o per ordine del giudice (art. 107), o in altri termini a tutti quei casi di litisconsorzio successivo o di c. d. litisconsorzio necessario di natura processuale, sopravvenuto in fase di gravame (ZANZUCCHI, *Dir. proc. civ.*, II, 202; DENTI, *Appunti sul litisconsorzio necessario*, cit.). (1).

In tutti questi casi, per i quali è prevista l'integrazione del contraddittorio, la mancata integrazione rende inammissibile l'impugnazione.

Diversa disciplina è invece dettata dall'art. 332 per i casi di più cause riunite in uno stesso processo, connesse ma scindibili; è chiaro che la norma si riferisce alle ipotesi previste dall'art. 103, di c. d. litisconsorzio facoltativo. Per questi casi non è prevista la necessità della prosecuzione unitaria del giudizio in fase di gravame, ma il legislatore si è preoccupato solo di evitare, per quanto possibile, che le impugnazioni per le varie cause avessero corso separato.

La giurisprudenza è in linea di massima concorde sul concetto che si ha causa inscindibile allorchè viene dedotto un unico rapporto con pluralità di soggetti, cosicchè la decisione sarebbe « inutiliter data », ove, in sede di gravame, fosse resa nei confronti solo di alcuni dei partecipanti in primo grado: cioè in caso di litisconsorzio necessario, tanto se previsto da una norma di legge, quanto se determinato da una situazione di diritto sostanziale che richiede la presenza di tutti i soggetti interessati (Cass., Sez. Un., 31 luglio 1965, n. 1856, *Giust. civ.*, 1966, I, 544; Cass., 12 luglio 1965, n. 1458, *Giust. civ.*, Mass., 1965, 746; Cass., 13 marzo 1965, n. 422, *ivi*, 201; Cass., 16 marzo 1963, n. 663, *ivi* 1963, 305; Cass., 30 gennaio 1963, n. 153, *Giust. civ.*, 1963, I, 508; Cass., 10 ottobre 1955, n. 2966, *Foro it.*, Rep. 1955, v. App. civ. n. 395; Cass., 9 ottobre 1954, n. 3520, *Giust. civ.*, 1954, 3222;

(1) Per qualcuno invece la nozione di causa inscindibile comprenderebbe anche le varie forme di intervento, mentre sarebbero cause fra di loro dipendenti quelle nelle quali la sentenza pronunciata nei confronti di una parte estende necessariamente i suoi effetti anche ad altra parte, vale a dire quando la questione dedotta nella causa principale costituisce il presupposto giuridico della causa dipendente, il che avviene nei casi di intervento in cui vi sia una effettiva dualità di rapporti (SATTA, *Comment. cod. proc. civ.*, II, 2, p. 63; *Id.*, *Dir. proc. civ.*, n. 253 e 254).

Si può quindi dire che è inscindibile la causa relativa ad un solo rapporto sostanziale (litisconsorzio necessario), mentre sono fra loro dipendenti le cause che, per quanto distinte, siano state unite nello stesso processo e si trovino in relazione tale da esigere, se non proprio una decisione unica, due decisioni nel medesimo senso (c. d. litisconsorzio necessario per ragioni processuali) (GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civ.*, I, p. 195 ss.; sul litisconsorzio necessario per ragioni processuali cfr. anche CARNACINI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, p. 166 ss.; FAZZALARI, *Del litisconsorzio nelle impugnazioni*, *Giur. compl. cass. civ.* 1948, 20, 621; RUSSO, *In tema di applicazione dell'art. 2156 e di litisconsorzio necessario*, Temi 1951, 278).

l'ultima udienza l'istruttore non aveva neppure dichiarato la contumacia del Comune; c) che doveva trovare comunque applicazione l'art. 343, primo comma, ultima ipotesi, per cui era ammissibile l'impugnazione incidentale del Comune, in quanto proposta prima della citazione del ministero, ordinata dall'istruttore a norma dell'art. 332 cod. proc. civ.

ss., 6 febbraio 1954, n. 307, *Giur. compl. Cass. civ.*, 1954, 66, con nota SALVEZZA, *Appello e inscindibilità della causa*).

Vi sono però alcune sentenze che affermano che la nozione di causa inscindibile comprende non solo l'ipotesi del litisconsorzio necessario ordinario (art. 102), ma anche l'ipotesi di cause tra loro dipendenti, ossia quelle che, essendo state decise in unico processo nel precedente grado, debbono rimanere unite anche in fase di gravame, in quanto la pronuncia l'una si estende, in via logica e necessaria, anche sull'altra, ovvero ne costituisce il presupposto logico o giuridico (Cass., 12 luglio 1965, n. 1458, *Ist. civ.*, Mass., 1965, 746; Cass., 30 gennaio 1963, n. 153, *Giust. civ.*, 1963, I, 508; Cass., 8 agosto 1962, n. 2466, *Giust. civ.*, Mass., 1962, 1176; ss., 4 giugno 1959, n. 1673, *Giust. civ.*, Rep., 1959, v. Impugnaz. civ. 21; Cass., 9 maggio 1956, n. 1519, *Foro it.*, Rep. 1956, v. Impugnaz. civ. 127; Cass., 18 ottobre 1954, n. 3834, *Giust. civ.*, 2551). L'inesattezza di questa affermazione è evidente se si tiene presente quanto già osservato, cioè che l'inscindibilità riguarda un'unica causa in un unico processo: vero è solo che la pronuncia emessa su cause dipendenti è qualificata, ai fini dell'impugnazione, a quella emessa su causa inscindibile.

La giurisprudenza afferma poi che il litisconsorzio necessario può essere determinato da esigenze di carattere processuale (tutte le ipotesi intervenute e in particolare l'intervento « iussu iudicis »: Cass., 14 maggio 1962, n. 1021, Sent. Cass., 1962, 475; Cass., 16 giugno 1962, n. 1517, *Giust. civ.*, 1963, I, 414; Cass., 27 gennaio 1961, n. 136, *Foro it.*, 1962, I, 366; Cass., 7 marzo 1960, n. 585; *Giust. civ.*, Mass., 1960, 225; Cass., 7 marzo 1958, n. 759, in *Mass. Giur. Ital.*, 1958, 162; Cass., 21 maggio 1955, n. 1502, in *Foro it.*, 1955, I, 708).

Il litisconsorzio è però escluso quando l'istruttore, contestandosi dalle parti o dal terzo la sussistenza delle condizioni che legittimano l'intervento della causa del terzo stesso, dichiara irrituale la chiamata o la costituzione del quest'ultimo (Cass., 5 luglio 1948, n. 2407, *Foro it.*, Rep., 1958, v. Impugnaz. civ., n. 40).

Nel caso cui si riferisce la sentenza della Cassazione annotata, il Tribunale di Napoli in primo grado eccettuò preliminarmente il difetto di costituzione passiva (indicando come unica legittimata passiva l'Amministrazione dell'Interno) e in subordine chiese termine per chiamare in causa l'Amministrazione dell'Interno, proponendo domanda di garanzia (propria) (quindi caso dell'intervento su istanza di parte previsto dall'art. 106 c.p.c.).

Nel caso in esame la Cassazione non ha avuto bisogno di risolvere il problema della sussistenza della inscindibilità o dipendenza fra la domanda proposta contro chi non è legittimato passivamente e quella contro il terzo legittimato, nonchè fra causa principale e causa accessoria (chiamata garanzia).

Infatti, come la Cassazione ha chiarito in altre sentenze, se il giudice dispone l'estromissione del terzo, riconoscendo l'insussistenza del vincolo

Le censure sono infondate.

Ed invero, anche accedendosi all'opinione, secondo la quale si hanno cause inscindibili, quando l'attore accetti il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa, proponendo le sue domande, congiuntamente o alternativamente, contro il convenuto originario e l'inter-

che avrebbe potuto giustificare la sua presenza nel giudizio, e pone nel nulla, revocandolo, il precedente provvedimento di chiamata in causa, con ciò viene meno il presupposto processuale della inscindibilità delle cause — che la giurisprudenza riconduce in questi casi al c. d. litisconsorzio necessario di carattere processuale — con la conseguenza che, se le parti non impugnano il provvedimento di estromissione, non sussiste più alcuna ragione la quale imponga che il processo prosegua nelle ulteriori fasi con il contraddittorio della parte estromessa (Cass., 15 ottobre 1957, n. 3821, *Foro it.*, Rep. 1957, v. *Appello civ.*, n. 139; App. Roma, 18 marzo 1959, *Giust. civ.*, Rep., 1959, v. *Impugnaz. civ.* n. 28).

Così, nell'ipotesi di *cause dipendenti*, la Suprema Corte si è pronunciata nel senso che non è necessaria l'integrazione del contraddittorio se, per i precisi limiti dell'impugnazione, deve escludersi la incidenza del giudizio di gravame sulla statuizione emessa per la causa dipendente (Cass., 22 ottobre 1963, n. 284, *Giust. civ.*, Mass., 1963, n. 1322; Cass., 30 gennaio 1963, n. 153, *Giust. civ.*, 1963, I, 508).

In base allo stesso principio si esclude la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo se possa comunque ravvisarsi la formazione del giudicato (Cass., 18 luglio 1961, n. 1744, *Giust. civ.*, 1961, I, 2040), e nei confronti di chi, se pur sia stato parte in primo grado, non ha più interesse ad essere presente nell'ulteriore corso della causa, perchè l'emananda sentenza di appello non sarà « inutiliter data » nonostante il suo allontanamento (Cass., 20 agosto 1954, n. 2981, *Giust. civ.*, 1955, I, 26; 10 luglio 1951, n. 1877, *Foro it.*, Rep., 1951, v. *Appello civ.*, n. 262).

Affrontando ora i due problemi che la presente sentenza ha accantonato, è senz'altro da escludere, sulla base di quanto sopra esposto, che possa ravvisarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui sia controverso chi sia legittimato passivo in un giudizio. È evidente che ciò deve escludersi, tenendo presente che il litisconsorzio necessario presuppone la deduzione in giudizio di un unico rapporto giuridico con pluralità di parti; in base a queste considerazioni la Cassazione, pronunciandosi recentemente (Cass., 18 aprile 1966, n. 177, in questa *Rassegna*, 1968, I, 587, con nota; 4 agosto 1966, n. 2167, *Riv. dir. proc.*, 1967, 722, con nota di LIEBMAN, *Difetto di legittimazione passiva*; 7 gennaio 1967, n. 57, in questa *Rassegna*, 1967, I, 82, con nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza) ha escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra un non legittimato costituito in giudizio e il legittimato non comparso perchè non citato, con la conseguenza del rigetto della domanda.

In altre pronunce in tema di obbligazioni contrattuali, la Cassazione ha affermato che ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale unico e vero soggetto passivo dell'obbligazione, non si ha, per il solo fatto di tale indicazione, un rapporto necessariamente litisconsortile di diritto sostanziale, nè, quindi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo indicato, non prospettandosi altra esigenza, ai fini della condanna o dell'assoluzione del convenuto, se non quella di accertare se lo stesso sia il legittimo

tenuto (nei cui riguardi dovrebbe essere accertato il fondamento della pretesa dell'attore), e si ha causa dipendente rispetto a quella principale, oltre che nella chiamata in garanzia propria, anche in quella impropria, nel caso di specie, come ha esattamente ritenuto la

contraddittore (Cass., 26 marzo 1964, n. 678, *Giust. civ.*, 1964, I, 1439; conf. App. Palermo, 2 ottobre 1957, *Giust. civ.*, Rep., 1958, v. *cit.*, n. 77; App. Catania, 18 febbraio 1959, *id.*, Rep. 1959, v. *cit.*, n. 73; analogamente si è escluso il litisconsorzio necessario nel caso in cui il convenuto opponga essere estraneo alla produzione del danno ed indichi un terzo quale unico ed esclusivo responsabile dell'evento dannoso: Cass., 5 agosto 1950, *Foro it.*, Rep. 1950, v. *Proced. civile*, n. 62; 3 ottobre 1959, n. 2644, *cit.*).

Ma *quid* nel caso in cui si controverta su chi sia fra più parti il soggetto passivo di un rapporto giuridico perchè l'attore, accettando il contraddittorio nei confronti del chiamato in causa (intervento su istanza di parte), abbia proposto le sue domande congiuntamente o alternativamente (d. litisconsorzio alternativo passivo)? È evidente che anche in questo caso non può parlarsi di litisconsorzio necessario; l'ipotesi è da ricondurre ormai all'istituto dell'intervento su istanza di parte (art. 106), ma riesce difficile qualificare come « comune » all'intervenuto la causa iniziata nei confronti del convenuto originario. Comunque è questa una delle ipotesi in cui la giurisprudenza e parte della dottrina qualificano come di c. d. litisconsorzio necessario di natura processuale o di c. d. litisconsorzio necessario successivo (in contrapposizione a quello di natura sostanziale, che è originario); ne consegue che, qualora la questione venga riproposta in seguito, si ritiene sussistente l'inscindibilità, in base al principio che non è concepibile un giudizio d'impugnazione senza il contraddittorio di una parte che in primo grado era stata contraddittrice necessaria (anche se non per ragioni di ordine processuale) sul punto di controversia oggetto dell'impugnazione (Cass., 15 dicembre 1962, n. 3377, *Giust. civ.*, Mass., 1962, I, 4; 4 febbraio 1960, n. 171, *Arch. resp. civ.*, 1961, 505; 7 febbraio 1959, n. 403, *Giust. civ.*, Rep. 1959, v. *Impugnaz. civ.*, n. 36; 28 ottobre 1958, n. 3522, *Foro It.*, Rep. 1958, v. *Appello civ.*, n. 137; *contra* Cass., 26 febbraio 1948, n. 308, *Giur. compl. Cass. civ.*, XXVII, 2, 620, con nota di FAZZARI, *Del litisconsorzio nelle impugnazioni*; App. Genova, 4 settembre 1952, *Dir. eccl.*, 195; in dottrina, nel senso dell'inscindibilità, ANDRIOLI, *nm. cod. proc. civ.*, II, 397; cfr. anche ALLORIO, *Litisconsorzio alternativo e impugnazione incidentale*, *Giu. it.*, 1947, IV, 73; CARNACINI, *Il litisconsorzio nella fase di gravame*, Padova 1937, 154; PESTALOZZA, *Sul litisconsorzio alternativo*, *Foro pad.*, 1947, I, 7.

Resta da esaminare infine l'altro problema concernente la possibilità di avvisare o meno un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di chiamata in garanzia, e quindi l'inscindibilità o l'interdipendenza delle cause principali e di garanzia).

La chiamata in garanzia consiste nell'intervento a istanza di parte di un terzo tenuto a prestare una garanzia nei confronti del chiamante; l'effetto di tale chiamata, nel rapporto processuale si innesta un'altra domanda, quella di garanzia.

La dottrina e la giurisprudenza distinguono fra garanzia propria, che si ha quando fra le altre domande vi è identità o connessione obiettiva di titoli, e c. d. garanzia impropria (che in realtà non è garanzia), che si ha se si tratterebbe allorchè il convenuto tende a riversare le conseguenze del

Corte di merito, il vincolo di inscindibilità o di dipendenza era venuto meno nella fase di gravame, perchè l'impugnazione principale non investiva la statuizione della sentenza di primo grado, riflettente la estromissione del chiamato.

proprio inadempimento, o comunque le conseguenze della lite contro di lui iniziata, sopra un terzo, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. Nella garanzia propria (reale o personale) il garante, per contratto o per legge, è tenuto a rispondere delle obbligazioni del garantito verso l'attore; è tenuto a risarcire il garantito degli effetti della condanna da lui subita nei confronti dell'attore.

In base alle considerazioni svolte più sopra sui presupposti del litisconsorzio necessario è evidente che la chiamata in garanzia (propria o impropria) non può farsi rientrare in detto istituto.

La riunione dei giudizi può verificarsi a seguito di intervento su istanza di parte, come previsto dall'art. 106 c.p.c., il quale non distingue fra chiamata in garanzia propria e chiamata in garanzia impropria (Cass., 4 maggio 1962, n. 864, *Giust. civ.*, Rep., 1962, v. *Garanzia*, n. 8; 13 febbraio 1961, n. 316, *Giur. it.*, 1962, I, 1, 36, con nota di S. LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra la garanzia propria e l'impropria*; *ivi*, 1962, I, 1, 590, con nota S. COSTA, *Garanzia impropria e spostamento di competenza*, *Foro pad.*, 1962, I, 901; *Resp. civ. prev.*, 1962, 79; *Monit. Trib.* 1962, 1409; *Giust. civ.*, 1962, I, 547; critica la distinzione tra garanzia propria ed impropria Trib. Milano, 9 settembre 1954, *Giur. it.*, 1955, I, 2, 324, con nota contraria di TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*).

Consequentemente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio d'impugnazione (art. 331 c.p.c.) è da escludere che azione principale e azione di garanzia, esercitate in un unico giudizio, possano costituire causa inscindibile. È da ritenere, invece, come si è già accennato, che la causa principale e quella di garanzia rientrino nel concetto di « cause fra loro dipendenti », equiparate dall'art. 331 c.p.c. alle cause inscindibili.

Ciò, però, limitatamente alla garanzia propria, in quanto nella garanzia impropria la causa principale e quella di garanzia — che costituiscono in definitiva un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e che, quindi, in primo grado, possono essere separate a norma dell'art. 103 c.p.c. — sono, oltre che scindibili, anche indipendenti (Cass., 23 maggio 1961, n. 1210, *Giust. civ.*, Rep. 1961, v. *Competenza civ.*, n. 71; 19 ottobre 1959, n. 2951; *id.*, 1960, I, 555; 13 novembre 1957, n. 4376, *id.*, Rep., 1957, v. *Intervento*, n. 107; 4 giugno 1956, n. 1879, *id.*, 1957, I, 115; 4 ottobre 1955, n. 2804, *Foro it.*, Rep., 1955, v. *Garanzia*, n. 11; *contra*, nel senso della necessità del litisconsorzio tra le parti della lite principale e di quella di garanzia impropria, Cass., 8 novembre 1956, n. 4207, *Giust. civ.*, 1957, I, 443).

Quindi, anche a prescindere dall'estromissione del chiamato in garanzia e dalla acquiescenza delle appellanti principali sul capo della sentenza relativo all'estromissione, costituendo le cause oggetto del giudizio di cui alla sentenza annotata un'ipotesi di garanzia impropria — come è indubbio e come è detto nel testo stesso della sentenza — non era da ravvisare fra le stesse un vincolo di inscindibilità, nè di dipendenza, con la conseguenza che non andava ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c..

L'estromesso con la sentenza anzidetta sarebbe stato litisconcorrente necessario nei riflessi della impugnazione soltanto se fosse stata posta discussione la ritualità della estromissione; mentre il Comune, vedendo necessariamente valersi della impugnazione incidentale anche in confronto del Ministero, che era rimasto estraneo al relativo giudizio, avrebbe dovuto osservare la forma e il termine di decadenza, previsti dall'art. 343 cod. proc. civ., salvo poi a notificare al Ministero stesso, in quanto estraneo, la propria impugnazione.

Ora, il Comune non si costituì in Cancelleria, nè alla prima udienza dinanzi all'istruttore, ma soltanto alla seconda udienza, e oppose l'impugnazione incidentale quanto era già decorso il termine perentorio all'uopo stabilito, dovendo intendersi per prima udienza quella di comparizione, in cui sia stata svolta dall'istruttore, anche esplicitamente, una qualsiasi attività processuale a norma dell'art. 350 (che la preclusione del gravame non si verifica solo se tale udienza non sia stata affatto tenuta), e riflettendo la previsione del primo comma, ultima ipotesi dell'art. 343 le parti citate ai sensi degli articoli 331 e 332, e non già l'appellato originario.

Con il quarto ed il quinto mezzo si muovevano alla sentenza della Corte napoletana censure, che presuppongono l'erroneità della statuizione circa la inammissibilità dell'appello incidentale, presupposto che non è stato invece disatteso, onde l'esame delle relative questioni deve ritenersi assorbito dal rigetto dei primi tre motivi.

Con il sesto mezzo, infine, si duole il ricorrente che, nella liquidazione dei danni subiti dalle attrici, la Corte si sia creduta autorizzata a concedere ricorso a valutazioni equitative. Ma è agevole obiettare che tale ricorso è rimesso al prudente criterio del giudice di merito, il quale conosce che la determinazione del preciso ammontare del danno non è possibile o sia sommamente difficile: il che si è appunto verificato nel caso in esame, come la Corte ha esaurientemente motivato, svolgendo un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità. — (nissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez Un., 27 giugno 1968, n. 2062 - Pres. Flore - Est. Ferrati - P. M. Tavolaro (conf.) - Capochiani ed altri (avv. Armenise) c. I.A.C.P. della Provincia di Bari (avv. Memeo, Tanzarella, Monopoli), Gescal (avv. Stato Albisinni), Mensa Vescoville di Molfetta (avv. Schiavone), Comune di Molfetta (avv. Barbiera).

Propriazione per p. u. - Retrocessione - Fondamento - Criteri distintivi.

(legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60, 61, 63).

Espropriazione per p. u. - Retrocessione - Trasferimento del fondo espropriato a terzi con l'obbligo di dare esecuzione all'opera pubblica - Realizzazione in termine - Retrocessione - Inammissibilità.

Espropriazione per p. u. - Retrocessione - Esecuzione di opera pubblica diversa da quella prevista - Diritto alla retrocessione - Reintegrazione in forma specifica - Inammissibilità.

(legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63; legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, art. 4).

Il diritto dell'espropriato ad ottenere la retrocessione del fondo consegue alla inutilizzabilità di questo rispetto all'opera pubblica per cui fu disposto il provvedimento ablativo e la distinzione tra le due ipotesi previste negli artt. 60 e 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2539 non consiste nel carattere parziale o totale della retrocessione, bensì nel presupposto di tale inutilizzabilità, che nel primo caso risiede nel riconoscimento fatto dall'Amministrazione in ordine alla parte del fondo sopravanzata all'esecuzione dell'opera, mentre nel secondo discende dalla giuridica impossibilità di destinarlo a questa, per effetto della sopravvenuta decadenza della dichiarazione di p. u. per decorso del termine stabilito o per la diversa destinazione data all'immobile, con carattere di definitività, incompatibile con l'attuazione dell'opera progettata (1).

(1) Conf. Cass., 4 marzo 1966, n. 634; Cons. Stato, IV, 29 settembre 1966, n. 610, *Foro Amm.*, 1966, I, 2, 1332.

Il diritto alla retrocessione presuppone l'avvenuta espropriazione, e pertanto le ipotesi previste dagli artt. 60 e 63 della legge 1965, n. 2359 si pongono su di un piano diverso da quello di cui al precedente art. 13, in cui la scadenza dei termini ivi previsti, rendendo inefficace la dichiarazione di p. u., impedisce di procedere all'espropriazione.

Qualora invece questa abbia avuto luogo quò farsi luogo allà retrocessione, ove sussistano le condizioni stabilite dagli artt. 60 e segg. che ne regolano gli effetti (cfr. Cass., 7 luglio 1956, n. 2534).

Il fondamento delle due ipotesi di retrocessione (artt. 60 e 63), entrambe le quali riposano sulla non utilizzabilità del fondo o di parte di esso per i fini previsti, secondo la comune opinione (cfr. LANDI, *Espropriazione per p. u.*, in *Enciclopedia del diritto*, 833; CARUGNO, *Espropriazione per p. u.*) risiede per la prima nella necessità di limitare il sacrificio dei singoli imposto nel generale interesse, quante volte, realizzata l'opera pubblica, sopravanzi parte del fondo espropriato che l'Amministrazione riconosca non più utilizzabile per quella (che il decreto previsto dall'art. 61 possa essere emanato oltre che dal Prefetto da altra Autorità competente cfr. S. U., 9 luglio 1929, Capriccioni-Finanze, *Giur. It.*, 1929, I, 1, 1039); per la seconda invece nella presunzione del venir meno di quel generale interesse che giustificava il sacrificio del singolo, a causa appunto della mancata

Non ricorre il presupposto per farsi luogo a retrocessione del bene espropriato per rinuncia all'esecuzione dell'opera pubblica, qualora questa sia stata eseguita in termini a cura di un soggetto diverso dall'espropriante, al quale quest'ultimo lo abbia trasferito con siffatto obbligo (2).

Ove sia stata realizzata una opera pubblica diversa da quella per la quale fu disposto l'esproprio, pur sussistendo il diritto alla retrocessione del bene, non può essere emessa una pronuncia di reintegrazione in piena proprietà ma solo, in adempimento dell'obbligazione sostitutiva, condanna al risarcimento dell'eventuale danno (3).

(Omissis). — Devesi anzitutto disporre la riunione, sotto il numero di causa più antico, del ricorso principale e del ricorso incidentale depositati entrambi contro la medesima sentenza.

Va esaminato preliminarmente il ricorso incidentale, che con i suoi due motivi solleva questioni idonee a troncarsi in radice la controversia.

Con il primo motivo, denunciando violazione per errata interpretazione delle norme degli artt. 60, 61 e 63 legge 25 giugno 1865, n. 2359, il comune di Molfetta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poichè nella fattispecie ricorrerebbe non già l'ipotesi di retrocessione totale del bene espropriato, disciplinata dall'art. 63 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, bensì l'ipotesi di retrocessione parziale, in quanto il bene espropriato avrebbe stato parzialmente utilizzato per l'esecuzione dell'opera pub-

cazione dell'opera progettata o della impossibilità di realizzarla (cfr. Cass., 7 maggio 1965, n. 836, in questa *Rassegna*, 1965, I, 940 con nota di G. B. G.; cfr. altresì Cass., 30 novembre 1966, n. 2809, in questa *Rassegna*, 1967, I, 230 con nota).

(2) Non constano precedenti in termini oltre la sentenza 30 novembre 1967, n. 2849, *Giur. Civ.*, 1968, I, 426 menzionata in motivazione.

Dette pronunzie sono del tutto aderenti ai principi di diritto in tema di retrocessione, la cui ragione riposa appunto sulla non utilizzabilità del bene espropriato per l'esecuzione dell'opera pubblica progettata, onde è dato ravvisare, il relativo diritto allorché l'espropriante abbia adotta una realizzazione sia pure a mezzo di terzi, destinato al fondo.

(3) Cfr. Cass., 18 aprile 1962, n. 758; Trib. Catania, 23 ottobre 1964, *Cass. e C. FF. SS.*, *Riv. Giur. edilizia*, 1965, I, 1029.

La massima costituisce l'applicazione dei principi sia in tema di retrocessione, la quale lungi dall'operare la risoluzione degli effetti del decreto di esproprio attua, allorchè ne sussistano i requisiti, un nuovo trasferimento della proprietà con efficacia *ex nunc* (Cass., 21 ottobre 1961, n. 2283; Trib. Catania, 1960, n. 1660) sia in tema di limiti imposti alla pronuncia del giudice ordinario della norma di cui all'art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, §. 5. E nei confronti della P. A.

blica: di conseguenza, i germani Capochiani non avrebbero potuto far valere di fronte al giudice ordinario alcun diritto prima che l'autorità amministrativa avesse emesso i provvedimenti richiesti, per tale ipotesi, dall'art. 61 della legge medesima.

Questa censura va senz'altro disattesa perchè presuppone un criterio distintivo tra le due ipotesi contemplate rispettivamente negli artt. 63 e 60 della legge sovramenzionata, che è del tutto diverso da quello elaborato dalla giurisprudenza.

La Corte d'appello di Bari, per respingere l'eccezione, si è richiamata ad una decisione di questo Supremo collegio, che lungi dall'essere rimasta isolata come assume il ricorrente, costituisce l'espressione di un costante indirizzo giurisprudenziale, già enunciato in precedenza e successivamente ribadito.

Alla stregua di esso quel che veramente differenzia le due figure di retrocessione, separatamente disciplinate negli artt. 63 e 60, non è tanto il carattere, totale o parziale, della retrocessione, bensì la causa della sopravvenuta inutilizzabilità del bene espropriato, vale a dire l'esecuzione, o no, dell'opera pubblica in contemplazione della quale era stata disposta l'espropriazione: invero, mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 60 l'inutilizzabilità del bene consegue all'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica e riguarda quel singolo bene o parte di esso che l'amministrazione riconosce non dover più servire all'esecuzione dell'opera stessa, nell'ipotesi contemplata dall'art. 63 la inutilizzabilità discende dall'impossibilità giuridica di dare ai beni espropriati o ad alcuni di essi la prevista destinazione per effetto della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per scadenza del termine o per fatti sopravvenuti, che diano l'assoluta certezza che quei beni non possono più essere destinati al compimento dell'opera pubblica (sent. 4 marzo 1966, n. 634, *Foro it.*, Rep. 1966, voce *Espropriazione per p. u.*, nn. 242-246; 7 maggio 1965, n. 836, *id.*, Rep. 1965, voce cit., n. 172; 2 febbraio 1963, n. 183, *id.*, 1963, I, 230).

E siccome il ricorrente incidentale non offre alcun argomento idoneo a contrastare siffatta interpretazione, questo Supremo collegio deve ribadire il proprio indirizzo giurisprudenziale, che bene rispecchia le caratteristiche individuatrici delle due ipotesi di retrocessione e fornisce una adeguata giustificazione al potere che, soltanto nel caso di avvenuta esecuzione dell'opera può riconoscersi all'amministrazione, condizionandosi all'esercizio concreto di esso il diritto dell'espropriato.

Ora non è seriamente contestabile che nella fattispecie in esame non sia stata eseguita l'opera pubblica: basta riflettere che scopo della espropriazione era la costruzione di case popolari su una superficie di oltre 8.000 mq. di terreno edificatorio e che le alienazioni, successivamente effettuate ad oltre dieci anni dall'espropriazione dal-

stituito autonomo case popolari, hanno avuto per oggetto quasi l'intera area già appartenente alla De Judicibus. Dal raffronto tra i dati catastali originari e la somma delle superfici alienate con i diversi dati emerge una lieve differenza che potrebbe anzitutto dipendere da errori di calcolo nelle singole misurazioni, ma, se anche la causa fosse inversa e cioè si dovesse ammettere che quella minuscola porzione non fosse stata conglobata nel terreno contiguo, pure espropriato, che pare avrebbe avuto la prevista destinazione pubblica, la circostanza rimarrebbe irrilevante ai fini che qui interessano.

È d'uopo in proposito riflettere che non si devono considerare arbitrariamente tutti i terreni colpiti dal medesimo decreto di espropriazione, bensì si deve aver riguardo esclusivamente ai beni del soggetto che esercita l'azione di retrocessione: è noto infatti che, posta l'espropriazione di un complesso di beni immobili appartenenti a proprietari diversi, ciascuno dei proprietari espropriati può richiedere la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità con la conseguente retrocessione se sul proprio terreno l'opera non sia stata eseguita (sent. 10 ottobre 1964, n. 2590, *Foro it.*, Rep. 1964, voce *Espropriazione per pubblica utilità*, nn. 191, 195). Ed allora è evidente come si possa affermare con certezza che sul terreno De Judicibus l'opera pubblica prevista non è stata eseguita e non può più venir attuata, onde correttamente la specie è stata inquadrata nelle previsioni dell'art. 63, anziché in quelle dell'art. 60, così come del resto riconoscono anche le altre parti storiche.

Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si sostiene che la retrocessione dovrebbe essere esclusa in quanto i beni espropriati sarebbero stati effettivamente utilizzati per scopi pubblici.

Giova considerare che non ricorre un'ipotesi di rinuncia all'esecuzione dell'opera pubblica (con le relative conseguenze ai fini della retrocessione) nel caso in cui l'opera di pubblica utilità sia stata compiuta a cura di un soggetto diverso dall'espropriante, ma in base a uno specifico accordo con questo, in conformità alle previsioni e al termine prescritto: invero, mentre la vendita pura e semplice dei beni espropriati, la cui proprietà venga trasferita definitivamente al compratore, senza condizioni e senza oneri, rivela la volontà del venditore di rinunciare all'esecuzione dell'opera di pubblica utilità e tutti gli effetti che ne conseguono, ad opposta conclusione deve pervenirsi quando vengano accollate all'acquirente le obbligazioni inerenti al carico all'espropriante, cosicché alla volontà dell'espropriante deve sempre farsi risalire l'esecuzione dell'opera pubblica che l'acquirente abbia realizzato (sent. 30 novembre 1967, n. 2849, *Foro it.*, Rep. 1967, voce *Espropriazione per pubblica utilità*, n. 772). Ciò evidentemente quando l'opera presenti caratteristiche da consentirne la realizzazione ad opera di un soggetto diverso

dall'espropriante: occorre poi che si tratti sempre di quella determinata opera di pubblica utilità, in vista della quale fu disposta l'espropriazione, giacchè l'esercizio del diritto alla retrocessione non è precluso dalla circostanza che l'immobile espropriato possa avere o possa aver avuto una diversa destinazione anche essa di pubblica utilità (sent. 7 maggio 1965, n. 836, *id.*, Rep. 1965, voce *Espropriazione per p. i.*, n. 172).

Gli è che per imprimere al bene una diversa destinazione di pubblica utilità occorre un'apposita dichiarazione di pubblica utilità ed una nuova espropriazione e un esempio tipico lo offre proprio la fattispecie, giacchè per destinare parte del suolo in contestazione a costruzione di edifici per la Gestione INA-Casa era stato avviato apposito procedimento di espropriazione con emissione del decreto di occupazione di urgenza, procedimento che non venne poi portato a compimento per l'intervenuto accordo con la stipulazione della vendita tra l'espropriante gestione e l'Istituto autonomo case popolari, che assumeva la veste dell'espropriato.

Ciò dimostra nel modo più evidente l'errore che vizia il ragionamento del ricorrente incidentale, il quale si arresta all'elemento apparentemente comune dell'edilizia popolare e non avverte le differenze che intercorrono tra le costruzioni effettuate dai due enti, le quali non permettono di utilizzare ai fini dell'uno beni espropriati per la realizzazione dei fini dell'altro: è appena il caso di aggiungere che non hanno alcuna rilevanza le dichiarazioni che sarebbero contenute negli atti di vendita, non emergendo assolutamente da esse l'intento dell'alienante (posto che lo potesse ancora fare nonostante il tempo trascorso) di trasferire agli acquirenti quegli obblighi che esso aveva assunto per effetto dell'espropriazione in danno della *De Judicibus*.

Ad ogni modo di identità dell'opera non si può assolutamente parlare per quella parte di suolo che fu acquistata dalla Mensa vescovile per la costruzione di una chiesa con annesso oratorio o per quella parte che il comune di Molfetta ha usato per la creazione di una rete viaria nella zona e per la costruzione di case per i suoi dipendenti: è certo infatti che si tratta di opere di pubblica utilità che non hanno nulla a che vedere con quella contemplata e prevista nel decreto di espropriazione.

Si può pertanto passare all'esame del ricorso principale.

Nel primo motivo di detto ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 63 legge 25 giugno 1865, n. 2359, 834, 936, 948, 2043, 2740, 2901, 2908 cod. civ., 31, 40, 99, 100, 112, 113, 163 cod. proc. civ., nonchè travisamento delle situazioni di fatto e contraddittorietà di motivazione e si censura la Corte d'appello perchè, dopo aver riconosciuto l'esistenza delle condizioni per l'azione di retrocessione, non avrebbe tratto da tale accertamento le necessarie conseguenze giuridiche lasciandosi fuorviare dalla circostanza che la restituzione

bene era divenuta impossibile a causa della destinazione che il stesso aveva ricevuto ad opera dei terzi cessionari. Erroneamente la Corte avrebbe affermato che, qualora non sia giuridicamente possibile la restituzione, non sia possibile neanche la pronuncia costitutiva della retrocessione del bene, nè la declaratoria astratta del diritto alla retrocessione: essa, infatti, non avrebbe considerato che l'azione dei proprietari aveva una duplice qualificazione e finalità, l'una direttamente espropriante decaduto dall'espropriazione con la reintegrazione del diritto di proprietà sacrificato mediante la retrocessione dell'immobile, l'altra contro i terzi per la rivendicazione da costoro del medesimo immobile. Pertanto, non poteva essere negata la *declaratoria* per la decadenza dell'istituto della espropriazione, che era fondata ai fini della legittimità dell'azione, in quanto « gli effetti specifici e concreti della pronuncia costitutiva, che avrebbero riguardato la retrocessione, ove questa possibile, si sarebbero riflessi giuridicamente sulle responsabilità e sull'obbligazione conseguente al risarcimento del danno nella ipotesi della impossibilità della retrocessione ».

Con il secondo motivo si denuncia nuovamente violazione e falsa applicazione delle medesime norme di diritto in precedenza elencate, con omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe considerato decisiva, al fine di escludere la possibilità di restituzione dell'immobile, la destinazione dello stesso impressa dai tre enti acquirenti, mentre in tal modo veniva indebitamente legittimato l'esercizio dell'azione sia della declaratoria del diritto richiesta a presupposto della domanda di affermazione di responsabilità e di condanna al risarcimento, sia alla stessa domanda di risarcimento dei danni ».

Si assume in particolare che, dovendo il creditore proprietario dell'immobile, nell'azione di retrocessione contro l'espropriante, rimanere assolutamente estraneo al rapporto tra obbligato principale e creditore, laasserita impossibilità della restituzione da parte dei terzi non può escludere il creditore, giacchè il dovere di recuperare l'immobile per restituirlo agli espropriati, titolari del diritto alla restituzione, era gravato sull'espropriante e si afferma altresì che l'esistenza dell'opera pubblica di pubblica utilità, eventualmente elevata sull'immobile retrocedendo « non può impedire l'azione di risarcimento che è nella legge », giacchè « nella cessione a terzi dell'immobile, definitivamente espropriato, ma soggetto alla retrocessione per inesecuzione dell'opera pubblica per la quale era stata data l'autorizzazione (*rectius*, la dichiarazione) di pubblica utilità, la responsabilità delle cessioni incombono sull'espropriante, che, alienando il bene, ha proceduto ad operazione che non poteva e non doveva fare, sottraendosi illecitamente al dovere della retrocessione del bene e facendola rendere dai terzi detentori, con o senza il loro consenso, impossibile ».

Entrambi i motivi, che si intrecciano a vicenda, onde se ne impone l'esame congiunto, si risolvono in mere esercitazioni dialettiche senza alcuna rilevanza concreta sulla risoluzione della controversia.

La Corte del merito non ha affatto negato che nel caso concreto ricorressero tutti gli estremi richiesti dalla legge per la retrocessione dell'immobile espropriato; al contrario ha fatto un'esplicita affermazione in tal senso, onde sotto questo profilo i ricorrenti non avrebbero interesse a proporre doglianze in quanto il giudice ha riconosciuto la sussistenza del diritto da loro fatto valere in giudizio: si deve piuttosto riflettere che la Corte di Bari ha ritenuto perfettamente inutile emettere una formale declaratoria che non avrebbe potuto importare immediate e dirette conseguenze pratiche in favore degli attori, perchè questi non avrebbero potuto riacquistare la proprietà del terreno loro espropriato sul quale erano sorte delle opere pubbliche e non può non convenirsi sull'esattezza del rilievo della Corte che la pronuncia del giudice deve attribuire o negare il bene della vita, intorno al quale è sorta contesa, e non deve limitarsi a mere affermazioni di massima.

Giova piuttosto considerare che la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità con le relative conseguenze in punto retrocessione è un effetto sanzionatorio per il mancato tempestivo compimento dell'opera pubblica: essa si verifica *ipso iure* per l'infruttuoso decorso del termine che, a garanzia del diritto dell'espropriato, deve essere indicato nel decreto prefettizio che pronuncia l'espropriazione (art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359) o anche prima della scadenza del termine, quando si determini, come già detto, una situazione di fatto, la quale dia la certezza dell'impossibilità del compimento dell'opera, impossibilità che può essere desunta anche da una nuova e diversa destinazione impressa al bene espropriato, purchè con carattere di definitività ed incompatibilità con l'attuazione dell'opera progettata (sent. 24 marzo 1959, n. 918, *Foro it.*, Rep. 1959, voce *Espropriazione per p. u.*, n. 108).

Ma ciò non significa che in quel medesimo momento l'espropriante perda la disponibilità del bene: il diritto alla retrocessione viene invero configurato come un diritto potestativo, giacchè al verificarsi di quel determinato presupposto (la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità) sorge a favore dell'espropriato la facoltà di chiedere la retrocessione e a carico dell'espropriante l'obbligo di sottostare ad essa non essendogli consentito di opporvisi efficacemente.

Tuttavia, fino a quando l'espropriato non eserciti quella facoltà, l'espropriante continua ad essere legittimo proprietario del bene e quindi, nei limiti derivanti dal possibile esercizio del diritto potestativo dell'espropriato, può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, poichè la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità non importa nè annullamento, nè revoca del provvedimento espropriativo:

proprio per questo che alla sentenza, la quale pronuncia la retrocessione, viene riconosciuto carattere costitutivo, in quanto essa determina trasferimento coattivo dell'immobile a favore dell'espropriato con efficacia *ex nunc* (sent. 17 marzo 1967, n. 607, *Foro it.*, Rep. 1967, voce *appropriazione per p. i.*, nn. 193, 194; 23 ottobre 1964, n. 2646, *id.*, p. 1964, voce *cit.*, n. 201).

Ora non si può non porre in evidenza che i germani Capochiani non solo non hanno proposto l'azione subito dopo la scadenza del termine che avrebbe dovuto essere fissato nel decreto di espropriazione (la sentenza impugnata non contiene alcuna precisazione in proposito, il decreto è acquisito agli atti), ma hanno atteso, per adire il giudice, che l'Istituto case popolari avesse alienato interamente il suolo: questa circostanza di fatto è sicuramente rilevante ai fini dell'asserita responsabilità dell'espropriante, chiaro essendo come ben diversamente debba essere valutato il suo comportamento a seconda che gli atti di espropriazione del bene espropriato siano anteriori o posteriori alla pronuncia di retrocessione del bene medesimo. E ciò è a dirsi anche nei riguardi dei terzi acquirenti, pur essendo gli stessi in ogni caso legittimati passivi all'azione di retrocessione, avente natura reale (sent. 22 luglio 1959, n. 2375, *Foro it.*, Rep. 1959, voce *Espropriazione per p. i.*, nn. 100-106 bis; 16 marzo 1959, n. 768, *id.*, 1960, I, 119).

Ad ogni modo è certo che, potendo l'espropriato far valere il suo diritto alla retrocessione nel momento in cui gli appare più opportuno e conveniente, egli deve necessariamente subire gli effetti della situazione obiettiva che esista al momento dell'esercizio dell'azione e quindi della situazione di fatto che *medio tempore* sia stata fatta del bene espropriato, e che incidere sulla sorte della domanda di retrocessione, qualora detta situazione sia stata tale da rendere impossibile la restituzione.

Questo è in sostanza quanto hanno inteso dire i giudici del merito quando hanno ritenuto che fosse risolutiva per il rigetto della domanda principale degli attori la circostanza che sul terreno espropriato erano state costruite delle opere pubbliche o delle quali la destinazione era di rispettare (la chiesa): è certo, infatti, che la reintegrazione in forma di modifica del diritto di proprietà, cui tende la pronuncia di retrocessione, è impossibile quando l'immobile sia stato trasformato con la costruzione di un'opera pubblica, non essendo consentito al giudice ordinario emettere una pronuncia che comporterebbe la revoca o l'annullamento di un atto amministrativo (sent. 18 aprile 1962, n. 58, *Foro it.*, Rep. 1962, voce *Espropriazione per p. u.*, n. 250).

Non sembra necessario attardarsi su questo punto poichè, in ultima analisi, gli stessi ricorrenti non possono non riconoscere il carattere pubblico delle opere eseguite sul loro suolo e la conseguente impossibilità di riacquistare materialmente la disponibilità di quel suolo non opponendosi alla pronuncia relativa al ricorso, che incentra invece la

discussione sull'obbligazione sostitutiva della restituzione che farebbe carico all'ente espropriante e ai terzi acquirenti.

Quando invero si rifletta che, ricorrendo le condizioni per la retrocessione, l'espropriato ha diritto di riavere il bene, si deve riconoscere che l'impossibilità di attuazione di tale diritto, dovuta al fatto proprio dell'espropriante, determina il sorgere a carico di quest'ultimo di un'obbligazione sostitutiva di quella originaria, rimanendo altrimenti svuotato di ogni contenuto il diritto dell'espropriato: la Corte di appello ha escluso in concreto la sussistenza di tale obbligazione considerando che l'espropriato, il quale intenda riavere il bene, deve corrisponderne il prezzo, cosicchè, se non è più possibile disporre la restituzione del bene, egli rimane esente dall'obbligo di pagarne il prezzo e non lo si può considerare creditore di alcuna altra prestazione, in quanto sussiste equivalenza tra valore del bene e prezzo del medesimo.

Contro questa parte della sentenza si appunta il terzo motivo con cui si contesta che nella specie non sia configurabile un'obbligazione dei convenuti, i quali, non potendo addivenire alla restituzione del bene, sarebbero invece tenuti al risarcimento del danno conseguente a tale impossibilità di restituzione, danno che è *in re ipsa* e coincide con l'integrale valore del bene.

La censura appare in parte fondata, poichè il giudice del merito si è arrestato di fronte ad una constatazione, che per il suo carattere astratto non è idonea a risolvere, sempre e in ogni caso, la controversia tra espropriato ed espropriante.

È perfettamente esatto che il pagamento del prezzo rappresenta la controprestazione dovuta dall'espropriato per la retrocessione del bene ed è parimenti esatto che, di regola, vi è equivalenza tra prezzo e valore del bene, essendo stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 60 legge sull'espropriazione e dovendo il prezzo essere determinato in relazione al valore venale dell'immobile al momento della retrocessione.

Purtuttavia anche in tale ipotesi non è possibile escludere *a priori* che la impossibilità di restituzione sia produttiva di danno, ove si abbia riguardo all'eventualità di particolari vantaggi che l'espropriato avrebbe potuto ricavare dalla disponibilità del bene, ad es., per la contiguità ad altre sue proprietà che avrebbe consentito una particolare utilizzazione od uno speciale sfruttamento.

Ma, a parte ciò, deve considerarsi che l'indennità a suo tempo corrisposta all'espropriato, anzichè equivalente al valore venale del bene al momento dell'espropriazione, può essere stata determinata con criteri più favorevoli per l'espropriato, che abbia beneficiato, ad es., delle disposizioni dettate dalla legge per il risanamento di Napoli, il

ti campo di applicazione è stato, col passare degli anni, notevolmente teso: orbene, secondo una interpretazione già da tempo affermata e spondente a criteri, oltre che di equità, anche di giusta tutela del ritto di proprietà (sent. 18 marzo 1947, n. 404, *Foro it.*, 1947, I, 579) somme dovute dal privato che riacquista il suo bene devono essere lcolate a norma della legge dell'espropriazione per il risanamento Napoli, se l'indennità di espropriazione fu stabilita secondo la legge edesima, e non in base all'art. 32 della legge fondamentale sulla propriazione.

È questo un punto che la sentenza impugnata ha trascurato com-étamente, onde a ragione se ne dolgono i ricorrenti, i quali assumono dirittura di non aver mai percepito l'indennità di espropriazione: est'ultima circostanza non ha rilevanza nella controversia in quanto ricorrenti avrebbero dovuto far valere a tempo debito il loro diritto, entre occorreva piuttosto accertare con quali criteri quell'indennità sse stata determinata.

È chiaro infatti che, dovendo essere identico il criterio di stima seguire al momento dell'espropriazione e al momento della retro-ssione, anche se al tempo di quest'ultima i beni immobili hanno bito un considerevole incremento di valore, il prezzo di retrocessione terminato con i criteri della legge per Napoli sarà sempre inferiore valore venale che il bene avrebbe in comune commercio e il danno e l'espropriato subisce per effetto dell'impossibilità della restituzione rà rappresentato dalla differenza tra il valore venale, che sarebbe trato nel suo patrimonio ove l'immobile gli fosse stato retrocesso, il prezzo che avrebbe dovuto corrispondere per il riacquisto dell'im-obile stesso.

È in questo limitato ambito che non appare conforme a diritto la rtenza impugnata, la quale non si è data carico di questo profilo lla fattispecie ed ha escluso drasticamente ogni possibilità di danno i riguardi dei ricorrenti, che sono stati espropriati del loro bene per a determinata finalità pubblica e che sono stati posti nella condi- me di non poterlo recuperare nemmeno quando quella finalità non teva più essere realizzata.

In tali sensi va quindi accolto il terzo motivo del ricorso con il rseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio della asa ad altro giudice di appello, il quale proceda all'accertamento di l sopra e in esito ad esso stabilisca se ed in qual misura sussista la bligazione di cui i ricorrenti si assumono titolari.

Rimangono in tal modo assorbite le doglianze contenute nei motivi arto e quinto del ricorso principale e nel terzo motivo del ricorso identale, che attengono rispettivamente alla mancata istruttoria sul ore attuale del bene e alla pronuncia sulle spese. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 29 ottobre 1968, n. 3607 - Pres. Scarpello - Est. La Farina - P. M. Di Maio (conf.) - Gescal (avv. Stato Foligno) c. Comune di Randazzo (avv. Zingales).

Procedimento civile - Legitimatío ad causam - Nozione - Questione rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado del giudizio - Limiti.

(c. p. c. artt. 81, 99, 112, 360).

La legitimatío ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità del potere o del dovere giuridico di provocare o di subire, indipendentemente dal contenuto favorevole o contrario della decisione di merito, l'esercizio della tutela giurisdizionale in ordine al rapporto controverso e pertanto si distingue concettualmente dalla titolarità del diritto soggettivo sostanziale per cui si richiede la tutela in giudizio. Le relative questioni, tranne la preclusione derivante dal giudicato, possono essere rilevate in ogni stato e grado del giudizio ed esaminate dalla Corte di Cassazione con le medesime facoltà ad essa proprie nell'accertamento dei vizi di procedura, solo in quanto siano di pura legittimazione e come tali ristrette all'ambito della disciplina processuale; qualora invece l'accertamento giurisdizionale si risolva in una indagine di merito circa la titolarità nell'attore del diritto fatto valere o nel convenuto del rapporto giuridico dedotto, pur lasciando impregiudicata l'appartenenza ad altri del diritto o dell'obbligo, esse non sono sottratte alla disponibilità delle parti onde non possono essere esaminate dal giudice ex officio nè sottostare al controllo della Corte di Cassazione oltre i limiti delle sentenze di merito (1).

(1-2) Con la sentenza n. 3607, ai cui principi si è uniformata ulteriormente con la successiva pronunzia n. 3836, la Corte di Cassazione puntualizza il suo orientamento in tema di *legittimatío ad causam*, raggiunto a seguito di una lunga elaborazione giurisprudenziale sulla scorta delle varie opinioni espresse dalla dottrina.

Il problema è infatti tra i più dibattuti e non solo per quel che riflette la proprietà del termine di legittimazione, ma intorno alla stessa nozione ad esso corrispondente, allorchando si tratta di stabilire i caratteri peculiari che valgano a distinguere la *legittimatío ad causam* dalla titolarità del diritto sostanziale in contestazione (cfr. REDENTI, *Dir. Proc. civ.*, vol. I, cap. II e IV; vol. II cap. I; IAGER, *Dir. proc. civ.* 127-128; SATTA, *Commento al codice di proc. civ.* 1966, vol. I, 354 e segg.).

Le numerose pronunzie (cfr. Cass. 1966, n. 2789, 2519, 2131, 2018; 1967, n. 672; 1968, n. 1371, 1012, 273 ecc.), con le quali si è ribadito che la *legittimatío ad causam* costituisce una condizione per la trattazione del merito,

II

RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 novembre 1968, n. 3836 - Pres. Stella-Richter - Est. Elia - P. M. Tavolaro (conf.) - Manganaro ed altri (avv. Chiri, Scorza, Supino) c. Ministero delle Finanze e Ministero dell'Interno (avv. Stato Coronas).

cedimento civile - Titolarità del diritto sostanziale - Questione attinente al merito della controversia e non di legittimatio ad causam in senso proprio - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.

La legittimatio ad causam in senso proprio, che costituisce una dizione dell'azione per la trattazione del merito della causa, si distingue dalla effettiva titolarità del rapporto giuridico in contestazione, concernendo il merito della controversia, non può essere denunciata per la prima volta in Cassazione (2).

I

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso, si deduce che l'eccezione di difetto di legittimazione non attiene al rito, ma al merito del giudizio; e il giudice non può pronunciare *ex officio* (art. 112 cod. proc. civ.), tanto meno se sulla questione si era formato un giudizio di merito, per non essere stata dedotta in primo grado»; in conseguenza, la corte di Catania, ritenendo di potere pronunciare nella controversia *de qua* il difetto di « legittimazione passiva del comune », ostante che la questione relativa fosse ormai preclusa, perchè non posta non con l'atto d'appello, bensì tardivamente soltanto con le conclusioni per il collegio, avrebbe violato l'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civile.

La sussistenza va verificata avendo riguardo esclusivamente a quanto allegato dall'attore nella domanda ed a prescindere dalla verità e fondatezza della domanda stessa, pur essendo conformi alla più moderna dottrina intesa ad individuare una figura meramente processuale della parte, con diritti ed interessi processuali, onde la determinazione di essa in base alla sola domanda, sempre hanno inquadrato il problema in modo tale, da consentire di applicare un principio da applicare, senza l'insorgere di dubbi, ai singoli casi.

Si osserva infatti (cfr. Satta, *Diritto processuale civile*, 1967, 76 e segg.) che « chi domanda, e per ciò solo che domanda, afferma la propria legittimazione, cioè postula che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela il suo interesse che vuol far valere, onde se il giudice afferma invece l'interesse non è suo ma di un altro, o comunque non riconosciuto ».

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, al fine di riconoscere ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente appellato, l'eccezione proposta dal comune appellante circa il difetto di legittimazione *ad causam* del comune stesso, ha rilevato che non ostava a tale ammissibilità la circostanza che l'eccezione non fosse contenuta nell'atto di appello, giacchè l'eccezione stessa concerneva una questione, che, « per opinione pacifica », finchè non fosse stata colpita dalla cosa giudicata sostanziale, doveva essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Effettivamente, l'opinione accolta dalla Corte d'appello di Catania ha dominato per lungo tempo sia la dottrina, sia la giurisprudenza, anche di questa Suprema corte. Le questioni relative alla *legittimatio ad causam* attiva o passiva, intesa, secondo un'autorevole formulazione, quale una « condizione dell'azione », cioè quale un presupposto necessario per ottenere una pronuncia di merito favorevole all'attore, venivano, bensì, considerate, da una parte, quali questioni preliminari di merito (secondo la terminologia adottata dal vigente codice di procedura civile, artt. 187 e 279, n. 2), ma, d'altra parte, la loro disciplina concreta, per ciò che atteneva al potere del giudice di rilevarle d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, finché le questioni stesse non fossero state coperte dalla cosa giudicata sostanziale, ovvero su di esse non si fosse costituito il giudicato formale, a seguito di pronuncia esplicita non impugnata, veniva assimilata a quella delle questioni attinenti alla esistenza dei presupposti processuali (in specie, a quelle dell'esistenza della *legittimatio ad processum*); ciò, in quanto l'identificazione dei veri soggetti attivi o passivi del rapporto sostanziale contenzioso (del soggetto a cui favore o in cui pregiudizio era l'astratta volontà della legge, da attuarsi dal giudice) veniva considerata quale attinente alla legittimità e alla regolarità del contraddittorio, che sarebbe stato

dall'ordinamento giuridico, la sua domanda sarà respinta proprio per questo e non perchè difetti di legittimazione ».

La ricerca dei caratteri propri della legittimazione ad agire (cfr. ATTARDI, in *Nuovissimo Digesto* - voce « *legittimazione ad agire* »; ALLORIO, *Per la chiarezza delle idee in tema di legittimazione ad agire*, *Giur. It.* 1953, I, 1, 961) ha condotto a configurarla come la posizione in cui taluno può chiedere al giudice in nome proprio (l. attiva) o nei cui confronti può essere richiesto (l. passiva) una pronuncia sul merito della controversia, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o contrario, onde la condizione necessaria e sufficiente della legittimazione consisterebbe non nella soggettività del rapporto sibbene in quella della pretesa.

In altri termini il concetto di legittimazione, nettamente dissociato dalla titolarità del rapporto sostanziale, non si identificherebbe nè in coloro a cui favore o contro cui sta la astratta volontà della norma, nè con coloro nella cui sfera giuridica il provvedimento giurisdizionale dovrà spiegare efficacia, ma sarebbe limitato all'ambito della disciplina processuale, rispetto

ni qual volta non fosse sussistita l'identità tra il soggetto
 proposto la domanda o quella nei cui confronti come era
 rispettivamente, con i soggetti del rapporto sostanziale.
 cui di tale concezione erano l'inammissibilità della
 giudicato implicito preclusivo, ove la questione, risolta
 senso, evidentemente, dell'esistenza della legittima-
 zione di merito del giudice *a quo*, non avesse formato
 impugnazione, e, soprattutto, l'estensione del potere
 di merito, quale giudice dell'impugnazione, al rilievo,
 dell'esistenza o del difetto di *legitimatio ad causam*,
 delle stesse facoltà di indagine di fatto e di
 di causa, che sono proprie del Supremo
 di accertare l'esistenza o l'inesistenza dei
 genericamente, di vizi *in procedendo*,
 della istituzione e svolgimento di esso
 di tali principi nella giurispru-
 8 ottobre 1967, n. 2667, *Foro it.*,
 maggio 1967, n. 684, *id.*, Rep.
 27 giugno 1966, n. 1667, *id.*,

e che
 merito
 112 cod.
 giudicato
 ; in conse-
 are nella con-
 del comune »,
 preclusa, perchè
 te soltanto con le
 112 cod. proc. civ.,
 524 cod. proc. civile.

so esclusivamente a quanto
 cingere dalla verità e fonda-
 di moderna dottrina intesa ad
 di essa in base alla sola domanda,
 ma in modo tale, da consentire di
 senza l'insorgere di dubbi, al sin-
 ditto processuale civile, 1967, 76 e segg.)
 che domanda, afferma la propria legiti-
 dinamento giuridico riconosce e tutela
 r valere, onde se il giudice afferma invece
 di un altro, o comunque non riconosciuto

matica ed i suoi corollari
 dottrina processualistica
 ficati da un nuovo indi-
 indirizzo che, delineato
 febbraio 1965, n. 238,
) (benchè non ne
 può ormai rite-

tali rile-
 posto al con-
 questi attribuiti.
 azione nei singoli
 prudenza della Corte
 orientamento tendente
causam — titolarità del rap-
 ando talora a pronunzie non in
 ro It., 1968, I, 2950 e la giurispru-

e si annota, le S. U. hanno proceduto ad
 onendo in rilievo che solo eccezionalmente
 ed autonoma questione di legittimazione *ad*
 merito e limitata quindi all'ambito della disciplina
 quante volte, in base alla stessa esposizione dell'attore
 sia fatto valere un diritto altrui come tale prospettato,
 chiesta una pronunzia contro il convenuto pur affermandosene

Secondo queste nuove visuali, la *legitimatío ad causam* costituisce una condizione dell'azione, intesa questa come il diritto potestativo non ad ottenere una sentenza favorevole, bensì come il diritto di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, sia essa favorevole o contraria.

Essa, cioè, si risolve nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente, per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o di subire un giudizio, tendente ad una sentenza dichiarativa, costitutiva o di condanna, su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarità effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Devono, pertanto, ritenersi questioni di legittimazione *ad causam* soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o dovere, non potendo queste essere confuse con le questioni circa la reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale, che forma oggetto della controversia, vale a dire, con la questione circa l'identificazione dei soggetti attivi o passivi del rapporto contenzioso. In altri termini, l'esistenza dell'azione non può confondersi con l'esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio, nemmeno sotto il ristretto angolo visuale della pertinenza del diritto stesso (v. le sentenze 7 settembre 1968, n. 2902; 2 agosto 1968, n. 2760; 16 maggio 1968, n. 1536, *Foro it.*, Mass., 388; 10 maggio 1968, n. 1437; 3 maggio 1968, n. 1371, *id.*, Mass., 345; 30 marzo 1968, n. 1012, *id.*, Mass., 249; 20 gennaio 1968, n. 273, *id.*, Mass., 66; 6 novembre 1967, n. 2687, *id.*, Mass., 724; 21 ottobre 1967, n. 2578, *ibid.*, 695; 10 ottobre 1967, n. 2369, *id.*, Rep. 1967, voce *Cassazione civ.*, n. 99; 7 luglio 1967, n. 1698, *ibid.*, voce *Procedimento civ.*, n. 58; 10 maggio 1967, n. 1017, *id.*, 1967, I, 1152; 9 marzo 1967, n. 566, *id.*, Rep. 1967, voce *Cassazione civ.*, n. 74; 18 ottobre 1966, n. 2519, *id.*, Rep. 1966, voce *Procedimento civ.*, n. 116; 3 ottobre 1966, n. 2402, *id.*, Rep. 1967, voce *cit.*, n. 61; 30 luglio 1966, n. 2131, *id.*, Rep. 1966, voce *cit.*, n. 118; 23 luglio 1966,

la estraneità al rapporto controverso; ovvero nelle ipotesi in cui ad un soggetto è attribuito di agire per la tutela di un diritto altrui (tra queste ad es. quella del creditore in surrogazione ex art. 2900 c.c., ovvero del garante che prende il posto del garantito in caso di estromissione di quest'ultimo ex art. 108 c.p.c. ecc.).

Senonchè in siffatti limiti ristretta la categoria della *legitimatío ad causam*, soprattutto considerando che le prime ipotesi, definite scolastiche dalla stessa Corte di Cassazione, appaiono piuttosto irreali, mentre in quelle di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c. non manca chi vi ravvisa piuttosto la tutela di un proprio interesse (cfr. SARTÀ, *Commento cit.*, 273), è lecito dubitare non solo della rilevanza che una tale categoria assume nell'ambito del processo civile, ma della stessa sua concettuale distinzione dalle questioni di merito.

Il problema appare comunque meritevole di ulteriori approfondimenti, che vanno oltre i limiti di una nota.

2018, *id.*, Rep. 1967, voce *Rivendicazione*, nn. 16, 17; 8 giugno 1966, 1220, *id.*, Rep. 1966, voce *Procedimento civ.*, n. 107; 6 aprile 1966, 918, *ibid.*, n. 112; 5 aprile 1966, nn. 897 e 896, *id.*, 1967, I, 629; marzo 1966, n. 812, *id.*, Rep. 1966, voce *cit.*, n. 114; 12 ottobre 1965, 2119, *id.*, 1966, I, 447; 22 aprile 1965, n. 712, *id.*, Rep. 1965, voce , nn. 80, 81; 18 febbraio 1965, n. 271, *ibid.*, n. 83).

Come è ormai noto, questa nuovo indirizzo si richiama ad uno dei fini della teoria dei rapporti tra diritto e processo, cioè alla distinzione concettuale tra il diritto soggettivo-sostanziale di cui si chiede la tutela giurisdizionale, e l'azione, quale potere giuridico di provocare l'esercizio di tale tutela; correlativamente, all'indivisibile legame esistente tra l'esercizio dell'azione e l'esercizio della giurisdizione. Dato postulato che ogni esercizio di giurisdizione deve essere preceduto dalla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un soggetto titolare del potere di azione, e che si ha esercizio di giurisdizione, attivo, anche se il giudice rigetta la domanda dell'attore, affermando l'esistenza del diritto soggettivo di cui a torto l'attore si è affermato titolare (o di cui a torto si è dichiarato titolare nei confronti del soggetto convenuto in giudizio), ne deriva che la titolarità dell'azione può considerarsi legata alla effettiva titolarità del diritto soggettivo di cui tutela giurisdizionale l'esercizio dell'azione è concretamente investito. Così intesa la titolarità dell'azione, come il potere di provocare una decisione favorevole o contraria circa il rapporto controverso, è illogico escludere, *a posteriori*, la legittimazione del soggetto che ha fatto valere processualmente il diritto di cui il giudice ha negato l'esistenza, per il solo motivo che l'esercizio della funzione giurisdizionale non ha avuto per lui, nè poteva avere, risultato favorevole. Il motivo comune di rigetto nel merito della domanda dell'attore è sufficiente a dimostrare che si può essere legittimati ad agire senza che esista il rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In definitiva, secondo il nuovo prevalente orientamento (che la Suprema corte ritiene di voler riconfermare a proposito della presente controversia), la categoria concettuale della *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, non è abolita, nè vengono meno le affermazioni consequenziali circa l'identificazione, o l'assimilazione, delle questioni relative alle questioni pertinenti alla regolare costituzione del processo; identificazione che, in arte la formazione del giudicato di merito o la formazione di un giudicato formale ed esplicito sulle questioni stesse, comporta la loro attribuzione di ufficio in ogni stadio e grado del giudizio, e, quindi, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, attribuendosi al collegio poteri di giudice del fatto, cioè di potestà di esperire l'esercizio di merito sulla base degli atti acquisiti nei gradi presunti. Tuttavia, l'ambito della categoria viene notevolmente ristretto, e, correlativamente, delimitata l'utilità concreta della sua soprav-

vivenza. Invero, dovendo il giudice, in via normale, verificare la sussistenza della legittimazione esclusivamente sulla base di quanto esposto dall'attore nella sua domanda (*si vera sunt exposita*), cioè, prescindendo del tutto dalla relativa veridicità e fondatezza, può, eccezionalmente, profilarsi una questione specifica ed autonoma di legittimazione rientrante nell'ambito della predetta disciplina processuale, qualora un soggetto faccia valere, con la sua domanda giudiziale, un diritto altrui prospettandolo formalmente appunto come altrui; in questo caso, tale soggetto è certamente carente di legittimazione ad agire, e il suo difetto di legittimazione deve essere rilevato dal giudice anche d'ufficio, senza necessità di alcuna ulteriore indagine, semplicemente in base a quanto affermato dall'attore medesimo nella sua domanda, con una sentenza che definisce, bensì, il giudizio, ma non pronuncia in merito al rapporto giuridico controverso. Lo stesso, dovrebbe dirsi quanto al difetto di legittimazione passiva, ove l'attore pretendesse ottenere contro il convenuto una pronuncia (di condanna, ecc.) pur prospettando formalmente l'estraneità di tale soggetto al rapporto sostanziale controverso.

Inoltre (e a parte tali ipotesi, di cui non può negarsi il carattere prevalentemente scolastico), qualora un soggetto pretenda di fare valere in giudizio un diritto altrui, in quanto, pur prospettandolo formalmente appunto come altrui, assuma di essere, ciò nonostante, abilitato ad agire, in quanto ricorrerebbe uno dei casi di c. d. legittimazione straordinaria o anomala (casi in cui ad un soggetto è attribuito, eccezionalmente, il potere di azione per la tutela giurisdizionale di un diritto altrui: azione in via surrogatoria, ecc....), è da ritenersi che (salve le già accennate preclusioni derivanti dal giudicato di merito ovvero dal giudicato formale o esplicito sulla questione) il giudice sia autorizzato e tenuto a compiere in ogni stato e grado del giudizio, con l'ampiezza dei poteri sopra indicati a favore del Supremo collegio, l'indagine sulla sussistenza della particolare situazione o del particolare rapporto da cui scaturirebbe l'assunta legittimazione straordinaria. Al di fuori di questa ristretta casistica, ogni qualvolta l'organo giurisdizionale accerti che l'attore non è, in realtà, titolare del diritto fatto valere processualmente come un diritto proprio, o, inversamente, che il convenuto non è il vero soggetto passivo del rapporto fatto valere contro di lui, si ha una sentenza di rigetto in merito, ancorchè rimanga impregiudicato se, in base agli stessi fatti prospettati dall'attore nella sua domanda, il diritto di cui si è affermato erroneamente titolare, o l'obbligo che ha erroneamente attribuito al convenuto, possa, in ipotesi, sussistere in capo ad altro soggetto. Le questioni, cioè, sulla c. d. appartenenza soggettiva all'attore del diritto controverso e le questioni sulla c. d. titolarità passiva del rapporto sostanziale controverso sono questioni di merito, e non di pura o vera e propria

ittimazione. Tali questioni di merito non sono rilevabili di ufficio, possono formare oggetto del normale controllo di legittimità, soltanto nei limiti specificamente dedotti dalla parte impugnante. Correlativamente, le questioni stesse, come attinenti alla titolarità del rapporto tanziale, e, quindi, all'identificazione in concreto dei relativi soggetti, non sono sottratte alla disponibilità delle parti, e sono coperte dal giudicato, anche implicito, che su di esse si sia formato nel corso del processo, per effetto delle sentenze pronunciate nei precedenti gradi e della loro mancata impugnazione in ordine al punto specifico (sulla legittimità e sulla rilevanza della formazione di un giudicato, anche implicito, circa le questioni attinenti alla titolarità del rapporto tanziale, cfr., specialmente, le già citate sentenze n. 2760 e n. 1012 del 1968; n. 896 del 1966; n. 2119 del 1965).

I principi sopra delineati trovano puntuale applicazione nella specie. In questi atti, il giudice di primo grado non soltanto aveva accertato l'esistenza di un'attività amministrativa del sindaco di Randazzo, lesiva del patrimonio della Gestione INA-Casa, ma aveva anche statuito, sia esplicitamente, che tale attività dichiarata illegittima fosse riferibile all'ente comune, cioè che il sindaco avesse agito quale capo dell'amministrazione comunale, o che, comunque, anche ove avesse agito quale ufficiale di governo, il comune, e soltanto il comune, dovesse rispondere ed essere condannato al risarcimento dei danni. Vale a dire, in prime cure era stata dibattuta e ritenuta la responsabilità del comune, in relazione all'attività spiegata da un suo organo, tesi questa, assolutamente incompatibile con quella pretesa carenza di titolarità passiva del comune in ordine al rapporto.

Con l'atto di appello, come si è già precisato, il comune non aveva contestato che, ammessa l'esistenza di quell'attività del sindaco, essa fosse riferibile al comune, nè, quindi, aveva affermato che essa fosse riferibile all'amministrazione statale. Nè tale contestazione poteva ritenersi virtualmente compresa nei due motivi d'appello: non nel primo, riguardante esclusivamente la forma e il momento dell'intervento di tale attività, anche se la prospettazione di tale forma e di tale momento doveva ad escludere l'illegittimità degli atti del sindaco, e, quindi, la responsabilità del comune; non nel secondo, riguardante la ben diversa e nota questione, attinente alla necessità, affinché possa ritenersi proibibile un'azione di risarcimento di danno contro la pubblica amministrazione per un atto illegittimamente ablativo o compressivo di un diritto soggettivo, che l'illegittimità stessa sia stata previamente dichiarata, con annullamento conseguente, nella propria sede amministrativa giurisdizionale amministrativa. L'eccezione che della attività svolta dal sindaco dovesse rispondere l'amministrazione statale, e soltanto l'amministrazione statale, venne dedotta, come pure è stato detto, per prima volta nella comparsa conclusionale d'appello. Senonchè, tale

deduzione era tardiva, e, conseguentemente, attenendo ad una questione di merito non rilevabile d'ufficio, non poteva essere presa in esame.

È opportuno aggiungere, per completezza, che tale soluzione non può essere influenzata dalla particolare natura della questione, che, a differenza delle specie più semplici prevalentemente presentatesi alla giurisprudenza di questa Suprema corte (ad. es. chi sia l'autore di un investimento automobilistico, o di un atto di turbativa di possesso), avrebbe richiesto, ove ancora ammissibile, un'indagine complessa, mista di elementi di fatto e di diritto, dovendosi accertare quale attività avesse svolto il sindaco, e di quale potere pubblico tale attività fosse espressione, e dovendosi, poi, risalire da tale qualificazione, per un processo di astrazione giuridica, secondo canoni ormai noti, se non del tutto incontrovertiti, all'attribuzione della responsabilità relativa al comune ovvero all'amministrazione statale; ciò a seconda che fosse stato ritenuto che il sindaco avesse agito quale capo dell'amministrazione comunale, o, invece, quale ufficiale di governo, e a seconda che, in questa seconda ipotesi, fosse stato ritenuto, o al contrario, escluso che dovesse pur sempre risponderne l'amministrazione comunale anziché quella statale.

L'accoglimento, per le ragioni sopra indicate, del primo motivo del ricorso, di carattere evidentemente preliminare, importa l'assorbimento degli altri subordinati motivi del ricorso stesso, tutti tendenti ad escludere, sotto più sostanziali riflessi, la riferibilità all'amministrazione dello Stato della attività amministrativa *de qua* svolta dal sindaco di Randazzo, e, comunque, ogni responsabilità dello Stato in rapporto a tale attività (secondo motivo: essendo la requisizione di immobili, a norma dell'art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248, condizionata da rigorose formalità, nel caso in esame, la mancanza dell'atto formale [decreto] attinente all'esistenza e non agli elementi essenziali di validità dell'atto stesso, avrebbe reso impossibile determinare la qualifica dell'organo, cosicché soltanto agli organi del comune avrebbe potuto ricollegarsi l'occupazione degli immobili, non inquadrabile nelle ipotesi previste dagli artt. 152, n. 7 e 153 legge comunale e provinciale; terzo motivo: la responsabilità per le attività svolte dal sindaco quale ufficiale del governo non potrebbe farsi risalire allo Stato, anziché al comune, dato che la legge [art. 31 e 274 legge com. e prov. del 1934] pone a carico del comune l'organizzazione occorrente per l'esercizio di quelle funzioni; quarto motivo: la corte di merito avrebbe errato nel negare la legittimazione del comune, legittimazione che sarebbe emersa, oltre che da alcune risultanze di merito, dalla circostanza che il sindaco aveva requisito l'immobile, quale ufficiale del governo, non a favore degli alluvionati direttamente, bensì a favore dell'amministrazione comunale, che vi aveva sistemato le famiglie senza tetto,

staurando un rapporto di assegnazione distinto da quello di occupazione).

Ovviamente, in sede di rinvio, ferma la preclusione, stabilita da questa corte, circa la titolarità passiva del rapporto contenzioso, rimangono impregiudicati i profili di censura dedotti ritualmente dal comune dell'atto di appello, e particolarmente quello già sopra accennato, attinente alla improponibilità della domanda, in quanto, trattandosi di un provvedimento compressivo del diritto di proprietà, che avrebbe gradato il diritto soggettivo ad interesse legittimo, un'azione di risarcimento di danni nei confronti della pubblica amministrazione non sarebbe configurabile se non a seguito della declaratoria d'illegittimità del conseguente annullamento del provvedimento stesso, nella competente sede amministrativa ovvero giurisdizionale amministrativa. (Omissis).

II

(Omissis). — Col primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano l'assenza di motivazione degli articoli 1, 100 e 105 c. p. c., nonché contraddittorietà ed assenza di motivazione in relazione all'art. 360 numeri 3 e 5 c. p. c., deducendo che la Corte di appello aveva confermata la sentenza del Tribunale pur avendo, in relazione ad analoga istanza delle Amministrazioni Statali, ritenuto che molti partecipanti al giudizio non avevano dimostrato di essere titolari del giuspatronato e dunque non avevano un titolo od interesse all'azione ed erano privi di legittimazione attiva al giudizio. La censura non può essere accolta. Con essa i ricorrenti lamentano la mancata esclusione dal giudizio di parti che non erano loro contraddittori, ma che avevano spiegato intervento adesivo. Le domande di essi ricorrenti, i quali, perciò, non hanno alcun interesse a volersi della loro mancata estromissione. La censura, inoltre, lamenta il mancato accoglimento del motivo di appello proposto dalle Amministrazioni proprio per ottenere la estromissione dei soggetti interventori, ed è anche inammissibile, per difetto d'interesse, come doglianza attinente al mancato accoglimento di un motivo di appello proposto dalla controparte (Cass., I Sez., 23 gennaio 1918, n. 208). È ancora da rilevare che la questione proposta col primo motivo del ricorso non riguarda la *legitimatio ad causam* in senso proprio, che costituisce una condizione della trattazione del merito, può essere luogo ad *error in procedendo*, e può essere esaminata in Cassazione, ma riguarda, invece, la titolarità del diritto sostanziale, che compete al merito. Infatti, i ricorrenti specificano che le parti di cui lamentano la mancata esclusione dal giudizio sarebbero state prive di titolo, non avendo dimostrato di essere titolari del giuspatronato. Con-

segue che tale questione, sollevata dai ricorrenti solo in cassazione, e relativa al merito, è, anche perciò, inammissibile (Cass., 27 gennaio 1968, n. 272; Cass. 12 ottobre 1965, n. 211). Il primo motivo del ricorso va, dunque, rigettato.

Col secondo mezzo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 1361 e 1362 c. c. in relazione all'art. 360 numeri 3 e 5 c. p. c., nonché il vizio di extrapetizione, per non avere la Corte di merito qualificato come enfiteusi il rapporto esistente prima del rogito Viola, e per avere, erroneamente, ritenuto che il rogito predetto e il rogito Santoro potessero modificare ed avessero modificato il detto rapporto, negando, conseguentemente, il diritto dei ricorrenti al rilascio dei fondi. La censura è infondata. Non è sindacabile in sede di legittimità l'interpretazione data dal giudice di merito a un contratto, se congruamente e correttamente motivata, esposizione del processo logico seguito. Allorchè, come nella specie, il modo della interpretazione sia logicamente corretto, non può sindacarsi in cassazione il risultato cui è pervenuto l'interprete (Cass., I Sez., 5 luglio 1966, n. 1734; Cass., I Sez., 20 gennaio 1966, n. 257). La Corte di merito trasse il suo convincimento relativo alle circostanze decisive che col rogito Viola si era modificato il rapporto preesistente (stabilendosi che l'unico diritto verso i coloni sarebbe stata la percezione di una rendita annua in danaro) e che col rogito Santoro si era accettata tale commutazione dai giuspatroni, con seria e serrata indagine, interpretando i due rogiti, nonché i successivi giudicati, dai quali (e specie dalla sentenza 22 ottobre 1935 del Tribunale di Messina) trasse, ancora, conforto alla propria decisione. Il secondo motivo deve respingersi, ove si tenga presente che, anche se il rapporto, preesistente al rogito Viola fosse da considerarsi enfiteutico, e non di colonia perpetua, esso sarebbe stato, pur sempre, modificato, dal detto rogito, riducendosi, conseguentemente, il diritto dei patroni, anche per il successivo rogito Santoro, alla sola pretesa di una rendita annua dai coloni, possessori dei fondi. Pertanto, essi patroni non possono pretendere gl'immobili, avendo diritto solo alla rendita in danaro, e la loro domanda doveva essere, come fu, respinta.

Né sussiste in alcun modo vizio di extrapetizione, non avendo i giudici di merito pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni di parte o su questioni estranee all'oggetto del giudizio (Cass., 7 gennaio 1966, n. 135), mentre la indagine sulle conseguenze dei rogiti richiamati e dei giudicati era perfettamente pertinente alle richieste di parte. Né costituisce extrapetizione l'aver data al rapporto giuridico controverso una qualificazione diversa da quella prospettata dai contendenti, rientrando nella potestà del giudice l'inquadramento

ridico dei fatti, allegati dalle parti, in relazione alle relative norme legge (Cass., 28 gennaio 1966, n. 343).

Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 132 c. c. e dell'art. 18 disp. att. c. p. c. in relazione ai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c. p. c., deducendo che la Corte di merito, pur dichiarando che il Tribunale aveva erroneamente qualificato come enfiteusi l'apporto, confermò, tuttavia, la sentenza appellata. Anche quest'ultima censura è infondata.

La Corte di appello infatti ritenne che, avendo il rogito Viola qualificato il rapporto preesistente, nel senso che, qualunque fosse la sua originaria di detto rapporto, ad esso sarebbe subentrato solo l'obbligo dei possessori e coltivatori dei fondi di pagare la rendita lanaro annua, diventava indifferente la qualifica del rapporto stesso, anteriore al rogito Viola. Conseguentemente la Corte d'appello, pur ritenendo che detto rapporto originario dovesse qualificarsi come colonia perpetua e non come enfiteusi (come invece l'aveva qualificato il Tribunale) confermò la decisione di primo grado, negatoria del diritto di rilascio degli immobili. E la conferma si spiega, proprio perchè essa non dipendeva dalla qualificazione del rapporto anteriore al rogito Viola, ma unicamente dalle modifiche che il rogito stesso aveva apportato al rapporto originario e dal riconoscimento di dette modifiche da parte dei ricorrenti, impegnatisi, col rogito Santoro, ad avverso il loro dante causa, a rispettarlo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1968, n. 3678 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. Trotta (diff.) - Amministrazione della Provincia Autonoma di Trento (avv. Stato Albisinni) c. Giuliani (avv. Rosati e De Avancini).

Proposizione per p. u - Legge regionale Trentino-Alto Adige - Opposizione all'indennità di esproprio - Termine - Decorrenza dalla rispettiva notifica del decreto di esproprio all'espropriato ed all'espropriante - Equipollenti - Non sussistono.

(legge reg. 17 maggio 1956, n. 7, art. 34).

Il termine per proporre opposizione avverso la stima del bene espropriato eseguita dal perito per la determinazione dell'indennità di esproprio decorre, in base all'art. 34 della legge regionale Trentino-Alto Adige 1956, n. 7, dalla rispettiva data di notifica del decreto di esproprio all'espropriante ed all'espropriato, ed a nulla rileva l'even-

tuale diversa conoscenza avutane non ammettendo equipollenti la formalità della notificazione (1).

(1) Non constano precedenti in termini, ma la sentenza che si annota costituisce esatta applicazione dei principi in materia, elaborati nell'ambito della legge fondamentale sulla espropriazione per p. u. 1865 n. 2359 e fatti propri dalla legge regionale.

Aveva già infatti la giurisprudenza ritenuto che a norma dell'art. 51 legge 25 giugno 1865, n. 2359 il diritto di opporsi alla determinazione della indennità di esproprio competeva anche all'espropriante (Cass., 9 luglio 1965, n. 1427, in *Foro It.*, 1965, I, 1415; 29 gennaio 1966, n. 346, in *Foro Amm.*, 1966, I, 1, 156) e che la notifica del decreto di esproprio « opera solo ai fini delle impugnative concernenti le indennità dovute all'espropriato (Cass., 7 maggio 1965, n. 836), e non ammette, all'uopo, equipollenti (Cass., 5 maggio 1966, n. 93, in questa *Rassegna*, 1966; I, 106 con nota di riferimenti).

In dottrina cfr. LANDI, *Espropriazione per p. u.*, in *Enciclopedia del diritto*, p. 827.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1968, n. 3702 - Pres.

Pece - Est. Della Valle - P. M. Tuttolomondo (parz. diff.) - Assessorato LL. PP. Regione Siciliana (avv. Stato del Greco) c. Miloro (avv. Brancati) e Comune di Messina.

Espropriazione per p. u. - Indennizzo - Legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30 - Criteri di determinazione - Deroga ai principi generali della legge 1865, n. 2359 - Non sussiste.

(legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 49; legge reg. sic. 21 aprile 1953, n. 30, artt. 10, 26, 29).

Sentenza - Correlazione tra dispositivo e motivazione.

(c. p. c. art. 132).

La legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30, nel fissare i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, non ha derogato ai principi generali stabiliti dalla legge organica 25 giugno 1865, n. 2359, ed all'uopo distingue la misura dell'indennizzo da stabilirsi con riferimento al giusto prezzo degli immobili alla data del decreto di esproprio, dal valore venale degli stessi da tenersi a base del calcolo, riferito alla data del decreto di approvazione del progetto, senza tener conto degli incrementi di valore in conseguenza dei programmi, delle previsioni e delle opere di cui all'art. 10 della legge (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass., 17 giugno 1967, n. 1425 in *Giust. Civ.*, 1967, I, 1405; 24 maggio 1968, n. 1571, in questa *Rassegna*, retro, I, 434.

La disposizione contenuta nell'art. 26 della legge regionale, analogamente all'altra di cui all'art. 42 della legge fondamentale sulla espro-

La portata precettiva della sentenza va desunta dalla correlazione delle statuizioni del dispositivo e le considerazioni enunciate in motivazione, che delle prime costituiscono il presupposto logico-giuridico (2).

azione per p.u. 1865, n. 2359, costituisce espressione del principio generale che fa divieto di ingiusto arricchimento, in quanto diretta ad evitare che l'espropriato consegua una ingiusta locupletazione, usufruendo l'aumentato valore dell'immobile espropriato in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica, dei programmi dei lavori approvati o della revisione dei progetti.

Circa la portata dell'art. 42 della legge organica cfr. Cass., 14 dicembre 1960, n. 3249 (in *Foro Amm.*, 1961, I, 237) per la quale tale disposizione deve applicarsi alle sole ipotesi in cui sussista un rapporto di causalità diretta ed immediata tra l'esecuzione dell'opera e l'incremento di valore del bene espropriato, da accertarsi dal giudice di merito, il cui convincimento è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.

(2) Giurisprudenza pacifica cfr. Cass., 27 giugno 1967, n. 1592; occorre considerare tuttavia che, in conformità dei più generali principi di giurisprudenza, nella interpretazione della portata precettiva della sentenza, non si deve procedere ad armonizzare il dispositivo con la motivazione solo allora il primo, che costituisce il punto essenziale della decisione, lasciato a seri dubbi o si trovi in apparente contrasto con la motivazione (cfr. Cass., 15 febbraio 1967, n. 375), non sembrando lecito, sotto il pretesto di individuare la effettiva portata del provvedimento, di ricercare una portata diversa da quella manifestamente resa nel dispositivo.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1968, n. 3782 - Pres. Pece - Est. Elia - P. M. Gentile (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi) c. Fallimento Vocaturo (avv. Stancati).

Fallimento - Ammissione al passivo - Provvedimenti del giudice delegato - Natura - Efficacia nell'ambito della procedura fallimentare - Credito escluso dal passivo - Insinuazione tardiva - Inammissibilità - Limiti.

(r. d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 97, 98, 101).

I provvedimenti del giudice delegato concernenti la ammissione dei crediti al passivo del fallimento, non acquistano autorità di cosa giudicata e non impediscono quindi al creditore di poter far valere le sue ragioni in sede ordinaria, al termine delle procedure concorsuali. Nell'ambito di questa tuttavia, ove non sia stata proposta opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di insinuazione, e sempre che a ciò non abbia dato causa il temporaneo difetto di requisiti formali condizionanti l'ammissibilità del credito (come la non avvenuta pubblicazione dei ruoli d'imposta o la mancanza dell'ordinanza

intententizia in tema di evasione all'I.G.E. ecc.), al creditore è precluso di far valere le proprie ragioni mercè richiesta di insinuazione tardiva del credito stesso (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di ricorso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonché degli artt. 52, 93, 98 e 101 della legge fallimentare, in relazione all'art. 360, numeri 3 e 5 c. p. c., deducendo che erroneamente, nella specie, venne applicato il principio secondo cui l'insinuazione tardiva non è ammessa per i crediti sui quali il giudice delegato abbia già deliberato.

L'Amministrazione assume che, nella fattispecie, il rigetto della istanza precedente di insinuazione proposta dalla Finanza, era stato determinato da difetto di requisiti formali, in quanto mancava l'accertamento, non essendo stata ancora emessa l'ordinanza dell'Intendente di Finanza. La censura è infondata. La Corte di merito, con apprezzamento di fatto insindacabile, ritenne che la istanza di insinuazione al passivo, proposta, dalla attuale ricorrente, per lo stesso credito tributario, per I.G.E. e penali, anteriormente al ricorso 3 novembre 1960, era stata rigettata dal Giudice delegato non per difetto dell'ordinanza dell'Intendente, nè per mancanza di requisiti formali, ma perchè non provata.

La stessa Corte di merito ritenne che, contro il provvedimento di rigetto della predetta anteriore istanza di insinuazione, l'Amministrazione ricorrente non propose opposizione, mentre, invece, successivamente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ripropose, in forza di domanda di insinuazione tardiva, la stessa istanza che era stata già respinta. Da tale situazione conseguiva, per l'art. 101 della legge fallimentare, la inammissibilità della istanza di insinuazione tardiva, in quanto la mancata opposizione al decreto che non

(1) Giurisprudenza ormai pacifica in ordine alla natura dei provvedimenti adottati dal Giudice delegato sulle domande di ammissione al passivo e sull'efficacia limitata all'ambito del processo fallimentare. (Cass., 1962, n. 2841, in *Dir. fall.*, 1963, II, 16; 1964, n. 1004, *ivi*, 1964, II, 385 ecc.). Non manca invece, tra i giudici di merito, qualche pronuncia che riconosce autorità di cosa giudicata al decreto in parola - cfr. App. Firenze, 3 luglio 1958, *ivi*, 1959, II, 82; App. Roma, 30 gennaio 1957, *Giur. It.*, 1957, I, 2, 1035. In dottrina il problema è ampiamente dibattuto - conf. alla sentenza che si annota ANDRIOLI, in *Annali dell'Università di Genova*, 1962, 127; FERRI, *Manuale Dir. Comm.*, Torino, 1960, 423; per la opposta tesi, dell'efficacia di cosa giudicata di tale decreto cfr. SATTA, *Ist. dir. fall.*, Roma, 1964, 264; AZZOLINA, *Il fallimento*, vol. II, Milano, 1961, 796.

Sul punto che, non acquisendo il provvedimento efficacia di giudicato, il credito ammesso al passivo soggiace al termine di prescrizione ordinaria

eva accolto la precedente istanza di insinuazione ordinaria precludeva ogni ulteriore richiesta di insinuazione, per lo stesso credito, nella procedura fallimentare.

Per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema il provvedimento (positivo o negativo) relativo alla ammissione di un credito passivo di un fallimento spiega efficacia solamente nell'ambito del processo fallimentare, non determina cosa giudicata in senso sostanziale e non preclude che, una volta chiusa la procedura fallimentare, controversia sul predetto credito possa essere riproposta in sede ordinaria. Nell'ambito, però, della procedura fallimentare la domanda di insinuazione del credito respinta non può essere riproposta, nello stesso giudizio fallimentare, nemmeno sotto forma di insinuazione tardiva (Cass., 14 aprile 1945, n. 245; Cass., 31 luglio 1951, n. 2288; Cass., 14 aprile 1954, n. 1355) e, cioè, il creditore può solo, nei termini, grattare avverso il provvedimento di rifiuto di ammissione al passivo; può pure attendere la chiusura della procedura concorsuale e agire, per il suo credito, in sede ordinaria (Cass., 13 aprile 1964, n. 868; Cass., 12 dicembre 1963, n. 3139). Su tali principi, del resto, concorda la giurisprudenza ricorrente.

In deroga a tali principi, è stato, eccezionalmente, ritenuto che è possibile l'istanza di insinuazione tardiva, nonostante il rigetto della domanda di insinuazione ordinaria, quando il giudice delegato abbia respinto l'ammissione al passivo, per non essere ancora avvenuta la pubblicazione dei ruoli (Cass., 28 ottobre 1965, n. 2286); tale deroga è stata giustificata con la considerazione che, in tale eccezionale ipotesi, il rigetto veniva a dipendere dal difetto del requisito formale della pubblicazione del ruolo ed era condizionato al perdurare della mancanza di tale requisito. Di qui la conseguenza che, mentre la mancanza della pubblicazione del ruolo rendeva superflua ogni impugnazione del provvedimento di rigetto, che ne restava legittimato, viceversa il sopravvenire della pubblicazione dei ruoli rendeva possibile come evento eccezionale l'ammissione al passivo del credito, che questa avvenisse

non a quella dell'*actio iudicati* cfr. Cass., 1963, n. 3129, *Riv. Dir. Comm.*, 4, II, 325.

In ordine al divieto di riproposizione della domanda di insinuazione tardiva, per la mancata notificazione del ricorso al curatore, nel termine assegnato dal Giudice delegato cfr. Cass., 10 aprile 1968, n. 1077, in *Foro It.*, 8, I, 2177 con nota di richiami - cfr. altresì PEZZANO, *Sulla riproposizione della domanda di insinuazione tardiva nel fallimento*, *ivi*, 2179.

Circa il contenuto dei procedimenti di verifica dei crediti, di insinuazione tardiva e riparto finale, cfr. Cass. 1966, n. 684, in questa *Rassegna*, 1966, 48 con nota di riferimenti sui vari problemi dibattuti ed *ivi* altresì CARUSI, *In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva di presentazione di documenti*.

nelle forme della insinuazione tardiva. In altri termini, in tale ipotesi eccezionale, il rigetto della istanza di insinuazione appariva solo di natura temporanea e valido, soltanto, allo stato degli atti.

Senonchè, nella fattispecie, la deroga predetta non può essere consentita, in quanto il rigetto avvenne, come ha insindacabilmente ritenuto la Corte di merito, perchè la istanza di ammissione al passivo non era stata provata. Il rigetto, cioè, non fu conseguente a ragioni meramente formali, tali da escludere — nel provvedimento relativo — il carattere di accertamento negativo sia pure ai fini della procedura fallimentare.

Al contrario il rigetto fu conseguente alla mancata dimostrazione dei presupposti di fatto, sicchè valeva il principio per cui, non avendo il creditore osservato l'onere probatorio, la domanda di insinuazione doveva esser respinta come, legittimamente, lo fu.

Inesattamente, la ricorrente ha dedotto che il rigetto era dipeso da difetto temporaneo di accertamento del credito per non essere ancora stata emessa l'ordinanza dell'Intendente. Tale deduzione è, infatti, smentita dalle affermazioni in fatto della sentenza denunciata e, conseguentemente, in base ai principi sopra enunciati, nei quali la stessa ricorrente concorda, il ricorso non può essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3861 - Pres. D'Armento - Est. Pascasio - P. M. Pandolfelli (conf.) - Azzara ed altri (avv. Ozzo) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Onufrio).

Procedimento civile - Appello - Omessa riconsegna del fascicolo dell'appellante - Improcedibilità dell'appello - Possibilità di acquisire aliunde gli elementi per la decisione - Irrilevanza.

(c. p. c. art. 348).

La improcedibilità dell'appello per non avere l'appellante adempiuto all'onere del ridedposito in termini del proprio fascicolo ritirato nel corso del procedimento, costituisce una sanzione dettata per siffatta inattività processuale onde prescindere dalla possibilità che in concreto il giudice possa decidere il gravame in base alle risultanze acquisite nel fascicolo di Ufficio o dell'altra parte (1).

(1) L'improcedibilità, che corrisponde al rigetto dell'appello senza esame del codice di rito abrogato, solo che può essere dichiarata di Ufficio anche dal Collegio (cfr. Cass., 8 gennaio 1959, n. 11), non si distingue ontologicamente dalla inammissibilità e lo stesso diritto positivo talvolta

opera i due termini in modo equivalente tal'altra invece vi attribuisce conseguenze diverse (art. 334); cfr. SATTÀ, *Dir. proc. civ.*, 1967, 377.

L'applicabilità della norma di cui all'art. 348 c.p.c. alla omessa restituzione, nel termine di quattro giorni dall'udienza di discussione od in quello di due giorni in caso di autorizzazione del giudice, del fascicolo dell'appellante da costui ritirato nel corso del procedimento, è stata ripetutamente ribadita dalla Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass., 31 marzo 67, n. 715).

Secondo un primo orientamento la declaratoria di improcedibilità dell'appello si riteneva dovesse conseguire dall'impossibilità di disporre degli elementi necessari alla decisione (cfr. Cass., 26 maggio 1953, n. 1558, *vo It.*, 1954, I, 1418 con nota di riferimento); prevalente è però l'indirizzo che portò a ravvisare piuttosto in tale norma una sanzione diretta colpire la inattività processuale dell'appellante, onde la nessuna rilevanza della possibilità di conoscere il merito della controversia e di pervenire alla decisione in base agli atti acquisiti nel fascicolo di Ufficio o della parte avversa (cfr. Cass., 1954, n. 1271; 1955, n. 1455; 1966, n. 1886; 1966, 2383 ecc.).

In dottrina cfr. GARBAGNATI, in *Foro Padano*, 1957, I, 130; FERRANTE, *Monitore Tribunale*, 1957, 161 ed autori ivi citati.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 22 ottobre 1968, n. 25 - Pres. Bozzi
C. - Est. Granito - Venuti (avv. Callidà) c. INAM (avv. Sorrentino).

**Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Diritti patrimoniali
- Interessi di mora - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Non
sussiste.**

**Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Diritti patrimoniali
- Interessi corrispettivi - Giurisdizione del Consiglio di Stato -
Sussiste.**

**Contabilità generale dello Stato - Debiti pecuniari dello Stato - Mo-
mento in cui diventano liquidi ed esigibili - Decorrenza degli in-
teressi - Emissione dell'ordine di pagamento.**

**Impiego pubblico - Impiego sospeso cautelatamente - Interessi sugli
stipendi non corrisposti durante la sospensione - Non spettano.**

*Gli interessi di mora rappresentano il risarcimento del danno so-
ferito per un comportamento antiggiuridico della p. a. e sono, quindi, una
conseguenza ulteriore e indiretta della pronuncia (di annullamento o
di accertamento) emessa dal giudice amministrativo; pertanto, essi rien-
trano tra i diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegiti-
mità di un atto amministrativo, riservati alla competenza del giudice
ordinario ai sensi dell'art. 30 cpv. t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, anche
se il credito principale attenga a materia in cui il Consiglio di Stato
abbia giurisdizione esclusiva (1).*

*Gli interessi corrispettivi costituiscono un accessorio ope legis del
credito principale e, al pari di questo, sono dovuti non a titolo risarci-
torio, ma a titolo di esecuzione degli obblighi strettamente inerenti al
rapporto creditorio, sia che vengano richiesti in via principale ed auto-
noma, sia che vengano richiesti unitamente, o anche in seguito (ma non
a causa, bensì quale conseguenza diretta e immediata), ad una pro-
nuncia giurisdizionale di accertamento del rapporto o del credito princi-
pale; pertanto, nelle materie di giurisdizione esclusiva, la competenza a
conoscere delle relative questioni spetta al Consiglio di Stato (2).*

I debiti pecuniari della p. a. diventano esigibili ed importano, quindi, l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto, a norma dell'art. 1282 c. c., soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata dai competenti organi dell'Amministrazione debitrice con l'emissione dell'ordine di pagamento nei modi prescritti dalle norme di contabilità vigenti riguardo per ciascuna Amministrazione (3).

Sino alla data dell'esito del giudizio disciplinare, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere all'impiegato sospeso cautelatamente né gli stipendi né gli assegni accessori (salvo l'assegno alimentare); pertanto, non essendo i relativi crediti esigibili, i medesimi non sono produttivi di interessi di diritto ai sensi dell'art. 1282 c. c. (4).

(1-4) Sulle prime due massime cfr. Sez. IV, 29 marzo 1968, n. 232, Consiglio di Stato, 1968, I, 510; sulla terza cfr. Cass. 3 febbraio 1965, n. 172, questa Rassegna, 1965, I, 135, con nota; sulla quarta, cfr. dec. cit. n. 232.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 28 ottobre 1968, n. 29 - Pres. Bozzi - Est. Mastropasqua - Marino (avv. Brancati) c. Comune di Messina (avv. Silvestri), Prefetto di Messina (n. c.) e Passalacqua (avv. ti Moschella e Cocivera).

competenza e giurisdizione - Regione siciliana - Competenza del Consiglio di giustizia amministrativa - Decisione - Impugnativa davanti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato - Presupposti - Fattispecie - Inammissibilità.

competenza e giurisdizione - Regione siciliana - Comune di Messina - Aggiudicazione a privato di beni compresi nel piano regolatore - Visto prefettizio di esecutorietà - Impugnativa davanti al Consiglio di giustizia amministrativa - Decisione - Appello davanti all'adunanza plenaria - Ammissibilità.

giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per ricorrere - Atto soggetto a controllo - Decorrenza - Data di conoscenza dell'intervenuto controllo - Comuni e Province - Controlli - Visto prefettizio - Estensione - Illegittimità dell'atto controllato - Effetti sul visto.

Il sindacato di appello dell'Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato rispetto alle decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è ammesso, ai sensi

dell'art. 5, terzo comma, d. lg. 6 maggio 1948, n. 654, solo contro gli atti e provvedimenti dell'autorità dello Stato aventi sede nella Regione; pertanto, è inammissibile il ricorso in appello contro i provvedimenti emanati da enti territoriali della Regione (nella specie, del Comune di Messina, in materia di aggiudicazione a privati di beni compresi nel piano regolatore della città) (1).

Il visto di esecutorietà del Prefetto di cui all'art. 134 t. u. 19 agosto 1917, n. 1399, relativo al verbale di aggiudicazione a privato, da parte del Sindaco del Comune di Messina, di beni compresi nel piano regolatore della città, ha un suo contenuto ed è autonomamente impugnabile; pertanto, è ammissibile il ricorso in appello all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato contro la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in relazione al detto visto prefettizio, a nulla rilevando che sia preclusa, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, d. lg. 6 maggio 1948, n. 654, l'impugnativa in appello degli atti del Comune di Messina sottoposti al visto di esecutorietà (2).

Il termine per ricorrere contro un provvedimento dell'Amministrazione sottoposto a visto di esecutorietà o, comunque, a controllo decorre non già dalla data di apposizione del visto o di effettuazione del con-

(1) Con questa decisione l'Adunanza plenaria ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale in materia di interpretazione dell'art. 5, terzo comma, del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654 (cfr. Ad. plen. 26 febbraio 1968, n. 8; Ad. plen. 7 novembre 1966, n. 22; Ad. plen. 12 luglio 1965, n. 17; Ad. plen. 26 aprile 1965, n. 9; Ad. plen. 25 gennaio 1965, n. 4; Ad. plen. 8 aprile 1963, n. 6) ed ha dichiarato, per l'effetto, inammissibile l'appello proposto dal ricorrente, per la parte in cui si riferiva ad atti rispetto ai quali il Consiglio di Giustizia per la Regione siciliana si atteggia come giudice di primo ed unico grado.

(2) L'Adunanza plenaria ha confermato, altresì, che il visto di esecutorietà sulle deliberazioni comunali, prescritto nel caso di specie ex articolo 134 del t. u. 19 agosto 1917, n. 1399, pur incidendo sull'atto controllato, ha, in relazione ai particolari fini perseguiti, un proprio autonomo contenuto in forza del quale è impugnabile *ex se* (cfr. V, 15 aprile 1961, n. 151; V, 5 dicembre 1958, n. 935). Da osservare, in proposito, che gli atti di controllo positivo di competenza del Prefetto ex art. 343 t. u. legge comunale e provinciale non hanno, al contrario, autonomia propria, limitandosi a conferire efficacia al provvedimento controllato, che è atto definitivo: da ciò discende, come è noto, un duplice ordine di conseguenze: da un lato, infatti, gli eventuali vizi dell'atto di controllo si convertono in vizi del provvedimento approvato; dall'altro, detti vizi possono essere fatti valere soltanto attraverso l'impugnativa giurisdizionale di quest'ultimo.

Nel caso in esame, all'opposto, il riconoscimento dell'autonomia del visto prefettizio, previsto dall'art. 134 t. u. 10 agosto 1917, n. 1399, ha consentito all'Adunanza plenaria non soltanto di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma, altresì, di pervenire alla caducazione degli atti posti in essere dall'ente locale, in quanto presupposti dal visto.

collo, ma da quella in cui l'interessato sia venuto a conoscenza del detto adempimento (3).

(3) L'Adunanza plenaria ha ribadito, infine, in materia di termine per impugnativa, che anche nei confronti di atti sottoposti a controllo (diversamente da quanto aveva luogo con una meno recente giurisprudenza) il termine stesso decorre, non dal momento in cui il controllo o il vizio siano stati compiuti, ma, con una maggiore aderenza a principi di giustizia sostanziale, dalla data nella quale l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento di approvazione o di esecutorietà (cfr. Ad. plen., 13 novembre 1963, n. 26).

FRANCESCO MARIUZZO

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 6 dicembre 1968, n. 30 - Pres. Papaldo - Est. Di Pace - Comune di Pavia (avv. Martinotti) c. Ministero Interno (avv. Stato Mataloni).

atto amministrativo - Annullamento di ufficio - Annullamento del Governo, ai sensi dell'art. 6 t. u. 3 marzo 1934, n. 383 - Sfera di applicabilità - Intervento del Consiglio dei Ministri - Sussiste.

giudizio regolatore - Regolamento edilizio comunale - Annullamento del Governo - Mancato intervento del Consiglio dei Ministri - Illegittimità.

Il potere di annullamento di ufficio, ai sensi dell'art. 6 t. u. 3 marzo 1934, n. 383, che va distinto dall'ordinario potere di annullamento spettante agli organi delle singole amministrazioni sugli atti entranti nelle materie di loro competenza, può essere esercitato senza limiti di tempo, nei confronti degli atti di tutte le Amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, Province ed altri enti) e degli atti emanati dai Ministri, previa valutazione dell'interesse pubblico attuale e eliminazione dell'atto illegittimo, da effettuarsi con criterio univoco secondo l'indirizzo amministrativo e politico del Governo; pertanto, il potere predetto rientra nella sfera dell'alta amministrazione per il suo esercizio è richiesto l'intervento del Consiglio dei Ministri (1).

È illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica che annulla un atto di ufficio, ai sensi dell'art. 6 t. u. 3 marzo 1934, n. 383, alcune norme

(1-2) Sull'estensione del potere di annullamento del Governo cfr. Corte st. 21 gennaio 1957, n. 26 e 16 maggio 1959, n. 23. Per quanto concerne la legittimità dell'annullamento senza la deliberazione del Consiglio dei

del regolamento edilizio su proposta del Ministro competente, ove manchi la deliberazione del Consiglio dei Ministri (2).

Ministri cfr. Sez. V, 10 maggio 1963, n. 268, *Il Consiglio di Stato*, 1963, I, 738; Ad. Gen. (par.) 26 maggio 1966, n. 425, *ivi*, 1967, I, 2069.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 ottobre 1968, n. 593 - Pres. Potenza - Est. Paleologo - Stagliano (avv. Sorrentino) c. Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Zagari).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Inizio e fine dei lavori - Omissione - Successivo provvedimento di sanatoria per costruzioni di alloggi già eseguiti - Omessa valutazione della situazione già esistente - Illegittimità.

Il provvedimento che approva in via di sanatoria un progetto concernente la costruzione di un fabbricato di alloggi a carattere economico per famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto, ai sensi dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960, n. 1319, stabilendo i termini per la espropriazione e per la esecuzione dei lavori, omessi nel precedente decreto, implica l'annullamento di ufficio di quest'ultimo (almeno nella parte relativa al procedimento di espropriazione) e pertanto, ove l'edificio, alla data di emanazione del provvedimento, sia stato già costruito e collaudato, il provvedimento stesso è illegittimo qualora non contenga la constatazione che l'opera sia stata già costruita in modo conforme al progetto e utilizzata secondo i fini indicati dalla legge (1).

(1) Sui termini relativi alla espropriazione ed ai lavori, cfr. Ad. plen. 2 luglio 1958, n. 18, *Il Consiglio di Stato*, 1958, I, 773.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 645 - Pres. Tozzi - Est. Battara - Fossati (avv. Carbone) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Ciardulli).

Demanio - Demanio storico ed artistico - Vincolo indiretto, storico ed artistico - Discrezionalità - Motivazione - Sufficienza - Vincolo indiretto - Scelta del momento di imposizione - Discrezionalità - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Inammissibilità.

È legittimo il provvedimento col quale l'Amministrazione impone, ai sensi dell'art. 21 l. 1° giugno 1939, n. 1089, un vincolo indiretto ben

deciso al fine di preservare le condizioni di ambiente e di decoro di una zona di interesse storico ed artistico, ove dal provvedimento risultano chiare le ragioni per le quali il vincolo sussiste, dato che l'Amministrazione ha ampio potere discrezionale specie sulla scelta del momento in cui occorre adottare il provvedimento, senza che su tale scelta sia configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento (1).

(1) Cfr. Sez. IV, 23 ottobre 1968, n. 657.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1968, n. 703 - Pres. Mezzanotte - Est. Santaniello - Sartori (avv. Pulvirenti) c. Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Ricci).

Demanio - Demanio storico ed artistico - Zona di rispetto - Proprietari degli immobili adiacenti - Interesse al rispetto delle prescrizioni imposte - Sussiste.

I proprietari degli immobili contigui ad un edificio di importanza storica o artistica sono titolari di un interesse concreto che dalle norme rodote a tutela del patrimonio artistico e monumentale nazionale risulta occasionalmente protetto e che attribuisce loro la legittimazione ad impugnare i provvedimenti con i quali le norme stesse siano state in qualunque modo violate (1).

(1) In senso conforme cfr. Sez. VI 20 ottobre 1953, n. 532, *Il Consiglio di Stato*, 1953, I, 978.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 novembre 1968, n. 731 - Pres. Pappalardo - Est. Napolitano - Mazzocchi (avv. Magrone) c. Ministeri dei Lavori Pubblici e Turismo (avv. Stato Ricci).

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Dichiarazione di p. u. - Annullamento in sede giurisdizionale - Rinnovazione previa nuova valutazione - Legittimità.

Espropriazione per p. u. - Alberghi - Ampliamento - Pubblica utilità delle relative opere - Sussiste.

È legittimo il provvedimento col quale la p. a. rinnova la dichiarazione di p. u. (in precedenza annullata in sede giurisdizionale), per

le opere progettate per l'ampliamento di un albergo, sulla base di una nuova valutazione col riguardo alla effettiva consistenza delle opere stesse ed alla loro rilevanza rispetto alle esigenze turistiche locali (1).

Le finalità pubbliche nel campo delle attrezzature turistiche ed alberghiere vengono perseguite attraverso singole iniziative, ciascuna delle quali concorre in misura più o meno ampia alle esigenze discrezionalmente apprezzate dalla p. a.; pertanto, il limitato aumento del numero delle camere di un albergo non può condurre a disconoscere il carattere di pubblica utilità delle opere di ampliamento dell'albergo stesso (2).

(1-2) Massime esatte. Sulla prima cfr. Sez. IV, 9 ottobre 1968, n. 593, retro, 995.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 dicembre 1968, n. 741 - Pres. Potenza - Est. Granito - Fioruzzi (avv. Sorrentino) c. Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Casamassima).

Piano regolatore - Regolamento edilizio comunale e programma di fabbricazione - Natura - È atto costitutivo - Impugnabilità.

Regolamento edilizio - Programma di fabbricazione - Contenuto - Limiti.

La delibera comunale che adotta il regolamento edilizio con l'annesso programma di fabbricazione, costituisce atto terminale del procedimento, avente carattere costitutivo e definitivo, ed è pertanto impugnabile con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, senza che abbia rilevanza la eventuale successiva impugnazione del decreto ministeriale di approvazione del regolamento stesso (1).

Al pari del regolamento edilizio, il programma di fabbricazione disciplina esclusivamente l'attività edilizia privata, delimitando le zone edificabili (c. d. zonizzazione) e precisando le caratteristiche che devono avere le costruzioni nelle singole zone (c. d. tipologia edilizia); contiene, cioè, le prescrizioni essenziali per la sistemazione e l'ordinato sviluppo dei centri abitati — le quali per la loro validità non hanno limiti di tempo —, senza che possano essere imposti altri vincoli su alcune zone o aree per opere ed impianti di interesse pubblico o a verde privato (2).

(1-2) In senso conforme cfr. Sez. V, 11 luglio 1967, n. 877, *Il Consiglio di Stato* 1967, I, 1314; contra. Sez. V, 13 maggio 1966, n. 754, *ivi*, 1966, I, 995.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 giugno 1968, n. 1776 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Bonazzi (avv. Fontolan) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

posta generale sull'entrata - Imposte doganali - Giudicato di assoluzione per il reato di contrabbando - Irrilevanza sull'imponibilità dell'entrata.

posta generale sull'entrata - Entrata imponibile - Rapporto di commissione non risultante nelle forme prescritte - Non esclude l'imponibilità.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 13; reg. 26 gennaio 1940, n. 10, art. 23).

L'operazione di rivendita di merci in Italia è del tutto indipendente dall'antecedente operazione di importazione; la rivendita deve quindi assoggettarsi all'I.G.E. in via autonoma, non potendo aver rilevanza su di essa il giudicato formatosi in una controversia relativa all'introduzione della stessa merce in Italia (nella specie l'importatore è stato prosciolto dal reato di contrabbando) (1).

In difetto dei requisiti stabiliti dall'art. 23 del reg. 26 gennaio 1940, n. 10, il passaggio di merci dal committente al commissionario non dà luogo ad un'entrata soggetta all'I.G.E. (2).

missis). — Col primo motivo il ricorrente, denunciando l'errata applicazione dell'art. 21, n. 2 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del-

(1-2) La prima massima, di evidente esattezza, sottolinea l'autonomia dell'imposta sui movimenti di merci in Italia rispetto a qualunque antecedente provenienza, che dia o meno luogo ad una diversa imposta. Va tenuto in proposito che per l'art. 4 della legge istitutiva l'imposta sull'entrata è sempre dovuta, anche se siano stabilite esenzioni da altre imposte per l'operazione che realizza l'entrata o per i soggetti che la compiono. La seconda massima fa un'applicazione letterale ineccepibile dell'art. 23 del reg. 26 gennaio 1940, n. 10.

l'art. 33 della legge 19 giugno 1940, n. 762, nonchè la difettosa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare l'assoluta incompetenza per materia dell'Intendente di finanza a provvedere in ordine alla dedotta evasione e la conseguente nullità dell'ordinanza dell'Intendente e del decreto del Ministro, essendo l'evasione dell'I.G.E. demandata al giudice penale investito della cognizione del reato di contrabbando.

La censura è infondata.

Infatti, l'imposta di cui è stato richiesto il pagamento concerne non l'importazione dei cavalli dall'Austria, bensì la successiva rivendita dei cavalli importati dal Bonazzi, che costituisce atto ben distinto dal primo, sicchè non sussiste quella connessione col medesimo che sola avrebbe potuto giustificare la dedotta attrazione di competenza da parte del giudice penale.

Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 23 del regolamento 26 gennaio 1940, n. 10 e dell'art. 2697 c. c., la cui applicabilità avrebbe dovuto escludersi a seguito della sentenza del giudice penale che ha prosciolto esso odierno ricorrente con formula piena dalla imputazione di aver dato una destinazione diversa agli equini importati in franchigia.

Anche questa censura è infondata.

Esclusa, infatti, come si è accennato, ogni connessione tra l'operazione doganale costituita dalla importazione dei cavalli nella quale si configurava il reato di contrabbando oggetto della sentenza assolutoria e la successiva rivendita degli stessi, oggetto del tributo preteso dall'Amministrazione, a torto il ricorrente vorrebbe estendere gli effetti del giudicato alle conseguenze fiscali di tale rivendita che, essendo — invece — estranea all'accertamento oggetto del giudicato, non può esserne influenzata.

Ciò posto, appare anche esatto il richiamo fatto dalla Corte di merito alla norma regolamentare del citato art. 23, che limita la prova del rapporto di commissione che il Bonazzi indicava al fine di escludere l'esistenza della rivendita e quindi la possibilità di applicazione dell'imposta. Peraltro, non essendo controverso che il rapporto anzidetto non risultava nei modi prescritti dalla norma (ossia da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera passata nel copialettere regolarmente tenuto e che il contribuente fosse iscritto come commissionario presso la Camera di commercio), esattamente la Corte esclude l'utilità del richiamo al rapporto di commissione e ritenne quindi che alla rivendita dei cavalli effettuata in proprio dal Bonazzi corrispondesse l'entrata assoggettata alla imposizione fiscale. — (*Omissis*).

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 luglio 1968, n. 2252 - Pres. Favara - Est. Berarducci - P. M. Gedda (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Milano (avv. Calvario).

posta di registro - Agevolazioni - Agevolazione dell'art. 44 tab. B legge di registro - Acquisto di area per costruzione di oratorio a scopo di culto - Si estende.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tab. B, art. 44; Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, art. 29 lett. h).

L'agevolazione dell'art. 44, tabella B, allegata alla legge di registro applica anche all'atto con cui un ente ecclesiastico abbia acquistato area destinata alla costruzione di un oratorio avente fini di culto, considerazione del fatto che negli oratori si impartisce l'insegnamento dei primi elementi della dottrina cristiana, il quale rientra nel concetto di istruzione elementare a cui beneficio la norma è dettata; e ciò anche in considerazione dell'equiparazione del fine di culto alla religione al fine di beneficenza e di istruzione operata dall'art. 29 lett. h del concordato fra la Santa Sede e l'Italia (1).

(Omissis). — Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 29 lett. h) della legge 27 maggio 1929, n. 810, all. IV, e dell'art. 44 della tabella all. B del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360 3 c.p.c. e si sostiene che se è vero che, in base all'art. 29 lett. h)

Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, il fine di culto e di religione è equiparato, a tutti gli effetti tributari, al fine di beneficenza

(1) La decisione non può essere condivisa. L'estensione dell'agevolazione dell'art. 44, tab. B, allegata alla legge di registro all'acquisto di una area destinata alla costruzione di un oratorio per fini di culto è stata giustificata con la duplice considerazione che la norma contempla il beneficio in vista della istruzione elementare in genere, nella quale andrebbe compreso l'insegnamento della dottrina cristiana, e che il fine di religione di culto è equiparato a tutti gli effetti tributari al fine di istruzione per effetto dell'art. 29, lett. h, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

Sul primo punto non può condividersi l'affermazione che l'art. 44 tab. B, abbia per oggetto l'istruzione elementare *in genere*; al contrario la norma fa riferimento a scuole elementari, giardini e asili d'infanzia, istituzioni ben precise e definite sia nel concetto comune che nella regolamentazione giuridica. La norma ha anzi un chiaro legame, sostanziale e obbligato dei Comuni di provvedere alle scuole elementari sicchè l'agevolazione, all'origine, era strettamente legata alle scuole elementari comunali. Infatti l'art. 104 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, estende ad altre scuole benefici accordati ai comuni per la costruzione degli edifici destinati a scuole elementari. Ciò, se non autorizza oggi a considerare l'agevolazione dell'art. 44 come soggettiva, è tuttavia sufficiente per poter riferire la norma ad un preciso e limitato tipo di scuola. Si ritiene infatti che per le scuole

e di istruzione, è anche vero che l'art. 44 della tabella B della legge di registro non consente il beneficio della tassa fissa per qualsiasi scopo di istruzione, ma solo in relazione a particolari tipi di scuole (elementari ed asili di infanzia), espressamente e tassativamente indicati, nei quali non possono ricomprendersi anche gli oratori, non destinati a scuole elementari e ad asili di infanzia. Il collegamento dell'art. 29 lett. h) della legge 27 maggio 1929, n. 810, all'art. 44 tabella B della legge di registro, deve essere effettuato — si afferma — con riguardo allo specifico contenuto di detto ultimo articolo, che consente il beneficio della registrazione a tassa fissa unicamente per gli atti che hanno ad oggetto edifici scolastici per scuole elementari o asili di infanzia; il fine di culto non può essere agevolato a guisa di fine di istruzione che nei limiti in cui questo è agevolato, e che pertanto, l'anzidetto beneficio, in ordine agli atti degli enti ecclesiastici, non si applica se non quando tali atti abbiano per fine l'istruzione religiosa connessa a scuole elementari o ad asili di infanzia.

Il motivo non è fondato.

La disposizione dell'art. 44, tabella B della legge organica di registro concede il beneficio della registrazione a tassa fissa per gli atti che, avendo ad oggetto l'acquisto di aree destinate alla costruzione di edifici scolastici per scuole elementari ed asili di infanzia, hanno quale fine, l'istruzione elementare in genere. Ciò per effetto dell'art. 29 lett. h) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, che equipara, a tutti gli effetti tributari, il fine di culto o di religione al fine di beneficenza e di istruzione in genere, ed implica che, nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al sopra citato art. 44 della legge di

elementari e i giardini d'infanzia l'agevolazione sia di portata obiettiva e quindi applicabile ad enti religiosi e privati (Comm. Centrale, 11 giugno 1947, n. 90642, *Giur. im. dir.*, 1949, 68), ma si afferma ad un tempo che per gli altri tipi di scuole l'ampliamento del beneficio operato dall'art. 104 del r.d. n. 1054 del 1923 vale solo per gli enti pubblici *obbligati* (comuni e province) ad apprestare gli edifici scolastici (id., 25 gennaio 1952, n. 32704, *Riv. leg. fisc.*, 1952, 753) come pure si è negata l'estensione dell'agevolazione ad altre istituzioni per l'infanzia non aventi fine di istruzione (id., 21 ottobre 1960, n. 32678, *ivi*, 1961, 1215). È quindi arbitraria l'interpretazione dell'art. 44 nel senso, affermato dalla decisione in rassegna, che esso miri ad agevolare in genere l'istruzione elementare nel cui ampio concetto sia ricomprensibile l'educazione religiosa. È poi evidente che un oratorio « avente fini di culto » non persegue uno scopo nè esclusivo nè prevalente di istruzione in genere e meno che mai di istruzione riservata alla prima infanzia; è solo una mera congettura considerare l'oratorio non altrimenti qualificato un'istituzione specificamente ed esclusivamente destinata all'insegnamento dei primi elementi della dottrina cristiana.

Sotto il secondo profilo, l'equiparazione affermata nell'art. 29 lettera h) del Concordato, certamente valida per estendere agli enti ecclesiastici

gistro, rientrano tutti gli atti degli enti ecclesiastici che abbiano ad oggetto l'acquisto di aree per la costruzione di edifici dichiarati come aventi fine di culto, allorquando questo fine non è raggiungibile che mediante l'insegnamento dei primi elementi della dottrina cristiana, sia mediante l'istruzione religiosa elementare, impartita indipendentemente da qualsiasi « connessione » con le scuole elementari o con gli asili di infanzia. Infatti, sebbene il legislatore abbia parlato di scuole elementari e di asili di infanzia, con evidente riferimento alla ipotesi normale della istruzione elementare impartita in tali scuole, tuttavia la unica condizione effettiva, sostanziale posta dall'art. 44, tabella B, della legge di registro per l'applicazione del beneficio della registrazione a taxa fissa, è che le aree siano acquistate per la costruzione di edifici destinati alla istruzione elementare in genere, e tale condizione dubbiamente ricorre, allorquando gli acquisti di aree operati dagli enti ecclesiastici abbiano come scopo la costruzione di edifici destinati all'insegnamento dei primi elementi della religione cristiana, ossia alla istruzione religiosa elementare comunque impartita, anche fuori, e non solo, delle scuole elementari e degli asili di infanzia veri e propri.

Rettamente, pertanto, il giudice del merito ha ritenuto che la norma dell'art. 44, tabella B, della legge organica di registro si applichi che all'atto con cui un ente ecclesiastico abbia acquistato un'area dichiarata come destinata alla costruzione di un oratorio avente fine di culto, sulla considerazione che negli oratori si impartisce l'insegnamento dei primi elementi della dottrina cristiana, il quale, come tale, rientra nel lato concetto di istruzione elementare a cui beneficia la norma ricordata è rivolta. — (*Omissis*).

enti fini di culto o di religione i benefici contemplati per il generico fine di istruzione, non può valere anche per l'applicazione di un'agevolazione specifica e circoscritta alle scuole elementari e agli asili di infanzia; diversamente l'art. 44, non applicabile per talune scuole dello Stato italiano, verrebbe ad avere un'estensione maggiore per gli enti ecclesiastici riparati. Ma anzi, su questa premessa, l'art. 44 diverrebbe applicabile, in quanto che la S. C. non ha inteso affermare, a tutte le iniziative tendenti ad avere fine di religione o di culto, e non solo a quelle miranti all'insegnamento dei primi elementi della dottrina cristiana, stante la generalissima equiparazione contenuta nel Concordato tra fini di religione e di culto e fini di istruzione. In definitiva il sistema vigente comprende due sole categorie di agevolazioni: quella avente per oggetto il fine di istruzione in generale al quale è equiparato il fine di culto e di religione (art. 44 legge di registro) e quella avente per oggetto la costruzione di scuole elementari, asili di infanzia e scuole magistrali (art. 44 tabella B). Il tentativo fatto dalla sentenza annotata di creare un *tertium genus* di istituzione ecclesiastica specificamente qualificata da uno scopo di istruzione primaria, diverso peraltro dall'istruzione elementare vera e propria, non può essere accettato.

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1° luglio 1968, n. 2207 - Pres. Flore - Est. Salerno - P. M. Di Maio (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Granata (n. c.).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - È controversia di valutazione - Conseguente applicabilità della stima diretta (fondi edificatori) o della valutazione automatica (fondi rustici) - Competenza delle commissioni tributarie in sede di valutazione - Sussiste.

(r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044).

Imposte di registro - Divisione - Natura dichiarativa - Assoggettabilità all'imposta di registro - Questione di diritto - Competenza delle Commissioni tributarie (sezioni di diritto) - Sussiste.

(c. c., art. 757).

È controversia di valutazione — e come tale rientra nella competenza delle Commissioni tributarie in sede di valutazione — l'accertare se un terreno abbia natura agricola o edificatoria, perchè non esistono norme giuridiche in base alle quali va individuata l'una o l'altra natura, la discriminazione venendo fatta caso per caso, in base allo stato di fatto dei terreni, alla natura, alle caratteristiche, e alla zona circostante (e all'eventuale inclusione nel piano regolatore), e cioè in base a elementi obiettivi che rispecchiano la reale situazione del cespite al momento del trasferimento, con la conseguenza che, una volta eseguito tale accertamento, può risolversi l'applicabilità del criterio automatico di valutazione stabilito per i fondi rustici o del sistema di stima diretta con riferimenti a prezzi correnti, previsto per le aree fabbricabili (1).

È controversia di diritto — e come tale rientra nella competenza delle Commissioni tributarie, sezioni diritto — l'accertare se l'atto di

(1-6) Con le tre sentenze in esame le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente risolto la questione relativa alla natura della controversia (di diritto o di valutazione) sulla qualificazione, come fondo rustico o area edificabile, di un immobile oggetto di trasferimento tassabile.

La importanza di tale risoluzione è evidente, dati i diversi rimedi giurisdizionali esperibili nelle controversie di diritto o di valutazione, e

visione, in relazione alla sua natura dichiarativa, contenga, ai fini della assoggettabilità alla imposta di registro, un trasferimento di ricchezza, e tale questione è pregiudiziale rispetto alla determinazione del tema di valutazione dei beni divisi (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 1° agosto 1968, n. 2737 - Pres. Scarpello - Est. Iannitti - Piromallo - P. M. Di Maio (conf.) - Citerio (avv. Scarpa) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversie di valutazione - Decisioni della Commissione Provinciale - Ricorso all'a.g.o. ai sensi dell'art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fattispecie in tema di valutazione, con la stima diretta invece del criterio automatico, e in tema di difetto di motivazione.

(Cost., art. 111; r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29; l. 20 ottobre 1954, n. 1044; r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 42).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Imposte indirette sui trasferimenti - Controversia di valutazione - Decisione della Commissione Provinciale - Motivazione - Estremi per la sua legittimità.

(r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 42).

Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversia di valutazione e controversia di diritto - Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione del valore - Competenza della sezione di diritto della Commissione Provinciale - Sussiste - Sospensione del giudizio di valutazione fino alla decisione definitiva sulla questione pregiudiziale - Controversia sulla applicabilità, nella valutazione dei beni, del criterio di stima automatica prevista per

o che la detta diversa qualificazione implica la applicabilità o meno del tema di valutazione automatica di cui alla legge n. 1044 del 1954.

I principi affermati in proposito dalle sentenze in esame appaiono tutti, sia in ordine alla impossibilità di ritenere di diritto la controversia detta per la semplice considerazione degli effetti giuridici (applicabili o meno della legge n. 1044 del 1954) che dalla sua soluzione derivano,

i fondi rustici ovvero della stima diretta - Controversie di valutazione e controversie di diritto - Distinzione e presupposti.

(r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044; l. 27 marzo 1959, n. 355; art. 3; l. 22 novembre 1962, n. 1706).

Le decisioni delle Commissioni provinciali delle imposte, relative alla determinazione del valore per l'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti, sono definitive, e contro di esse si può ricorrere all'a.g.o., ai sensi dell'art. 29, terzo comma, r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, ovvero alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Pertanto, col ricorso ai sensi del citato art. 111 non è denunciabile, mentre lo è col ricorso all'a.g.o., la decisione della Commissione provinciale, la quale, dopo aver distinti i terreni rustici, da valutare col criterio automatico della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, dai beni non agricoli (boschi e fabbricati), da valutarsi invece col criterio di stima ordinario dell'art. 15 r. d. l. n. 1639 del 1936, ha determinato il valore di questi ultimi in misura diversa da quella stabilita dalla Commissione distrettuale; mentre è denunciabile la decisione stessa sotto il profilo del difetto di motivazione, sia pure sommaria, richiesta dall'art. 42 r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, attenendo la violazione di tale norma alla regolarità del procedimento (error in procedendo) (3).

Non può ritenersi che sussista difetto di motivazione, nella decisione della Commissione provinciale delle imposte, qualora essa indichi i beni valutati, la loro natura (ubicazione e consistenza) l'estensione del terreno e il valore commerciale attribuito a terreni di eguale natura (4).

Se in sede di valutazione, dinanzi alle Commissioni tributarie, venga sollevata una questione di diritto, la cui soluzione rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla determinazione del valore, il giudizio di valutazione deve essere sospeso fino a che la questione di diritto non sia stata definitivamente decisa (e cioè, in primo grado, dalla sezione di diritto della Commissione Provinciale; in secondo grado, dalla Commissione Centrale). È controversia di valutazione la scelta del sistema di valutazione, tra il criterio automatico per coefficienti della l. n. 1044 del 1954 e il criterio diretto di stima del r. d. l. n. 1639 del 1936, art. 15, qualora la controversia verta sull'esattezza della qualificazione dei beni agricoli, e cioè su un accertamento di fatto relativo alla natura e destinazione agricola del terreno valutato, mentre è una controversia di

sia in ordine alla concreta natura di detta controversia. Su tale punto la Corte di Cassazione, risolvendo precedenti incertezze giurisprudenziali, e pur accennando alla possibilità di fattispecie del tutto particolari per le quali la soluzione del quesito potrebbe essere anche diversa, in quanto la natura del bene trasferito fosse desumibile direttamente dalla legge, ha decisamente affermato che la qualificazione di un fondo come rustico o

irritto la indagine sulla natura agricola o edificatoria, qualora la natura del terreno dipenda dall'interpretazione ed applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o negoziali che possano incidere con imposizioni di vincoli sulla concreta utilizzabilità, e quindi sul valore, del terreno (5).

III

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 settembre 1968, n. 3026 - Pres. Scarpello - Est. Geri - P. M. Pedote (conf.) - Salazar (avv. De Stefano) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Competenza e giurisdizione - Commissioni tributarie - Controversie di valutazione e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti - Controversia sulla natura agricola o edificatoria di un terreno - È controversia di valutazione - Competenza della Commissione tributaria in sede di valutazione - Sussiste - Denominazione in catasto del fondo come rustico - Irrilevanza.

(r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; l. 20 ottobre 1954, n. 1044; l. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3; l. 22 novembre 1962, n. 1706).

È controversia di valutazione — e come tale rientra nella competenza delle Commissioni tributarie in sede di valutazione — l'accertare se un terreno abbia natura agricola o edificatoria, perchè la distinzione tra fondi rustici ed aree fabbricabili va fatta caso per caso, in base ad elementi obiettivi (quali la ubicazione del suolo, la sua accessibilità, lo sviluppo edilizio del terreno circostante, l'esistenza di servizi pubblici, l'eventuale inclusione del fondo nei piani regolatori), senza che possano avere alcuna rilevanza l'eventuale denominazione del fondo in catasto come rustico e la lettera della legge n. 1044 del 1954, che non fornisce al riguardo alcuna definizione (6).

I

(Omissis). — Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 28, 29 e 30 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e dell'art. 42 r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 360, nn. 1 e 3, cod. proc. civ..

ome area edificabile, in quanto determinata da circostanze di solo fatto, non può essere definita questione di diritto, e deve essere pertanto riserata alle commissioni di valutazione. E su ciò sembra che debba convenirsi.

Gli stessi principi sono stati quindi confermati dalla sentenza Sezioni unite 10 febbraio 1969, n. 446.

L'Amministrazione ricorrente sostiene che la Commissione Provinciale delle imposte, applicando, nel giudizio di valutazione dei terreni oggetto della divisione, il criterio automatico stabilito dalla legge 27 maggio 1959, n. 355 (relativa a modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari), anzichè il criterio della stima del valore, avrebbe travalicato i limiti della propria giurisdizione, in quanto avrebbe risolto una questione di diritto, non di mera valutazione.

Con il *secondo* motivo, si denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, dello stesso codice.

La ricorrente sostiene che la Commissione Provinciale delle imposte, escludendo l'applicabilità del criterio di stima di cui all'art. 15 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, applicabilità non contestata dalle parti (le quali si erano limitate a disconoscerne e contestarne i risultati), ed adottando, in sostituzione di tale criterio di accertamento dell'imponibile, il criterio della cosiddetta valutazione automatica, con riferimento alle tabelle precostituite, cioè senza procedere alla stima (per la revisione del valore dichiarato nell'atto), avrebbe pronunciato « ultra petita ».

Con il *terzo* motivo si denuncia la violazione dell'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, dell'art. 15 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 e dell'art. 757 cod. civ., in relazione con l'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

L'Amministrazione ricorrente sostiene, nel merito, che la Commissione Provinciale predetta illegittimamente ed erroneamente avrebbe applicato il « sistema valutativo » della citata legge n. 355 dell'anno 1959, poichè questa si riferisce esclusivamente ai « trasferimenti » di fondi rustici (per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito), e, pertanto, secondo la ricorrente, non si sarebbe potuto far rientrare, nell'ambito di applicazione della legge medesima, negozi i quali non importano trasferimento di beni, qual'è appunto la divisione, avente carattere dichiarativo, non effetto traslativo.

Il ricorso è indubbiamente ammissibile. Questa Corte, invero, ha già avuto occasione di affermare il principio che le decisioni delle Commissioni Provinciali delle imposte, emesse in grado di appello, in materia di determinazione del valore imponibile, ai fini delle imposte sui trasferimenti di ricchezza, sono definitive e che contro di esse è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (Cass. sent. n. 2949 dell'anno 1964 e n. 2087 dell'anno 1965).

Ritenuta l'ammissibilità del ricorso, si osserva che le censure come sopra formulate e che, per la loro stretta connessione, conviene esaminare congiuntamente, sono in parte fondate.

Com'è noto, la legge 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, prevede (art. 29), in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, che le controversie aventi per oggetto la

terminazione del valore sono decise, in prima istanza, dalle Commissioni distrettuali e, in secondo grado, da quelle Provinciali. Per le controversie « relative all'applicazione della legge », cioè per quelle che coinvolgono questioni di diritto, il sistema è diverso, in quanto, pur continuando il giudizio ad articolarsi in due fasi, queste sono decise, in primo grado, dalla Commissione Provinciale (in seno alla quale esiste l'apposita sezione, avente una particolare composizione) e, in secondo grado, dalla Commissione Centrale.

Orbene, l'assunto dell'Amministrazione ricorrente, secondo cui la Commissione Provinciale, ritenendo che dovesse applicarsi, nella specie, la valutazione automatica, stabilita dalla legge n. 355 dell'anno 1959 per i fondi rustici, sul dichiarato presupposto che i cespiti oggetto della decisione avessero una evidente destinazione agricola (e ciò contrariamente a quanto aveva ritenuto la Commissione Distrettuale, la quale, in considerazione di una prevedibile utilizzazione dei fondi in questione per fini edificatori, aveva deciso che la valutazione dovesse effettuarsi in base alla stima in concreto, considerando, in sostanza, i fondi medesimi come di aree fabbricabili), avrebbe risolto una questione di diritto, non potendosi dividerli.

L'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di valutazione, per l'accertamento dell'imponibile ai fini della applicazione delle imposte di trasferimento, è in funzione della natura, della specie del bene, essendo prescritta dalla legge la valutazione cosiddetta automatica (in base alle tabelle compilate dalla Commissione Censuaria Centrale ed annualmente aggiornate) per i fondi rustici, e quella della stima in concreto in base al valore venale in comune commercio, al giorno del trasferimento), per le aree fabbricabili.

Orbene, l'accertare se un terreno abbia natura agricola od edificatoria non importa certamente la risoluzione di una questione di diritto.

Non esistono, invero, norme giuridiche in base alle quali una siffatta discriminazione possa effettuarsi, cioè norme che indichino i criteri di distinzione dei fondi rustici dalle aree fabbricabili, consentendo così di identificare, in base a precise regole astratte, una categoria di fondi riferita all'altra.

La discriminazione va fatta caso per caso, tenendo conto dello stato attuale dei terreni, in base alla natura ed alle caratteristiche di essi e alla zona circostante, per dedurne se abbiano una effettiva, stabile destinazione agricola, ovvero siano utilizzabili, attualmente e concretamente, come aree fabbricabili, cioè in base ad elementi obiettivi, i quali rispecchino la reale situazione del cespite fondiario, al momento del trasferimento, tenendo conto particolarmente delle destinazioni stabilite dai piani regolatori eventualmente esistenti. Tale concetto è stato costantemente affermato, da questa Corte (ad es., da ultimo, sent. 2039, 1180 e 492 dell'anno 1967, nn. 1986 e 688 dell'anno 1966,

nn. 1230 e 647 dell'anno 1962) ed anche dalla Commissione Centrale delle imposte (decis. 4 febbraio 1963, n. 94821), riguardo alla nozione di area fabbricabile (nozione da cui può dedursi, in via negativa, quella di fondo rustico), la quale è identificabile principalmente in base alla destinazione impressa dall'Autorità amministrativa, con la inclusione della area in un piano regolatore particolareggiato, ma che può desumersi indirettamente da elementi certi ed obiettivi, quali l'ubicazione del suolo, la sua accessibilità, lo sviluppo edilizio della zona, la presenza di servizi pubblici di collegamento con la zona urbana e di altri servizi pubblici necessari (strade, fognature, ecc.), elementi tutti i quali attestino una concreta ed attuale edificabilità.

È ben vero che, con precedenti decisioni, si è affermato che la determinazione dei criteri di valutazione dei beni oggetto di trasferimenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, importerebbe la risoluzione di una questione giuridica, e, in particolare, che, nell'ipotesi di trasferimento di un terreno con attuale destinazione agricola, ma avente attitudine ad essere utilizzato come area fabbricabile, si è ritenuto (Cass. sent. n. 1241 dell'anno 1967) che la soluzione della questione se si debba fare ricorso, per la valutazione del bene trasferito, al sistema di stima diretta (sistema tuttora in vigore per la valutazione delle aree fabbricabili), ovvero al criterio automatico di valutazione stabilito per i fondi rustici, costituisce un'operazione giuridica di interpretazione della legge, non una operazione tecnica di accertamento del valore imponibile.

Senonchè, riesaminata la questione, si ritiene di non poter mantenere fermo detto orientamento giurisprudenziale.

Invero, la decisione circa la norma applicabile, precisamente circa il sistema in base al quale va effettuata la valutazione del bene trasferito, discende automaticamente dalla individuazione del bene medesimo e dalla qualificazione di esso, cioè da un accertamento di fatto, che non importa per sè la risoluzione di quesiti di carattere giuridico.

Con l'identificazione delle caratteristiche dei beni da valutare, che è operazione indubbiamente tecnica, e con il conseguente inquadramento nell'una, o nell'altra categoria (fondi rustici o aree fabbricabili), resta senz'altro individuato il criterio di tassazione e non vi è luogo ad operazioni di carattere giuridico.

Pertanto, sotto tale profilo deve escludersi che, nella specie, la Commissione Provinciale — Sezione valutazione — nel ritenere che i terreni oggetto della divisione ereditaria tra i fratelli Granata, dovessero qualificarsi, data la loro concreta destinazione agricola, come fondi rustici (non già aree fabbricabili), abbia, per ciò solo, risolto una questione giuridica, esorbitando così dai limiti della sua competenza giurisdizionale.

Neppure può sostenersi che detta Commissione sia incorsa nel vizio ultrapetizione sol perchè nessuna delle parti avrebbe invocato l'applicazione del criterio automatico di valutazione, stabilito dalla citata legge del 1959, concordando implicitamente sull'applicabilità del criterio di stima diretta, previsto dall'art. 15 r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 (dottato dalla Commissione Distrettuale).

A prescindere dall'esattezza di tale affermazione (mentre sembra, la decisione impugnata, che il criterio automatico di valutazione sia stato adottato, dalla Commissione Provinciale, proprio in accoglimento all'appello proposto dalla parte), l'esistenza del denunciato vizio deve, dunque, escludersi. Basta ricordare, al riguardo, che ricorre vizio di ultrapetizione soltanto quando il giudice pronunci oltre i limiti della manda (o dell'eccezione) mentre siffatto vizio non sussiste quando la decisione su di una norma giuridica non invocata; ciò in quanto entra nel diritto-dovere del giudice, per il noto principio « *jura novit* », stabilire quali siano le norme applicabili nel caso concreto, indipendentemente dalle richieste delle parti. E, nella specie, la determinazione del sistema di tassazione non rientrava certamente nella disponibilità delle parti, ma costituiva effetto infettibile dell'accertamento, demandato all'Organo decidente, della qualità del bene, in relazione alle doglianze dedotte dalle parti circa l'entità della valutazione.

Peraltro, pur ammettendo in via generale, che la Commissione Provinciale — Sezione valutazione — abbia facoltà di determinare il criterio di tassazione in relazione alla qualità del bene, oggetto del « trasferimento », va osservato che, nella specie, si sarebbe dovuto procedere ad un'indagine preliminare, se, cioè, l'atto posto in essere dai fratelli Granata fosse, o meno, soggetto all'applicazione dell'imposta di registro per cui è sorta controversia.

Invero, la divisione ereditaria ha, come è noto, natura meramente dichiarativa (Cass., ad es., sent. n. 1229 dell'anno 1962 e n. 590 dell'anno 1960), tale attribuita dalla legge, come si desume chiaramente dalla norma dell'art. 757 cod. civ., nel senso che, con la divisione, si ha fine alla comunione ereditaria, operandosene lo scioglimento, con determinazione della parte concreta di beni spettanti a ciascuno degli eredi dividendi, beni già loro appartenenti pro quota, sin dal momento in cui la comunione ereditaria si era costituita, cioè dall'apertura della successione.

Data la natura dichiarativa della divisione ereditaria, la Commissione Provinciale, prima ancora di determinare il sistema per la valutazione dei beni oggetto dell'atto di divisione ereditaria, avrebbe dovuto stabilire se l'atto medesimo avesse carattere traslativo, cioè se sussistesse, o meno, nel caso concreto, un « trasferimento » di ricchezza, oggettibile come tale all'imposizione del tributo in questione.

Tale necessario accertamento indubbiamente involgeva una questione di diritto, rientrando nelle controversie sulla « applicazione della legge », devolute alla speciale competenza della apposita Sezione (della Commissione Provinciale) istituita per le controversie di diritto. E soltanto dopo l'eventuale definitiva pronuncia positiva del giudice competente per materia, pronuncia con cui si ritenesse che l'atto è assoggettabile al tributo, si provvederà alla valutazione secondo il sistema corrispondente all'accertata natura dei terreni.

Per le considerazioni esposte, accogliendosi il primo motivo, per quanto di ragione, ed il terzo, mentre si rigetta il secondo, la decisione va cassata, rinviandosi le parti davanti alla medesima Commissione Provinciale, la quale sospenderà il giudizio in attesa che la Commissione competente abbia deciso la questione di diritto. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — I Citterio, con l'unico motivo della proposta impugnazione, hanno formulato due distinte censure. Con la prima di esse hanno sostenuto che la Commissione tributaria provinciale, nel determinare il valore degli immobili caduti nella successione di Pierfrancesco Citterio, ha violato i criteri dettati dagli artt. 15 e segg. del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, mentre, con la seconda, hanno denunciato la violazione dell'art. 43 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, che impone a detta commissione di motivare sommariamente le proprie decisioni, indicando gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili.

La prima delle esposte censure è inammissibile.

Essa investe la parte della decisione con la quale la Commissione provinciale — sezione valutazione —, dopo avere distinti i terreni rustici, da valutarsi con il criterio automatico di cui alla l. 19 ottobre 1954, n. 1044, dai beni non agricoli (boschi e fabbricati), da valutarsi, invece, con il criterio di stima di cui agli artt. 15 e segg. del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, ha, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria, determinato il valore di questi ultimi in misura superiore a quella già stabilita dalla Commissione distrettuale.

Orbene — come questo supremo collegio ha reiteratamente precisato (da ultimi Sez. Un., n. 211 del 24 gennaio 1967) — le decisioni di appello, emesse dalla commissione provinciale delle imposte in tema di determinazione del valore imponibile di beni oggetto di imposizione indiretta sui trasferimenti, sono definitive e contro di esse è dato solo ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi, dell'art. 29 terzo comma del r. d. l. n. 1639 del 1936 per grave ed evidente errore di

prezzamento ed insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, ovvero alla Corte di Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Nella specie, poichè l'esposta censura investe proprio i criteri di base in base ai quali la Commissione provinciale ha ritenuto di districarsi dalla valutazione data ai beni non agricoli dalla Commissione distrettuale, si verte in materia demandata alla cognizione del Tribunale e per la quale, pertanto, questo Supremo collegio non può essere direttamente adito a norma art. 111, comma 2, della Costituzione, la cui applicabilità postula che il provvedimento decisorio censurato sia tratto ad ogni altra forma di impugnazione (sent. n. 2661 del 27 ottobre 1967).

Con la seconda doglianza i Citterio hanno, come già detto, denunciato la violazione dell'art. 42 del d.l. n. 1516 del 1937, il quale prescrive che le decisioni delle Commissioni distrettuali e provinciali su questioni di valutazione debbano contenere una sommaria motivazione, la quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella determinazione dei valori imponibili.

La violazione di tale norma, non attenendo al merito della valutazione, cui è ristretto il sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria visto dall'art. 29 comma 3 del r. d. l. n. 1639 del 1936, ma alla regolarità del procedimento, è deducibile direttamente in Cassazione a norma del citato art. 111 della Costituzione.

La censura è, peraltro, infondata, poichè detto obbligo di sommaria motivazione deve ritenersi sufficientemente assolto mediante la compiuta indicazione dei singoli beni valutati, della loro natura (ubicazione e consistenza), dell'estensione del terreno boschivo (920 pertiche), del valore commerciale localmente attribuito ai terreni di uguale natura (150.000 a pertica) e dell'epoca (giugno 1962, in cui fu aperta la successione) alla quale è stata riferita la valutazione. La commissione di valutazione, inoltre, richiamato come fonte di orientamento, anche la relazione dell'U.T.E. di Varese ed il parere espresso dalla Commissione Distrettuale di Varese. L'esposta motivazione soddisfa l'esigenza, prescritta dall'art. 42 del r. d. n. 1516 del 1937, che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia posto a conoscenza degli elementi giustificativi della compiuta determinazione del valore imponibile e, conseguentemente, sia messo in grado di controllare e, se del caso, contestare, in sede competente, l'esattezza dei dati di fatto, apprezzamenti e calcoli sui quali essa risulti basata.

In esito a quanto esposto il ricorso di Citterio deve essere respinto. Deve ora esaminarsi il ricorso dell'amministrazione delle Finanze, il quale i Citterio hanno contestato l'ammissibilità per essere stato depositato in un'unica copia ad Antonio Citterio, che dinanzi alle Commissioni tributarie aveva rappresentato anche gli altri eredi di Pier-

francesco Citterio, e non in tante copie (cinque) quanti sono i coeredi stessi.

L'esposta eccezione è destituita di fondamento.

A sostegno di essa è stato richiamato il principio, ribadito dalla giurisprudenza, per il quale la notifica a più parti presso l'unico comune procuratore va fatta mediante consegna a quest'ultimo di tanti esemplari dell'atto costituente oggetto della notifica quante sono le parti da lui rappresentate. Senonchè, come questo supremo Collegio ha avuto più volte occasione di precisare (da ultimo sent. n. 599 e 1269 del 1964, n. 149 del 1965 e n. 419 del 1966) la ragione che sorregge detto principio non si attaglia alla diversa ipotesi in cui la parte, alla quale è destinata la notifica, stia in giudizio sia in nome proprio che in rappresentanza di altra persona. In questa ipotesi la notifica singulatim non corrisponderebbe ad alcuna specifica esigenza processuale, poichè il rappresentante ha, nella duplice veste assunta, la possibilità di provvedere alla tutela degli interessi sia propri che altrui.

Può, quindi, procedersi all'esame del ricorso dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Con il primo motivo essa ha sostenuto che la Commissione provinciale, sezione valutazione, avendo applicato, ai fini della determinazione del valore degli immobili rustici, il criterio automatico per coefficienti di cui alla l. 20 ottobre 1954, n. 1044, anzichè il criterio di stima di cui all'art. 15 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, avrebbe deciso su questione di diritto ed esorbitato, quindi, dai limiti della sua competenza per materia, ristretta alle questioni di mera valutazione.

I Citterio hanno eccepito che sulla competenza della Commissione provinciale — sezione valutazione — si è formato il giudicato, per avere la stessa Amministrazione impugnata dinanzi ad essa la decisione di merito della commissione distrettuale (competente solo per le questioni di valutazione e non anche per quelle di diritto) senza sollevare la questione di competenza. L'eccezione dei Citterio è infondata, sia perchè, non avendo la questione formato oggetto di dibattito e di pronuncia nella sede di merito, manca un'esplicita decisione sulla competenza, in ordine alla quale possa essersi formato il giudicato, sia, infine, perchè, non essendo passata in giudicato alcuna delle decisioni di merito emesse dalla Commissione tributaria provinciale in sede di valutazione, non è configurabile un giudicato implicito sulla sua competenza per materia, intesa come presupposto delle decisioni stesse.

L'eccezione di incompetenza è, tuttavia, infondata, poichè, nella specie, la scelta del sistema di valutazione non è dipesa, come in altri casi esaminati da questo supremo Collegio (sent. n. 1241 del 6 giugno 1967), dalla risoluzione di questioni di diritto, ma solo dall'accertamento di fatto relativo alla natura e destinazione agricola del terreno valutato.

Peraltro, l'amministrazione delle finanze ha, con il quarto motivo ricorso, sostenuto che lo stabilire se un terreno sia agricolo o edificatorio implica la risoluzione di questioni di diritto esulanti dalla competenza della sezione valutazione delle Commissioni tributarie provinciali. L'astratta formulazione dell'esposta censura dà a ritenere che, secondo l'amministrazione ricorrente, la qualificazione di un terreno agricolo o non agricolo comporti in ogni caso la risoluzione di una questione di diritto e non rientri, pertanto, tra le operazioni di pura valutazione.

Tale tesi non può essere accolta.

Ad avviso di questo supremo Collegio la questione non è suscettibile di una soluzione che prescindia dalle peculiarità delle singole specie.

Giova innanzitutto ricordare che, quando, in sede di valutazione, è stata sollevata una questione di diritto, la cui soluzione rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla questione concernente la determinazione del valore, il giudizio di valutazione deve essere sospeso finché la questione di diritto non sia stata definitivamente decisa nella sede (e cioè, in primo grado, dalla sezione di diritto della Commissione provinciale e, in secondo grado, dalla Commissione centrale).

Così precisate le diverse sfere di competenza per materia riservate alla sezione di diritto ed a quella di valutazione della Commissione provinciale, deve stabilirsi se, nel caso di specie, l'insorta controversia sull'applicabilità del criterio automatico per coefficienti (l. 20 ottobre 1934, n. 1044) o di quello di stima (art. 15 r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639) a determinazione del valore imponibile dei terreni involgesse questioni di diritto, la cui soluzione fosse necessaria per potere addivenire alla valutazione di detti beni. Come già accennato, la disputa verteva sull'esattezza della qualificazione di beni agricoli, attribuita dalla Commissione distrettuale agli indicati cespiti, e, cioè, su di una obiettività, normalmente rilevabile attraverso un semplice accertamento di fatto. Ciò non toglie che in certi casi, per poter stabilire se un terreno agricolo o edificatorio, debbano risolversi questioni di diritto sull'interpretazione ed applicabilità di disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, che possano incidere con l'imposizione di determinate deduzioni, vincoli o limitazioni, sulla concreta utilizzabilità di esso e, conseguentemente, sul suo valore venale.

In tale ipotesi la scelta del criterio di valutazione e la determinazione del valore imponibile del bene non possono essere basate su valutazioni di carattere meramente tecnico, quali sono quelle che attendono alla rilevazione dell'obiettiva consistenza quantitativa e qualitativa del bene da valutare, all'individuazione dei fattori di calcolo ed all'assemblamento di questo, ma sulla soluzione di questioni di diritto, volta ad accertare se detto bene sia soggetto ad un particolare regime.

giuridico che possa influire sia sull'adozione del criterio di valutazione (per stima o per coefficienti) e, qualora debba applicarsi il criterio di stima, sull'attribuzione al bene di un valore venale appropriato.

In esito alle esposte considerazioni il primo ed il quarto motivo del ricorso proposto dall'amministrazione delle Finanze devono essere rigettati.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale detta Amministrazione si è doluta che la Commissione Provinciale abbia applicato, nella valutazione dei fondi rustici, il criterio automatico di cui alla l. 20 ottobre 1954, n. 1044, senza aver considerato che la legge 22 novembre 1962, n. 1706, limita l'applicabilità del criterio stesso all'ipotesi in cui il contribuente si sia astenuto dal fare la dichiarazione di valore od abbia dichiarato questo in misura inferiore a quello automaticamente determinabile e non abbia, inoltre, chiesto la valutazione venale.

Tale censura è insuscettibile di esame, poichè con essa l'amministrazione ricorrente ha sollevato una questione non dedotta dinanzi alla Commissione provinciale e non risolvibile senza l'accertamento di circostanze di fatto, non invocato, nè, pertanto, espletato in sede di merito. La mancata acquisizione di tali elementi fa sì che questo supremo Collegio non possa verificare se la Commissione provinciale, nell'adottare il criterio di valutazione automatica anzichè quello di stima, sia incorsa nella denunciata violazione di legge. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — Sostengono, nell'unico complesso motivo del ricorso, i contribuenti che la questione se il fondo « de quo » (iscritto al catasto come rustico e così denunciato in successione) sia valutabile col sistema automatico ai sensi dell'art. 1 l. 20 ottobre 1954, n. 1044, oppure con la stima diretta, ha natura giuridica e come tale è sottratta alla cognizione della Commissione provinciale competente per la valutazione.

Quest'ultima perciò avrebbe dovuto sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Commissione competente sulle questioni di diritto, essendo priva di giurisdizione.

Aggiungono i ricorrenti che il quesito, al quale si dovrebbe rispondere, non investe il problema se il fondo potesse essere considerato o meno quale terreno edificatorio, ma se, essendo esso segnato in catasto come rustico, lo si dovesse valutare con l'uno o con l'altro degli indicati sistemi, cioè con quello automatico o con la stima diretta.

Nega, al contrario, l'Amministrazione resistente, un qualche valore al richiamo contenuto nella l. n. 1044 del 1954 ai « fondi rustici » e

include quindi che, una volta esclusa la necessità di interpretare una norma, il problema da risolvere sarebbe di mero fatto, poichè l'accertamento investirebbe caratteristiche ed aspetti materiali del fondo concesso.

Il ricorso è destituito di fondamento.

Recentissime sentenze di queste stesse Sezioni Unite hanno ritenuto che la distinzione fra fondi rustici ed aree fabbricabili deve essere fatta caso per caso, tenendo conto dello stato di fatto dei terreni, in base alla loro natura e caratteristiche nonchè a quello della zona circostante, per dedurne se gli stessi abbiano una effettiva e stabile destinazione agricola, oppure fossero utilizzabili, al momento del trasferimento, come aree fabbricabili, così ritenute anche in base al fenomeno dell'espansione edilizia ed in base alle eventuali conformi destinazioni previste nei piani regolatori.

Ritiene il collegio di non doversi discostare da questo ultimo indirizzo, ispirato ad un criterio di sano realismo giuridico, anche se qualche precedente abbia seguito un diverso orientamento, come quello richiamato dai ricorrenti (sent. n. 2182 del 1967), nel quale peraltro la questione, più che riguardare la natura del fondo, concerneva l'interpretazione della l. n. 1044 del 1954 ed aveva carattere riflesso di fronte all'indagine sui limiti di competenza delle Commissioni tributarie. Comunque, trattandosi di stabilire caso per caso l'indole della questione sottoposta all'esame del giudice, ogni singola fattispecie, anche in rapporto al modo di atteggiarsi della difesa delle parti, ha caratteri e motivi propri, che la distinguono e si oppongono ad una sua indiscriminata generalizzazione ed assimilazione a casi ritenuti analoghi.

Tutto ciò premesso non può essere condivisa l'opinione dei ricorrenti, secondo i quali si tratterebbe di stabilire se un terreno segnato in catasto come rustico, possa invece essere considerato edificatorio e quindi soggetto a valutazione diretta, anzichè a quella automatica di cui alla l. n. 1044 del 1954.

La circostanza che il fondo sia segnato in catasto come rustico è di rilevanza sul punto di contrasto, che interessa in causa, poichè la iscrizione non ha certo valore costitutivo, ma può, al massimo, essere considerata alla stregua di un elemento indiziario a favore della rusticità del terreno considerato. Essa pertanto non è idonea a trasformare in giuridica la questione sottoposta all'esame del collegio.

Viceversa potrebbe avere una determinante incidenza in tal senso la nozione che dei fondi rustici avesse fornito la legge, sicchè l'interesse, per stabilirne l'appartenenza all'una anzichè all'altra categoria, si fosse costretto a sviluppare una indagine esegetica di evidente natura giuridica.

Senonchè la legge del 1954, della quale si invoca il sistema di valutazione automatico dei fondi rustici, non fornisce alcuna definizione degli stessi, ma si limita semplicemente a farne richiamo, affidandosi per la loro individuazione al linguaggio comune ed all'accertamento discrezionale dell'interprete.

Nè in contrasto è possibile sostenere che il semplice richiamo legislativo sia di per sè sufficiente per delimitare, secondo criteri predeterminati astrattamente in legge, la nozione giuridica di fondo « rustico ». Infatti laddove la legge non offra una propria ed autonoma nozione di una cosa, di un rapporto, di un fatto o di un qualsiasi fenomeno rilevanti nel mondo del diritto, ivi si verifica un affidamento e ricorso alla comune nozione, quella appunto non giuridica, derivante dal linguaggio d'uso e dall'indagine, anche istruttoria, dell'interprete.

Ritenere il contrario in base al semplice richiamo, che trasformerebbe in giuridica una definizione estranea al mondo del diritto anche se in esso recepita per ragioni di tecnica legislativa, porterebbe ad un eccesso di concettualismo, che non può essere seguito. Si deve quindi escludere l'esigenza di interpretare la legge per individuare la natura del fondo, ed affermare, al contrario, quella di sviluppare un accertamento di fatto, per stabilire la categoria di appartenenza del terreno, in base ad elementi obiettivi, quali l'ubicazione del suolo, la sua accessibilità, lo sviluppo edilizio del territorio circostante, l'esistenza in atto od « in fieri » di servizi pubblici indispensabili, quali le condutture idriche, elettriche, le strade, le fognature etc., la possibilità di collegamento con la zona urbana ed i centri abitati prossimi, l'eventuale inclusione del fondo nell'ambito di piani regolatori con destinazione ad area fabbricabile, ecc.

Trattasi, come ben si comprende, di un complesso di elementi, requisiti e fattori caratterizzanti, del tutto affidati al discrezionale apprezzamento del giudice di merito al di fuori di ogni operazione di carattere giuridico.

A tali concetti s'è appunto affidata esattamente la Commissione provinciale delle imposte per le valutazioni, procedendo ad una indagine di natura tecnica, senza quindi esorbitare dai limiti della sua competenza.

Infatti, una volta stabilita, in base ai criteri di fatto di cui sopra, la categoria di appartenenza del bene caduto nella successione, non occorre alcuna altra indagine, di natura eventualmente giuridica, per determinarne il sistema di stima, appunto perchè quest'ultimo discende automaticamente dalla qualificazione, come sopra fissata, del fondo preso in considerazione, senza bisogno di risolvere alcun ulteriore quesito di diritto. Non ricorre pertanto il lamentato vizio. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1968, n. 2293 - Pres. Pece - Est. Berarducci - P. M. Colonnese (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato De Luca) c. Soc. Cotonificio Valle Ticino (avv. Scarpa).

Imposta generale sull'entrata - Imposta sulle merci importate (L. 19 giugno 1940, n. 762, art. 17) - Trattamento delle merci importate dai paesi aderenti al G.A.T.T. - Importazione di cotone da tali paesi - Applicabilità delle aliquote previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 267 per l'i. g. e. su atti economici relativi al cotone e posti in essere nello Stato - Sussiste.

(d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 17; l. 5 aprile 1950, n. 295; l. 12 agosto 1957, n. 757, art. 2; l. 21 marzo 1958, n. 267, art. 5).

In virtù della disposizione dell'art. III dell'accordo internazionale delle tariffe doganali e sul commercio, sottoscritto a Ginevra il 30 ottobre 1947 e reso esecutivo in Italia con la legge 5 aprile 1950, n. 295, i prodotti importati in Italia da uno degli Stati aderenti a detto accordo sono soggetti allo stesso trattamento tributario previsto per i corrispondenti prodotti nazionali, e, pertanto, ai fini dell'imposta di cui all'art. 17 d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, le aliquote da applicare non sono quelle specificamente previste dalla imposta stessa (e che restano applicabili per le importazioni da paesi non aderenti al GATT), bensì quelle stabilite per l'i.g.e. sugli atti economici posti in essere nello Stato relativamente ai corrispondenti prodotti. Conseguentemente, per l'importazione dei cotone dai predetti paesi, vanno applicate le aliquote previste, per i cotone nazionali, dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267 e non quelle stabilite in via generale, per l'imposta alla importazione, dall'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757 (1).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo

(1) Si solleciterà il riesame della questione, non sembrando esatte le conclusioni accolte dalla sentenza annotata.

In sintesi, senza che qui si possa esaminare *ex professo* il problema, in primo luogo rilevarsi che la disposizione dell'art. IV del G.A.T.T. nella sentenza si fa riferimento all'art. III, ma questo divenne, appunto, per effetto dei protocolli di emendamento sottoscritti a Ginevra il 21 marzo 1955 e richiamati dalla l. 7 novembre 1957, n. 1307), è compresa a parte seconda dell'accordo stesso, la quale, essendone prevista l'applicabilità soltanto nella misura in cui le relative norme fossero state non compatibili con la legislazione vigente in Italia alla data del protocollo di adesione, sottoscritto ad Annecy il 10 ottobre 1949, non venne compresa nell'ordine di esecuzione (e l'esclusione venne espressamente ribadita dalla legge n. 1307 del 1957).

della controversia, in relazione alla legge 5 aprile 1950, n. 295, all'art. 2 legge 12 agosto 1957, n. 757, alla l. 21 marzo 1958, n. 267, e all'art. 360 n. 5 c. p. c., si lamenta la erroneità dell'affermazione, fatta, apoditticamente, dalla Corte di merito, secondo cui l'ordine di esecuzione dell'accordo G.A.T.T., disposto con la legge n. 295 del 1950, costituirebbe un principio di ordine generale, sempre immanente, di automatica applicazione non appena ne sorga il presupposto. Si afferma che, secondo l'attuale ordinamento italiano, la legge ordinaria, che rende esecutivo, all'interno dello Stato, un trattato internazionale, non pone limiti alla sovrana, futura attività legiferante del Parlamento, e, quindi, restando, questo, libero di emanare future leggi interne contrastanti gli impegni internazionali con il detto trattato già assunti dallo Stato, può essere modificata da altra legge ordinaria. Ciò, secondo l'Amministrazione ricorrente, si sarebbe verificato nella fattispecie, in cui la legge n. 295 del 1950 — che ha reso esecutivo all'interno dello Stato l'Accordo G.A.T.T. il quale all'art. 3 n. 2 prevede un trattamento tributario di parità per i prodotti di ognuno degli Stati contraenti e per i prodotti in ognuno di tali Stati importati dagli altri Stati contraenti — sarebbe stata modificata con la l. n. 267 del 1958, che, nella norma del secondo comma dell'art. 5, ha ridotto al 4 per cento l'aliquota dell'i.g.e. solo per il cotone di produzione « nazionale » e non anche, quindi, per il cotone di produzione estera.

Con il secondo motivo, che va esaminato congiuntamente per la sua correlazione al primo, si lamenta l'errata interpretazione della norma dell'art. 5 della legge n. 267 del 1958 sopra citata, in quanto tale interpretazione sarebbe in contrasto con la lettera della norma stessa, la quale, in relazione alla distinzione fra cotone nazionale e cotone estero contenuta nella legge n. 757 del 1957 (contenente nuova regolamentazione di tutta la materia, con abrogazione di ogni disposizione contraria, compresa la legge n. 295 del 1950) avrebbe accordato il trattamento di favore solo per il cotone nazionale. Si aggiunge che sarebbe

Ed in ogni caso, poi, quand'anche potesse ritenersi emanato l'ordine di esecuzione anche per quella parte della convenzione, dovrebbe considerarsi:

— che egualmente, e quanto meno, per la disposizione dell'art. IV, che qui interessa, non può ritenersene attuato l'inserimento immediato nel nostro Ordinamento, per effetto dell'ordine ridetto, essendo la disposizione medesima a ciò non idonea, perchè non tale da consentire la identificazione di un preciso contenuto precettivo.

— che, ad ogni modo, la ripetuta disposizione può ritenersi riferita alle sole imposte interne, e quindi non anche all'imposta di cui al citato art. 17, che ha natura di tributo doganale.

— che, infine, il principio di parità di trattamento, enunciato dal più volte detto art. IV con riferimento all'obbligo degli Stati di non fare, direttamente o indirettamente, un trattamento più gravoso, per i prodotti

altro erronea la qualifica di « nazionalizzato » attribuita dalla Corte al merito al cotone di provenienza U.S.A., anche perchè si tratterebbe un « tertium genus » estraneo al sistema della legge.

I motivi sono infondati.

Non può, in primo luogo, essere condivisa la critica rivolta dall'amministrazione ricorrente all'affermazione dei giudici del merito, secondo cui l'ordine di esecuzione dell'Accordo G.A.T.T. costituirebbe principio di ordine generale automaticamente applicabile non appena ne verifichi il presupposto.

Invero, se da un lato è esatto che la disposizione dell'art. 3 n. 2 dell'Accordo G.A.T.T. contiene un impegno di ciascuno degli Stati contraenti a disporre un trattamento tributario di parità per i prodotti nazionali e per quelli importati dagli altri Stati contraenti, dall'altro non è contestabile che detta disposizione, con la legge n. 295 del 1950, che ne ha ordinato l'esecuzione in Italia, è divenuta norma interna dello Stato italiano. Ciò implica che la disposizione in questione, non appena tramutata in norma dello Stato — e divenuta, quindi, vincolante nei confronti di tutti i soggetti cui è rivolta, ivi compresi gli organi dello Stato, giurisdizionali e amministrativi — ha acquistato, automaticamente, lo stesso significato di una legge che avesse espressamente statuito, con effetto dall'entrata in vigore della legge medesima, l'assoluta parificazione, ai fini tributari, dei prodotti nazionali e dei prodotti importati dagli altri Stati partecipanti all'Accordo G.A.T.T. In altri termini, l'impegno dello Stato a sottoporre i prodotti provenienti dai Paesi partecipanti all'Accordo G.A.T.T. allo stesso trattamento tributario disposto per i prodotti nazionali, assunto nei confronti dei detti prodotti, è divenuto, in forza della legge n. 295 del 1950, vincolante per lo stesso Stato nei confronti dei soggetti operanti sul territorio, tramutandosi, sostanzialmente in un precetto legislativo statuente il principio della parità, agli effetti tributari, di tutti gli anzidetti prodotti. Dal che consegue che, ogni qualvolta con una norma giuridica interna, viene

portati, di quello fatto, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali, postula soltanto una esigenza di parità globale, con riguardo a tutti gli oneri tributari che possono gravare ciascun prodotto, anche mediatamente e quindi anche nella fase di lavorazione; sicchè esso, mentre anche sotto questo aspetto non può ritenersi immediatamente recepito, per la possibilità di ritenere demandata all'interprete la identificazione di una attuale sperequazione nell'ambito di un complessivo sistema tributario, e ritenersi comunque osservato, per quanto riguarda il cotone in massa (cui alle disposizioni esaminate nella sentenza annotata), in considerazione degli oneri che gravano il prodotto nazionale, che sono in realtà irittura maggiori di quelli che, pur in base all'aliquota del 6 %, apparentemente più elevata, ma applicabile una sola volta, risultano a carico del prodotto importato.

disposto un determinato trattamento tributario nei confronti dei prodotti nazionali, tale trattamento si estende automaticamente, per effetto, appunto, dell'anzidetto principio, ai prodotti importati nel territorio dello Stato italiano dagli Stati partecipanti all'Accordo G.A.T.T. sempre che — ben potendo la legge ordinaria che ordina l'esecuzione in Italia dei trattati internazionali, essere derogata da altra legge ordinaria — una volontà contraria del legislatore non risulti dalla stessa legge che dispone in favore dei prodotti nazionali, o da altra legge che l'anzidetta estensione esplicitamente ed implicitamente escluda.

Tutta la questione, pertanto, si risolve nel vedere se, nel caso particolare, una siffatta volontà del legislatore risulti.

Secondo l'Amministrazione ricorrente tale volontà risulterebbe dalla norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, con la quale il legislatore ha ridotto l'aliquota dell'i.g.e. per il cotone di produzione nazionale, senza nulla disporre per i prodotti importati in Italia, dagli Stati partecipanti all'Accordo G.A.T.T. Da tale silenzio si dovrebbe desumere, secondo l'opinione dell'amministrazione ricorrente, la volontà del legislatore di riservare il trattamento di favore della riduzione al 4 per cento dell'aliquota della i.g.e. unicamente ai prodotti nazionali, in deroga, quindi, alla disposizione dell'Accordo G.A.T.T. che gli faceva invece obbligo di usare lo stesso trattamento ai prodotti importati dagli altri Stati partecipanti a detto Accordo.

In contrario, deve, però, osservarsi che la infondatezza di siffatta interpretazione del silenzio mantenuto dal legislatore, nella legge n. 267 del 1958, nei riguardi dei prodotti provenienti dagli Stati partecipanti all'Accordo G.A.T.T., trova la sua dimostrazione nello stesso principio contenuto nella disposizione dell'art. 3 n. 2 di detto Accordo e nell'effetto di automatica estensione del trattamento tributario disposto per i prodotti nazionali ai prodotti degli altri Stati partecipanti allo stesso Accordo, conseguente, come si è visto, a detto principio. Se, invero, la disposizione dell'art. 3 n. 2 dell'Accordo G.A.T.T. ha forza di norma interna, che parifica, ai fini tributari i prodotti degli altri Stati contraenti ai prodotti nazionali, e se, per effetto di tale norma, il trattamento tributario disposto per i prodotti nazionali, si estende automaticamente ai prodotti degli anzidetti Stati, ne consegue, logicamente, che allorquando si dispone un determinato trattamento per i prodotti nazionali, non è necessaria una esplicita menzione dei prodotti degli Stati dianzi citati per estendere ad essi lo stesso trattamento. D'altra parte è da osservare che manca nella norma dell'art. 5 della l. n. 267 del 1958 una qualsiasi espressione letterale che possa far pensare all'intento del legislatore di limitare ai prodotti nazionali il trattamento tributario con la stessa norma disposto, quale, ad esempio, sarebbe potuto essere l'avverbio « esclusivamente » o « unicamente » riferito a detti prodotti.

è, poi valido argomento in contrario il fatto che il legislatore, nella norma dell'art. 2 della l. 12 agosto 1957, n. 757, ha citato oltre che i prodotti nazionali, anche quelli « provenienti dall'estero ». Devesi, invero, tener presente che la legge n. 757 del 1957 ha ad oggetto, oltre che i prodotti nazionali « i prodotti provenienti dall'estero » ossia i prodotti provenienti da tutti indistintamente gli Stati esteri e, pertanto, non soltanto quelli provenienti dagli Stati partecipanti all'Accordo G.A.T.T., donde la necessità per il legislatore — non essendo applicabile ai prodotti provenienti dagli Stati non partecipanti a detto accordo, il principio di parità tributaria in questo sancito — di menzionare anche i prodotti provenienti dall'estero », menzione che, d'altra parte, è stata fatta, come è agevole desumere dalla formulazione della norma dell'art. 2 della legge in esame, anche per la necessità di disporre una diversa modalità di corresponsione dell'imposta in conseguenza della diversità di provenienza dei prodotti esteri rispetto a quelli nazionali.

Per le sopra esposte considerazioni deve, quindi concludersi che trattamente i giudici del merito hanno ritenuto che il trattamento tributario disposto, per i prodotti nazionali, dall'art. 5 secondo comma, legge marzo 1958 n. 267, si estenda per effetto della disposizione dell'art. 3 n. 2 dell'Accordo G.A.T.T. divenuta norma legislativa interna in virtù della legge n. 295 del 1950, ai prodotti importati nel territorio italiano dagli altri Stati partecipanti a detto Accordo.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3068 - Pres. Stella-Richter - Est. Leone - P. M. Silocchi (conf.) - Gerini (avv. Sciacchè) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Accertamento - Avviso di rettifica intestato a persona defunta - Nullità - Notifica dell'avviso all'erede - Reclamo dello stesso alla Commissione con difesa nel merito - Sanatoria - Natura dell'avviso come atto recettizio - Direzione dell'atto al contribuente defunto o all'erede - Fungibilità degli stessi, quali destinatari dell'atto.

(t. u., 9 maggio 1950, n. 203, art. 1; r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 42).

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Avviso di accertamento - Natura - Aspetti di diritto sostanziale e di diritto processuale - Rilevanza degli aspetti processuali ai fini della definitività dell'accertamento - Direzione dell'atto come atto recettizio, a persona determinata - Aspetto processuale - Nullità - Opponibilità

nella prima istanza o difesa (anche se incompleta) - Omissione - Decadenza - Norme di diritto processuale ordinario - Applicabilità.

(c. p. c., art. 157; r. d., 7 agosto 1936, n. 1639, art. 27; r. d., 8 luglio 1937, n. 1516, art. 23, 24).

L'avviso di rettifica di accertamento tributario intestato a persona defunta è nullo, ma la nullità è sanata se l'erede, cui l'avviso sia pervenuto per notifica al suo domicilio, ha reclamato alla Commissione e si è difeso nel merito, trattandosi di nullità nella direzione dell'avviso che, come atto recettizio, può essere diretto al contribuente defunto e all'erede, i quali, come destinatari di esso, sono tra di loro soggetti fungibili (1).

L'avviso di accertamento tributario è un momento essenziale del rapporto giuridico di imposta, essendo diretto a identificare il soggetto passivo dell'imposta, a valutare i presupposti del tributo, a determinare la somma dovuta (aspetto sostanziale) e, nello stesso tempo, assume natura processuale, potendo la definitività dell'accertamento essere raggiunta col mancato esperimento, contro di esso, dei mezzi di annullamento o con la decisione di rigetto dell'impugnazione eventualmente proposta (aspetto processuale). La direzione dell'avviso di accertamento a persona determinata attiene all'aspetto processuale, con la conseguenza che se l'avviso, a tal fine, deve essere notificato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, anche le nullità sono dallo stesso codice disciplinate e sono opponibili, per evitare decadenze, nella prima istanza o difesa (anche se incompleta) successiva all'avviso ai sensi dell'art. 157 c. p. c., che non è stato derogato dalle norme di diritto tributario (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 novembre 1968, n. 3663 - Pres. Pece - Est. Leone - P. M. Tuttolomondo (diff.) - Mazza (avv. Nostini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Peronaci).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Avviso di accertamento - Natura e funzione - Provocatio ad opponendum - Avvertimento

(1-3) Entrambe le massime sono esatte: sulla prima, in termini, cfr. Cass. 12 aprile 1938, n. 1271, 11 aprile 1938, n. 1229; 16 aprile 1941, n. 1474; sulla seconda, in particolare sulla natura dell'avviso di accertamento, cfr. Cass. 29 luglio 1963, *Riv. leg. fisc.* 1963, 2320; Cass. 8 gennaio 1966 n. 148, in questa *Rassegna* 1966, I, 172, con nota di QUARANTA, che pone in risalto l'aspetto sostanziale dell'accertamento; e sulla nullità e

previsto dall'art. 21 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 - Mancanza - Nullità dell'avviso. »

(r. d., 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21).

L'avviso di accertamento, nell'enunciare i presupposti del tributo, procedimento di valutazione seguito, la concreta determinazione delle somme dovute a titolo di imposta, svolge la funzione di procatio ad opponendum, nel senso che la definitività dell'accertamento deriva dalla mancata proposizione dei mezzi di ricorso o della risoluzione dei ricorsi eventualmente proposti; pertanto, l'avvertimento che, e il contribuente non intenda aderire alla determinazione di valore fatta dall'ufficio, può presentare ricorso entro trenta giorni alla Commissione, integra la accennata funzione, e si pone come elemento costitutivo dell'avviso, la cui mancanza ne è causa di nullità (3).

I

(Omissis). — Col primo motivo di ricorso, si denuncia violazione dell'art. 32 d. P. R. 9 maggio 1950, n. 203, in relazione agli art. 67 e dello stesso decreto, all'art. 1° legge 22 novembre 1952, n. 1947 ed all'art. 1° legge 27 marzo 1954, n. 68. Sostiene il ricorrente che la rinuncia del patrimonio intestata a Lippo Gerini, morto prima che la rinuncia venisse redatta, è giuridicamente inesistente e non poteva dar luogo ad accertamento di rettifica, ma ad autonomo procedimento di accertamento. Di conseguenza, mancando il presupposto, tutto il procedimento amministrativo di imposizione sarebbe affetto da nullità insanabile, il che travolgerebbe i rilievi fatti dalla Commissione Centrale circa un presunto comportamento malizioso o fraudolento di esso Gerini: l'Amministrazione dovrebbe imputare a sue deficienze il mancato adeguamento del proprio comportamento alla situazione.

La censura è priva di fondamento giuridico.

La sanatoria delle notifiche nel campo tributario e sull'applicabilità alle stesse del c.p.c. cfr. Cass. 9 novembre 1964, n. 1704, in questa *Rassegna*, 1964, I, 379, e in particolare sulla sanatoria ex artt. 156 e 157 c.p.c. v. *Commissione Avvocatura Stato*, 1961-65, II, le cui considerazioni sembrano siano state applicate, nella specie, dalla Cassazione con la sentenza annotata. Il presupposto processuale posto in evidenza nella seconda e nella terza massime riecheggia la teoria, sviluppata sulle orme dell'ALLORIO, dal BERLIRI, *Principi di diritto tributario*, Vol. III, (L'accertamento), esattamente criticata dal FANELLI, *Recensione* in questa *Rassegna*, 1964, II, 193, ed a tale teoria si fa rinvio, anche per quanto concerne la erroneità del criterio, sostanzialmente formale, di ritenere l'avvertimento elemento costitutivo dell'avviso.

La Commissione Provinciale, nella decisione riguardante la fattispecie ora all'esame di questo S. C. (decisione n. 68492 del 7 novembre 1961), ha precisato che nella discussione era stato chiarito che la scheda di dichiarazione presentata il 15 novembre 1947 al nome del defunto Lippo Gerini, era stata sottoscritta da Alessandro Gerini, erede del Lippo, tenuto in concreto, per detta sua qualità, ad adempiere l'obbligo di presentare la denuncia dei cespiti patrimoniali posseduti dal suo dante causa alla data del 28 marzo 1947.

Sottoscritta dalla persona tenuta a presentarla, la dichiarazione, ancorchè intestata, per errore o per malizia, al « sottoscritto Gerini M. se Lippo » è formalmente valida ed efficace, anche se irregolare.

La denuncia dei beni patrimoniali ai fini dell'imposta sul patrimonio si sostanzia, infatti, in una « dichiarazione » di scienza che il contribuente deve emettere in adempimento del dovere stabilito dalla legge, di concorrere allo svolgimento della funzione di imposizione tributaria; la sottoscrizione della dichiarazione è richiesta al fine della determinazione della provenienza della dichiarazione proprio dalla persona che, tenuta a farla, agli effetti di essa dovrà assoggettarsi.

Nella specie, il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione era appunto l'Alessandro Gerini, sia pure nella qualità di erede, e proprio questi ha sottoscritto la dichiarazione, la cui irregolarità, consistente nella intestazione a Lippo Gerini, non comporta nullità, non influendo sulla sostanza dell'atto quale dichiarazione di scienza e neppure quanto alla determinazione della provenienza della dichiarazione, assicurata dalla sottoscrizione di Alessandro Gerini.

Deve escludersi, perciò, la dedotta inesistenza giuridica ed il conseguente sviluppo di effetti, che il ricorrente ne vorrebbe trarre.

Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1° t. u. 9 maggio 1950, n. 203, e dell'art. 42 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 e sostiene che l'accertamento tributario intestato al defunto, sei mesi dopo la morte, è nullo e che tale nullità è insanabile.

Tale deduzione, nella sua prima parte, non ha contenuto di mezzo di annullamento, perchè la decisione impugnata è partita proprio dalla considerazione della nullità dell'avviso di accertamento, diretto a persona defunta da oltre sei mesi e non agli eredi.

Quanto alla successiva deduzione del carattere insanabile della detta nullità, la qualificazione è in contrasto con la giurisprudenza di questo S. C., che già con le sentenze 12 aprile 1938, n. 1271 ed 11 aprile 1938, n. 1229 stabilì che l'avviso di rettifica di accertamento tributario intestato a persona defunta è nullo, ma la nullità è sanata se l'erede, cui l'avviso sia pervenuto per notificazione fattane al suo domicilio, reclamò alla commissione di prima istanza, assumendo la qualità ereditaria e difendendosi nel merito; principio ribadito poi nella sentenza 16 aprile 1941, n. 1474.

Deve considerarsi, invero, che, quando la morte del soggetto passivo della imposta non faccia venir meno il fatto economico che dell'imposizione è causa e limite, la funzione amministrativa di accertamento non è condizionata, quanto alla sua legittimità, dalla sussistenza in vita dello originario soggetto passivo, per tutto il corso del processo di accertamento. L'intestazione dell'avviso di accertamento alla persona defunta, invece che all'erede, implica una nullità ristretta nella direzione dello avviso, quale atto recettizio, ma, nella considerazione giuridica, contrinente defunto ed erede di lui non sono soggetti infungibili quali destinatari di atti giuridici recettizi, dato che l'erede è il continuatore della personalità del defunto nei rapporti patrimoniali a lui trasmessi « iure hereditario »: la detta nullità, perciò, assume carattere formale e, l'applicazione di principio generale relativo a siffatte nullità, non è denunciabile, se, nonostante il vizio, l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

Peraltro, nella struttura della sentenza impugnata il discorso relativo alla sanabilità o meno del vizio dell'avviso di accertamento e alla correnza dell'efficienza dell'atto per virtù di sanatoria, non trova posto, essendosi la Commissione Centrale limitata ad applicare il secondo comma dell'art. 157 c. p. c., cioè a stabilire che Gerini è decaduto dalla facoltà di opporre la nullità, per non averla dedotta nella prima istanza o difesa successiva all'avviso di accertamento.

In relazione a questa tesi della decadenza, non è rilevante la questione della sanabilità o meno della nullità, bensì l'altra della rilevanza della nullità ex officio, questione che nel mezzo in esame non è in lotta.

Più aderente al tema della controversia è il terzo mezzo di ricorso, quale il Gerini denuncia falsa applicazione dell'art. 157 c. p. c. e violazione dell'art. 23 e 24 r. d. 8 luglio 1937, n. 1516 e dell'art. 27 r. d. 10 agosto 1936, n. 1639.

Sostiene il ricorrente che l'art. 157 del codice di rito civile è inapplicabile alla specie, perchè derogato dalle norme di rito tributario e dunque incompatibile con i principi del processo tributario: questo, come il ricorrente, è improntato al sistema inquisitorio ed al principio che il processo deve essere indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge, in base all'obiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento, di cui le Commissioni tributarie sono a conoscenza; in particolare nel processo tributario è ammessa la presentazione di reclami meramente interruttivi o l'integrazione di un ricorso con altro presentato nel termine di decadenza e fondato su motivi diversi: situazioni queste che si sarebbero verificate nella specie.

La censura ora detta è strettamente collegata con l'altra dedotta al quarto motivo di ricorso e che, anzi, logicamente condiziona le conclusioni del terzo mezzo.

Sostiene il Gerini che l'art. 157 c. p. c. non è applicabile ad atti aventi natura sostanziale quale la rettifica o, più in generale, lo accertamento tributario, che tende a stabilire, con efficacia esecutoria, la esistenza e l'ammontare del credito tributario; l'accertamento non è atto del processo tributario, tali essendo solo quelli destinati a promuoverlo, a definirlo o a configurarne i successivi atteggiamenti nei vari gradi (falsa applicazione art. 157 c. p. c.).

Tutte le censure interdipendenti ora riassunte sono prive di fondamento giuridico.

È indubbio che l'accertamento tributario rappresenta nello schema tipico delle imposte dirette un momento essenziale ed imprescindibile dello svolgimento del rapporto giuridico di imposta, attuando l'esigenza che sia verificato in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, che siano valutati gli elementi di fatto, che sia determinata in somma liquida la prestazione dovuta dal contribuente (Cass. 29 luglio 1963, n. 2116). Ma, ai fini della definitività dell'accertamento, ottenibile con il mancato esperimento dei mezzi di annullamento o con la decisione di rigetto dell'impugnazione proposta, l'avviso di accertamento assume aspetti processuali del pari evidenti; con esso, cioè, l'amministrazione afferma la propria pretesa tributaria, come determinata in concreto nell'avviso, perchè il contribuente possa accettarla, anche tacitamente, o possa impugnarla se illegittima. Ed i due aspetti, quello sostanziale e quello processuale dell'avviso di accertamento sono interdipendenti, dato che la « provocatio ad opponendum » rappresenta il mezzo necessario, stabilito dall'ordinamento, perchè l'avviso di accertamento, con la definitività, acquisti l'efficacia sostanziale sua propria.

Di conseguenza quanto attiene all'aspetto processuale dell'avviso di accertamento, compresa la direzione dell'avviso ad una persona determinata, è soggetto alla disciplina degli atti processuali, quali forme della « provocatio ad opponendum » sul tema della legittimità dell'atto di accertamento, il quale, proprio per questa sua funzione, deve essere notificato con le forme stabilite dal codice di procedura civile (salve alcune modifiche espressamente disposte), senza che siano ammissibili equipollenti della notificazione.

Nella specie vengono in considerazione proprio gli aspetti dell'avviso di accertamento relativi alla detta funzione di enunciazione della pretesa tributaria ai fini della eventuale impugnazione e quindi tali aspetti vanno disciplinati dalle norme processuali.

Ciò stabilito, poichè nel diritto tributario positivo non è disciplinato un sistema delle nullità degli atti processuali, specifico della materia, debbono applicarsi le norme ed i principi del codice di rito civile in ordine alle nullità formali, nel limite della compatibilità con i caratteri peculiari degli atti processuali tributari.

Il ricorrente richiama all'uopo il principio enunciato nell'art. 27 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, ma tale norma regola i poteri delle Commissioni tributarie, cui è accordata un'ampia potestà di indagine, non ha, perciò, influenza alcuna nella materia in esame nella quale non discute di atti delle Commissioni suddette, ma di decadenza del contribuente dalla facoltà di far valere la nullità dell'avviso di accertamento. Sicchè non si ravvisano deroghe o limiti di applicazione, nella specie, del disposto dell'art. 157 c. p. c.

Tale articolo, allorchè stabilisce che soltanto la parte, nel cui interesse è stabilito un requisito, può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o in una successiva all'atto o alla notizia di esso, fonda la decadenza dall'opponibilità sul difetto di interesse della parte, difetto che la legge ritiene enunciato implicitamente dalla parte che trascura di far valere la nullità nella prima istanza o difesa.

Stante tale fondamento della non opponibilità ulteriore, questa non trova deroga, nell'applicazione agli atti processuali tributari, riferito agli istituti del ricorso interruttivo e del ricorso integrativo (peraltro non pacifici), dato che la legge attribuisce rilievo esclusivo all'opporimento della parte che ometta di opporre la nullità nella prima istanza o difesa, indipendentemente dalla natura di tale prima istanza o difesa e, quindi, dalla possibilità che tale atto sia completo o incompleto agli effetti suoi propri. L'atto, cioè, potrà essere efficace per altri riguardi, ma non vale a salvare la facoltà di opporre la nullità dell'atto immediatamente precedente, nullità che non sia stata esplicitamente accolta col primo atto, anche se incompleto e completabile o integrabile in un atto successivo.

E poichè nella specie è pacifico che nel ricorrere alla Commissione tributaria contro l'avviso di accertamento di rettifica intestato al detto Lippo Gerini, avviso notificato nel domicilio eletto da Alessandro Gerini per le notifiche dell'accertamento dell'imposta sul patrimonio ereditato dai fratelli Gerini — cioè da lui anche quale erede di Lippo — Alessandro Gerini non ha opposto la nullità dello avviso, ma si è basato nel merito dell'obbligazione tributaria, facente carico a lui, per qualità di erede di Lippo Gerini espressamente dichiarata nel ricorso, la Commissione Centrale ha affermato che il ricorrente era decaduto dalla facoltà di opporre la detta nullità dell'avviso di accertamento. — *Omissis*.

II

(*Omissis*). — I ricorrenti denunziano violazione degli artt. 20 e 21 del l. 7 agosto 1936, n. 1639, in rel. agli artt. 33, 34, e 144 l. reg. e sostengono che sono requisiti essenziali dell'avviso di accertamento

l'indicazione del valore determinato dall'ufficio e l'avvertimento al contribuente che, ove non voglia aderire, deve presentare ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza dal diritto di contestare l'accertamento. In mancanza di tale avvertimento, condizione necessaria perchè il silenzio del contribuente possa essere interpretato come accettazione, l'avviso di liquidazione non poteva valere come avviso di accertamento del valore.

La censura è fondata.

Deve premettersi che, secondo quanto stabilito da questo S. C., nel sistema di accertamento degli imponibili ai fini della tassazione dei fondi rustici in applicazione delle imposte indirette sugli affari, anche alla stregua del disposto della legge 22 novembre 1962, n. 1076, ogni discussione in ordine alla valutazione dei terreni trasferiti rimane preclusa quando la dichiarazione di valore del contribuente risulti eguale o superiore alla valutazione automatica risultante dalle tabelle compilate ed aggiornate dalla Commissione Censuraria Centrale ed approvate con decreto del Ministro delle Finanze; quando invece la dichiarazione di valore manchi o sia inferiore alla valutazione automatica, si fa luogo alla procedura normale di accertamento di valore ai sensi del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 (Cass. 3 giugno 1963, n. 1479).

Nella specie, perciò, in cui i Mazza avevano dichiarato un valore di L. 9.000.000 dei terreni trasferiti, mentre quello risultante dal criterio legale di valutazione ora superiore a 30 milioni di lire doveva procedersi a regolare accertamento del maggior valore.

Tale accertamento è mancato, avendo l'Amministrazione delle Finanze proceduto alla notifica di un avviso di liquidazione di imposta, cioè dell'atto che, sulla base di un rapporto d'imposta già definito in tutti i suoi elementi di valutazione ed implicante solo riserva di liquidazione della imposta in concreto dovuta, sulla base di fattori obiettivi legislativamente determinati, indica l'avvenuto computo dell'imposta ed il preciso ammontare della stessa (art. 103, II comma, r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269), ai fini della costituzione in mora del debitore d'imposta.

Così facendo, l'Amministrazione ha trascurato di rilevare che il contrasto tra la dichiarazione di valore fatta dal contribuente ed il valore determinato dall'ufficio poneva l'esigenza di una determinazione definitiva, ottenibile col procedimento formale dell'accertamento disciplinato dal r. d. n. 1639, del 1936.

La Corte d'appello s'è data carico doverosamente di controllare se le enunciazioni contenute nell'avviso di liquidazione potessero integrare in concreto quelle sufficienti per un avviso di accertamento: ed è giunta a conclusione positiva in tale senso.

Ma lo svolgimento logico-giuridico delle argomentazioni a sostegno della tesi accolta appare viziato da errore ed è inaccettabile, quindi, nel risultato.

L'avviso di accertamento, nella struttura che assume nella disciplina del nostro diritto positivo, enuncia in concreto i concorrenti preposti per l'applicazione del tributo, il procedimento di valutazione gito e la concreta determinazione della somma che il contribuente deve corrispondere a titolo di imposta: ciò come manifestazione dell'attività amministrativa di imposizione tributaria.

Ai fini della definitività dell'accertamento, però, l'avviso di cui si tratta svolge una funzione di provocatio ad opponendum, dato che la definitività deriva dalla mancata proposizione dei mezzi di ricorso e dalla risoluzione dei ricorsi che contro l'accertamento siano proposti.

È ben vero che questo sistema di mezzi perché l'accertamento sia definitivo è disciplinato dalla legge e che la legge, una volta pubblicata, deve ritenersi conoscibile. Ma, superando questa presunzione, lo stesso r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 ha disposto che l'avviso di accertamento debba contenere, oltre alle enunciazioni determinative concernenti il tributo, anche l'avvertimento al contribuente che, ove non intenda aderire alla determinazione di valore fatta dall'Ufficio, deve presentare ricorso entro trenta giorni alla Commissione Distrettuale delle imposte.

Quest'avvertimento non può considerarsi elemento meramente formale e privo di concreto interesse per il contribuente, dato che esso risponde alla accennata funzione, propria dell'avviso di accertamento, di provocatio ad opponendum, strumentalmente insostituibile al fine della definitività dell'accertamento medesimo. Ed è un elemento stabilmente nell'interesse concorrente sia dell'Amministrazione che del contribuente, quale fattore costitutivo dell'eventuale contraddittorio ai fini della cooperazione dei due soggetti del rapporto d'imposta alla determinazione della obbligazione del contribuente, in conformità della legge disciplinante il tributo.

Di conseguenza, all'avvertimento così prescritto quale elemento dell'avviso di accertamento deve riconoscersi valore di elemento costitutivo dell'avviso stesso, la cui mancanza è causa di nullità dell'avviso di accertamento.

Discende da quanto ora detto che, nella specie, alle enunciazioni contenute in concreto nell'avviso di liquidazione notificato ai Mazza può attribuirsi la completezza degli elementi costitutivi dell'avviso di accertamento, stante, in particolare, il difetto dello espresso avvertimento al contribuente, che non intendesse aderire alla determinazione di valore fatta dall'ufficio, della esigenza di proporre ricorso, nel termine di trenta giorni, alla Commissione distrettuale delle Imposte. La mancanza i cui effetti, nella fattispecie, sono resi ancora più gravi dalla mancata prescrizione fatta al contribuente di dover pagare l'imposta stabilita entro venti giorni per non incorrere nelle sanzioni previste.

dalla legge: enunciazione questa che esclude apoditticamente ogni potere del contribuente di ricorrere alle Commissioni amministrative.

La sentenza impugnata, che, in contrasto con i principi innanzi stabiliti, ha ritenuto non costituire elemento essenziale dell'avviso di accertamento l'avvertimento del contribuente col contenuto innanzi detto e che sulla base di tale opinione giuridicamente erronea ha ravvisato nell'avviso di liquidazione dell'imposta gli elementi costitutivi dell'avviso di accertamento, deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa ad altra Corte di appello, che la riesaminerà alla stregua del principio stabilito innanzi. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1968, n. 3075 - *Pres.* Stella-Richter - *Est.* Elia - *P. M.* Gentile (conf.) - *Soc.* Stabilimento Laminazione Metalli (avv. Regard) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Albisinni).

Imposte e tasse in genere - Commissioni delle Imposte - Decisione della Commissione Centrale sul merito dell'estimazione - Imposta di ricchezza mobile - Presunzione di interessi - Incensurabilità in Cassazione.

(t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86).

La valutazione di elementi di fatto compiuta dalla Commissione Centrale, che in materia di accertamento di reddito da interessi presunti ha competenza di merito a norma dell'art. 50 del t. u. n. 4021 del 1877, tuttora in vigore, non è censurabile in Cassazione se la decisione è congruamente motivata e immune da vizi logici o errori giuridici. Sebbene per presumere l'esistenza di redditi occorranzo elementi probatori seri e controllabili, costituisce tuttavia valutazione di fatto l'accertare un reddito di interessi non riportato nel bilancio in forza dell'art. 86 del t. u. n. 645 del 1958 (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 86 e 119 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonchè degli articoli 2727, 2728 e 2729 c. c. in relazione all'art. 360,

(1) Sulla premessa dell'attuale vigenza dell'art. 50 terzo comma del t. u. n. 4021 del 1877, espressamente mantenuto in vita dall'art. 288 lett. B del t. u. n. 645 del 1958, è ineccepibile l'affermata incensurabilità della decisione di merito della Commissione Centrale con ricorso per Cassazione. La sentenza richiamata in motivazione 7 gennaio 1965, n. 36 (*Foro it.*, 1965, I, 10) ha affermato in via generale che la presunzione di verità che assiste

meri 3 e 5 c. p. c., deducendo che il reddito tassabile è presunto conforme al bilancio, e tale presunzione può essere vinta solo da circostanze particolari atte a superarla. Nella specie le risultanze del bilancio erano contrarie alla esistenza di un reddito di interessi, e tali risultanze non solo, assume la ricorrente, non potevano esser superate da circostanze specifiche, ma erano confermate dallo stato di inerzia della società, che spiegava il finanziamento, da parte dei soci, al fine di evitare il fallimento, salvare il patrimonio sociale e pagare i debiti, onde era chiaro che non vi erano interessi passivi, sul detto finanziamento, in quanto mancava, comunque, ogni attività sociale indispensabile a pagarli.

La Commissione quindi, assume la ricorrente, ha ritenuto esistente la presunzione dell'art. 86 violando, anche, l'art. 119 del t. u. citato.

La censura non può essere accolta, in quanto attiene alla valutazione di elementi di fatto, in base ai quali la Commissione Centrale (che in questa materia ha competenza anche di merito, ai sensi dell'art. 50 del t. u. n. 4021 del 1877, rimasto tuttora in vigore), con congrua motivazione, immune da vizi logici e da errori giuridici, ha ritenuto sussistente il reddito d'interessi, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità.

L'art. 86 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, corrispondente in questa parte all'art. 50 del t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, richiama il principio che l'esistenza di un reddito è ricavata dal titolo (bilancio) e la presunzione di verità. Ma quando il bilancio si presenta inattendibile, e vi è fondato timore che esso non prospetti la situazione reale, l'ufficio può, anche in relazione all'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e proprio per effetto del citato art. 86 del t. u. del 1958, n. 645, ricavare induttivamente il reddito tassabile, anche se esso non è riportato in bilancio. L'apprezzamento di inattendibilità del bilancio e l'esistenza di un debito di interessi non riportato in bilancio costituiscono valutazioni di fatto insindacabili in cassazione, se correttamente motivate.

Naturalmente, per vincere la presunzione di verità del bilancio, bastano meri indizi, ma occorrono elementi probatori seri e concludenti (Cass., Sez. Un., 7 gennaio 1965). Senonchè il giudizio sulla mancanza di elementi probatori idonei a vincere la detta presunzione di verità involge, pur sempre, una *quaestio facti*, incensurabile in sede

il bilancio sociale può essere distrutta da una ragionevole presunzione di verità fiscale, purché basata su elementi idonei a formare un sicuro convincimento; ma ciò rientra nel merito della valutazione incensurabile in sede di legittimità.

Negli stessi sensi si è pronunciata la sentenza, 4 ottobre 1968, n. 3098 di cui si omette la pubblicazione.

di legittimità, se assistita da motivazione logica e non erronea. Nella specie, con esauriente motivazione, la decisione impugnata, in punto di fatto, deduce la esistenza di un reddito sia dalla presunzione del carattere fruttifero dei crediti, richiamata dal citato art. 86 e comunque valida anche ai sensi dell'art. 1815 c. c., e sia dal fatto che il bilancio, nel riportare il credito dei soci per finanziamento alla società, presunto per legge come produttivo d'interessi, non escludeva il carattere fruttifero del credito stesso, mentre la situazione sociale, recante all'attivo non solo fabbricati e terreni, ma impianti, macchinari e, persino merci, alienabili per fronteggiare le passività sociali, non era tale da escludere che il finanziamento fosse produttivo d'interessi, ad apprezzamento insindacabile della Commissione, giudice di merito. La stessa Commissione, nella motivazione, fece presente la propria valutazione, in punto di fatto, che la speranza di ripresa di attività sociale poteva giustificare il mancato scioglimento della società, ma non la concessione di finanziamenti senza interessi. Pertanto il ricorso va rigettato e conseguono la perdita del deposito e la condanna alle spese. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ottobre 1968, n. 3168 - Pres. Rosano - Est. Leone - P. M. Antoci (conf.) - Bianchi (avv. D'Emilia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa).

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Profitti di regime - Natura tributaria - Opposizione al provvedimento di confisca - Competenza del Foro dello Stato.

(d. l. 26 marzo 1946, n. 134, art. 1; t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 8).

L'avocazione dei profitti di regime, quale è regolata dal d. l. 26 marzo 1946, n. 134, consiste in una contribuzione straordinaria nella quale il profittatore si presenta come contribuente; conseguentemente per l'opposizione contro il provvedimento dell'Intendente di Finanza che pone in esecuzione l'ordine di confisca è competente il Tribunale del luogo ove risiede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi l'Ufficio che ha liquidato l'imposta, rivestendo la contro-versia natura tributaria (1).

(*Omissis*). — I tre mezzi di ricorso prospettano l'unica questione di competenza sotto profili diversi, ma connessi e possono, per economia di trattazione, essere esaminati congiuntamente.

(1) Sulla natura di tributo dell'avocazione dei profitti di regime cfr. *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, II, 276. La sent. Sez. Un. citata nel testo leggesi in *Foro it.*, 1960, I, 1897. Sul punto vedi anche Sez. Un., 10 agosto

Deduce la ricorrente che l'art. 5 del d. l. c. p. s. 19 novembre 1946, n. 392, nel disporre che « chiunque abbia interesse ad opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione avanti l'autorità giudiziaria competente per valore e per territorio, da una parte ha chiarito che l'opposizione al provvedimento dell'Intendente di Finanza ha natura di opposizione all'esecuzione, dall'altra ha inteso richiamare le norme generali poste dal c. p. c. in materia di esecuzione (forzata), che escludono l'applicabilità del cosiddetto foro dello Stato (viol. e falsa applicazione art. 5 cit.).

Aggiunge la ricorrente, nel secondo motivo, che il testo dell'art. 5 del d. l. 19 novembre 1946, n. 392, non consente alcun dubbio in ordine alla natura di atto di precetto da attribuirsi all'intimazione dell'Intendente di Finanza, emessa in esecuzione del provvedimento di confisca. L'opposizione dell'interessato, perciò, nella specie, proponeva l'opposizione all'esecuzione per la quale l'art. 27 c. p. c. dichiara competente il giudice del luogo dell'esecuzione, competenza questa confermata dal disposto dell'art. 7 r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (viol. falsa applicazione artt. 26, 27, 28, 615 c. p. c., 7 t. u. 1611 del 1933).

Nel terzo motivo la ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 8 r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 e contraddittorietà di motivazione: sostiene che l'opposizione alla confisca di cui trattasi non poteva essere avvicinata all'opposizione all'ingiunzione fiscale, per la quale è stabilito il foro erariale, ma, tutt'al più, all'opposizione alla esecuzione per le entrate patrimoniali (non tributarie) dello Stato, opposizione che segue le regole generali di competenza per le cause di opposizione all'esecuzione.

L'argomentazione non ha fondamento giuridico e non coglie la vera natura dell'opposizione di cui trattasi.

La disposizione dell'art. 5 del d. l. n. 392 del 1946, nella generalità sua, riflette la pluralità delle ipotesi di legittimazione attiva, tributata non solo al soggetto passivo del provvedimento di confisca, ma a chiunque abbia interesse: quindi anche a persone estranee al rapporto di confisca, pregiudicate in un loro diritto dal provvedimento

32, n. 2524, *ivi*, 1962, I, 1873 e 2 marzo 1964, n. 645, in questa *Rassegna*, 34, I, 554. L'affermazione della natura tributaria delle controversie sui diritti di regime già ritenuta con riferimento alla competenza della sezione speciale della Commissione Centrale e ai procedimenti di sequestro, è stata giustamente ritenuta estensibile al procedimento che pone in esecuzione l'ordine di confisca, anch'esso rientrante nel « sistema tributario » dell'avocazione. La sentenza della Corte Costituzionale 9 giugno 1961, n. 29, ha definito la confisca prevista nell'art. 1 del d. l. 26 marzo 1946, n. 134, una sanzione inquadrata nel sistema tributario e quindi non penale e i effetti dell'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 25 Cost., riportata in *Foro it.*, 1961, I, 1061.

ablatorio emesso contro altro soggetto; in tal caso e nei confronti del terzo leso, nessuna ragione può ravvisarsi di deroga all'applicazione delle norme comuni sulla competenza per valore o per territorio. Negli specifici rapporti tra Amministrazione che ottiene il provvedimento di confisca e la persona che di tale provvedimento è il soggetto passivo (originario o *iure haereditario*), assume, invece, significato la natura della causa e del soggetto convenuto in giudizio, agli effetti della determinazione del giudice competente.

Deve ricordarsi a tal riguardo, che questo S. C. ha stabilito (con la sentenza a Sezioni Unite n. 1754 del 4 luglio 1960) che la materia dell'avocazione dei profitti di regime era regolata; prima della disciplina disposta col d.l. n. 134 del 1946, attribuendosi all'avocazione un carattere politico-sanzionatorio ma, nella rielaborazione che tale disciplina ha subito con il d.l. del 1946 citato innanzi e con i provvedimenti normativi successivi, l'avocazione dei profitti di regime è stata inquadrata come mezzo di imposizione tributaria straordinaria, sicchè il presunto profitto è da considerare contribuente.

Tale principio, come giustamente osserva il Procuratore Generale, sancito espressamente in tema di avocazione dei profitti di regime, non può non valere anche in ordine alla confisca prevista dall'art. 1 del d.l. n. 134 del 1946 (che regola pure l'avocazione dei profitti di regime) a carico di coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, commisero delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato ai sensi dell'art. 5 d.l. 27 luglio 1944, n. 159, chiaro essendo l'intento del legislatore di unificare la disciplina relativa alle diverse ipotesi di eccessi nell'attività politica o speculativa, che avevano concorso a porre il Paese in condizioni deteriori, i cui autori erano tenuti, perciò a contribuire, proporzionalmente più degli altri, agli oneri in conseguenza derivati a carico dello Stato; intento questo in seguito espressamente dichiarato col d.l. 22 settembre 1945, n. 623, allorchè fu disposto di raccogliere in testo unico tutte le norme relative alla confisca ed all'avocazione, apportando ad esse le opportune modifiche, per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario. E anche secondo l'autorevole opinione della Corte Costituzionale (sentenza n. 29 del 9 giugno 1961) la confisca di cui trattasi ha natura di misura amministrativa-finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio, cioè appunto di provvedimento tributario ispirato a ragioni eccezionali di rigore, compensative di eccessi pregiudizievoli, ma sempre nei limiti di una capacità contributiva stabilita attraverso un apposito procedimento di accertamento.

Se, dunque, il provvedimento di confisca è un atto del procedimento di accertamento di un obbligo tributario, quando, in sede di coattiva realizzazione di tale obbligo, l'obbligato (o il suo erede) si avvale della tutela giurisdizionale, deducendo che il titolo non è efficace

che l'obbligazione è estinta, la controversia così insorta deve essere definita, in considerazione dei soggetti, dell'oggetto e della *causa pendenti*, controversia d'imposta sia pure concernente opposizione all'esecuzione.

Per essa, di conseguenza, trova applicazione il disposto dell'art. 8 d. 30 ottobre 1933, n. 1611, che, per le controversie giudiziali riguardanti le tasse e le sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione, stabilisce la competenza, in prima istanza, quando sia in causa l'Amministrazione dello Stato, del Tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa controversa (cioè, estensivamente il tributo contestato).

L'applicazione dell'art. 8 ora detto esclude l'applicabilità, invocata dalla ricorrente, dell'art. 7 del citato r. d. del 1933, che regola la competenza nei giudizi relativi ai procedimenti esecutivi, diversi da quelli riguardanti materia di imposte.

Di conseguenza deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano, già affermata dalla sentenza impugnata e l'infondata istanza di regolamento deve essere rigettata. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 ottobre 1968, n. 3347 - Pres. Pece - Est. D'Armiento - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Volpi di Misurata (avv. Biamonti).

Imposta straordinaria sul patrimonio - Concordato - Regime anteriore alla legge 5 gennaio 1956, n. 1 - Impossibilità di rettifiche o integrazioni da parte dell'Ufficio.

(t. u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 45 e 48; t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 43; reg. 11 luglio 1907, n. 506, art. 81; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 3).

Imposte e tasse in genere - Imposta straordinaria sul patrimonio - Accertamento - Concordato - Integrazioni e modificazioni - Art. 3 legge 5 gennaio 1956, n. 1 e art. 35 t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 - Valore interpretativo - Esclusione.

(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 3; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35).

Imposta straordinaria sul patrimonio - Accertamento - Titoli non quotati in borsa - Procedimento dell'art. 19 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203 - Non è obbligatorio - Determinazione del valore in sede di concordato generale - Legittimità.

(t. u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 19).

Prima dell'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956, n. 1, per accertamento ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patri-

monio dovevano osservarsi le norme delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile (richiamate dall'art. 45 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203) in forza delle quali il concordato sottoscritto dal contribuente e dall'agente delle imposte a norma dell'art. 81, del reg. 11 luglio 1907, n. 506 accertava definitivamente il valore precludendo all'Amministrazione ogni possibilità di rettifica o di annullamento, salva la facoltà delle Commissioni delle imposte di eseguire di ufficio accertamenti non proposti o di modificare le cifre del patrimonio accertato o concordato a norma dell'art. 48 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203 e dell'art. 43 del t. u. 24 agosto 1877, n. 4021 (1).

Il potere dell'Amministrazione di integrare o modificare, solo in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, l'accertamento del reddito concordato col contribuente è stato introdotto con norme innovative, e quindi non retroattive, dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e dall'art. 35 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 (2).

Ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta straordinaria sul patrimonio, il valore dei titoli non quotati in borsa può essere legittimamente determinato per concordato diretto tra l'Ufficio e il contribuente, sicchè l'inosservanza dell'art. 19 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203, non comporta nullità del concordato, anche perchè il vizio del procedimento si risolve in un insufficiente accertamento di valore tassabile non rettificabile dall'Amministrazione (3).

(Omissis). — La ricorrente amministrazione delle finanze denuncia la violazione degli artt. 19 quarto comma, 48, 91 t. u. 9 maggio 1950, n. 203; 2 legge 5 giugno 1961, n. 520; contraddittorietà di motivazione; sostenendo che per il carattere unilaterale e non contrattuale del concordato doveva riconoscersi all'ufficio impositore — una volta accortosi della violazione di legge in cui era incorso nel determinare, ai

(1-3) Le affermazioni delle prime due massime sembrano troppo assolute. Se è vero che l'art. 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 e l'art. 35 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 hanno introdotto delle innovazioni sulla impugnabilità del concordato, non è peraltro esatto che prima di queste riforme il concordato fosse un negozio bilaterale inoppugnabile in modo assoluto. La nozione di concordato quale atto unilaterale dell'Amministrazione di accertamento dell'imponibile accompagnato dalla adesione del contribuente si rinviene in decisioni molto remote della S. C. (17 marzo 1943, *Riv. leg. fisc.*, 1943, 427; 13 dicembre 1946, *ivi*, 1947, 41) ed è rimasta salda nell'ultimo trentennio (*Relazione Avv. Stato*, 1942-50, I, 410; 1951-55, I, 361; 1956-60, II, 331). Tale definizione del concordato, escludente il carattere negoziale e transattivo, ammetteva che il concordato potesse essere impugnato dal contribuente per vizi di consenso e dalla Amministrazione per tutti i vizi di legittimità che rendono annullabile l'atto amministrativo. Il problema quindi non si poneva nel senso di un formale carattere interpretativo delle norme del 1956 e del 1958, che condizionano la rettifica del concordato alla

di dell'imponibile, i prezzi delle azioni non quotate in borsa — la coltà di procedere alla notifica di altro accertamento al contribuente.

Deduce in particolare che la illegittimità del concordato deriva, alla concreta fattispecie, dal fatto che per la determinazione dei valori patrimoniali dei titoli non quotati, facenti parte del patrimonio del Conte Lupi, non sono stati seguiti i criteri tassativamente stabiliti dal combinato disposto degli artt. 19 e 81 t. u. 9 maggio 1950, n. 203 del 2 legge 5 giugno 1951, n. 520.

Rileva, inoltre, che il richiamo della commissione centrale all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 risulta del tutto erroneo, non potendo tale norma operare retroattivamente, e dato che, prima della detta legge, era costantemente riconosciuto che il concordato potesse essere modificato dall'ufficio impositore, mediante notifica di nuovo accertamento nei termini di prescrizione.

Peraltro, al concordato in parola avrebbe dovuto riconoscersi l'esclusura di concordato provvisorio, anche in relazione all'esplicita riserva, in esso contenuta, per l'accertamento dei cespiti omessi. Inoltre, il riconoscimento di tale ultima circostanza da parte della commissione centrale, che ha ritenuto legittima la rettifica del 19 novembre 1955 della parte concernente i cespiti omessi, concreterebbe, a sua volta, una insanabile contraddizione, che vizia la motivazione della impugnata decisione.

Deduce, infine, la ricorrente amministrazione delle finanze, che nessuna rilevanza avrebbe dovuto riconoscersi, al riguardo, alla dichiarazione rilasciata dall'ufficio imposte il 26 febbraio 1953 agli eredi Lupi di Misurata, essendo stata, detta dichiarazione, chiesta ed ottenuta per diverse finalità (definizione dell'imposta di successione) e non poteva incidere sulla effettiva natura del concordato.

Ritiene questo collegio che il ricorso, col quale si riprospettano le stesse questioni dibattute davanti alla commissione centrale, sia

ravvenienza di elementi nuovi, bensì nel senso più ampio di una impubilità del concordato ammessa, sia pur entro stretti limiti, nel sistema anteriore alla riforma. Su questa premessa andava impostato il problema dell'impugnabilità del concordato per violazione di legge a cui doveva darsi risposta affermativa.

La sentenza in rassegna, invece, ha dato una soluzione inaccettabile alla questione della violazione dell'art. 19 del t. u. n. 203 del 1950. Innanzi tutto l'affermazione che sia facoltativo il procedimento fissato dalla legge per l'accertamento del valore dei titoli non quotati in borsa sembra molto contraddittoria; con questo si ammette una disponibilità della pretesa tributaria che è assolutamente contraria al sistema. Che si possa sostituire il conato generale di tutto il patrimonio tassabile al complesso procedimento di accertamento è da escludere, perchè il concordato se può sostituire, nei casi in cui è ammesso, la decisione della Commissione di valutazione, non può sostituire totalmente il procedimento di accertamento; in ogni caso

infondato; e ciò in quanto le censure, che si muovono contro la decisione di quest'ultima, corretta e ben motivata, non hanno giuridica consistenza.

Ed invero, anzitutto non hanno pregio i rilievi contro il carattere « definitivo » del concordato, siccome ritenuto dalla decisione impugnata. A prescindere, infatti, dalla considerazione che trattasi di giudizio di fatto, incensurabile in questa sede di legittimità, ed a prescindere dall'altra considerazione che, costituendo il concordato una forma di accertamento, la non definitività del medesimo appare una contraddizione in termine, la definitività risulta nella specie da una dichiarazione fatta dallo stesso ufficio che ha concluso il concordato (nello stesso giorno della conclusione di esso).

Tali circostanze trovansi puntualizzate nella decisione della commissione centrale, che ha posto opportunamente in rilievo — e su questo non cade contestazione — come « negli atti si rinviene un'attestazione dell'ufficio tributario, redatta lo stesso giorno 26 febbraio 1953 e firmata dallo stesso funzionario che aveva sottoscritto il concordato, il dott. Santini, nella quale si legge che il concordato stesso « è definitivo per tutti i cespiti che compongono il patrimonio del contribuente ».

Sempre a proposito della « definitività » del concordato, correttamente ritenuta e motivata dalla decisione impugnata, non va taciuto — come pure posto in luce nella motivazione — che trattandosi di definire un accertamento per un valore importante, la cui tassazione superava il mezzo miliardo, il Ministero delle Finanze, tempestivamente informato dall'ufficio delle imposte, seguì attivamente tutte le trattative, fino alla definitiva stipulazione del concordato.

Pertanto, questo collegio non può che ritenere esattamente attribuito il carattere di definitività riconosciuto dalla impugnata decisione

un concordato specifico avrebbe se mai potuto inserirsi nel procedimento particolare per la determinazione del valore dei titoli non quotati secondo quanto dispone l'art. 15 del d. l. 5 settembre 1947 n. 1173 sull'imposta di negoziazione richiamato dall'art. 19 del t. u. n. 203. Inoltre è evidente che l'art. 19 impone una determinazione unitaria del valore dei titoli azionari da effettuarsi nei confronti *della società* con efficacia opponibile a *tutti* i possessori dei titoli; non è invece ammissibile che verso un contribuente si accerti un valore dei titoli difforme da quello che sarà determinato per la società e gli altri possessori degli stessi titoli. Sembra quindi inaccettabile l'affermazione che l'inosservanza dell'art. 19 non sia causa di nullità del concordato.

Ma anche ammettendo che la legge violata non sia assistita dalla sanzione di nullità, non potrebbe ugualmente escludersi l'impugnabilità del concordato; il concordato infatti, come atto amministrativo, è impugnabile non soltanto per vizi che ne determinano la nullità, ma anche per vizi (violazione di legge) da cui derivi la semplice illegittimità dell'atto.

concordato *de quo*; nè contro detto carattere può validamente opporsi — come si oppone — che la certificazione di definitività venne lasciata dall'ufficio imposte per consentire agli eredi di definire l'imposta di successione inerente all'asse relitto dal Giuseppe Volpi di Isurata, e quindi non può valere ad altro scopo.

A vincere l'obbiezione appare decisivo osservare che il medesimo concordato non può essere definitivo e non definitivo a seconda dagli atti; e che la certificazione di definitività attiene proprio al concordato in materia di imposta progressiva sul patrimonio, che qui viene in considerazione.

Non hanno — a parere di questo collegio — maggior pregio le argomentazioni che si muovono dalla ricorrente alla decisione denunziata sotto il profilo che la stessa non avrebbe tenuto nella debita considerazione e il concordato tributario ha carattere di atto unilaterale amministrativo, e non costituisce un contratto; e che appunto per tale difetto di impostazione giuridica, la commissione centrale non ha ritenuto legittimo il secondo accertamento di « rettifica », scoperta la violazione della legge (di cui meglio si dirà in seguito) da parte dell'ufficio impositore.

Ed invero, la natura pubblicistica e non contrattuale del cosiddetto concordato tributario non viene qui in discussione, e non risulta che mai sia stata posta in dubbio dalla motivazione adottata dalla commissione centrale.

Si tratta, invece, di stabilire se il concordato *de quo*, dopo che è stato definitivamente concluso, formalmente, con la sottoscrizione dell'ufficio che l'ha preparato e del contribuente che l'ha sottoscritto, sostanzialmente (in quanto ai fini dell'imposizione specifica erano stati determinati tutti gli elementi di valutazione), può dal medesimo ufficio essere caducato, o comunque modificato, mediante notifica al contribuente di nuovo accertamento, anche se denominato « rettifica », la risposta a tale quesito va data, come è ovvio, in relazione all'ordinamento vigente al tempo della conclusione del concordato.

Ritiene questo collegio che, anche su questo punto, la commissione centrale delle imposte non ha errato nel rispondere negativamente.

A norma dell'art. 45, comma secondo, del t. u. 9 maggio 1950, n. 203, per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, per la risoluzione delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per l'imposta di ricchezza mobile. L'art. 81 del regolamento 12 luglio 1907, n. 506, vigente al momento in cui il concordato di cui trattasi venne sottoscritto, dispone che « quando l'agente concordi col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'accordo mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta da entrambi, a pena di nullità ».

L'art. 46 del citato t. u. delle disposizioni riguardanti l'imposta straordinaria sul patrimonio determina le facoltà conferite agli uffici,

e tra esse non comprende in alcun modo quelle di riesaminare e rettificare un concordato, tanto meno di invalidarlo. L'art. 48 dello stesso t. u. — come l'art. 43 del t. u. 24 agosto 1877 delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, vigente al momento — dopo avere conferito alle commissioni tutte le facoltà conferite dall'art. 46 ai funzionari delle imposte, domanda alle commissioni di prima istanza « la facoltà di eseguire di ufficio accertamenti non proposti dagli uffici distrettuali, e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli uffici o concordate fra i contribuenti e l'ufficio, anche se già iscritte a ruolo ».

Da tali disposizioni si evince chiaramente, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, che l'amministrazione finanziaria, dopo aver concluso un concordato definitivo, non può annullarlo o modificarlo, pretendendo di esercitare quei poteri di autotutela che le deriverebbero, a suo dire, dalla pubblica funzione che adempie e dalla natura di atto unilaterale del concordato, secondo si è precisato innanzi.

Dalle norme richiamate e principalmente dall'art. 48 del t. u. del 1950, n. 203 sulle imposte straordinarie sul patrimonio si ricava, invece, che solo la *commissione tributaria* di prima istanza, su ricorso o su sollecitazione dell'ufficio o del contribuente ed entro determinati termini, può rivedere il concordato concluso.

Nessuna confusione è lecito peraltro fare tra poteri o facoltà dell'ufficio e poteri e facoltà della commissione tributaria, atteso che l'uno è organo dell'amministrazione attiva, e l'altra ha carattere e svolge funzioni giurisdizionali.

Osserva inoltre questo collegio, continuando nell'esame delle censure mosse, che egualmente corretto deve ritenersi il principio, affermato nella decisione impugnata, che la facoltà degli uffici finanziari di apportare modifiche o variazioni agli accertamenti già in precedenza comunque definiti, è stata apportata nel nostro ordinamento solo con norme emanate posteriormente al concordato *de quo*, e quindi inapplicabili nella specie.

La prima di tali norme è costituita dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (recante disposizioni integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria) il quale recita: « in ogni caso e ancorchè sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 81 del r. d. 11 luglio 1907, n. 560, gli accertamenti possono essere integrati o modificati, in base all'avvenuta conoscenza di nuovi elementi, ecc. ».

La seconda va individuata nell'art. 35 del t. u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, che si esprime quasi negli stessi termini, e prevede espressamente la ipotesi del concordato: « l'accertamento, ancorchè sia intervenuta l'adesione del contribuente (*id est* concordato), può essere integrato o modificato in base all'avvenuta conoscenza di nuovi elementi, ecc. ».

Ora, come pure esattamente affermato dalla commissione cen-
le, le richiamate norme del 1956 e 1958 non possono trovare appli-
zione nella specie, per un duplice ordine di ragioni, e precisamente,
chè furono emanate in tempo posteriore alla conclusione del concor-
dato (26 febbraio 1953), e all'atto dell'entrata in vigore trovarono
rapporto già esaurito; e perchè, comunque, sarebbero mancati i
ovi elementi la cui sopravvenuta conoscenza può legittimare la inte-
zione o la modifica dell'accertamento fiscale già divenuto definitivo.

Nè vale opporre che la nuova normativa, che conferisce agli uffici
i larghi poteri, avrebbe carattere interpretativo e non innovativo,
cchè tale tesi non può approvarsi, attesa la sostanziale differenza
la vecchia e la nuova regolamentazione (il che dimostra che il
islatore ha voluto introdurre in materia un più largo sistema in
ore del fisco, ampliando i poteri degli uffici accertatori).

Inoltre, anche a ritenere di carattere interpretativo le nuove
orme, all'applicazione di esse sarebbe mancato, nella specie, l'esistenza
« nuovi elementi » incensurabilmente esclusi, con giudizio di fatto,
la decisione impugnata.

Resta da esaminare la censura che attiene alla violazione del-
rt. 19 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203 da parte dell'ufficio che proce-
te al concordato, violazione che, ad avviso della ricorrente e
ntariamente a quanto ritenuto nell'impugnata decisione, avrebbe
vuto portare alla illegittimità, e quindi all'annullamento del concor-
o medesimo.

Anche questo ultimo appunto non ha consistenza.

L'art. 19, che dicesi violato, contiene le modalità che normalmente
obono eseguirsi in materia di imposta straordinaria sul patrimonio,
stabilire, ai fini dell'accertamento, il valore dei titoli non quotati
borsa.

Ora, anche ammesso che le previste modalità non siano state
ervate, non consegue la nullità del concordato, in quanto l'atte-
si a tali modalità non è prescritto a pena di nullità.

In secondo luogo, le modalità previste dall'art. 19 concernono
accertamento del valore dei titoli non quotati in borsa in mancanza
accordo, e non l'ipotesi di accertamento operato dall'ufficio e al
ale abbia aderito il contribuente (caso di specie), ipotesi che non
preclusa dal sistema.

In terzo luogo, è assorbente osservare che il preteso vizio proce-
rale, nel determinare il valore dei titoli non quotati in borsa,
rebbe potuto se mai cagionare un accertamento di insufficiente valore
sabile, non dissimile dalla insufficiente valutazione di qualsiasi altro
pite, componente il patrimonio del Conte Giuseppe Volpi di Misurata.

Ma se così è — e non sembra dubbio — per il disposto dell'arti-
o 48 t. u. 9 maggio 1950, n. 203, sarebbe spettato sempre ed unica-

mente alla commissione di prima istanza di correggere l'errore o la violazione, aumentando congruamente l'ammontare dell'imposta, e non mai all'ufficio che non ne aveva la facoltà o il potere, come già detto in precedenza. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1968, n. 3610 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. Gedda (conf.) - Lepore (avv. Flauti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Presupposti - Possesso di beni alla data del 28 marzo 1947 - Non corrispondenza ad un titolo legittimo di proprietà - È sufficiente.

(t. u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 1).

In base all'art. 1 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203, l'imposta straordinaria progressiva grava sul patrimonio « posseduto », come cosa propria, da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947; legittimamente, pertanto, viene tassato un patrimonio che, anche senza una corrispondenza a validi titoli di acquisto, risulti in possesso di un determinato contribuente da idonei fatti rivelatori (1).

(*Omissis*). — Col primo e col quarto mezzo — che vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono entrambi, sotto un diverso angolo visuale, alla denunciata violazione dell'art. 1 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203 — si censura la decisione impugnata per avere erroneamente ritenuto che a giustificare l'applicazione dell'imposta di cui alla suddetta legge fosse sufficiente il fatto che i dati catastali indicavano essa ricorrente comproprietaria, col figlio Carlo, dei beni costituenti il patrimonio da sottoporre a tributo.

All'uopo osserva che nel sistema della legge il possesso ha una funzione meramente complementare, nel senso che assume rilevanza giuridica solo nell'ipotesi in cui non si conosca chi sia il vero proprietario del patrimonio, e che ha pertanto errato la Commissione Centrale delle Imposte nel non tenere presente che il criterio da porre a fonda-

(1) La sent. 27 maggio 1963, n. 1399, citata nel testo, leggesi in *Riv. leg. fisc.*, 1963, 1621. Il principio saldamente affermato è che presupposto dell'imposizione sia il possesso, come è inteso dall'art. 1140 cod. civ., tanto nel senso che esso sia sufficiente quando manchi un legittimo titolo di proprietà, quanto nel senso che esso sia necessario quando alla titolarità formale del diritto non corrisponda la pienezza del godimento. Nello stesso senso v. Comm. centrale, 13 giugno 1966, n. 84147, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 2516; *id.*, 24 novembre 1964, n. 72086, *ivi*, 1965, 1165.

to dell'imposizione tributaria è quello della « effettiva appartenenza » dei beni al soggetto colpito.

La censura è infondata.

Ed invero, posto che, come questa Suprema Corte ha avuto già una volta occasione di affermare (Cass., 27 maggio 1963, n. 1399) che, purchè trovi applicazione l'art. 1 del predetto t. u. del 1950 non è necessario che dei beni assoggettabili al tributo si sia stato proprietario alla data del 28 marzo 1947 essendo sufficiente che di essi si sia alla data avuto il possesso *uti dominus*, e cioè che attraverso una situazione di mero fatto si sia esercitata su di essi, con l'animo di considerarli come propri, un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, è fuori di dubbio che, nella specie, la decisione impugnata si è riferita alle risultanze catastali non per provare in base a queste che proprietaria dei beni da sottoporre al tributo dovevasi essere la Lepore, ma per avvalorare gli altri elementi di fatto convinti, nel loro insieme, che la Lepore ed il figlio Carlo avevano di comune accordo esecuzione al testamento del loro congiunto a riconoscere i propriari in parti eguali del patrimonio da costituito; che con riferimento a tale accordo, Pretaroli Carlo aveva definito l'accertamento tributario tenendo presente la sola quota a lui attribuita nella successione paterna, ed infine — circostanza di per sé decisiva della lite, quand'anche, in contrasto con la lettera della legge che parla di patrimonio « posseduto alla data del 28 marzo 1947 », avesse voluto aderire alla tesi secondo cui l'imposta straordinaria progressiva colpirebbe il « proprietario » e non il semplice « possessore » dei beni — che alla data sopraindicata di detti beni « si era venuto a consolidare un possesso ultraventennale » che aveva fatto cessare ogni ulteriore possibile dubbio sulla natura e sul contenuto del diritto esercitato dalla Lepore sui beni medesimi.

La decisione impugnata ha cioè, correttamente attribuito all'indagine catastale valore di semplice indizio, del quale si è poi servita per sorreggere, con l'aggiunta degli altri elementi offerti dagli atti causa e dianzi indicati, il giudizio insindacabilmente espresso — con motivazione adeguata e corretta — circa la effettiva sussistenza, natura e gli effetti del particolare rapporto in cui alla data del 28 marzo 1947 la Lepore trovavasi rispetto ai beni assoggettati al tributo: il che non contrasta minimamente col principio più volte affermato da questa Suprema Corte in ordine al valore meramente indicativo delle risultanze catastali.

Col secondo e terzo mezzo la ricorrente censura poi altre affermazioni contenute nella decisione impugnata.

Ma — in omaggio al principio secondo il quale l'eventuale errore commesso dal giudice di merito su uno degli argomenti enunciati in sentenza a sostegno della pronuncia emessa non può giustificare, di

per sè, il ricorso per cassazione ed il conseguente annullamento quando uno solo degli altri argomenti, che appaiono concorrenti, sia informato ad esatti criteri giuridici e dia compiuta ragione della pronuncia stessa (Cass., 17 marzo 1967, n. 604) — di tali censure la Corte ritiene superfluo occuparsi, essendo rimasta accertata — col rigetto del primo e del quarto motivo — la piena validità giuridica delle altre ragioni adottate dalla Commissione Centrale e la loro idoneità a giustificare da sole la decisione accolta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1968, n. 3612 - Pres. Stella Richter - Est. Leone - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Dulcetta (avv. Angelo).

Imposta di registro - Donazione con riserva di usufrutto - Sistema di tassazione valevole anche per l'imposta sul valore globale e di trascrizione - Aliquota corrispondente al valore della piena proprietà al momento della registrazione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 20, comma 2°; d. l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 11; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 4).

La norma dell'art. 20, secondo comma, l. registro, deve essere interpretata nel senso che nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà, l'accertamento del valore della piena proprietà avviene subito, con riferimento alla data del trasferimento, e subito si procede all'esazione della parte di tributo (calcolata sulla differenza tra valore della piena proprietà e valore dell'usufrutto) riguardante la nuda proprietà, mentre al cessare dell'usufrutto si procede all'esazione del tributo, già determinato ed immutabile, relativo al valore dell'usufrutto. Pertanto la aliquota progressiva da applicare, sia ai fini dell'imposta di registro come a quelli dell'imposta sul valore globale, è quella corrispondente al valore della piena proprietà al momento del trasferimento; ed è con riferimento a tale valore che deve essere calcolata l'imposta di trascrizione (1).

(*Omissis*). — I primi tre mezzi di ricorso censurano i criteri applicati dalla Corte di appello circa la liquidazione delle tre imposte afferenti il medesimo atto economico e giuridico, criteri connessi nella

(1) L'interesse della presente sentenza deriva dal fatto che l'art. 20 della legge di registro, nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà, parla di « valore imponibile » costituito dalla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto. Onde è stato affermato, e la Corte di appello di Palermo lo aveva ritenuto nella presente

disciplina normativa: perciò i mezzi suddetti possono essere esaminati congiuntamente.

Col primo di essi si denunzia violazione e falsa applicazione dello art. 20 l. registro, in relazione agli artt. 1 e 3 d. l. 8 marzo 1945, n. 90 e alla tabella, nonché difetto di motivazione: l'Amministrazione ricorrente sostiene che, in conformità anche della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di donazione con riserva di usufrutto l'imposta deve essere commisurata al valore pieno della proprietà e solo l'esazione della parte d'imposta relativa al valore dell'usufrutto è rinviata al momento della cessazione dell'usufrutto medesimo: ha errato, quindi la Corte d'appello, allorchè ha applicato l'aliquota stabilita in relazione al valore della sola nuda proprietà dei beni donati.

Nel secondo mezzo, la ricorrente muove analoga censura quanto al medesimo criterio applicato nella determinazione dell'imposta sul reddito globale (violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d. l. 8 marzo 1945, n. 90).

Col terzo motivo, infine, l'Amministrazione fa notare che l'imposta e le trascrizioni è applicata con aliquota proporzionale non progressiva, onde non esiste problema di individuazione di aliquota.

Le censure sono fondate.

Nel divario dottrinale tuttora esistente sul punto in esame, questa Corte Suprema ha già avuto modo di stabilire che il discusso disposto dall'art. 20 l. registro, a norma del quale « nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà per atto tra vivi, il valore imponibile al giorno del trasferimento si ritiene eguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto; al cessare poi dell'usufrutto sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto fu detratto e allorchè venne tassata la nuda proprietà » deve essere interpretato nel senso che nei trasferimenti a titolo gratuito della nuda proprietà l'accrescimento del valore della piena proprietà avviene subito, con riferimento alla data del trasferimento, e subito si procede all'esazione a parte di tributo (calcolata sulla differenza tra valore della piena proprietà e valore dell'usufrutto) riguardante la nuda proprietà, mentre

con la sentenza ora cassata, che, tale essendo la base imponibile del trasferimento, anche la aliquota progressiva da applicare era quella corrispondente a detta differenza di valori.

Ora la Cassazione, richiamandosi alle affermazioni già contenute, separate per altri fini, nella sua sentenza 8 luglio 1958, n. 2456, ha dato alla norma dell'articolo 20 quella diversa e giusta interpretazione che risponde pienamente alla natura ed agli effetti del negozio di donazione con riserva di usufrutto già ritenuti dalla prevalente dottrina civilistica (MESSINEO, *Manuale di dir. civ. comm.*, Milano 1954, vol. 3°, 18; DI, *La donazione*, Torino 1961, 370; TORRENTE, *La donazione*, Milano, 222) ed esclude la evidente incongruenza della tassazione operata in questa sentenza alla tesi avversa.

al cessare dell'usufrutto si procede all'esazione del tributo, già determinato ed immutabile, relativo al valore dell'usufrutto (Cass. 8 luglio 1958, n. 2456 e, con riferimento all'analogo disposto dell'art. 6 reg. 23 marzo 1902, n. 114, in tema di imposta di successione, Cass. 7 gennaio 1938, n. 33).

Tale interpretazione dev'essere ribadita. Quando, come è per i trasferimenti a titolo gratuito, l'imposta di registro è progressiva, l'applicazione di essa impone anzitutto la ricerca del valore da prendere in considerazione al fine di stabilire l'aliquota progressiva da applicare.

L'art. 20 l. registro, col suo riferimento al valore imponibile della piena proprietà, nel quale distingue poi i valori parziari del trasferimento della nuda proprietà e della successiva riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, indica, sia pure con una formula circonvoluta, che l'aliquota progressiva dev'essere determinata in relazione al valore del trasferimento del pieno dominio, mentre l'applicazione dell'aliquota così determinata dev'essere operata sui detti valori parziari: con la conseguenza che la somma delle due tasse, nei trasferimenti a titolo gratuito, equivale all'imposta di trasferimento sul valore della piena proprietà qual'è al momento dell'alienazione della nuda proprietà.

Il che è poi conforme al disposto dell'art. 8 l. registro circa l'applicazione delle tasse secondo l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto o del trasferimento. Infatti, il trasferimento della nuda proprietà implica il trasferimento della piena proprietà, giacchè l'usufrutto è essenzialmente temporaneo e prima o poi deve naturalmente riunirsi al nudo dominio, per semplici fatti naturali, senza necessità di apposito negozio.

E del resto, se non si operasse nel modo anzidetto, data la progressività dell'imposta, l'applicazione di aliquote di classe ridotta ai due valori parziali suindicati porterebbe alla liquidazione di imposte per un importo complessivo inferiore a quello dovuto per il trasferimento della proprietà piena del medesimo bene: risultato questo che non troverebbe spiegazione ragionevole nella temporanea compressione del diritto del proprietario, specie se, come è ammesso anche dalla dottrina, alla norma in esame si assegni la « ratio » della naturale forza di espansione del titolo di acquisto della nuda proprietà.

A parere della resistente la minore tassazione sarebbe spiegabile in relazione al minor valore economico del trasferimento della nuda proprietà rispetto al trasferimento del pieno dominio. Ma l'osservazione prova troppo, perchè, in linea generale, il valore della nuda proprietà è il valore attuale del diritto di proprietà piena al cessare dell'usufrutto: sicchè, tassato il trasferimento della nuda proprietà, non vi dovrebbe essere altra tassazione per il fatto della consolidazione. Ma gli artt. 20 e 21 l. registro espressamente prevedono il pagamento di altra imposta al momento della riunione dell'usufrutto con la nuda

proprietà, dichiarando così l'intento del legislatore di far discendere la registrazione dell'atto di trasferimento della nuda proprietà, la tassazione ragguagliata al valore della proprietà piena, senza detrazioni per sconti attuariali.

Del resto, lo stesso resistente ha ricordato diligentemente che la disposizione dell'art. 20 l. registro trova il precedente storico nell'art. 6 del regolamento 23 marzo 1902, n. 114, emanato per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, il quale stabilisce con chiarezza che nella determinazione del valore delle donazioni, la nuda proprietà si deve considerare per il valore della proprietà piena, salva la sospensione della maggior taxa corrispondente al valore dell'usufrutto, da riscuotersi all'epoca della consolidazione. Tale norma, integrativa del regolamento di esecuzione del t. u. leggi di registro, non consente dubbi sul punto che il sistema di tassazione delle donazioni di nuda proprietà è proprio quello determinato nella cennata sentenza 2456 del 1958 della Corte Suprema, cioè di considerare trasferito il valore della nuda proprietà, applicandosi l'aliquota corrispondente e lasciando in carico quella parte dell'imposta complessivamente liquidata, che si deve riferire al valore dell'usufrutto.

Pertanto, dovendo essere l'imposta commisurata al valore della nuda proprietà, la relativa aliquota non può essere che corrispondente al valore: e ciò sia ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, per l'applicazione dell'imposta sul valore globale, che, ai sensi dell'art. 11 d. l. 8 marzo 1945, n. 90, è applicata con gli stessi criteri relativi all'imposta di registro, sia, infine, per determinare l'imposta sulle successioni, per la quale si ha riguardo al valore su cui si applica l'imposta di registro (art. 4 l. 25 giugno 1943, n. 540). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 novembre 1968, n. 3648 - Pres. Rossano - Est. Sandulli - P. M. Raja (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi) c. Ente Nazionale Energia Elettrica (avv. Mazzullo).

Posta sulle concessioni governative - Prescrizione - Tassa supplementiva - Decorrenza - Data di pagamento della tassa principale - Necessità di aggiornamento della spesa preventiva - Decorrenza - Non dalla data di pagamento bensì dalla data in cui la Finanza deve provvedere all'aggiornamento.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3279; d. l. 30 maggio 1947, n. 604, art. 147, tab. all. A; d. P. R. 10 marzo 1961, n. 121, art. 16; d. P. R. 20 marzo 1953, n. 112, art. 16).

In tema di tasse sulle concessioni governative, poichè, ai sensi dell'art. 147 tabella all. A d. l. 30 maggio 1947, n. 604, la tassa va rap-

portata alle previsioni di spesa che l'aspirante alla concessione presenta e che così costituisce la base imponibile, il diritto della Finanza, per supplementi derivanti da liquidazione inesatta, si prescrive, ai sensi dell'art. 16 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3279 (identico nel contenuto all'art. 16 d. P. R. 1° marzo 1961, n. 121 e all'art. 16 d. P. R. 20 marzo 1953, n. 112), in tre anni che decorrono dal giorno in cui si è effettuato il pagamento della tassa, e, se è necessario l'aggiornamento della spesa, dal giorno in cui la Finanza deve provvedervi.

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ., 16 del d. P. R. 20 marzo 1953, n. 112, 10 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3279, 1 del r. d. 26 marzo 1936, n. 1418 e 147 della tabella A allegata al d. l. 30 maggio 1947, n. 604, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale dell'azione tributaria, stabilito dall'art. 16 del d. P. R. 20 marzo 1953, n. 112, coincidesse con quello della presentazione dell'atto di concessione, e, quindi, del pagamento della tassa, sul riflesso che all'aggiornamento della spesa preventivata per l'esecuzione delle opere, sulla qual era dovuto il tributo, si potesse procedere automaticamente mediante moltiplicazione dell'importo della spesa indicata per il coefficiente di svalutazione monetaria.

A chiarimento, sostiene che l'aggiornamento della spesa preventivata non fosse collegato *ope legis* alla svalutazione monetaria, costituendo tale criterio, a norma dell'art. 147 della tabella A allegata al d. l. 30 maggio 1947, n. 604, una mera eventualità; che soltanto dal momento in cui l'ufficio era venuto a conoscenza della maggiore spesa, occorrente per l'esecuzione delle opere, era sorto il diritto della Finanza alla imposizione di una maggiore tassa; e che, soltanto dal momento in cui i dati relativi al maggior importo della spesa occorrente erano stati comunicati all'Ufficio del Genio Civile, aveva incominciato a decorrere il termine prescrizionale dell'azione tributaria.

La doglianza è infondata.

A norma dell'art. 147 della tabella allegata A del d. l. 30 maggio 1947, n. 604, sui provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, vigente all'epoca in cui la Società Idroelettrica Alto Chiese ottenne la concessione di derivare le acque del fiume Chiese e dei suoi affluenti ed applicabile nella specie, in quanto il tributo colpisce

(1) Esatta applicazione delle disposizioni legislative speciali richiamate nella massima in aderenza ai principi generali sulla decorrenza della prescrizione.

to di concessione, la tassa oggetto di esame, va rapportata alla previsione di spesa che l'aspirante concessionario deve presentare tendente alla domanda tendente ad ottenere la concessione, in base coordinato disposto degli artt. 33 del t. u. delle leggi sulle acque e degli impianti elettrici, approv. con r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775, della legge 23 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Poiché, a norma dell'art. 33 del citato t. u. sulle acque, per le opere di derivazioni e le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e ordina a tutti i lavori ed impianti occorrenti sia alla costruzione che all'esercizio, al fine di ottenere una concessione di derivazione di acque fluviali, deve trovare applicazione la disposizione dell'art. 3 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, secondo cui qualunque domanda, fatta anche da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale deve indicare, tra l'altro, la spesa presunta.

La previsione di spesa e l'indicazione dei mezzi di esecuzione dell'opera pubblica, prescritti dal citato art. 3 della legge sulle espropriazioni, ha la finalità di evitare il pericolo di far subire, al proprietario bene espropriato, una espropriazione senza la sicurezza, quanto alla spesa presuntiva, della completa esecuzione delle opere progettate. Tale previsione di spesa viene utilizzata, per comodità fiscale, al fine della determinazione della tassa sulla concessione governativa. Essa, però, non ha carattere vincolante per gli organi tributari. La disposizione contenuta nell'art. 147 della citata tabella allegata al d. l. 30 maggio 1947, n. 604 prevede una tassazione conosciuta col nome di « sistema per scaglioni », nel senso che l'importo della tassa è determinato con riferimento al diverso ammontare della spesa. In sede di tassazione, al fine di rendere attuabile tale criterio di tassazione, la previsione di spesa va controllata ed eventualmente rettificata dagli organi finanziari, in modo da svincolarla dai criteri oggettivi dell'interessato, conferendole un carattere di obiettività e di attualità.

Conferma di ciò si trova nell'art. 10 della legge organica 30 dicembre 1923, n. 3279 per le tasse sulle concessioni governative, il quale, prevedendo un termine di prescrizione per l'azione dell'Amministrazione Finanziaria volta ad ottenere un « supplemento » (il cui significato non può restringersi alla nozione tecnico-giuridica della tassa governativa, di cui all'art. 7 della legge di Registro), a causa di liquidazioni inesatte, convalida la possibilità di ulteriori accertamenti, al fine di controllare l'esattezza e la rispondenza della previsione di spesa, appunto quando un lungo periodo di tempo sia intercorso tra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto di concessione.

Ulteriore conferma dell'interpretazione data al citato art. 147 trovata nel vigente art. 146 della tabella allegato A del t. u. delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni approv. con d. P. R. 1° marzo 1961, n. 121 (identico nel contenuto all'art. 147 della tabella all. A del d. P. R. 20 marzo 1953, n. 112), il quale, nel secondo comma della nota, prescrive che « la tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare della spesa, quale risulta all'atto dell'emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale *aggiornamento* ».

Tale disposizione, avente carattere di norma interpretativa, esplicativa (o dichiarativa), priva di contenuto innovativo, essendo volta a fissare il preciso significato delle espressioni usate nella precedente norma, cui si ricollega (art. 147 del d. l. n. 604 del 1947), ha inteso agevolare l'interpretazione di questa, senza innovarla o modificarla.

Nel senso che l'Amministrazione Finanziaria può procedere all'aggiornamento della spesa preventivata dall'interessato al momento della domanda di concessione si è già espressa la Corte di Cassazione con le sentenze 8 maggio 1961, n. 1066 e n. 1067.

Un limite temporale è posto alla facoltà di aggiornamento, attribuito all'Amministrazione Finanziaria, al fine di percepire un supplemento di tassa di concessione.

A norma del citato art. 10 del r. d. n. 3279 del 1923 sulle concessioni governative, vigente al momento dell'emanazione del decreto di concessione ed identico nel contenuto all'art. 16 del d. P. R. 1° marzo 1961, n. 121 ed all'art. 16 del d. P. R. 20 marzo 1953, n. 112, l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per supplementi a causa di liquidazione inesatta si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento della tassa.

Non sempre, però, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con quello di pagamento.

A tal fine, occorre tener conto, ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'art. 2935 cod. civ. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), del momento in cui l'Amministrazione Finanziaria può provvedere all'aggiornamento della spesa preventiva, costituente la base imponibile della tassa di concessione.

Soltanto da tale momento, infatti, comincia a decorrere il termine prescrizionale.

Nella specie in esame, trattandosi di adeguamento in base agli indici di svalutazione monetaria pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, costituenti dati e nozioni di comune esperienza (Cass. 13 dicembre 1966, n. 2914; Cass. 13 luglio 1964, n. 1849; Cass. 13 ottobre 1961, n. 2114), non sconosciuti per la loro notorietà all'Amministrazione Finanziaria, sarebbe bastato, per provvedere all'aggiornamento, procedere (come, del resto, l'Amministrazione ha fatto, sia pure in epoca

cessiva) all'operazione aritmetica di moltiplicazione dell'importo indicato nel preventivo di spesa per il coefficiente di svalutazione monetaria.

Pertanto, è da ritenere che l'Amministrazione Finanziaria fosse in condizione di provvedere all'aggiornamento sin dal momento della presentazione dell'atto di concessione ai fini del pagamento del tributo quindi, sin dal giorno di corresponsione dello stesso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 novembre 1968, n. 3662 - Pres. Rossano - Rel. Malfitano - P. M. Gedda (conf.) - Società Forino (avv. ti Notante, Pellegrino, Di Maio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

posta di registro - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Agevolazioni per il trasferimento di terreni occorrenti per l'impianto di stabilimenti industriali - Primo trasferimento - Nozione.

(d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 2, 5; l. 29 dicembre 1948, n. 1482, art. 2).

posta di registro - Agevolazioni - Industrializzazione del Mezzogiorno - Declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio - Finalità - Competenza - Limiti.

(d. l. 14 dicembre 1967, n. 1598, art. 5).

Agevolazioni tributarie per l'industrializzazione del Mezzogiorno, negli artt. 2 e 5 d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598, sono date applicativamente per il primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per le considerate iniziative, ed al fine di favorire l'incremento del patrimonio industriale, e per « primo trasferimento » deve intendersi il primo in senso cronologico, bensì il primo utile ai fini dell'attuazione delle iniziative; pertanto, ove in seguito al trasferimento dell'immobile l'iniziativa non sia stata sviluppata, ciò non osta all'applicazione dell'agevolazione al successivo trasferimento dello stesso immobile, in quanto quest'ultimo, pur cronologicamente successivo all'atto, esegue l'attuazione del fine industriale, e va considerato « primo trasferimento » rispetto all'applicazione dell'agevolazione (1).

In tema di agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, la declaratoria del Ministero dell'industria e del commercio è prevista soltanto per accertare se il fine industriale sia stato conseguito, e va applicata a pena di decadenza nel termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, mentre gli uffici finanziari devono accertare se si tratti di

primo trasferimento; pertanto, è irrilevante una declaratoria che constati l'esistenza di tale presupposto (2).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli articoli 5 del d. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dalla legge 29 novembre 1948, n. 1482 e 4 l. 25 marzo 1865, n. 2248 all. E, nonchè il difetto di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 del c. p. c. si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inapplicabile all'atto con il quale la società Forino acquistò gli immobili per l'impianto di uno stabilimento industriale in Nocera Inferiore l'agevolazione tributaria prevista dall'art. 5 del decreto n. 1598 del 1947, sebbene detta società avesse tempestivamente prodotto la dichiarazione del Ministro dell'industria e commercio attestante che il fine dell'acquisto era stato conseguito dal primo acquirente. Al riguardo si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che le Commissioni tributarie e il giudice ordinario potessero accertare la ricorrenza della condizione della primarietà del trasferimento in quanto l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'applicazione del beneficio fiscale è riservato al giudizio insindacabile del Ministro dell'industria e commercio.

La censura è infondata.

A norma dell'art. 5 del decreto n. 1598 del 1947, contenente disposizioni per la industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per la attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 dello stesso decreto, è soggetto a imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa. L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato con dichiarazione del Ministro dell'industria e commercio che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Alla stregua di questa disposizione l'agevolazione tributaria è applicata, in via provvisoria se risulti che l'atto sottoposto alla registrazione abbia ad oggetto un primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti al primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e tale applicazione diventa definitiva qualora nel termine stabilito dalla legge è prodotto il certificato attestante che l'iniziativa industriale è stata conseguita.

In relazione a tale disposizione questa Corte Suprema ha più volte affermato (v. sent. n. 1548 del 1965, 1674 del 1966 e 663 del 1968) che all'accertamento dei presupposti per l'applicazione del beneficio

(1-2) Le affermazioni di cui alla prima massima lasciano perplessi; sulla seconda massima l'orientamento è ormai costante: cfr. Sez. Un. 28 giugno 1966, n. 1674, in questa *Rassegna*, 1967, I, 430, con nota di richiami.

cale deve provvedere l'Amministrazione finanziaria e non il Ministro dell'industria e commercio, al quale è devoluto soltanto il compito di accertare se il fine dell'attuazione dell'iniziativa industriale sia stato effettivamente conseguito.

L'accertamento, quindi, della primarietà del trasferimento dei beni correnti per l'attuazione della iniziativa industriale, che è uno dei presupposti necessari per l'applicazione dell'agevolazione tributaria, deve essere compiuto dall'Amministrazione finanziaria e, in sede concorsuale, dalle Commissioni tributarie e dal giudice ordinario. Trattasi di un accertamento che implica la valutazione di una situazione obiettiva e non può rientrare nel compito di natura tecnica-discrezionale devoluto al Ministro.

Consegue che l'attestazione del Ministro circa la sussistenza dei presupposti il cui accertamento esula dalla sua competenza è del tutto irrilevante.

Nella specie la Corte di merito si è uniformata a questi principi e ha ritenuto che l'attestazione del Ministro circa la sussistenza della primarietà del trasferimento dei beni acquistati dalla Forino per l'impianto di uno stabilimento industriale non precludesse l'indagine circa la sussistenza di tale presupposto di applicabilità del beneficio fiscale.

Nè può sostenersi che, così opinando, la Corte abbia disapplicato il diritto amministrativo pur avendolo ritenuto legittimo, perchè essa non ha disapplicato, ma si è limitata a considerarlo irrilevante rispetto a fattispecie da decidere.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il trasferimento del terreno e dei fabbricati di cui all'atto di compravendita del 2 marzo 1954 non potesse considerarsi primo ai fini della attuazione delle iniziative industriali previste dal d. n. 1598 del 1947 e perchè gli stessi beni nel 1950 erano stati oggetto di altro trasferimento per l'impianto di uno stabilimento industriale.

Al riguardo si deduce che primo trasferimento ai fini dell'attuazione delle iniziative industriali doveva considerarsi quello di cui all'atto di compravendita del 1954 perchè all'atto di trasferimento stipulato nel 1950 non era stata applicata l'agevolazione tributaria prevista dal citato decreto per il mancato conseguimento del fine per il quale era stato eseguito.

La censura è fondata.

Il « primo trasferimento di proprietà di terreni o fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali » nell'Italia meridionale insulare, per il quale l'art. 5 del decreto n. 1598 del 1947 prevede l'agevolazione del pagamento dell'imposta di registro e di trascrizione sulla misura fissa, non è il primo in senso cronologico, bensì il primo in ordine ai fini dell'attuazione delle iniziative industriali, cioè quel trasferi-

mento di beni per mezzo del quale sia stata realizzata l'iniziativa per la quale fu eseguito.

Invero, l'espressione « primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati », adoperata nel cennato articolo, è strettamente connessa con quella immediatamente successiva « occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 », in guisa che non è possibile intenderla se non in relazione a quest'ultima.

Da tale correlazione si evince che il trasferimento dei beni e la realizzazione della iniziativa industriale mediante la loro utilizzazione, sono due elementi inscindibili della fattispecie legale, per cui il trasferimento che non abbia dato luogo all'attuazione del fine industriale per il quale fu eseguito è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione della norma di favore.

Consegue che il trasferimento di proprietà di un immobile per l'attuazione di una iniziativa industriale che, per qualsiasi motivo, non sia stata mai realizzata, non osta all'applicazione dell'agevolazione tributaria al successivo trasferimento dello stesso immobile per l'attuazione di un fine industriale che il Ministro competente attesti essere stato conseguito, in quanto quest'ultimo trasferimento, pur essendo cronologicamente il secondo eseguito per l'attuazione di un fine industriale, deve considerarsi primo ai fini dell'applicazione dell'agevolazione tributaria, essendosi soltanto con esso conseguito quel fine che la legge ha inteso favorire.

Tale interpretazione risponde non solo alla lettera, ma anche alla ratio della legge, volta a stimolare l'iniziativa privata per la realizzazione di attività industriali nel Mezzogiorno d'Italia, mediante la concessione di agevolazioni fiscali all'acquirente di immobili che, per primo, realizzi con essi il fine di industrializzazione e trova, altresì, esplicita conferma nelle recenti disposizioni regolanti la materia (art. 13 lettera c, legge n. 717 del 1965), in base alle quali la menzionata agevolazione tributaria » spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale ».

Nella specie, la Corte di merito, non si è uniformata a tale interpretazione, perchè, accertato che alla vendita degli immobili stipulata il 23 aprile 1950 non erano state applicate le agevolazioni tributarie previste dal decreto n. 1598 del 1947 per il mancato conseguimento del fine industriale per il quale era stata eseguita, avrebbe dovuto ritenere primo trasferimento ai sensi della disposizione di cui all'art. 5 di detto decreto la vendita degli stessi immobili stipulata con atto del notaio Maranca il 2 marzo 1954, in quanto era stato accertato, in base all'attestazione del Ministro dell'industria e commercio, il conseguimento del fine industriale per il quale la vendita medesima era stata eseguita e, conseguentemente, dichiarare non dovuta l'imposta suppletiva di registro pretesa dall'Amministrazione delle finanze. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 novembre 1968, n. 3693 - Pres. Favara - Est. Loria - P. M. Gedda (conf.) - Lucifero (avv. Morelli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di registro - Atti nulli - Restituzione di imposta - Espropriazione di terreni in base alle leggi di riforma fondiaria - Successiva donazione - Nullità - Sussistenza - Necessità di una pronuncia dichiarativa della nullità - Esclusione.

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 14; l. 21 ottobre 1950, n. 841, art. 20; l. 18 maggio 1951, n. 333, art. 4).

La donazione in contemplazione di matrimonio, successiva al novembre 1949, di un terreno soggetto ad espropriazione in forza della l. 21 ottobre 1950, n. 841, art. 20; l. 18 maggio 1951, n. 333, deve considerarsi non inefficace (inefficacia relativa), bensì nulla in senso assoluto, con la conseguenza che le parti possono ripetere dalla Finanza l'imposta percetta per la registrazione dell'atto, anche se la nullità non è stata dichiarata con sentenza pronunciata in contraddittorio tra le parti (1).

(Omissis). — Con l'unico mezzo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 14 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'articolo 360, n. 3 cod. proc. civ..

mentano i ricorrenti dott. Antonio Arduino Lucifero e Maria Anna Lucifero che con la decisione impugnata la Commissione Centrale per Imposte abbia erroneamente negato che la donazione obnuziale fatta dal primo di essi in favore della seconda con l'atto del 25 aprile 1950 è divenuta radicalmente nulla a seguito dell'espropriazione dell'immobile donato, disposta in forza delle leggi di riforma fondiaria, ed conseguentemente negato il loro diritto a ripetere dall'Amministrazione delle finanze le somme pagate in dipendenza dell'indebita

(1) La Corte Suprema conferma, con un orientamento ormai costante, la propria giurisprudenza, iniziata con la sentenza 10 novembre 1960, n. 3000, *Foro it.*, 1961, I, 983 e seguita con le sentenze 13 aprile 1964, n. 867, 1964, I, 1433; 20 maggio 1966, n. 1291, in questa *Rassegna*, 1967, I, 413, nota, cui si rinvia.

La Commissione Centrale, con un'interpretazione più logica ed esatta delle leggi di riforma fondiaria — che non hanno inteso sancire una nullità assoluta, bensì una inefficacia relativa (solo nei confronti degli Enti di Riforma) — continua ad essere di diverso avviso: 12 marzo 1962, n. 86473, *Foro it. Rep.* 1963, voce *Registro*, n. 83 e la decisione ora annullata dalla Corte Suprema.

tassazione per la registrazione di detto atto. Deducono che, così decidendo, la Commissione Centrale ha disconosciuto il costante insegnamento di questo Supremo Collegio, secondo cui la inefficacia di diritto ond'è colpita, a norma dell'art. 20 della legge n. 841 del 1950 e dell'art. 4 della legge n. 333 del 1951, interpretativo del primo, la donazione in contemplazione di matrimonio fatta posteriormente al 15 novembre 1949, ne determina la nullità radicale ed insanabile non solo in confronto dell'Ente di riforma bensì anche « ab origine » nei rapporti fra gli stessi contraenti ed « erga omnes », equivalendo il provvedimento presidenziale di esproprio, per la sua natura di legge delegata, alla declaratoria giudiziale di nullità prevista dall'art. 14 n. 2 della legge di registro ai fini del rimborso delle tasse pagate.

La doglianza è fondata.

Giova premettere che la controversia svoltasi fra gli attuali ricorrenti e l'Amministrazione delle Finanze è stata dalla Commissione esaminata e decisa con specifico riferimento all'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (cosiddetta legge stralcio), nel presupposto, cioè, che l'espropriazione cui sarebbe andato soggetto l'immobile donato nella specie dal genitore alla figlia in contemplazione del di lei matrimonio fosse avvenuta in attuazione di tale legge. E perciò, la motivazione della pronuncia, nella sua estrema sinteticità, è formulata nel senso che la norma su menzionata « non dispone l'inesistenza dell'atto di trasferimento dei beni », poiché essa « sancisce soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti dell'Ente di riforma, per consentire all'Ente di svolgere la procedura nei confronti del cedente », concludendosi: « l'atto di donazione non può quindi considerarsi assolutamente nullo e pertanto non è dovuto il rimborso delle imposte pagate per la registrazione ».

Tali affermazioni contrastano con la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale in ripetute sue decisioni ha ritenuto che la donazione in contemplazione di matrimonio posteriore al 15 novembre 1949 e relativa ad un terreno sottoposto ad espropriazione in virtù della legge 21 ottobre 1950, n. 841, interpretata ed integrata con legge 18 maggio 1951, n. 333, deve considerarsi nulla in senso assoluto, e le parti possono ripetere dall'Amministrazione finanziaria l'imposta pagata per la registrazione dell'atto (vedasi in ultimo Cass. 20 maggio 1966, n. 1291).

Le ragioni che militano a sostegno di un tale indirizzo giurisprudenziale e che impongono di mantenerlo immutato si riassumono essenzialmente nel rilievo che la legge n. 841 del 1950, col dichiarare, nell'art. 20, la inefficacia dei negozi di trasferimento, posti in essere a decorrere da una certa data (per il caso in esame interessa quella del 15 novembre 1949, designata interpretativamente dall'art. 4 della legge n. 333 del 1951), vuoi a titolo oneroso vuoi a titolo gratuito,

mpresi fra questi ultimi le donazioni obnuziali, aventi per oggetto immobili di poi inclusi in un piano di espropriazione per i fini della forma fondiaria, dettò una norma di carattere imperativo avente come suo contenuto il divieto della disponibilità di detti beni.

Quei negozi, quindi, si son venuti a trovare fin dalla loro origine, per l'efficacia retroattiva conferita alla suddetta disposizione di legge, per vizi di una valida causa giuridica in quanto non idonei ad assolvere la funzione economico sociale loro propria conforme allo schema legislativo in cui siano da inquadrare: donde la loro nullità ai sensi dell'art. 1418 in relazione con l'art. 1325 cod. civ.

D'altro canto l'estremo voluto dall'art. 14, n. 2 della legge del 1966, ov'è prescritto, affinché possa farsi luogo alla restituzione dell'imposta percetta, che si tratti di atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti e passata in giudicato, è stato ritenuto potersi identificare nel decreto presidenziale di trasferimento dei beni espropriati a favore dell'Ente di riforma. In proposito si è considerato (sent. citata n. 1291 del 1966) che la medesima norma dianzi ricordata, in quanto riflettente l'esigenza della dichiarazione della nullità ad opera di un organo (il giudice) ad esercitare la funzione di accertare e dichiarare la volontà della legge, è applicabile, così come alla sentenza, ad ogni altro atto di pubblico interesse cui sia da riconoscere il valore giuridico di attuare irrevocabilmente tale volontà nel caso concreto; che la dichiarazione da parte del legislatore della nullità di un negozio giuridico per vizio radicale rende superflua la statuizione del giudice, essendo la volontà della legge già realizzata concretamente dallo stesso legislatore mediante un atto di natura definitiva e non suscettibile di andar soggetto ai mezzi revocatori previsti per la sentenza del magistrato; che per l'appunto una mutazione del genere si riproduce nei casi in cui venga disposto lo esproprio di terreni da destinare a trasformazione agraria, la relativa procedura concludendosi con il provvedimento presidenziale di trasferimento all'Ente di riforma dei terreni espropriati, il quale provvedimento costituisce legge delegata avente valore di legge ordinaria: i suoi effetti, conseguentemente, non differiscono da quelli in una sentenza di esproprio irrevocabile, quando l'espropriazione si sia riferita a dei beni espropriati, per aver formato oggetto di negozi dispositivi ritenuti legalmente efficaci in relazione al tempo in cui furono posti in essere siano stati compresi, come appartenenti ancora al disponente, nel calcolo della superficie terriera di sua proprietà, la cui estensione oltre un certo limite, in concorso con le altre condizioni di legge, abbia dato luogo alla formazione di un relativo piano di esproprio in funzione della forma fondiaria. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 novembre 1968, n. 3716 - Pres. Scarpello - Est. Iannuzzi - P. M. Di Maio (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Agrò) c. Falcone (n. c.).

Imposta straordinaria sul patrimonio - Commissioni tributarie - Facoltà di accertamento - Soppressione contenuta nell'art. 5 l. 5 gennaio 1956, n. 1 - Abrogazione espressa dell'art. 43 t. u. 24 agosto 1877, n. 4021 e abrogazione implicita delle altre disposizioni legislative relative alla stessa facoltà.

(t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 43; l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 5).

La norma dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, nel sopprimere la facoltà di accertamento delle Commissioni distrettuali e provinciali, ha espressamente abrogato, insieme con l'art. 43 t. u. 24 agosto 1877, n. 4021 sull'imposta di ricchezza mobile (e con l'art. 98 del reg. r. d. 11 luglio 1907, n. 560), il principio generale ivi enunciato, fondamentale nel sistema tributario allora vigente che trovò applicazione anche per altre imposte speciali; e, di conseguenza, ha implicitamente abrogato, per incompatibilità con la nuova disciplina legislativa, le varie disposizioni che prevedevano per tali imposte la stessa facoltà di accertamento (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria dello Stato denuncia la violazione dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dell'art. 48 della legge 9 maggio 1950, n. 203 nonché degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione allo art. 1 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 e 360, n. 3 c. p. c.

Deduce che avrebbe errato la Commissione centrale delle imposte nel ritenere che l'art. 5 della citata legge n. 1 del 1956, nel sopprimere la facoltà di accertamento delle Commissioni distrettuali e provinciali già prevista dall'art. 43 del t. u. 24 agosto 1877 n. 4021, e successive modificazioni, per l'imposta di ricchezza mobile, abbia abrogato anche

(1) Fra tali disposizioni sono da ricordare: l'art. 48 t. u. 9 maggio 1950, n. 203 sull'imposta sul patrimonio, l'art. 15 r.d.l. 27 maggio 1956, n. 436 sull'avocazione dei profitti di guerra e di contingenza, l'art. 39 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma dell'ordinamento tributario, l'art. 31 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 sul funzionamento delle Commissioni tributarie, l'art. 13 r. d. 3 giugno 1943, n. 598 sulla imposta sui maggiori utili di guerra, l'art. 46 d. lg. 29 marzo 1947, n. 143 sull'imposta progressiva sul patrimonio. Nel senso della massima sopra riportata, dopo alterne vicende (cfr. Cass. 15 luglio 1965, n. 1551, in questa *Rassegna*, 1965, I, 801, con nota di richiami), la giurisprudenza può ritenersi decisamente orientata (vedi anche Sez. Un. 8 ottobre 1968, n. 3153; Cass. 20 dicembre 1968, n. 4031) e, se pure non è da condividere, non può sperarsi in un suo mutamento.

art. 48 della legge n. 203 del 1950, che prevede l'analogia facoltà per imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Rileva che non uò parlarsi neanche di abrogazione implicita per incompatibilità fra predetta norma della legge del 1956 e l'art. 48 della legge del 1950, perché tali leggi regolano imposte, anzi tipi di imposte, completamente diverse, l'una sui redditi e l'altra sul patrimonio. Aggiunge un ulteriore argomento che desume dall'art. 1 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, quale stabilisce che le norme contenute nel primo titolo si applicano alle imposte dirette regolate dal medesimo testo unico; osserva che, avendo tale norma valore di interpretazione autentica di quelle contenute nella legge n. 1 del 1956, ne deriva che questa legge si applica solo alle imposte disciplinate dal testo unico del 1958, tra le quali non compresa l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La censura non è fondata.

La questione ha già formato oggetto di esame di questa Corte Suprema, che l'ha risolta in senso contrario alla tesi dell'Amministrazione ricorrente (sent. 20 febbraio 1967, n. 418; 6 settembre 1966, n. 2321; 15 febbraio 1965, n. 235), né le Sezioni Unite trovano ragioni per discostarsi da tali pronunce.

È vero che l'art. 5 comma 3 della legge n. 1 del 1956 fa esclusivo riferimento all'art. 43 del t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, delle leggi sull'imposta sui redditi della ricchezza mobile e perciò importa la abrogazione espressa del citato art. 43 nonchè dell'art. 98 del regolamento approvato con r. d. 11 luglio 1907 n. 560, che attribuivano alle Commissioni tributarie comunali e provinciali la facoltà di aumentare i redditi di ricchezza mobile accertati dall'agente o di iscrivere i capitoli di redditi ch'egli avesse omissi. Ma, com'è stato esattamente osservato nelle citate sentenze, la facoltà concessa alle Commissioni tributarie non trovava giustificazione nella specifica natura della materia impositiva; essa era, invece, l'espressione di un principio generale immanente al sistema tributario allora vigente e, come tale, la norma era dotata di una capacità intrinseca di espansione riguardo a tutte le imposte dirette e sarebbero state istituite. Infatti la facoltà in esame fu successivamente prevista nell'art. 39 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 sulla riforma degli ordinamenti tributari, che richiamava espressamente gli art. 43 del t. u. 1877, n. 4021 e 98 del regolamento, nonchè nell'art. 31 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni tributarie, che conteneva un analogo espresso riferimento. La stessa facoltà delle commissioni tributarie di procedere ad un accertamento maggiore od ulteriore rispetto a quello operato dall'ufficio fu prevista dall'art. 13 del r. d. 3 giugno 1943, n. 598, in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra; dall'art. 15 del d. l. 10 maggio 1946, n. 436, sull'avocazione dei profitti di guerra e di quelli di contingenza; dall'art. 46 del d. lgt. 29 marzo 1947, n. 143, che istituì

l'imposta progressiva sul patrimonio: le quali disposizioni richiamano, direttamente o indirettamente, l'art. 43 della legge n. 4021 del 1877 o l'art. 98 del successivo regolamento approvato con il r. d. n. 560 del 1907.

Anche l'art. 48 del t. u. 9 maggio 1950, n. 203, contenente disposizioni sulle imposte straordinarie sul patrimonio, si ricollega alla norma primaria e fondamentale che istituiva la facoltà delle commissioni tributarie in tema di accertamento. Infatti il comma 3 dell'art. 48 richiama l'art. 15 del r. d. l. 27 maggio 1946, n. 436, sull'avocazione dei profitti di guerra e di contingenza, che a sua volta faceva espresso riferimento, in tema di accertamento dei redditi, all'art. 98 del r. d. 11 luglio 1907, n. 560, che disciplina la predetta facoltà delle commissioni in materia di imposta sui redditi di ricchezza mobile in applicazione dell'art. 43 del t. u. del 1877, n. 4021.

Il collegamento, diretto o indiretto, delle varie disposizioni delle leggi tributarie in tema di accertamento e di aumento dei redditi da parte delle commissioni, alla norma dell'art. 43 del r. d. 24 agosto 1877, n. 4021 sull'imposta di R. M., che per la prima volta disciplinò la predetta facoltà delle commissioni, dimostra appunto che quest'ultima norma era espressione di un principio fondamentale del sistema tributario allora vigente che trovò, poi, applicazione relativamente alle imposte che vennero istituite. Conseguo che la soppressione della facoltà prevista dalla legge originaria dev'essere intesa come abbandono del principio che l'aveva ispirata e che aveva trovato applicazione nelle leggi successive; ciò comporta la abrogazione implicita, per incompatibilità con la nuova disciplina legislativa, delle varie disposizioni che prevedevano la stessa facoltà di accertamento nelle singole leggi tributarie.

Invero, il principio, di diritto, che giustifica la disposizione dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 abrogatrice della facoltà di accertamento consentita alle commissioni tributarie, sta nell'impossibilità di attribuire ad organi della giurisdizione speciale, quali sono le commissioni tributarie, una facoltà che istituzionalmente appartiene all'amministrazione attiva. Ora tale impossibilità sussiste relativamente all'accertamento dei redditi di tutte le imposte dirette ordinarie e straordinarie, senza distinzione e, quindi, anche per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Per la stessa ragione non ha valore l'argomento che s'intende desumere dal t. u. 29 gennaio 1958 n. 645 in relazione alla legge 5 gennaio 1956, n. 1. Peraltro questa Corte ha già osservato, con la citata sentenza, che l'art. 1 del t. u. 1958 non costituisce interpretazione autentica dell'art. 5 della legge n. 1 del 1956 e che le norme di un testo unico non possono avere efficacia limitativa delle disposizioni di legge in virtù delle quali il t. u. è emanato. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 novembre 1968, n. 3731 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P.M. Tuttolomondo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Soc. Compagnia Armatoria Panarea (avv. Uckmar).

poste doganali - Imposta generale sull'entrata e Ige sull'importazione - Nozione e differenze.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 1, 17).

poste doganali - Ige sull'importazione - Importazione di nave - Applicabilità.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 17).

Le norme degli artt. 1 e 17 della l. 19 giugno 1940, n. 762 istituiscono due distinti tributi, con presupposti, caratteristiche e disciplina proprie, ove si consideri che sono diversi gli oggetti (nel tributo dell'art. 1 l'oggetto è « l'entrata in danaro » e fatto generatore la « cessione dei beni » o « la prestazione dei servizi »; nel tributo dell'art. 17 l'oggetto è la merce e fatto generatore l'importazione dall'estero — tanto, di per sé, sufficiente a rendere applicabile, in modo obiettivo, il tributo che ha natura doganale); sono diversi i soggetti di imposta, nel primo tributo è colui che consegue l'entrata, nel secondo è l'importatore; è diverso il sistema di riscossione e liquidazione, essendo nel secondo, a differenza del primo, all'atto dello sdoganamento in base al valore attribuito nella dichiarazione per l'importazione, i pari di qualsiasi imposta doganale; e diverse sono le esenzioni, che, viste per un tributo, non possono applicarsi ad altri, anche se tra due tributi, essendo stata l'ige all'importazione istituita in corrispondenza dell'altra imposta, esiste un parallelismo che implica, per entrambe, una aliquota uguale. Pertanto, la disposizione dell'art. 1, terzo comma, che esclude dall'entrata imponibile « le somme introitate a titolo di capitale, comprese quelle costituenti corrispettivo di alienazione di immobili, aziende » non è applicabile al tributo dell'art. 17 (1).

Le navi mercantili importate dall'estero sono sottoposte, per il solo oggetto obiettivo dell'importazione, al tributo dell'art. 17 cit., anche per la nave deve ritenersi compresa nel concetto di merce, indicato

(1-4) La importante questione relativa alla applicabilità dell'imposta di cui all'art. 17 della l. 19 giugno 1940, n. 762, agli acquisti di navi straniere acquistate all'estero ed a cui abbia fatto seguito la importazione in Italia, è stato deciso nella prima sezione della Corte di Cassazione la quale, con la prima

nell'articolo stesso, da intendersi non nel senso strettamente etimologico, ma nel senso ampio attribuito in campo doganale, senza che sia utile, ai predetti fini, distinguere tra nave destinata all'esercizio della navigazione (azienda) e nave destinata ad uso diverso, e tra nave armata e nave in disarmo (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 novembre 1968, n. 3732 - Pres. Pece - Est. Geri - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Soc. Armatrice italiana Barbagelata (avv. ti Signorino e Barbera) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposte doganali - Imposta generale sull'entrata - Ige sull'importazione - Nozione - Correlazione tra l'una e l'altra nella misura del tributo, nella sfera di applicabilità sulle cessioni di merci, nelle esenzioni - Alienazione di capitali - Tassabilità - Esclusione.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, artt. 1, 17).

Imposte doganali - Ige all'importazione - Importazione di nave - Applicabilità - Limiti - Nave armata in funzione di un'impresa commerciale marittima - Non tassabilità - Nave disarmata - Tassabilità.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 17).

Le norme degli artt. 1 e 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 istituiscono due tributi, tra i quali, malgrado la loro differente struttura resa necessaria dalla impossibilità di colpire direttamente gli atti relativi a merce negoziata all'estero (l'ige è dovuta dal soggetto a cui favore si verifica l'entrata, mentre l'ige all'importazione è dovuta dall'importatore), esiste una correlazione, che si giustifica, come il citato art. 17 precisa, nel senso che nell'ige all'importazione è dovuta « in corrispondenza dell'imposta stabilita dall'art. 1 », realizzandosi in tal modo lo scopo di gravare le merci estere di un onere fiscale totale pari a quello che grava le similari merci nazionali, e di applicare alle prime le stesse esenzioni previste per le altre, e dovendosi per « merci » intendere, nell'uno come nell'altro tributo, le cose destinate allo scambio

delle sentenze massimate (presidente Favara) ed altre dello stesso periodo nn. 3642, 3643, 3644, 3645, 3646 e successive, ha accolto pienamente le tesi prospettate dalla Avvocatura, mentre con la seconda sentenza massimata (presidente Pece) ha rigettato tali tesi.

il consumo, le cui cessioni sono tassabili, mentre non lo sono, ai fini dell'art. 17, gli atti economici che hanno per oggetto l'alienazione di beni mobili, aziende e comunque movimento di capitale, così come, se fatti in essere nel territorio nazionale, non costituiscono entrate ai fini dell'ige (3).

La nave armata in funzione di una impresa commerciale marittima — diversamente da quella disarmata costituente merce quale sempre agglomerato di materiale — forma un'azienda, e, quindi, il suo trasferimento tra ditte commerciali, che possono definirsi secondo il criterio della navigazione imprese marittime, importa un movimento di capitale non soggetto all'ige se realizzato nel territorio dello Stato, all'ige all'importazione se realizzato all'estero, sia perchè la nave si differenzia dal concetto di « merce », e, a causa della sua particolare natura, è sottoposta rispetto alle merci in genere, ai fini fiscali, ad una regolamentazione propria ed autonoma, sia perchè la nave, diversamente dalle altre merci, non è sottoposta all'ige all'importazione per il solo fatto obiettivo del passaggio della linea doganale, ma occorre il cambio della bandiera estera a quella italiana mediante il rilascio dell'atto di nazionalità, il quale determina nel territorio nazionale lo spostamento di ricchezza, come tale, rilevante ai fini del tributo previsto (4).

III

CIRCOLARE DIREZIONE DISTRETTO DI CASSAZIONE, Sez. I, 31 ottobre 1968, n. 3641 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P. M. Tuttolomondo (diff.) - Tomei (avv. Luporini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposte doganali - Ige all'importazione - Aliquota dell'1% prevista dalla l. 15 luglio 1957, n. 587 - Retroattività per i rapporti doganali non ancora definiti - Ammissibilità.

(l. 15 luglio 1957, n. 587; l. 19 giugno 1940, n. 767, art. 17).

La agevolazione tributaria, prevista dall'articolo unico della l. 15 luglio 1957, n. 587, con la quale fu disposto che per le navi mercantili, iscritte fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne aveva effettuato precedentemente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta dell'art. 17 l. 19 giugno 1940, n. 762 era dovuta nella misura dell'1%, si applica anche alle importazioni di navi effettuate in precedenza, per le

La questione è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, e, anzi alle quali la vertenza è stata discussa recentemente con avverse conclusioni del P. M.

quali il rapporto doganale, all'entrata in vigore della legge, non sia stato ancora definito amministrativamente (5).

I

(*Omissis*). — Con l'unico complesso motivo dedotto l'Amministrazione dello Stato, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 17 della l. 19 giugno 1940, n. 762, in relazione all'art. 1 della stessa legge ed agli articoli 7 e 4 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed in relazione altresì all'art. 9 d.l. 29 giugno 1947, n. 779, all'art. 1 della l. 17 luglio 1954, n. 552, alla l. 15 luglio 1957, n. 587 ed all'art. 360 n. 3 e 5 c. p. c., si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto applicabile anche rispetto all'imposta di cui all'art. 17 della l. n. 762 del 1940, « dovuta per il solo fatto obiettivo dell'importazione sulle merci importate dall'estero », la disposizione contenuta nel terzo comma lett. a) dell'art. 1 della stessa legge, secondo la quale non costituiscono « entrate imponibili », tra le altre, « le somme introitate a titolo di capitale, comprese quelle costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, aziende... ».

In particolare si duole che la Corte di Palermo non abbia avvertito che il tributo di cui al summenzionato art. 17 — (solitamente chiamato con espressione impropria « IGE all'importazione ») — è un tributo di carattere doganale, nettamente diverso per natura e per struttura da quello di cui all'art. 1, al quale è collegato unicamente per quanto attiene all'aliquota dell'imposta, fissata, per una ragione di carattere perequativo, « in misura eguale » a quella stabilita « per le entrate derivanti da trasferimenti di merci » nell'interno dello Stato.

E pertanto, sul rilievo che diverso è il presupposto materiale dei due tributi — (che, nel caso dell'art. 1, è « l'entrata in danaro » verificatasi in conseguenza della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate nello Stato, mentre nel caso dell'art. 17 è il « fatto obiettivo dell'importazione di merci dall'estero », indipendentemente dalla natura e dai motivi dell'atto negoziale di trasferimento che si presume essere stato posto in essere prima che l'importazione avesse luogo, nonchè dalla posizione soggettiva delle parti contraenti) —, si duole che la Corte abbia considerato la nave armata, invece che una

(5) La quinta massima riguarda la ritenuta efficacia retroattiva della legge 15 luglio 1957, n. 587, in ordine alla quale, per quanto la Cassazione abbia voluto fornire al suo convincimento la più ampia motivazione, restano sempre le perplessità dipendenti dal fatto che la efficacia retroattiva di una disposizione innovativa del preesistente ordinamento, in quanto disposta in deroga al principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi, deve essere stabilita espressamente.

merce » — soggetta come tale all'imposta di cui all'art. 17 —, un semplice « cespite aziendale » usato dall'imprenditore per lo svolgimento della propria attività produttiva, e quindi « un capitale » liberamente importabile nello Stato in esenzione dalla speciale imposta.

Il problema — che si presenta per la prima volta all'esame di questa Suprema Corte — è stato finora variamente risolto dalle magistrature di merito, talvolta cioè nel senso dell'assoggettabilità della importazione di navi armate allo speciale tributo previsto dall'art. 17, l'altra invece, e con maggior frequenza, in senso opposto.

E non è mancato poi chi ha suggerito — come soluzione intermedia — di distinguere caso da caso, e di ritenere applicabile il tributo solo quando la nave sia stata importata non per essere destinata all'esercizio dell'impresa di navigazione, e quindi per fungere da « azienda », ma per essere usata ad altro scopo, come ad esempio a scopo diporto o di svago.

Delle soluzioni proposte soltanto la prima è conforme al diritto, — cioè quella che ritiene assoggettabili all'imposta di cui trattasi tutte le navi importate dall'estero, indipendentemente dalla destinazione che esse intendono dare (l'importatore una volta che ne abbia effettuato l'introduzione nello Stato) —, essendo essa l'unica che corrisponde alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva e che riesce a dare un riscontro concreto a talune altre disposizioni legislative che apparirebbero in contrasto, come si dirà, prive di una qualsiasi comprensibile ragione.

Che con gli articoli 1 e 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, si sono voluti istituire due distinti ed autonomi tributi, aventi presunte caratteristiche proprie, non può essere invero messo in dubbio ove si è già presente, anzitutto, che il tributo di cui all'art. 1 ha per oggetto « l'entrata in danaro » e come fatto generatore la « cessione dei beni » o la « prestazione dei servizi » di cui l'entrata rappresenta il corrispettivo, laddove in quello previsto dall'art. 17 oggetto dell'imposizione è la « merce » e fatto generatore è la semplice « importazione » di « merci » dall'estero: il che vuol dire — (ed è sufficiente questo solo motivo a porre in risalto la inaccettabilità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, in vista di un preteso « parallelismo di effetti » che si assume esistente tra i due tributi, l'imposta di cui all'art. 17 non potrebbe colpire l'importazione di una merce il cui trasferimento, per le circostanze in cui viene attuato o per i soggetti che lo operano, se fosse avvenuto in Italia, non avrebbe potuto essere considerato all'igiene ai sensi dell'art. 1) — che nella previsione della legge il fatto che la merce proveniente dall'estero abbia varcato la linea doganale dello Stato è considerato evento giuridicamente rilevante, di cui è sufficiente, in modo obiettivo, a rendere applicabile l'art. 17, l'importazione e non anche non implicante in effetti un trasferimento suscettibile di

dar luogo, se eseguito in Italia, ad un' « entrata imponibile » soggetta alla normale ige: come, ad esempio, nel caso che vengano importate apparecchiature elettroniche avute in locazione da una ditta estera, e che s'importino merci acquistate all'estero da un italiano non commerciante presso un privato, ovvero infine che oggetto d'importazione siano cose prodotte all'estero dallo stesso soggetto che le introduce in Italia o che siano a costui pervenute per successione mortis causa o per donazione.

A questo primo fondamentale elemento di differenziazione chiaramente desumibile dalla lettera della legge altri ancora se ne aggiungono, tratti dalla stessa struttura dei due tributi e dal loro meccanismo di applicazione.

Diversi sono infatti i soggetti obbligati, chè mentre l'ige è dovuta da colui che consegue l'entrata — (e quindi, in caso di compravendita, dal venditore) —, sia pure con diritto a rivalsa (art. 6), il tributo di cui all'art. 17 deve essere invece corrisposto direttamente dall'importatore che ha, quanto meno presumibilmente, versato il prezzo del bene acquistato all'estero, esclusa qualsiasi possibilità di rivalsa.

Diversa è la situazione contemplata ai fini dell'imposizione, chè, mentre nella ige ha rilevanza giuridica l'atto negoziale da cui deriva l'entrata, ai fini dell'applicazione del tributo previsto dall'art. 17 si dà viceversa rilievo ad un evento del tutto obiettivo — il fatto dell' « importazione » —, non essendo possibile, per il principio della territorialità dell'imposta, colpire il negozio posto in essere all'estero — e quindi lo straniero che ha ceduto il bene e che è il percettore dell'entrata — e non essendo consentito neppure indagare in ordine alla derivazione della merce che forma oggetto dell'importazione, e cioè cercare di stabilire se questa abbia formato realmente oggetto di una cessione verso corrispettivo in danaro.

Diverso è il sistema di riscossione e di liquidazione, dovendosi il tributo di cui all'art. 17 — a differenza dell'ige — pagare all'atto dello sdogamento ed in base al valore attribuito alla merce nella prescritta dichiarazione per l'importazione; e diversa è infine anche la piattaforma impositiva, se è vero che per l'imposta sull'importazione sono previste speciali esenzioni del tutto ignote all'ige riscossa all'interno dello Stato — (o perchè escluse, rispetto a questa, da specifiche disposizioni, come nel caso dell'art. 6 terzo comma e dell'art. 14; o perchè caratteristiche della disciplina dei tributi doganali, come sono quelle relative alle merci ammesse in franchigia dai diritti di confine, o importate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato o ammesse alla reimportazione in franchigia) —, e che le esenzioni stabilite da talune leggi con riferimento all'imposta di cui all'art. 17 non si comunicano automaticamente all'ige ma debbono essere rese a questa applicabili con una espressa disposizione legislativa (l. 12 giugno 1955, n. 481 per l'oro; l. 24 dicembre 1949, n. 941, per il frumento, ecc.) così come le esenzioni

all'ige non si comunicano automaticamente all'imposta sull'importazione.

Stanti le rilevate diversità sostanziali e formali degli elementi che caratterizzano, l'imposta sull'entrata e quella sull'importazione, pure essendo comprese entrambe in un'unica legge, costituiscono pertanto due fattispecie impositive autonome e distinte, per ciascuna delle quali vanno applicate le norme ad essa specificamente riferibili.

E non vale opporre — per dedurne quel preteso parallelismo di effetti di cui troppo si parla — che la seconda è stata istituita « in corrispondenza » della prima imposta, giacchè, al di là delle tante iscertazioni interpretative cui ha dato origine la non felice espressione usata dal legislatore per dare alla nuova imposta una giustificazione sul piano politico-fiscale, — e cioè per dire, come risulta dalla Relazione ministeriale, che detta imposta aveva un fine perequativo in quanto, « per il solo fatto obiettivo dell'importazione » le merci provenienti dall'estero, mirava ad evitare che dalla istituzione dell'ige potesse derivare un danno al commercio dei beni di produzione nazionale, e quindi alla produzione stessa —, quello che è certo è che le due imposte, per la diversa delimitazione legislativa dell'oggetto e del preposto materiale (l'« entrata in danaro... conseguita... in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nello stato » nell'Ige, l'« importazione di merci provenienti dall'estero » nel tributo di cui all'art. 17), per la differente individuazione dei soggetti passivi (il percettore dell'entrata nell'Ige, l'importatore nell'imposta ex art. 17) e per l'autonoma disciplina del sistema di accertamento e di liquidazione, non sono tra loro assimilabili e quindi non sono riconducibili ad un unico regime normativo.

Esse — come si evince dallo stesso art. 17, in cui la contrapposizione tra le due diverse e distinte imposte è sufficientemente puntualizzata dalla formula « in corrispondenza dell'imposta stabilita dall'articolo 1... sulle merci importate è dovuta un'imposta nella misura del... per cento... » — non hanno in comune che l'aliquota dovuta, fissata per entrambe, per la ragione perequativa di cui si è detto, in misura eguale. Ma ciò non vale a farle ritenere come due aspetti di un'unica fattispecie tributaria, e soprattutto non vale a far negare alla seconda di esse quel carattere di « imposta o provento doganale » che le deriva dalla sua particolare strutturazione e che — come già altre volte questa Suprema Corte con sentenze 18 ottobre 1958, n. 2334, 19 maggio 1962, n. 1159, 23 settembre 1964, n. 2406 e, a Sezioni Unite, 25 marzo 1961, n. 687) — la Corte Costituzionale le ha espressamente riconosciuto con sentenza n. 146 del 12 dicembre 1967.

Stabilito pertanto che le due imposte, essendo tra loro diverse, non sono soggette alla medesima disciplina e che la disposizione con cui, nel terzo comma dell'art. 1, vengono escluse dal novero delle

entrate imponibili « le somme introitate a titolo di capitale, comprese quelle costituenti corrispettivo di alienazione di immobili, aziende... » non è, di conseguenza, applicabile al tributo previsto dall'art. 17 — (e non è superfluo rilevare a questo punto che l'applicabilità di detta norma deve ritenere esclusa anche e soprattutto per il decisivo rilievo che l'esenzione si riferisce a « somme incassate a titolo di capitale, ecc. » laddove nel caso dell'art. 17 oggetto dell'imposizione è il valore della merce importata in relazione ad una somma *pagata e non introitata* dall'importatore) —, ne deriva che la sola indagine da compiere ai fini della soluzione del problema è quella intesa ad accertare se nell'importazione di una nave armata dall'estero concorrono o no gli elementi richiesti per l'imponibilità dello speciale tributo istituito con l'art. 17 più volte menzionato, e più specificamente — posto che sul fatto obiettivo dell'avvenuta importazione non vi è, nella specie, contestazione alcuna — a stabilire se la nave armata debba ritenersi compresa nell'ampia espressione « merci » in detto articolo adoperata.

La Corte di merito ha ritenuto di doverlo escludere, osservando che la parola « merce » deve essere intesa, secondo il linguaggio comune, nel senso di « bene destinato allo scambio », e che l'esplicito riferimento fatto dalla legge alle « entrate derivanti da trasferimenti di merci nell'interno dello Stato » vieta, d'altra parte, qualsiasi richiamo alla legge doganale per l'interpretazione di tale parola, ma siffatto rilievo non è da condividere.

Ed invero, a parte che nell'art. 17 la proposizione « ...stabilita per le entrate derivanti da trasferimenti di merci nello Stato... », in quanto riferita non alla parola « imposta » ma all'espressione « misura del tre per cento » immediatamente precedente, non sta a significare affatto che, pur prescindendosi dall'esistenza di un'entrata in danaro e pur ponendosi come fatto generatore l'importazione in sè considerata, l'imposta ivi prevista deve essere applicata a « quella medesima categoria di beni il cui trasferimento all'interno dello Stato darebbe luogo all'applicazione dell'ige — e quindi senza alcun riferimento alle leggi doganali — ma vuol dire soltanto che la misura dell'imposta è quella stabilita, ai fini dell'ige, per i « trasferimenti di merci » (e non per le locazioni o per gli altri atti negoziali traslativi), non vi è infatti alcun ragionevole motivo perchè nell'interpretare una norma relativa ad una imposta doganale — (qual'è, come si è detto dianzi, quella istituita dall'art. 17) — non si possa e non si debba far capo — onde determinare l'esatto significato del termine « merci » usato per delimitare l'oggetto dell'imposizione tributaria —, oltre che al criterio generale secondo il quale, ai fini del commercio internazionale e quindi dell'importazione, tutti i beni economici costituiscono « merci » in quanto vengono presi in considerazione solo come oggetto di scambio tra le Nazioni, a quell'art. 4 della legge doganale del 25 settembre 1940,

1424 in cui le navi, senza distinzione alcuna, sono testualmente comprese nell'ampia categoria delle « merci ».

Il termine « merci » deve essere quindi inteso non nel senso strettamente etimologico di « cose prodotte per essere vendute al mercato » ma nel significato ben più largo che ad esso viene di solito attribuito nel campo doganale, nel quadro delle importazioni, e che — come questa Suprema Corte ha già altre volte riconosciuto in passato (Cass. 13 maggio 1950, n. 1238; nonché, in tema di applicabilità alle navi del diritto di licenza » sulle importazioni di merci stabilito dall'art. 1 del l. 13 maggio 1935, n. 894, Cass. 10 marzo 1943 e 28 agosto 1948) — consente di ritenere in esso compreso anche le navi.

Vero è bensì che nella Tariffa All. A alla legge di Registro le navi figurano in una categoria a parte (art. 3 parte I), distinta e separata da quella costituita da « beni mobili e merci » (art. 2 lett. a).

Ma — a parte che i principi informatori di detta legge sono diversi da quelli che informano le leggi doganali, diverse essendo le finalità che essa persegue — ciò non autorizza affatto a ritenere che si sia voluto in tal modo disconoscere la possibilità di parificare, a taluni effetti, le « navi » alle « merci », sembrando lecito pensare che il criterio di classificazione adottato sia stato suggerito ed impostato, più che da considerazioni di carattere strettamente merceologico, da esigenze tariffarie, e cioè dalla necessità di tener conto, nel fissare l'imposta dovuta sugli atti di compravendita ad essa riferentesi, delle peculiari caratteristiche che la nave presenta rispetto alle altre merci.

Stabilito pertanto che agli effetti dell'art. 17 summenzionato la nave, per l'intrinseca sua natura di bene atto ad essere alienato e più genericamente a formare oggetto di scambio, è da considerare merce e che la sua importazione dall'estero dà luogo, di conseguenza, all'applicazione dello speciale tributo di cui trattasi, va ancora detto, da una parte, che ammissibile ed inconferente è poi la distinzione che è stata, come è detto, da taluno suggerita tra nave destinata all'esercizio dell'impresa di navigazione — (costituente, come tale, azienda) — e nave destinata ad uso diverso onde ritenere assoggettabile all'imposta unicamente quest'ultima, in quanto merce, e non anche la prima, e dall'altra parte — sempre ai fini dell'applicazione dell'imposta in oggetto — priva di rilevanza giuridica è altresì la distinzione tra « nave armata » e « nave non armata ».

Tali distinzioni, se sono rilevanti con riguardo ai trasferimenti effettuati all'interno del territorio dello Stato, non possono viceversa avere invero alcuna influenza sul diritto, da parte dello Stato, all'imposizione tributaria che per le navi provenienti dall'estero sorge « per l'atto obiettivo dell'importazione », e nel momento stesso in cui questa, al passaggio della linea doganale, si considera verificata.

Rispetto ai trasferimenti interni è infatti interessante stabilire a qual titolo la nave sia stata « trasferita » e tra quali soggetti sia intervenuto il relativo atto, diverse essendo le conseguenze giuridiche derivanti, agli effetti dell'imposta di cui all'art. 1, dall'essere il negozio stato stipulato tra armatori e dall'essere l'alienante un'esercente un'attività imprenditoriale di costruzione o di commercio di navi o l'acquirente un « non armatore ».

Nel primo caso, infatti, — (che è quello contemplato dalle Risoluzioni ministeriali del 14 aprile 1962, n. 90352 e del 17 agosto 1962, n. 90453, invocate a sostegno della tesi della non applicabilità del tributo di cui all'art. 17 alla fattispecie in esame) — si ha un impiego di capitale da parte dell'acquirente ed uno smobilizzo da parte dell'alienante, e quindi in sostanza un movimento di capitale, con la conseguenza che l'entrata realizzata dall'alienante è dalla legge espressamente considerata, per il titolo che la caratterizza, come « non imponibile », laddove nel secondo caso si ha una normale cessione di beni che dà luogo ad un'entrata soggetta all'imposta generale prevista dall'art. 1.

Nel caso contemplato dall'art. 17 ciò che conta per realizzare la fattispecie impositiva è invece che la nave sia importata dall'estero, a nulla rilevando che essa sia stata acquistata da un armatore o che provenga direttamente dal cantiere e che, una volta introdotta nello Stato, venga destinata ad un uso piuttosto che ad un altro.

L'icastica espressione della legge dimostra in modo non equivoco che, a differenza dell'ige, la delimitazione normativa della fattispecie non è fatta con riguardo all'atto economico e che qualsiasi indagine rivolta ad accertare quello che è avvenuto « prima » della importazione è da ritenersi preclusa in ossequio al principio della territorialità dell'imposta: il che vuol dire che, quale che sia stata la destinazione avuta in precedenza dalla nave, e sia stata o non sia stata questa oggetto di una cessione verso corrispettivo in danaro, sufficiente a far sorgere l'obbligo tributario è il solo fatto che essa oltrepassi la linea doganale per essere introdotta in Italia, ed ivi immatricolata, tanto è che — (e ciò comprova ancora una volta quanto infondata sia la pretesa di ricondurre i due tributi ad una nozione unitaria e di far coincidere la sfera d'imponibilità dell'uno con quella dell'altro) — l'imposta è dovuta persino nel caso che ad importare una nave sia colui che già in precedenza, all'estero, ne era il proprietario.

Quello che avviene ad importazione avvenuta riguarda soltanto il trattamento fiscale da usare agli ulteriori eventuali atti di scambio, essendo indubbio che l'applicazione dell'imposta di cui all'art. 17 non pregiudica in alcun modo la successiva applicazione dell'ige alle eventuali cessioni, in territorio nazionale, delle merci importate ove tali cessioni diano luogo ad un'entrata imponibile ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva del 1940.

Col dare rilevanza alla destinazione che nel territorio dello Stato verrà data alla nave importata, e con l'ammettere di conseguenza che essa possa essere importata in franchigia se destinata all'esercizio dell'impresa di navigazione, si viene pertanto a violare la lettera e lo spirito della legge in quanto si fa retroagire al momento dell'importazione — che è, ripetesi, quello in cui lo Stato acquista il diritto alla percezione del tributo, indipendentemente da quello che è accaduto prima e da quello che potrà accadere dopo — un fatto posto in essere dall'importatore in un momento successivo e si pone, nel contempo, esigenza di un'indagine — quella relativa alla natura dell'atto di scambio — che, agli effetti dell'imposta di che trattasi, la legge considera preclusa e comunque non rilevante.

Siffatta indagine, se è consentita quando l'atto di scambio è avvenuto in Italia giacchè questo è in tal caso preso in considerazione dalla legge quale fonte di « entrata » sul cui valore nominale si applica l'imposta, non è invece consentita con riguardo agli atti di scambio avvenuti all'estero, giacchè in tal caso l'imposizione deve colpire non l'entrata conseguita col precedente atto di scambio — che si presume esistente ma che non può essere colpito dallo Stato italiano, vietandolo surrichiamato principio della territorialità — ma il valore della merce per il fatto obiettivo dell'importazione ».

Da ciò deriva che nessuna distinzione è a farsi tra « nave armata » e « nave non armata », dovendosi al riguardo considerare che l'armamento — (comprensivo altresì dell'equipaggiamento: articoli 356 e 426 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P. 15 febbraio 1952 n. 328) — non attiene alla struttura della nave, che rimane ontologicamente immutata, ma concerne la condizione della nave in quanto oggetto di esercizio da parte dell'armatore e non le a trasformare perciò di per sè la nave in « azienda » — (di cui può essere soltanto un elemento) — ed a farle perdere la sua intrinseca qualità di « res composita », ovvero di « merce » in senso doganale.

E che nessuna distinzione possa farsi è confermato, del resto, anche ciò, che nei provvedimenti legislativi (d.l. 22 giugno 1947, n. 779, 9 giugno 1950, n. 325 e l. 15 luglio 1957, n. 587) con i quali, con illicito riferimento all'art. 17 suddetto, vennero stabilite esenzioni o quote di favore per l'acquisto di « navi mercantili » all'estero — provvedimenti che confermano l'assoggettabilità della nave, come merce, all'imposta d'importazione e che acquistano, attraverso la interpretazione dianzi data all'art. 17, quel significato concreto che, come si è in precedenza osservato, mancherebbe loro del tutto se si dovesse accedere alla tesi accolta dalla sentenza impugnata) — non solo non vi è alcuno che possa far ritenere che — (come immotivatamente si pretende dai sostenitori della tesi dell'importazione in franchigia) — le agevolazioni riguardino solo le navi « appena costruite » e quelle « da demo-

lire » ma manca del tutto quella distinzione tra « navi armate » e « navi non armate » che, se una qualche rilevanza avesse avuto, non sarebbe stata di certo omessa dal legislatore.

Devesi pertanto cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altra Corte perchè proceda a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: « Quale che sia l'uso cui sono destinate una volta introdotte nel territorio dello Stato italiano, le navi mercantili importate dall'estero sono soggette, per il solo fatto obiettivo dell'importazione, senza distinzione alcuna tra "navi armate" e "navi non armate", all'imposta stabilita dall'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762 ». — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con unico mezzo l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 legge 19 giugno 1940, n. 762 in relazione agli artt. 1 della stessa legge e 7 e 4 di quella doganale 25 settembre 1940, n. 1424, nonchè dell'art. 9 d. l. 29 giugno 1947, n. 779; dell'art. 1 l. 17 luglio 1954, n. 522 e della l. 15 luglio 1957, n. 587, con contraddittorietà ed insufficienza di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 c. p. c.

Sostiene la Finanza, che, essendo diversi i presupposti, l'oggetto ed il carattere del tributo, quello previsto nell'art. 1 e di quello previsto nell'art. 17 della legge sull'i.g.e. (n. 762 del 1940), non sarebbe possibile estendere al secondo una esenzione disposta per il primo, tenuto altresì conto che mentre l'uno colpisce un'entrata in denaro, l'altro colpisce un atto di trasferimento di ricchezza in base al mero fatto obiettivo dell'importazione.

Il parallelismo fra le due imposte troverebbe la sua giustificazione soltanto nella comune « ratio » ispiratrice e nella misura del tributo, non già relativamente ad ogni altro loro diverso aspetto.

Ciò anzi sarebbe confermato dalla considerazione che oggetto dell'imposta di cui all'art. 17 è anche il bene importato dal proprietario stesso.

Peraltro, aggiunge l'Amministrazione, al momento dell'importazione delle merci colpite a norma dell'art. 17 non sarebbe possibile alcun accertamento ed alcuna discriminazione circa la natura dell'atto economico che costituisce il presupposto dell'importazione medesima.

Inoltre l'art. 17 della legge sull'ige dovrebbe essere interpretato con riferimento all'art. 4 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424, che assimila le navi alle merci, ai fini della imposta doganale.

Sarebbe infine arbitraria, nella soggetta materia, la distinzione fra nave armata e nave in disarmo.

Il ricorso, fondato solo in parte, deve essere accolto per quanto di ragione.

Se è vero, infatti, che questa Suprema Corte ha fatto proprie con la presente sentenza del 15 gennaio 1968 le accennate tesi della Finanza, è necessario precisare che un più approfondito ed ulteriore loro esame non consente di tenerle integralmente ferme nella loro assolutezza.

Occorre anzitutto precisare che la cosiddetta *lige* all'importazione di cui all'art. 17 della legge è stata qualificata quale « diritto doganale » da una giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (sentenze n. 387 del 1961 a Sezioni Unite e n. 2406 del 1964).

Ma è appunto tale qualificazione che consente di individuare la disciplina ad essa relativa proprio nella legge sull'*ige* n. 762 del 1940.

È pacifico infatti, come ha sottolineato in proposito la dottrina, che in base al combinato disposto degli art. 4 e 8 della legge doganale una *lige* è l'imposta doganale e altra cosa sono i cosiddetti diritti doganali.

Ma ogni diritto che si rende esigibile col passaggio od in conseguenza del passaggio della linea doganale costituisce imposta doganale, e non può restare assorbito e perdere quindi ogni suo connotato distintivo derivante dalla legge speciale che lo prevede. È vero invece il contrario: il valore della distinzione deriva testualmente dal secondo comma del predetto art. 8 il quale stabilisce che « gli altri diritti doganali (cioè quelli diversi dalla vera e propria imposta disciplinata dalla legge n. 1424 del 1940) sono applicati secondo le leggi che li riguardano », salvo l'osservanza delle norme di questa legge per la loro riscossione.

Poichè l'*ige* all'importazione costituisce, come si è detto, un diritto doganale, essa va collocata nel quadro della legge che la prevede, quella n. 762 del 1940, la quale non a caso nel suo art. 17 volle istituire un tributo espressamente definito come « corrispondente » all'imposta generale sull'entrata contemplata nell'art. 1.

Tanto premesso e puntualizzato sulla affermazione della Finanza della sussistenza di una assoluta frattura fra i due tributi di cui all'art. 1 e all'art. 17 della legge, si profilano come decisivi tre fondamentali problemi ai fini della risoluzione di questa controversia:

1) se le imposizioni di cui sopra, pur nella loro diversa struttura conseguente al principio di territorialità dell'imposta rispetto alle merci importate e quindi negoziate all'estero, siano o no collegate da una finalità di perequazione, che giustifichi la rilevanza, anche agli effetti dell'art. 17, delle esenzioni di cui all'art. 1, pena la sostanziale alterazione del sistema;

2) se le navi, in relazione all'*ige* prevista nello stesso art. 17, siano e debbano essere considerate sempre ed in ogni caso alla stregua di una *merce*;

3) infine se le navi armate, inserite in una impresa commerciale di navigazione rientrino o meno nel concetto giuridico di azienda com-

merciale e, conseguentemente, se la loro compravendita, quando sia intervenuta fra i due imprenditori commerciali marittimi, possa essere considerata, rispettivamente, come realizzo di capitale da parte del venditore e come investimento di capitale da parte dell'acquirente.

Sul primo quesito.

L'applicabilità dell'art. 17 in base al fatto obiettivo dell'importazione mentre l'ige, di cui all'art. 1, è applicabile sull'entrata in denaro o con mezzi sostitutivi del denaro — non giustifica una così esasperata frattura fra i due tributi da alterare la sostanziale unitarietà del sistema e snaturare il concetto di « merci » secondo l'art. 17, al fine di giustificare un onere fiscale, che non trova alcuna rispondenza negli atti economici relativi alle similari merci nazionali.

Peraltro questa stessa Sezione della Suprema Corte non ha potuto negare il parallelismo fra i due tributi, quando — nella sentenza n. 1159 del 1962, sia pure in via incidentale per una diversa questione decisa in base al d. l. 29 giugno 1947, n. 779, affermò come apparisse « esatto, specie in relazione alla comune finalità economica della legge che le prevede entrambe, far rientrare l'imposta sui prodotti esteri importati nell'ampia categoria dell'imposta generale sull'entrata ».

Questa correlazione fra i due tributi, malgrado la loro differente struttura, resa necessaria dall'impossibilità di colpire direttamente gli atti relativi a merci negoziate all'estero, trova una sua non dubbia e significativa espressione nella stessa lettera della legge, laddove all'articolo 17 si precisa che l'imposizione avviene « in corrispondenza dell'imposta stabilita dall'art. 1 della presente legge ».

La dottrina non ha mancato di rilevare che l'ige all'importazione ha lo scopo « di gravare le merci estere di un onere fiscale totale pari a quello che grava le similari merci nazionali ».

Il legislatore medesimo si è collocato nello stesso solco quando, al fine di assicurare la perequazione impositiva, ha istituito con legge 31 luglio 1954 n. 570, di fronte alla sopravvenuta varietà di aliquote per l'ige all'interno — una imposta di conguaglio la quale colpisce l'importazione dei prodotti esteri in aggiunta alla normale aliquota dell'ige di cui all'art. 17.

Si è rilevato altresì che sono esenti dall'ige all'importazione quei beni, il cui commercio interno non è soggetto all'imposta di cui all'art. 1 e che le esenzioni contemplate nell'art. 20 della legge, con riferimento all'art. 17, non hanno carattere esclusivo ma finalità integrativa al fine di rendere completa la sottolineata perequazione fra i due tributi.

Inoltre le esenzioni dell'art. 20 confermano, in base alla natura dei beni che ne formano oggetto, che i predetti colpiti dall'art. 17 sono le

merci vere e proprie cioè i beni destinati allo scambio commerciale ed consumo.

Ciò discende non soltanto dall'illustrata « corrispondenza » ma che dal fatto che l'ige all'importazione è dovuta « nella stessa misura bilita per le entrate derivanti da trasferimenti di merci nello stato ».

Questa identità della misura non è senza significato sia in ordine a « corrispondenza » di cui sopra, sia in ordine all'esigenza che le esenzioni proprie dell'art. 1 possano trovare applicazione anche per il tributo di cui all'art. 17, onde assicurare quei fini perequativi ai quali questa misura appare manifestamente ispirata.

Ma vi è di più: infatti il terzo comma dell'art. 1 stabilisce che le somme introitate a titolo di capitale, comprese le somme costituenti rispettivamente di alienazioni di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati, ecc. » non costituiscono « entrata ai sensi della presente legge » non già ai sensi dell'art. 2, come sarebbe stato logico e coerente col tema, se davvero ciò avesse corrisposto alla « mens legis ».

Dette somme non costituiscono dunque entrata impunibile neppure ai sensi dell'art. 17, che della legge sull'ige è parte integrante. Ciò è tanto vero che l'art. 17 medesimo non si richiama all'art. 7 relativo all'aliquota ige all'interno ma, nel ribadire esplicitamente detta quota, fa inoltre riferimento all'art. 1 come quello fondamentale, che giustifica gli atti economici ai quali è applicabile l'imposta all'interno.

Il parallelismo fra le due imposizioni è stato riaffermato altra volta da questa Corte (sentenza n. 3334 del 1958), la quale ha avuto occasione di precisare che la vendita nell'ambito del territorio nazionale di merce di origine estera in tanto può beneficiare — ai sensi del quinto comma dell'art. 17 — della esenzione dall'ige all'interno, in quanto a tale merce si applica l'importazione della merce ancora esistente doganalmente all'estero — e venga pagata l'ige all'importazione.

Si può dunque concludere — in conformità del resto di una autorevole dottrina — che l'ige di cui all'art. 17 colpisce, per il fatto obiettivo della loro importazione, i beni simili a quelli che, se fossero oggetto di atti economici all'interno, darebbero luogo all'imposizione di cui all'art. 1 della legge.

Pertanto l'atto economico giuridico concluso all'estero — ritenuto irrilevante a causa della esigibilità del tributo per il fatto obiettivo della importazione — ha invece una sua rilevanza, per lo meno riflessa, in quanto concorre alla definizione e delimitazione del concetto giuridico « merce » intesa come cosa che si « merca » e cioè è destinata allo scambio ed al consumo.

Nè la « corrispondenza » fra le due imposizioni può venir meno per il fatto che l'ige all'importazione è dovuta dall'importatore, mentre quella all'interno è dovuta dal soggetto a favore del quale si verifica l'importazione.

Questa particolarità che sul piano pratico è neutralizzata di solito dalle pattuizioni di rivalsa fra i contraenti — deriva dal principio di territorialità dell'imposta, che impedisce allo Stato di colpire l'atto economico concluso all'estero, ma non è di per sé sufficiente per alterare il carattere intrinseco qualitativamente e quantitativamente uguale delle due forme di imposizione.

Ferma dunque la nozione giuridica di « merce » intesa ai fini dell'ige all'importazione nel senso di cose destinate allo scambio ed al consumo, ne consegue che non sono soggetti a detta imposizione quegli atti economici che, avendo per oggetto l'alienazione di immobili, aziende o comunque un movimento di capitale, non possono ritenersi relativi a *merci* come sopra intese e, se posti in essere nel territorio nazionale, sarebbero esenti dal tributo ai sensi dell'art. 1 della l. n. 762 del 1940 (d. l. n. 2 dello stesso anno).

Dal sistema di quest'ultima restano dunque esclusi come si suol ritenere quegli spostamenti di ricchezza, che sono soggetti, in quanto tali, ai tributi speciali propri appunto dei trasferimenti stessi.

Sul secondo e terzo quesito.

Trattasi di due quesiti fra loro intimamente connessi, da esaminare quindi congiuntamente. Infatti, in base all'accennato concetto di « merce », il punto centrale ed essenziale di causa è quello di stabilire se le navi debbano sempre ed in ogni caso rientrarvi od, in certi casi, ne siano invece escluse ed, in particolare, se le navi armate esorbitino dal concetto stesso di merce ed a quali condizioni.

Questo collegio ritiene che la nave armata in funzione di una impresa commerciale marittima costituisca azienda, e quindi che il suo trasferimento tra imprese commerciali di navigazione importi un movimento di capitali non soggetto all'ige di cui all'art. 1 della l. n. 2 del 1940, se l'atto economico viene completamente realizzato nel territorio dello Stato, nè all'ige all'importazione di cui all'art. 17, se la nave è stata importata dall'estero.

Questa conclusione, in ordine agli atti economici realizzati nel territorio nazionale, è accolta dalla stessa Amministrazione finanziaria in sue risoluzioni recenti e meno recenti (n. 93091 del 23 luglio 1940, n. 75165 del 13 febbraio 1960, n. 90453 del 14 marzo 1962 e n. 91820 del 17 agosto 1962) nelle quali la vendita di singole navi armate è stata considerata quale cessione di azienda, nonchè nella memoria illustrativa al ricorso, presentata dalla stessa Amministrazione.

In detta memoria infatti, l'Amministrazione ha esplicitamente riconosciuto (a pag. 21-22) che il trasferimento, fra due armatori nazionali, di una nave armata non è soggetto all'ige di cui all'art. 1 della legge, perchè « la vendita di una nave armata, da parte di un armatore, attua

definitiva una cessione di azienda e la relativa entrata può comunque si conseguita, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge, a titolo di capitale ».

Malgrado il carattere obiettivo delle esenzioni previste in legge e onosciute dall'Amministrazione ricorrente, sia pure ai sensi dell'art. 1 (asferimento di azienda, movimento di capitale) si nega tuttavia, parità di trattamento contraria al fine perequativo posto a base dell'ipotesi di cui all'art. 17, che tali esenzioni possano essere estese quest'ultima, tenuto conto della pretesa irrilevanza giuridica e fiscale dell'atto traslativo concluso all'estero di fronte alla esclusiva rilevanza del fatto obiettivo del passaggio della linea doganale.

Senonchè tale conclusione già resistita dalla motivazione che precede, non può essere condivisa per un triplice ordine di ragioni:

A) anzitutto perchè, come già è stato accennato, l'atto economico, che si realizza con l'importazione, concorre, se non altro mediamente, alla delimitazione della nozione di « merce », intesa come cosa oggetto di scambio commerciale e di consumo in un senso più ristretto rispetto a quello amplissimo di « beni » (art. 1), tra i quali ben possono essere comprese cose che non costituiscono « merce ».

L'esigenza logica, non superabile, di stabilire se la cosa importata è o meno una « merce », secondo la lettera della legge (art. 17) e la data nozione, conferisce necessariamente rilevanza all'atto economico della importazione, ogni qualvolta dallo stesso derivi o meno — come appunto nel caso di cessione di una nave armata destinata all'esercizio di una impresa commerciale marittima — la qualificazione di « merce » (e non soltanto quella di « bene ») della cosa trasferita ed esportata.

Peraltro le navi, a causa della loro particolare natura, sono soggette, rispetto alle merci in genere, ai fini fiscali, ad una regolamentazione autonoma; propria di ogni singolo provvedimento legislativo, che contiene il trattamento tributario specifico. Ciò è confermato, del resto, quale sintomatica ragione diversificatrice fra le navi e le « merci » in genere, anche dall'all. A alla legge di registro, nel quale alla lett. a) del n. 2 sono contemplati gli atti a titolo oneroso di « beni mobili e merci », mentre nel n. 3 sono previsti, in modo autonomo, gli « atti di compravendita di navi ».

L'ordinamento tributario, essendo dunque orientato non già verso la qualificazione ma verso la differenziazione fra le « merci » in genere e le navi, ampiamente giustifica la rilevata esigenza volta a stabilire, mediante l'esame dell'atto traslativo — se una nave possa essere considerata o meno quale una semplice « merce »;

B) perchè, in ogni caso, nei riguardi delle navi non può valere, come per altre merci, il semplice fatto obiettivo del « passaggio della linea doganale » per rendere esigibile il tributo, ma occorre il trapasso

dalla bandiera estera a quella italiana, mediante il rilascio del relativo atto di nazionalità, come espressamente prescrive, a proposito della imposta doganale vera e propria, l'art. 4 della legge 25 settembre 1940 n. 1424.

Ciò non significa, giusta le osservazioni già illustrate all'inizio della presente motivazione in diritto, che l'ige all'importazione debba necessariamente immedesimarsi nella imposta doganale vera e propria, che anzi si tratta di un diritto doganale con propria disciplina e propri connotati distintivi, ma importa soltanto una parificazione ai fini della esigibilità del tributo.

Infatti l'insorgenza di quest'ultimo, a favore della finanza, resta necessariamente spostata (come per la stessa imposta doganale) al momento della immatricolazione della nave estera nei registri italiani.

In precedenza non è possibile ritenere — neppure ai fini doganali — che la nave straniera (malgrado l'atto di trasferimento concluso all'estero) sia stata importata in Italia, anche se abbia attraversato la linea doganale.

Infatti, una cosa è il semplice transito nei porti nazionali di navi estere, altra cosa il fatto giuridico ed economico (e non solo materiale) dell'importazione, che si realizza col passaggio della bandiera (art. 150 c. nav., art. 303, 315, 324-325 regol. nav. mar.).

Se dunque il diritto dell'Amministrazione al tributo sorge in seguito all'immatricolazione nei registri nazionali che si forma proprio nell'ambito del territorio dello Stato ben si può, nel momento in cui detta immatricolazione si verifica, accertare di quale tipo di nave si tratti e cioè se *disarmata*, costituente quindi merce quale semplice agglomerato di materiali, oppure *armata* in funzione di una impresa marittima commerciale e quindi costituente azienda, come si dirà più oltre.

Pertanto la diversità del momento, nel quale sorge il tributo sulla nave importata, rispetto a quello proprio delle « merci in genere » (passaggio della linea doganale) non rompe il parallelismo fra le due imposizioni dell'art. 1 e dell'art. 17 della legge sull'ige, chiaramente rivolto alla protezione delle merci nazionali mediante la perequazione fiscale con quelle estere, ma postula viceversa una interpretazione unitaria del testo legislativo, nei riguardi di ambedue le predette imposizioni, come già ritenuto da questa Suprema Corte a Sez. Unite penali nella sentenza del 10 luglio 1950 (imp. Delle Fave).

Dalla relazione alla legge sull'ige, è detto nella ora menzionata sentenza, si ricava che « scopo dell'art. 17 è stato quello di imporre all'acquisto delle merci all'estero lo stesso trattamento tributario previsto per il trasferimento di merci all'interno dello Stato ».

Ritenere il contrario, mediante l'affermazione di una frattura netta fra i due tributi, importerebbe un travisamento della « ratio legis » e

risolverebbe nella istituzione di una imposta non assistita — per le navi armate d'importazione a fini produttivi commerciali — da quella illegittima previsione che è necessaria per la imposizione degli oneri fiscali (Cass. Un. civ. n. 3041 del 12 ottobre 1965).

Nè in contrario vale affermare che l'art. 17 avrebbe dovuto esplicitamente escludere dal proprio ambito di applicazione le navi armate per una impresa commerciale.

Infatti, la determinazione del concetto positivo del genere impositivo (nella specie, merci), propria delle norme di generale portata — di cui è appunto il predetto art. 17 — importa di per sè, automaticamente e necessariamente, l'esclusione di ogni altro genere che in tale concetto non rientri;

C) perchè infine, secondo un non discusso principio generale, prevalente, ai fini impositivi in materia d'importazione, non è il negozio giuridico ma l'atto a base del trasferimento, bensì l'atto economico, inteso come trasferimento della ricchezza, corrispondente al valore della cosa acquistata, nel patrimonio dell'acquirente.

Tale atto è successivo al primo, al quale necessariamente consegue.

Quando l'uno e l'altro siano stati compiuti nel territorio nazionale, l'ordine di attuazione cronologica non ha rilievo, ma quando il primo sia stato compiuto all'estero, sottraendosi così ad ogni accertamento e valutazione, ed il secondo si realizza in Italia mediante il passaggio della nave nelle matricole italiane, tale atto di importazione acquista indubbia efficacia, appunto perchè realizzando uno spostamento di ricchezza nel territorio nazionale, postula l'esigenza di accertare se sia o meno soggetto al tributo o se ne sia esente.

A nulla rileva peraltro che il contribuente abbia già corrisposto il tributo nello stesso momento della immatricolazione (come avviene per le navi mercantili, al passaggio della linea doganale), perchè, in ogni caso, egli può — come si è verificato appunto nella fattispecie — richiedere l'annullamento dei limiti della prescrizione, la restituzione dell'imposta, che si accerti essere dovuta.

Contro le esposte considerazioni non serve il rilievo che la parte lesa potrebbe, per evadere l'onere fiscale, astenersi dal compiere gli atti necessari per il passaggio della nave nei registri nazionali. Infatti questa possibilità (contrastabile — occorrendo — dalla vigilanza e dall'impulso d'ufficio degli organi finanziari) costituisce una possibilità di frode e quindi una ipotesi anomala, non valorizzabile ai fini di una corretta interpretazione della legge.

Si osserva infine che il richiamo alle varie leggi speciali in tema di agevolazioni tributarie a favore dell'industria cantieristica e dell'armamento nazionale (art. 9 d.l.c.p.s. 29 giugno 1947, n. 779; l. 9 giugno 1957, n. 325; l. 15 luglio 1957, n. 587) non apporta alcun valido elemento in contrario, poichè tali leggi presuppongono già risolto il pro-

blema generale dello assoggettamento o meno all'ige oltre che delle navi disarmate da considerare alla stregua di merci, anche di quelle armate inserite nell'esercizio di una impresa commerciale marittima.

Una volta riconosciuta, secondo la motivazione che precede, la rilevanza anche per le navi straniere importate, dell'atto economico dell'importazione — conseguente al loro trasferimento all'estero fra imprenditori marittimi — viene pressochè per intero eliminata quella ragione di disparità fra l'art. 1 e l'art. 17 della legge sull'ige, sulla cui base è imperniata la difesa della Finanza.

In dette condizioni di quesito centrale della causa, se cioè la nave armata inserita nell'esercizio di una impresa commerciale di navigazione costituisca (o meno) azienda commerciale ed esorbiti quindi, in caso positivo, dalla illustrata nozione di merce, può considerarsi risolto dalla stessa difesa dell'Amministrazione ricorrente, la quale, come già si è avvertito, non ha esitato a considerare trasferimento di azienda o, comunque, movimento di capitale i trasferimenti all'interno di navi armate fra imprenditori commerciali marittimi.

Non si consideri tuttavia superflua una più diffusa indagine sull'interessante problema, anche per stabilire (il che è stato omesso nella denunciata sentenza) quando la nave, pur essendo armata, deve essere considerata alla stregua di merce, se non venga inserita in una impresa di navigazione priva di carattere commerciale.

La nave, come mera entità fisica, non va confusa con la nave dotata delle pertinenze, attrezzi, imbarcazioni, strumenti arredi e materiali vari, necessari alla sua specifica utilizzazione concreta.

Tale nave, così dotata e considerata non già sotto il profilo statico della proprietà (libro secondo, II titolo cod. nav.) ma sotto quello dinamico dell'armamento (titolo III del medesimo libro), costituisce strumento dell'impresa di navigazione, che fa capo all'armatore quale titolare (che può essere anche soggetto diverso dal proprietario della nave) della predetta impresa, contraddistinta da una speciale pubblicità ai sensi degli artt. 265-271 cod. nav.

Non ogni impresa di navigazione però ha finalità commerciali e può quindi essere considerata come una impresa commerciale marittima. Infatti il carattere di impresa di navigazione resta fermo anche se le sue finalità siano quelle di diporto personale, o di ricerca scientifica, o di pesca per svago o del trasporto di persone per diletto etc. In dottrina tuttavia non è mancato il tentativo di comprendere in un unico concetto, mediante l'interpretazione estensiva dell'art. 2195 n. 3 c. c. tanto l'impresa semplice di navigazione quanto quella commerciale marittima.

Si ritiene tuttavia in aderenza alla dottrina prevalente, che debba tenersi conto della autonomia della disciplina contemplata nel codice

lla navigazione per l'impresa di navigazione, come tale, rispetto a
ella diversa dettata nel codice civile per le imprese commerciali in
nere.

Ciò importa che non ogni impresa di navigazione deve essere con-
erata, in quanto « impresa », di carattere commerciale, ben potendo
nfigurarsi una impresa di navigazione che commerciale non è, come
evince dall'irrilevanza per la prima dello scopo del suo esercizio
petto alla rilevanza, nella seconda, dell'esercizio professionale di
a attività organizzata al fine della produzione o dello scambio dei
rvizi.

Tale orientamento è altresì confermato dal diverso sistema di pub-
cità previsto nel codice della navigazione (art. 265-271 per le im-
ese di navigazione e dal codice civile (art. 2195-2202) per quelle
mmerciali.

Tuttavia, considerato che le due distinte discipline non sono fra
o intrinsecamente incompatibili, ben può verificarsi che, nel concorso
i requisiti di cui all'art. 2082 c. c. l'impresa di navigazione possa e
oba essere considerata oltrechè tale, e quindi soggetta alle particolari
rme del codice della navigazione, anche commerciale e quindi sog-
ta altresì alla disciplina dettata nel codice civile per le imprese
mmerciali.

Ove si accerti con indagine di fatto demandata al giudice di merito,
e la nave armata è adibita all'esercizio di una impresa commerciale
rittima, la stessa acquista il carattere di azienda commerciale o
anto meno quello di un fondamentale elemento della azienda com-
rciale, qualora l'impresa sia articolata in più navi adibite ad una
ssa attività imprenditoriale. Non è mancato chi ha sostenuto, anche
questa seconda ipotesi che ogni nave costituisce una azienda a sè,
tutto distinta dalle altre pure inserite nella medesima impresa,
uto conto che ciascuna nave ha una vita ed una attività propria,
bligazioni attive e passive indipendenti da quelle delle altre navi,
differenziato e distinto avviamento di particolare rilievo in quelle
linea etc. Ad ogni singola nave inoltre possono far capo noli, inden-
i e sovvenzioni diverse e diversi rapporti in ordine all'arruolamento
l'equipaggio e del personale di bordo in genere. In ambedue i casi
ratta comunque di quell'insieme di elementi materiali e immateriali,
ridicamente rilevanti, propri del comune concetto di azienda, sicchè
nave, come tale, non può essere isolata, anche per quanto riguarda
uo valore economico e quindi il trattamento ai fini dell'ige, dal
vato complesso di rapporti sulla stessa gravitanti (se pur suscettibili
ntualmente di una certa autonomia e di distinta tassazione) in rela-
ie alla sua speciale struttura ed al suo specifico impiego (petroliera,
aniera, da trasporto e così via).

La circostanza che, di regola, l'impresa commerciale marittima richiede l'opera, a terra, di ausiliari e l'utilizzazione di magazzini, depositi, attrezzature portuali etc. non tocca la conclusione di cui sopra, perchè detti fattori hanno carattere accessorio e complementare rispetto all'attività essenziale e fondamentale dell'impresa medesima, consistente nella utilizzazione della nave o del gruppo di navi, che ne fanno parte.

Consegue, alle fatte osservazioni, che in ogni caso e cioè sia che si consideri la nave come azienda commerciale o come elemento-base insostituibile della predetta azienda, la compra-vendita di un siffatto natante (e la sua successiva importazione se si tratta di una nave estera) non può essere considerata come semplice cessione di merce, ma come movimento di capitale.

Tanto basta per togliere pregio al rilievo, secondo cui la diversità dell'oggetto dell'esenzione, consistente nelle « somme introitate a titolo di capitale » (art. 1 lett. a) rispetto a quello dell'imposizione ai sensi dell'art. 17, consistente nel valore della merce importata in rapporto ad una somma *pagata e non già introitata* dall'importatore, giustificherebbe l'assoluta non estensibilità dell'esenzione all'importazione di navi, anche se armate e destinate all'esercizio di una impresa commerciale marittima.

Infatti il movimento di capitale consiste in un realizzo dello stesso da parte dell'imprenditore venditore e in un investimento di esso da parte dell'imprenditore acquirente, ma sotto l'uno e sotto l'altro profilo trattasi di un *unico fatto* economico, realizzatosi con l'importazione e commisurato, ai fini tributari, al valore della nave. Per l'ipotesi cui la nave non costituisce « merce » ma « azienda » bene se ne sottrae il suo trasferimento all'ige tanto dell'art. 1 della legge, quanto dell'art. 17, se si tratta dell'importazione di una nave estera.

Questa soluzione, sottoponendo ad uno stesso trattamento tributario ed alle stesse esenzioni le merci nazionali e quelle estere importate, salvo il sistema posto a base della esigibilità e della riscossione dell'imposta necessariamente diverso nell'uno e nell'altro caso, compiutamente risponde alla « mens legis », ispirata nella sostanza e nella lettera alla « corrispondenza » perequativa delle due imposizioni.

Devesi dunque concludere con l'affermazione del seguente principio di diritto: « Non è tassabile con l'ige all'importazione ai sensi dell'art. 17 del r. d. l. 9 gennaio 1940 n. 2 convertito nella l. 19 giugno 1940, n. 762, la importazione in Italia di una nave straniera armata, destinata ad una impresa commerciale di navigazione, che sia stata oggetto di compravendita tra due imprenditori commerciali marittimi ».

La denunciata sentenza, non avendo tenuto presente l'illustrata distinzione fra impresa di navigazione in genere ed impresa commerciale di navigazione, non ha svolto alcuna indagine sul concorso, in concreto e cioè sulla nave di che trattasi, dei requisiti necessari per

enerne l'importazione in Italia in esenzione dall'ige di cui all'art. 17 della l. n. 762 del 1940, così come sostenuto dalla società resistente ed ermato nella sentenza stessa. — (*Omissis*).

III

(*Omissis*). — Da accogliere è viceversa il primo mezzo di ricorso al quale il Tomei, denunziando la violazione dell'art. 1 della l. 15 luglio 1957, n. 587 e la falsa applicazione degli articoli 10, 11 e 12 delle Preleggi, si duole che la Corte di Firenze abbia escluso che la data l. n. 587 del 1957 — (a norma della quale « per le navi mercantili portate fino al 31 dicembre 1957 » da parte di chi ne aveva effettuato esattamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice l'imposta di cui all'art. 17 della l. n. 762 del 1940 era stabilita « nella misura dell'uno per cento ») — potesse avere efficacia retroattiva ed abbia pertanto ritenuto assoggettabile alla normale maggiore aliquota del tre per cento, l'importazione della nave « Peonia » da esso ricorrente effettuata il 10 novembre 1956.

La Corte fiorentina, respingendo l'interpretazione proposta dal ricorrente — secondo cui l'agevolazione tributaria sarebbe stata concessa, non a titolo di sanatoria, per tutte le navi importate nel territorio dello Stato italiano a partire dal 30 giugno 1950, vale a dire da quando l'importazione venne a cessare, per scadenza dell'ultima proroga accordata, l'esenzione totale prevista dalla l. 29 giugno 1947, n. 799 —, ha affermato che con l'espressione « navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 » il legislatore ha inteso riferirsi soltanto alle navi importate in Italia successiva alla entrata in vigore della legge (11 agosto 1957) e non anche a quelle importate prima di tale data, non potendosi ammettere che vi sia stata una *vacatio legis* di circa sette anni, — durante i quali peraltro « numerose importazioni erano state certamente definite con la applicazione dell'ige in misura normale » —, e non potendosi, d'altra parte, pensare che si sia voluto attribuire alla norma di favore l'efficacia retroattiva pur senza dichiararlo esplicitamente.

Ma tali rilievi non reggono alla critica, essendo in contrasto, oltre che con la lettera della legge, con le ragioni storiche e logiche che giustificano questa disposizione e che costituiscono l'antecedente ed il presupposto.

Ed invero, — a parte che, da sola, l'espressione « importate » può considerarsi riferibile così al passato (« sono state importate ») come al presente (« sono importate ») o al futuro (« saranno importate ») —, si è voluto, nella specie, concedere l'agevolazione — oltre, ovviamente, che a quelle « future », effettuate cioè nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge e fino al termine tassativamente stabilito del 31 dicembre 1957 — anche alle importazioni di navi effettuate precedentemente e per le quali il rapporto doganale non fosse stato ancora

amministrativamente definito alla data dell'entrata in vigore della legge stessa si evince con sufficiente certezza sia dal fatto che alle leggi emesse in tema di agevolazioni tributarie per gli acquisti di navi dall'estero è stata di solito, forse a causa del loro lungo iter parlamentare, attribuita efficacia retroattiva — (così al d.l.c.p.s. 11 novembre 1947, n. 1337, col quale fu concessa l'esenzione della tassa di registro anche per gli acquisti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge, purchè fossero stati registrati entro il 31 dicembre 1947; così al d.l. 7 maggio 1948, n. 703, col quale si prorogò fino al 31 agosto 1948 l'esenzione scaduta sin dal precedente 31 dicembre 1947; e così ancora, infine, alla legge 9 giugno 1950, n. 325, con la quale fu prorogata al 30 giugno 1950 l'esenzione dall'ige scaduta fin dal 30 agosto 1948, e cioè da circa due anni) —, sia dal fatto che la stessa Amministrazione delle Finanze, scaduto il termine di esenzione totale fissato nella legge n. 325 del 1950 dianzi citata, non applicò *tout court* — come avrebbe potuto e dovuto — l'aliquota intera del tre per cento stabilita dall'art. 17 della legge istitutiva 19 giugno 1940, n. 762, ma, in attesa che venisse emanata la nuova legge in sostituzione di quella scaduta, ed in previsione del criterio di favore cui anche questa si sarebbe presumibilmente ispirata, autorizzò i competenti uffici di Dogana a consentire, come nella specie, l'importazione della nave « a daziato sospeso », vale a dire a riscuotere per intanto la sola aliquota dell'uno per cento.

Vero è che le circolari e le risoluzioni ministeriali — ed in genere l'atteggiamento assunto dall'Amministrazione dello Stato nell'applicazione di una determinata disposizione di legge — non possono vincolare in alcun modo il giudice nella sua funzione di interprete della legge; ma non può tuttavia disconoscersi che esse possono talvolta — (come questa Suprema Corte ha altra volta avvertito: Cass. 4 agosto 1949, n. 2173) — fornire allo stesso elementi tali da convalidare, per il loro intrinseco valore logico e giuridico, un'interpretazione piuttosto che un'altra.

E che l'intento perseguito dalla citata legge n. 587 del 15 luglio 1957 sia stato quello di far beneficiare dell'aliquota ridotta anche le importazioni di navi effettuate durante il lungo periodo di *vacatio* prodottosi tra la data del 30 giugno 1950 — in cui era venuta a cessare la franchigia totale prevista dalla l. n. 779 del 1947 — e quella dell'11 agosto 1957 — in cui era entrata in vigore la norma che fissava nell'uno per cento l'aliquota dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 762 del 1940 — risulta, del resto, in modo inequivoco dai lavori preparatori della legge stessa, e segnatamente da quel passo della Relazione in cui l'on. Gennai Tonietti ebbe a spiegare alla Camera dei Deputati che la Commissione, superando le perplessità avute in ordine alla « incerta decorrenza della norma legislativa proposta », era venuta nella determinazione di disporre in modo che del beneficio della ridu-

one dell'aliquota potessero avvantaggiarsi, oltre che i contratti relativi li acquisti che avrebbero avuto luogo entro la data di scadenza del dicembre 1957, anche quelli « non ancora amministrativamente definiti »: espressione, questa, chiaramente riferentesi a quelle importazioni navi « a daziato sospeso » per le quali la Dogana aveva liquidato — me nella specie — l'imposta nella misura ridotta dell'uno per cento.

La tesi sostenuta dal ricorrente circa l'esatto ambito di applicabilità dell'agevolazione tributaria concessa dalla legge summenzionata è tanto fondata in diritto e merita, come tale, di essere accolta.

Essa risponde, oltre tutto, a criteri di logica ragionevolezza, essendo facile ammettere che il legislatore possa aver voluto concedere l'agevolazione per un periodo limitato a soli 142 giorni — (tanti quanti ne furono dall'11 agosto al 31 dicembre 1957) — senza rendersi conto e, così facendo, non solo deludeva le legittime aspettative di coloro e, incoraggiati dal benevolo atteggiamento tenuto dal Ministero delle Finanze in attesa della nuova legge contenente prevedibilmente delle quote di favore, avevano concorso efficacemente a ricostituire il viglio mercantile decimato dalla guerra, ma rendeva pressocchè inopportuno, sul piano concreto, l'agevolazione concessa, essendo ben pochi coloro cui sarebbe riuscito di portare a compimento, in un tempo così ristretto, le complesse operazioni — (dalle trattative, non sempre agevoli e rapide, alla predisposizione dei notevoli capitali richiesti, dalle pratiche burocratiche da svolgere all'estero, nel Paese d'onde si esporta, e perizie, ai viaggi, agli incontri personali ecc.) — occorrenti per effettuare l'importazione di una nave dall'estero. Nè vale opporre che tribuendo efficacia retroattiva alla legge sopracitata si viola il principio sancito dall'art. 11 disp. prel., secondo il quale « la legge non pone che per l'avvenire ».

Questa Suprema Corte ha avuto invero più volte occasione di avvertire che il divieto della retroattività della legge è stato elevato a regola di precetto costituzionale soltanto con riferimento alle norme penali e non anche a quelle civili, amministrative e tributarie (Corte costituz. 18 giugno 1964, n. 45), rispetto alle quali costituisce invece una regola di massima, cui il legislatore è libero di derogare — anche tacitamente o per implicito (Cass. 13 marzo 1947, n. 365 e 20 marzo 1950, n. 767) — qualora la norma emanata, per la sua intrinseca natura, per il suo contenuto precettivo o — come nella specie — per fatto di regolare effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente alla sua entrata in vigore, sia destinata a spiegare la sua efficacia anche per il passato (Cass. Sez. Un., 7 maggio 1966, n. 1174; ss. 16 ottobre 1957, n. 3890 e 17 agosto 1951, n. 2531).

E tale avvertenza trova nel caso in esame puntuale riscontro.

In accoglimento del primo mezzo, ed in relazione a questo soltanto, si deve pertanto cassare la sentenza impugnata e rinviare la

causa ad altra Corte perchè proceda a nuovo esame attenendosi al seguente principio di diritto: « L'articolo unico della legge 15 luglio 1957, n. 587, con cui fu stabilito che per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne aveva effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice l'imposta di cui all'art. 17 della l. 19 giugno 1940 n. 762 era dovuta nella misura dell'uno per cento, si applica anche alle importazioni di navi per le quali il rapporto doganale non sia stato ancora amministrativamente definito al momento dell'entrata in vigore della legge ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1968, n. 3780 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Gentile (conf.) - Pagliari (avv. Vetrano) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposta di successione - Valutazione - Beni mobili esistenti nell'eredità in modo autonomo - Valore - Stima risultante da inventario - Applicabilità - Beni mobili inerenti ad aziende - Valore - Stima da inventario - Inapplicabilità.

Imposta di successione - Valutazione - Beni mobili al servizio di aziende - Pertinenze - Sistema di tassazione - Valutazione autonoma rispetto all'avviamento - Duplicazione - Non sussiste.
(c. c. art. 817; r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 16).

Il criterio di valutazione, previsto del 2° comma dell'art. 16 r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, secondo il quale l'imposta di successione si applica al valore dei beni mobili risultanti da inventario con stima, si riferisce solo ai beni mobili che fanno parte dell'asse ereditario in modo autonomo, e non anche ai mobili che ineriscono ad un'azienda (1).

I beni mobili posti al servizio di un'azienda (immobile destinato ad albergo) costituiscono pertinenze e vanno valutati e tassati secondo il sistema previsto dal cit. art. 16, 1° comma per gli immobili, e in modo autonomo rispetto all'avviamento, senza dar luogo ad una duplicazione di tassazione (2).

(*Omissis*). — Il ricorrente censura anzitutto la decisione per avere escluso che l'art. 16 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, nella parte in cui statuisce che l'imposta di successione si applica al valore dei beni

(1-2) Entrambe le massime sono esatte. Sulla prima non constano precedenti; sulla seconda cfr. Cass. 29 giugno 1963, n. 1728, *Foro it.* 1963, I, 2307. Sul concetto di pertinenza ai fini fiscali cfr. Sez. Un. 3 luglio 1957, n. 2599, *Foro it.* 1957, I, 1149.

obili risultante da inventario con stima, si riferisca oltre che ai mobili che fanno parte dell'asse ereditario in modo autonomo, anche i mobili che ineriscono ad un'azienda e per avere inoltre ritenuto che i mobili arredanti un albergo costituiscano pertinenza.

Si aggiunge che l'applicazione dell'imposta a tali beni costituirebbe duplicazione della stessa poichè il valore dei medesimi in relazione alla organizzazione della impresa viene già computato nella base imponibile dell'avviamento inerente all'azienda.

Tali censure non sono fondate.

L'art. 15 del citato r. d. l. statuisce infatti che le imposte di successione sono commisurate al valore venale del bene in comune commercio al giorno del trasferimento.

Per gli immobili, il successivo art. 16 specifica che per determinare il suddetto valore si deve avere riguardo principalmente:

a) alle alineazioni, divisioni e perizie giudiziarie anteriori di oltre un triennio, relative agli stessi immobili o ad altri che si trovino nella medesima località ed in analoghe condizioni;

b) al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione adottato nella località e dei rendimenti degli investimenti immobiliari consimili all'epoca del trasferimento.

Se invece si tratta di mobili, l'imposta si applica al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Quando poi, come nel caso in esame, trattasi di un'azienda, oggetto della valutazione è il valore della medesima come complesso organizzato di beni, fra i quali i mobili costituiscono elementi che non sono da considerare singolarmente, sibbene soltanto in quanto concorrono a formare l'azienda, rispetto alla quale, pertanto, non è operativa la norma che vincola l'ufficio ad attenersi alla stima risultante da inventario fatta secondo la sola prevista ipotesi in cui beni siano ricaduti singolarmente nella successione. A tal fine, non è superfluo rilevare che l'accertamento del valore dell'azienda ai fini che qui interessano è la risultante dell'applicazione dell'art. 19 dello stesso d. l. del 1936 in funzione del quale l'Amministrazione, nei trasferimenti delle aziende industriali e commerciali, per determinare la quantità ed il valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento, la specie ed il valore degli altri beni di ogni natura, ha diritto di esaminare i libri di commercio e di tenere conto delle risultanze di essi, degli accertamenti compiuti per imposte dirette e di ogni altro idoneo elemento. L'art. 11 dell'all. B al r. d. 26 settembre 1935, n. 1749, impone poi al contribuente di denunciare le aziende ricadenti nella successione nei singoli elementi di cui constano. E ciò è prescritto dal legislatore non già per ottenere una valutazione separata e distinta dei singoli elementi di cui l'azienda si compone, ma per giungere alla valutazione di quel bene unitario che

è l'azienda considerandone i singoli elementi che la costituiscono. Per vero, non fornendo la legislazione tributaria una nozione particolare di azienda, tale nozione va ricavata dalle norme di cui all'art. 2555 e segg. c. c., per cui l'azienda consta del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, e dà luogo ad una *universitas rerum* comprensiva delle cose corporali, mobili e immobili, cose immateriali, compreso l'avviamento, i rapporti giuridici di valore, debiti e crediti: elementi questi unificati tutti dalla volontà del titolare in vista dello scopo perseguito, unificati cioè in senso funzionale, dalla destinazione unitaria ad un fine comune.

Inoltre, essendo i mobili di cui trattasi posti al servizio dell'immobile destinato ad albergo, esattamente la decisione impugnata ha ravvisato anche l'esistenza fra di essi di quel collegamento oggettivo funzionale che caratterizza le pertinenze (art. 817 c. c.) con la conseguente soggezione al medesimo regime giuridico-tributario della cosa principale (art. 818 c. c.); il che implica l'applicabilità del primo comma del citato art. 16 del r. d. l. n. 1639 del 1936 e non del secondo comma dello stesso articolo che vincola l'Ufficio ad attenersi al valore di stima dei mobili inventariati.

Al riguardo va ricordato che la rilevanza, anche agli effetti della legge tributaria sulle successioni, di un rapporto di pertinenza fra i diversi elementi di un'azienda è stata già altra volta specificamente affermata da questa Corte suprema (sent. 29 giugno 1963, n. 1728).

Al contrario, le sentenze precedenti menzionate nel ricorso (sent. n. 797 del 1948 e n. 510 del 1949) si limitarono a negare, ai fini specifici dell'applicabilità o meno del regime vincolistico dell'epoca all'affitto di opifici industriali, la esistenza di un generale nesso pertinenziale tra l'immobile nel quale l'opificio era situato e gli altri elementi necessari alla configurazione giuridica dell'opificio stesso. Tale concetto è aderente al principio generale secondo cui gli elementi componenti una azienda non perdono, per ciò stesso, la loro individualità giuridica; ciò non toglie però che in rapporto a due singoli beni, tra i molteplici elementi componenti un'azienda, possa sussistere quello specifico vincolo pertinenziale che, ai fini della legge tributaria sulle successioni, è stato affermato dalla già menzionata sentenza n. 1728 del 1963 di questa stessa sezione.

Quanto poi alla dedotta duplicazione di valore in conseguenza della valutazione dello avviamento basta osservare che il valore attribuito all'azienda alberghiera assoggettata ad accertamento di imposta comprende i valori sia dell'avviamento, sia dei mobili, sia degli immobili di cui l'azienda stessa si compone, sicché è manifesto che, essendo ciascuno di tali elementi distintamente considerato al fine di ricavarne il valore complessivo dell'azienda cui ineriscono, nessuno dei beni inerenti all'azienda è stato valutato due volte. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3859 - Pres. D'Armiato - Est. Mirabelli - P. M. Sciaraffia (conf.) - Ministero delle Finanze (Avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Cassa risparmio di Teramo (avv. Mesiano).

imposta di ricchezza mobile - Spese e passività - Spese pluriennali - Detraibilità in più esercizi - Accantonamento di somme per costituire un fondo speciale per integrare la pensione dei dipendenti - Deliberazione che dispone l'accantonamento e lo ripartisce in diverse annualità - Detraibilità delle spese in più esercizi successivi.

(l. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 14; t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 97).

Ai sensi della legge 8 giugno 1936, n. 1231, art. 14, secondo comma t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 97, terzo comma, poiché la situazione giuridica del personale di una azienda è da assumere come parametro per il calcolo dell'ammontare massimo della detrazione ammissibile (nel senso che l'accantonamento deve essere proporzionato al mero ed alla posizione retributiva dei dipendenti e all'incidenza gli oneri previdenziali), qualora intervenga una modificazione di e situazione giuridica per disposizione legislativa o contrattuale, gli accantonamenti necessari per adeguarvi i fondi speciali non costituiscono spesa incidente nell'esercizio in cui la modificazione ha luogo, vanno riferiti a tutti i successivi esercizi nei quali la nuova situazione permane e i versamenti vengono eseguiti, con la conseguenza che immessa la detraibilità di dette spese pluriennali in più esercizi ai dell'imposizione per ricchezza mobile (1).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione falsa applicazione dell'art. 32 della Legge 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 14 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, fa rilevare che le come suddette ammettono che siano considerate spese detraibili, ai della imposizione per ricchezza mobile, quelle afferenti alla costituzione di fondi per il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'impresa, ma solo nei limiti della incidenza sull'esercizio dell'anno in corso ed in relazione alla situazione giuridica del personale in tale anno; adduce, peraltro, che la deliberazione con la quale l'imprenditore attribuisce al personale una pensione integrativa anche in relazione all'anzianità già maturata, determina una immediata modificazione

(1) La sentenza è identica all'altra n. 3858, pubblicata nella stessa data tra le stesse parti.

della situazione giuridica del personale, e sostiene che gli accantonamenti necessari per far fronte a tale modificazione sono da considerare come spese afferenti all'esercizio dell'anno in cui la modificazione si verifica e non possono essere, quindi, dedotti in detrazione in esercizi successivi; censura, pertanto, la sentenza impugnata che invece, preso atto che la Cassa controricorrente aveva deliberato di ripartire l'accantonamento dei fondi occorrenti allo scopo suddetto in cinque versamenti annuali, ha ammesso ciascuna di queste annualità in detrazione del valore imponibile nell'anno in cui se ne è effettuato il versamento.

La censura non può essere accolta.

La « situazione giuridica del personale addetto all'azienda » è assunta, nel secondo comma del citato art. 14 della Legge 8 giugno 1936 n. 1231, e nel terzo comma dell'art. 97 del t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, quale parametro per il calcolo dell'ammontare massimo della detrazione ammissibile, nel senso che l'accantonamento debba essere proporzionato al numero dei dipendenti, alla posizione retributiva degli stessi ed all'incidenza degli oneri previdenziali, secondo la normativa vigente nell'anno cui lo accantonamento si riferisce.

Quando interviene una modificazione di tale situazione giuridica, per disposizione legislativa, contrattuale o dell'imprenditore, gli accantonamenti necessari per adeguare i fondi speciali alla nuova situazione non costituiscono spesa incidente nell'esercizio in cui la modificazione ha luogo, ma vanno riferiti a tutti i successivi esercizi nei quali la nuova situazione permane ed i versamenti vengono eseguiti.

Nel caso in esame, la modificazione della situazione giuridica rende necessari accantonamenti in riferimento ad anni precedenti a quello nel quale la modificazione ha luogo e ciò in quanto questa riguarda il trattamento pensionistico inerente all'intera anzianità, maturata e da maturare e in quanto dalla disposizione (legislativa, contrattuale o imprenditoriale) che determina la modificazione, non nasce un immediato debito di versamento, ma sorge soltanto l'esigenza di destinare parte degli introiti futuri al soddisfacimento dei nuovi oneri previdenziali.

Peraltro il modo dell'adempimento a tale esigenza, e conseguentemente la ripartizione del necessario addebito negli esercizi produttivi successivi, non essendo previsto nella stessa disposizione non può che essere determinato dall'imprenditore il quale fisserà la quota di accantonamento che, in relazione alle esigenze dell'impresa, possa gravare su ciascun esercizio.

L'ipotesi si inquadra, quindi, pienamente nella previsione del citato art. 97 del t. u. delle leggi sulle imposte dirette che ammette la detrazione delle spese pluriennali in più esercizi rimanendo applicabile come limite massimo della detrazione l'ammontare dell'accantonamento che sia adeguato alla situazione giuridica dei dipendenti in ciascun

esercizio, a norma del terzo comma dello stesso articolo, intendendosi questa nel senso suddetto.

La sentenza impugnata, che tale detraibilità ha ammesso, merita, quindi, conferma ed il ricorso deve essere respinto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 novembre 1968, n. 3862 - *Pres. ed Est. D'Armiesto - P. M. Pandolfelli (conf.) - Istituto Case Popolari di Trieste (avv. Iaut) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Varvesi)*.

Imposta di registro - Agevolazioni per gli atti di liberalità a favore di enti di beneficenza - Applicabilità agli Istituti per le case popolari - Esclusione.

(r. d. l., 9 aprile 1925, conv. in l. 21 marzo 1926, n. 597; l. 12 aprile 1949, n. 205, art. 9).

Ai sensi del r. d. l. 9 aprile 1925, conv. nella l. 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie, e ai sensi della l. 12 aprile 1949, n. 205, art. 9 sono esenti dall'imposta sul valore globale, le liberalità a qualsiasi titolo a favore delle Province, Comuni ed altri enti morali ed istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione ed educazione. Pertanto, non sono esenti dalle predette imposte gli atti di liberalità a favore degli Istituti autonomi per le Case Popolari, in quanto i medesimi non sono istituti di beneficenza, né svolgono attività di beneficenza bensì di assistenza (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto autonomo Case popolari della provincia di Trieste denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 4°, 5° della legge 12 maggio 1949, n. 205 e dell'art. 1 r. d. l. 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Sostiene in particolare che, erroneamente la sentenza denunciata ha escluso potessero beneficiare dell'esenzione fiscale i due atti di liberalità in ragione *de quibus*. Argomenta che ai sensi delle richiamate dispo-

(1) Massima esatta, che individua gli scopi degli Istituti per le Case Popolari, ponendo una precisa distinzione, utile nel caso di specie, tra beneficenza ed assistenza.

sizioni sono esenti dalle imposte di registro, successione e ipotecarie, nonché da quella globale (per l'art. 9 della legge 12 maggio 1949, n. 206) le donazioni fatte a scopo di beneficenza, istruzione ed educazione. Ora, la finalità di costruire case popolari e destinarle, dietro pagamento di un canone minimo, alle classi meno abbienti e disagiate, costituisce una finalità assistenziale, da potersi identificare con quello « scopo di beneficenza » che la legge di esenzione ha voluto considerare. Per avvalorare tale tesi il ricorrente Istituto richiama la sentenza 8 maggio 1953, delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha negato agli Istituti Case Popolari, la qualifica di enti pubblici economici (in quanto non svolgono un'attività economica in regime di concorrenza con quella privata).

Il ricorso è infondato, avendo retamente la sentenza denunciata ritenuto che non fosse applicabile nella specie l'invocato beneficio fiscale.

Ai sensi del r. d. l. 9 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 « sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo a favore di provincie, comuni ed altri enti morali od istituti italiani legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico delle liberalità sia di beneficenza, istruzione ed educazione »; e tale disposizione è richiamata dall'art. 9 della legge 12 aprile 1949, n. 205 ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore globale.

Orbene, per godere dell'esenzione occorre che le due donazioni di cui è causa adempiano ad un fine di « beneficenza », essendo addirittura evidente che non ricorra nella specie un fine di « istruzione » o « educazione » e fondandosi la tesi del ricorrente esclusivamente sulla identificazione fra « beneficenza » ed « assistenza ».

La Corte di merito ha escluso il fine di beneficenza, osservando che le donazioni risultavano fatte al fine di favorire la costruzione di case economiche e popolari nel territorio del Comune donante ed ha soggiunto che, poiché tale scopo coincide con quello cui tende l'attività svolta dagli Istituti autonomi case popolari, riconoscere nelle donazioni stesse la finalità di beneficenza equivarrebbe ad affermare che l'attività di tale Istituto avrebbe questa finalità.

Siffatto ragionamento va approvato, in quanto strettamente aderente alla logica e al diritto.

Ed invero, pure ammesso che gli Istituti autonomi per le Case popolari non perseguono fine di lucro e non costituiscono enti pubblici economici, come questa Suprema Corte a Sezioni Unite ha ritenuto con ripetute pronunzie, emesse in sede di regolamento di giurisdizione (affermando la competenza del giudice amministrativo nella controversia fra i detti istituti ed il personale dipendente in relazione ai rapporti di lavoro), non può dirsi che gli Istituti stessi siano istituti

beneficenza e svolgano attività di beneficenza (anche solo in presenza).

È noto che in base alle norme del t. u. 28 novembre 1928, n. 1165 i Istituti autonomi Case popolari hanno lo scopo di provvedere all'assistenza delle classi meno agiate, sovvenendole del bene della casa; e per raggiungere detto obbiettivo l'ordinamento prevede un complesso di norme inteso a far assegnare in locazione gli alloggi costruiti o comunque nella disponibilità di essi istituti ai più bisognosi, in esito di una graduatoria di merito appositamente formata.

La concessione dell'alloggio, però, non è gratuita, ma è previsto un corrispettivo adeguato, e viene stipulato, fra gli Istituti ed i privati assegnatari, un contratto che può bene assimilarsi al contratto di locazione.

Orbene, se per l'attività e gli scopi ora visti, non può non riconoscersi a detto istituto un fine assistenziale, deve d'altra parte escludersi il fine di beneficenza, siccome richiesto dalla legge per la esenzione fiscale.

Ed invero, i concetti di « assistenza » e « beneficenza » sono diversi: il secondo è più largo e comprensivo del primo, implicando non l'attività complementare in favore dei meno abbienti, ma un totale sacrificio del benefattore per sopperire all'assoluta indigenza altrui.

La « beneficenza » in altri termini, implica la mancanza di qualsiasi corrispettivo e la completa sostituzione gratuita nel provvedere al bisogno del beneficiato, laddove con l'« assistenza » si integra la difettosa capacità economica altrui col soccorso parziale.

Consegue che, non potendosi assimilare i due termini, specialmente l'interpretazione di norme giuridiche che prevedono esenzioni fiscali, laddove è consentita l'interpretazione estensiva, ma non l'analoga, è riconosciuta corretta la soluzione adottata nella sentenza impugnata, affermandosi il principio che gli atti di donazione di suolo pubblico, esistenti in essere dai Comuni in favore degli Istituti autonomi Case popolari allo scopo di costruirvi sopra degli alloggi popolari, non danno dell'esenzione del pagamento della tassa di registro, di successione ed ipotecaria, prevista dalla l. 21 marzo 1926, n. 597 (richiamata dall'art. 9, l. 12 aprile 1949, n. 205 ai fini dell'esenzione dell'imposta sul valore globale), in quanto gli atti stessi non adempiono ad uno scopo specifico di « beneficenza » siccome richiesto dalla richiamata normativa. La costruzione di alloggi popolari, che si identifica poi col tipo precipuo dei detti istituti, non mira ad attuare una vera e propria opera di beneficenza, giacché non è diretta a provvedere gratuitamente indigenti di un tetto, ma vuole solo fornire in uso e godimento un alloggio oggi ai meno abbienti, dietro il corrispettivo di un determinato canone, attraverso un contratto assimilabile a quello di locazione. — (missis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembre 1968, n. 3945 - Pres. D'Armiento - Est. Milano - P.M. Sciaraffia (conf.) - Berti (avv. Manfredonia) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Castiglione-Morelli).

Imposta di registro - Industrializzazione del Mezzogiorno - Estensione del regime tributario agevolato dell'abbonamento ad Enti concessionari di lavori della Cassa del Mezzogiorno - Contestualità delle dichiarazioni - Nozione - Sottoscrizione di entrambe le parti contraenti - Non necessaria.

(l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 26; l. 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1).

La contestualità della dichiarazione che l'atto attui gli scopi previsti dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1575 — che, nell'interpretare le norme della legge 10 agosto 1950, n. 646, ha esteso il regime tributario agevolato dell'abbonamento (art. 26) agli atti posti in essere da Amministrazioni o Enti concessionari di lavori affidati dalla Cassa per il Mezzogiorno —, va intesa non nel senso che la dichiarazione deve essere contenuta nello stesso atto, ma nel senso che essa deve essere contemporanea alla redazione e strettamente collegata, senza che sia necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti (1).

(Omissis). — Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, censura l'impugnata decisione della Commissione Centrale delle Imposte per aver ritenuto che, nell'ipotesi di registrazione dei contratti di appalto, rientranti nella previsione dell'art. 1 della legge n. 1575 del 1951, la mancata enunciazione nello stesso contesto dell'atto della dichiarazione che l'atto medesimo

(1) La sentenza annotata ha dato all'espressione « contestuale dichiarazione » prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, un'interpretazione che è erronea, essendo in violazione della stessa disposizione legislativa e in contrasto con la precedente giurisprudenza.

La norma dell'art. 1 prevede, per il trattamento particolare tributario (quota fissa di abbonamento) dei contratti di appalto stipulati da enti pubblici concessionari di lavori della Cassa per il Mezzogiorno, il concorso di due condizioni:

1) i contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che essi sono stati stipulati ai fini della presente legge;

2) gli stessi devono essere inoltre corredati da una copia dell'atto di affidamento effettuato dalla Cassa.

La Corte di Cassazione ha già avuto occasione di esaminare e pronunciarsi espressamente sulla seconda condizione, ed ha ritenuto che la

diretto a perseguire le finalità in relazione alle quali il beneficio scale è stato accordato, importa un effetto preclusivo rispetto al godimento del beneficio stesso. Sostiene che tale decisione, oltre ad essere informata ad eccessivo formalismo, è fondata su di un erroneo concetto del requisito della « contestualità » dovendo il termine contestuale essere inteso nel senso sostanziale di contemporaneo e di collegato, prescindendo dalle questioni di mera forma prive di effettivo significato.

Il motivo è fondato.

Come è noto, con la richiamata legge 20 dicembre 1951, n. 1575 intese interpretare alcune disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646 sulla Cassa per il Mezzogiorno e stabilire che il regime tributario di favore dell'abbonamento accordato alla Cassa dall'art. 26 della legge n. 646 del 1950 era applicabile, non soltanto agli atti e ai gozi posti in essere direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno, ma anche a quelli posti in essere dalle Amministrazioni e dagli Enti cui all'art. 8 della citata legge, ai quali essa avesse affidato o dato concessione l'esecuzione delle opere.

Peraltro, per conseguire il trattamento di favore, il primo comma dell'art. 1 della legge n. 1575 del 1951 espressamente richiede che i contratti di appalto, posti in essere dai suindicati Enti, oltre ad essere redatti, al momento della registrazione, da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno, vero di analogo certificazione rilasciata dalla Cassa stessa, debbono contenere la « contestuale » dichiarazione attestante che il contratto ha gli scopi previsti dalla legge.

La necessità di tale contestuale dichiarazione trova, come sembra chiaro, la sua giustificazione nel fatto che, trattandosi di un beneficio tributario diretto a favorire lo sviluppo economico dei territori indicati dall'art. 3 della legge n. 646 del 1950, il legislatore ha voluto avere certezza che l'esistenza dell'agevolazione tributaria sia stata presente

documentazione richiesta ha valore probatorio e non essenziale in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi, cui soltanto è subordinato il diritto al particolare trattamento tributario, e può essere esibita in sede successiva alla registrazione ed anche in sede giurisdizionale (Cass. 10 febbraio 1962, n. 376; 20 luglio 1962, n. 1962). Ma a tale conclusione la Corte, nella citata sentenza, è pervenuta nel presupposto implicito che lo stesso atto sia contenuta la *contestuale dichiarazione* che esso è richiesto ai fini della legge 1575. In definitiva, la documentazione può essere esibita anche dopo la registrazione a condizione che l'atto contenga, nel suo contenuto, la dichiarazione richiesta dalla legge.

La sentenza annotata ha obliterato la interpretazione già data con le precedenti pronunce. Ma ha anche palesemente violato la legge. L'art. 1 espressamente richiede la « contestuale dichiarazione »; e contestuale, nel

alle parti, ed in speciale modo all'Amministrazione o all'Ente appaltante.

Questo allo scopo di evitare che attraverso prezzi maggiori, comprensivi anche di oneri tributari, venisse frustato l'intendimento di dare impulso all'esecuzione di opere di pubblico interesse nell'Italia meridionale, opere che s'intendevano agevolare con la diminuzione dei costi degli appalti, determinata appunto dal beneficio tributario disposto.

In dipendenza dell'anzidetto appare chiaro che, ai fini dell'osservanza dell'obbligo della contestualità di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 1575 del 1951, non sia affatto necessario, come si è ritenuto dall'impugnata decisione, che la menzionata dichiarazione si trovi inserita nel corpo stesso delle clausole contrattuali, potendosi avere « contestualità » anche quando la dichiarazione sia contemporanea alla redazione dell'atto e, comunque, a quest'ultimo strettamente collegata, perché anche in tali casi si ha la certezza che la norma sull'agevolazione fiscale è stata tenuta presente dalle parti al momento della stipulazione del contratto e che di essa hanno tenuto conto nella determinazione dei prezzi d'appalto. Né la dizione letterale adoperata dal legislatore contrasta con siffatta interpretazione della norma perché il termine « contestuale » specie nel linguaggio giuridico, ha il significato non tanto di unità di documento, quanto di unità temporale, e cioè, di un atto o fatto che si verifica nell'immediatezza di altro fatto o atto.

Nella fattispecie, come è stato accertato dalla Commissione provinciale e come del resto è pacifico, dallo stesso testo del contratto di appalto, pur mancando in esso uno esplicito riferimento alla legge n. 1575 del 1951, risultava che i lavori erano stati effettivamente appaltati nell'interesse della Cassa per il Mezzogiorno, mentre l'Ente appaltante, nel rimettere all'Ufficio del registro l'atto « per la registra-

significato comune, va inteso come « presente nel contesto o che appartiene al contesto » (Zingarelli), e non come contemporaneo o collegato.

In tal senso, a proposito della « richiesta contestuale » prevista dall'art. 6 d.l.l. 7 giugno 1945, n. 322, la quale va intesa come richiesta contenuta nello stesso atto cfr. Cass. 1 luglio 1954, n. 2582, mentre, se la legge non richiede espressamente la contestuale dichiarazione, i benefici competono anche quando il contribuente non dichiara di volerne usufruire cfr. Cass. 29 ottobre 1966, n. 2706, in questa *Rassegna* 1966, I, 1347. E se la dichiarazione contestuale è richiesta, non sono ammessi equipollenti (Cassa. 19 febbraio 1964, n. 377, *ivi* 1964, I, 551, a proposito dei contratti stipulati ai fini della legge 23 maggio 1952, n. 623); a proposito dei benefici previsti dalla l. 3 agosto 1949, n. 589, Cass. 12 marzo 1965, n. 416, in questa *Rassegna*, 1965, I, 781; Cass. 12 marzo 1963, n. 233, *Giust. Civ.*, 1964, I, 453.

ne gratuita ai sensi dell'art. 26 della legge n. 646 del 1950 » vi
 gò la dichiarazione attestante che l'atto stesso era diretto a perse-
 re le finalità in relazione alle quali il beneficio fiscale era stato
 ordato.

Tale dichiarazione, pur non trovandosi inserita nel corpo stesso
 e clausole contrattuali, può, quindi, ritenersi senza altro conte-
 nale nel senso suindicato, posto che la medesima, con elementi rile-
 ili dall'atto stesso, dava certezza che i lavori appaltati erano di
 petenza della Cassa per il Mezzogiorno e che le parti contraenti
 no a conoscenza della agevolazione tributaria accordata dalla richia-
 ta legge.

Nè potrebbe obiettarsi che, ai fini della perfezione del requisito
 la contestualità, quella dichiarazione non sarebbe valida, perchè pro-
 iente da una sola delle parti contraenti. Infatti la sottoscrizione di
 rambe le parti non è espressamente richiesta dall'art. 1 della legge
 1575 del 1951 nè può ritenersi imposta da una esigenza intrinseca
 dichiarazione, la quale non è certo una clausola contrattuale. Nella
 ie, provenendo la dichiarazione dall'Ente appaltante, si aveva la
 ezza, aderente alla mens legis, che il predetto Ente aveva tenuto
 to dell'agevolazione tributaria e nessun profitto poteva esserne de-
 to a vantaggio dell'appaltatore. — (*Omissis*).

PARTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 dicembre 1968, n. 3983 - Pres.
Scarpello - Est. Leone - P. M. Di Maio (parz. conf.) - Folonari (avv.
Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposte e tasse in genere - Restituzione di imposta - Richiesta del
terzo possessore di cosa gravata da privilegio - Controversia -
Natura tributaria - Esclusione - Ricorso preventivo alla Commis-
sione tributaria - Esclusione.

(r. d. 17 settembre 1931, n. 1608, art. 22; t. u. 27 gennaio 1958, n. 645, art. 204).

Imposte e tasse in genere - Violazioni delle leggi finanziarie - Sopra-
tassa - Pena pecuniaria - Natura - Differenza.

Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Privilegio - Estensione
alle sopratasse - Sussiste - Imposta straordinaria sul patrimonio -
Privilegio - Estensione alle sopratasse - Sussiste.

(c. c., art. 2771; t. u. 9 maggio 1950, n. 203, artt. 58, 65).

*Qualora il terzo possessore di cosa gravata da privilegio afferente
 butto diretto dovuto dal contribuente che ha alienato la cosa, chieda,*

appena pagato il tributo, il rimborso per essere insussistente il privilegio e per essere stato pagato il tributo a causa di errore, la controversia non ha natura tributaria circa la esistenza del rapporto tributario, definitivamente accertato nei suoi elementi soggettivi e oggettivi, ma ha natura civile, attenendo al diritto soggettivo del terzo di ripetere quanto indebitamente pagato a causa dell'errore e per effetto della pretesa illecita fatta valere in via esecutiva; pertanto la controversia non è sottoposta al principio dell'art. 22 r. d. 17 settembre 1931, n. 1608, concernente l'obbligo di adire preventivamente le Commissioni tributarie (1).

Mentre la pena pecuniaria, per la sua componente di carattere punitivo, ha natura di vera e propria sanzione, la soprattassa per la sua correlazione con la trasgressione di norme finanziarie che ne costituisce l'evento generatore, e per la sua connessione col rapporto di imposta che ne è il presupposto, è intimamente collegata alla tassa, cui è commisurata come multiplo o frazione, e di cui ha la identica disciplina normativa (accertamento, riscossione, prescrizione) e la identica natura (2).

In materia di privilegi inerenti ai crediti dello Stato per il tributo fondiario e per gli altri tributi diretti (art. 2771 c. c.), e così pure in materia di imposta straordinaria sul patrimonio, il privilegio si riferisce anche alla soprattassa (3).

(Omissis). — Il ricorso incidentale propone questioni di rito di natura preliminare, che debbono essere esaminate per prime. Con esso, l'Amministrazione assume che il terzo che paga l'imposta altrui per evitare la esecuzione su beni propri che provengono dal debitore d'imposta e sono gravati da privilegio ha veste di sostituto o di responsabile di imposta; perciò la contestazione da lui mossa deve essere qualificata controversia di imposta ed è soggetta al principio, ribadito nell'art. 22 r. d. 17 settembre 1931, n. 1608, concernente l'obbligo di adire preventivamente le commissioni tributarie.

Che se, poi, i Follonari fossero estranei al rapporto di imposta, essi non avrebbero azione per contestare la legittimità di quanto pagato per arrestare il processo di esecuzione (art. 204 t. u. 29 gennaio 1958,

(1-3) La prima massima sembra un'esatta applicazione dei principi in base ai quali occorre distinguere la controversia tributaria che concerne il tributo nei suoi presupposti dalla controversia civile, che riguarda il terzo, possessore di cosa gravata da privilegi, che ha pagato il tributo e che non assume la veste nè di sostituto, nè di responsabile di imposta.

La seconda e la terza massima, che per la prima volta sono state affermate dalle Sezioni Unite, trovano precedenti nelle sentenze Cass. 1^o marzo 1967, n. 446, in questa *Rassegna* 1967, I, 305, con nota di richiami, e Cass. 11 maggio 1968 n. 1448.

645) ed in ogni caso avrebbero dovuto proporre la domanda contro l'Amministrazione e non contro l'Amministrazione.

Le censure sono prive di giuridico fondamento.

Qualora il terzo possessore di cosa gravata da privilegio erariale, agente il tributo diretto dovuto dal contribuente che ha alienato la cosa, chieda, dopo aver pagato il tributo, il rimborso dello stesso, per essere insussistente il privilegio e per essere stato il tributo pagato da lui a causa dell'errore su tale punto, la controversia non concerne la sussistenza del rapporto tributario, definitivamente accertato, nei confronti del contribuente, nei suoi concreti elementi soggettivi ed oggettivi, ma attiene al diritto soggettivo del terzo di ripetere quanto pagato indebitamente a causa del detto errore e per effetto della pretesa tributaria illecita fatta valere esecutivamente dalla P. A. con la procedura di riscossione.

In tale caso mancano del tutto i presupposti della giurisdizione delle Commissioni amministrative, stabilita per la risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette con l'art. 22 r. d. l. 7 agosto 1966, n. 1639 e, di conseguenza, vien meno l'esigenza che l'azione ripetitiva sia preceduta da decisione definitiva delle commissioni tributarie.

Non si verte, infatti, in tema di controversia relativa all'applicazione dell'imposta diretta, come si esprime l'art. 22 cit., ma di controversia, di natura civile, in ordine alla sussistenza ed all'efficacia del privilegio, che si assume, dalla P. A., assista l'accertato debito di imposta, e che dovrebbe costituire la ragione dello assoggettamento del terzo possessore all'azione di espropriazione forzata della cosa da lui acquistata, per la realizzazione coattiva del debito d'imposta sorto in capo al contribuente che la cosa ha alienato.

Ciò ritenuto, deve escludersi del pari che nella specie assuma rilevanza il disposto dell'art. 204 t. u. n. 645 del 1958, dato che il pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, per effetto di atti ad esso intimati dall'Amministrazione, estingue ovviamente il credito e rende impossibile la prosecuzione della procedura di riscossione, ma, anche in mancanza di ciò, non implica riconoscimento della legittimità della pretesa tributaria fatta valere, e tanto meno implica rinuncia all'esercizio dell'azione di ripetizione d'indebito, se il debito del solvente debba rivelarsi sussistente.

Quanto all'esserito difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione, deve rilevarsi che la questione non può essere più riproposta contro l'Amministrazione, la quale nel giudizio di appello espressamente ha ottenuto la propria legittimazione passiva, implicitamente affermata dalla sentenza del Tribunale, scrivendo nella comparsa di risposta di ritenere che « ove non si discuta della validità e regolarità degli atti esecutivi, ma si controverta soltanto circa il rimborso per indebito,

legittimato passivo non sia l'esattore ma l'ente impositore » e deducendo da questa affermazione la conclusione che l'Amministrazione non insisteva nella tesi che legittimato passivo a stare il giudizio fosse soltanto l'esattore, anzichè l'Amministrazione medesima. Per effetto di tali dichiarazioni di acquiescenza s'è formata decisione irrevocabile sul punto della legittimazione alla causa dell'Amministrazione convenuta.

Passando, quindi, all'esame del ricorso principale, viene in considerazione il primo mezzo col quale si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c. p. c., una volta affermata l'ammissibilità della domanda, esclusa dal Tribunale a causa del mancato preventivo ricorso alle commissioni amministrative.

Nella discussione orale i difensori delle parti hanno dichiarato di non insistere nel rilievo, avendo interesse alla decisione della questione centrale di merito: ma in mancanza di una formale rinuncia al mezzo in esame esso dev'essere esaminato.

La censura peraltro non ha giuridico fondamento, perchè la sentenza del Tribunale contiene una pronuncia di inammissibilità della domanda, che, seppure, in considerazione della ragione addotta, può essere equiparata, sulla base di una lata analogia, ad una affermazione di temporaneo difetto di giurisdizione, in effetti non è pronuncia sulla giurisdizione, ma attiene alla proponibilità della domanda in vista della ricorrenza o meno di un presupposto processuale speciale. E poichè l'elencazione dei casi in cui, a norma degli artt. 353 e 354 c. p. c., il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice ha carattere tassativo (Cass. 6 luglio 1965, n. 1744) e tra essi non è compreso quello della modifica della sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda, le cennate disposizioni di legge non sono applicabili nella specie.

Col secondo motivo si sostiene che in tema di imposta straordinaria sul patrimonio il privilegio gravante sui beni immobili del debitore del tributo non si estende anche alla sopratassa stabilita per mancata o infedele dichiarazione, ai sensi dell'art. 58 t. u. n. 203 del 1950 e ciò in quanto le norme sui privilegi sono di stretta interpretazione dato il loro carattere eccezionale, specie quando il privilegio segue il bene presso il terzo acquirente; d'altra parte sia l'art. 2771 c. c. sia l'art. 65 t. u. del 1950 circoscrivono il privilegio al tributo, senza accennare alla sopratassa; questa, invero, ha una propria causa debendi, diversa da quella della tassa e consistente nell'illecito del contribuente.

Anche tale censura non trova conforto nella legge.

La questione è stata decisa più volte da questa Corte Suprema (Cass. 17 ottobre 1963, n. 2772 in tema di canone di abbonamento alle radioaudizioni, 1° marzo 1967, n. 446 ed 11 maggio 1968, n. 1448 proprio

tema di imposta straordinaria sul patrimonio). In dette sentenze è stato sempre affermato che il privilegio erariale si estende alla sopra-tassa. Ma poichè la questione viene sottoposta per la prima volta alle sezioni Unite, queste doverosamente la riesaminano ex novo.

Nella definizione legislativa, sopratassa è la somma che il trasgressore di una norma finanziaria deve pagare a favore dello Stato, in aggiunta alle sanzioni penali o amministrative stabilite per ciascuna violazione delle norme finanziarie (art. 5 l. 7 gennaio 1929, n. 4); essa è determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o ad un multiplo di esso. L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere civile (art. 17 l. cit.); il diritto dello Stato alla sopratassa si estingue per prescrizione con decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo, a differenza della pena pecuniaria, che, pur costituendo un'obbligazione di carattere civile, si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione (art. 17 l. cit.) ed a differenza altresì della sanzioni penali, soggette a prescrizione secondo le disposizioni del codice penale.

Per le imposte dirette le sopratasse sono applicate dall'ufficio delle imposte, che ne dà comunicazione al contribuente con l'avviso di accertamento delle relative imposte o con separato avviso (art. 268 t. u. 19 gennaio 1958, n. 645). Le sopratasse sono iscritte nei ruoli insieme alle imposte cui afferiscono (art. 174 t. u. cit.) e seguono, quanto alla riscossione, la disciplina della riscossione delle imposte. Moltissime norme finanziarie usano l'endiade «tassa e sopratassa», come obbligazioni che si accompagnano necessariamente nei casi in cui la sopra-tassa è dovuta.

Dinanzi a questa coerente disciplina normativa anche la dottrina ha preso in esame l'argomento ha manifestato incertezza quanto al rapporto tra tassa e sopratassa (i termini sono usati nella corrente eccezione per indicare genericamente il tributo ed il sopratributo correlativo), accennando alla stretta connessione o aderenza dei due istituti ed attribuendo alla sopratassa una funzione risarcitoria del danno arrecato all'Erario con la violazione della norma finanziaria, funzione che spiegherebbe anche il carattere sanzionatorio della sopratassa, ricavato da non poche fonti legislative.

Sono, questi riferiti, concetti approssimativi ed anche impropri perchè il danno in senso tecnico è il pregiudizio economico conseguente alla violazione di un diritto soggettivo ed il risarcimento è dovuto se il danno sia ingiusto, mentre la sopratassa stabilita per alcune aggressioni, come per esempio quella per omessa o ritardata denuncia di cespiti tassabili, anche se relative all'inadempimento di un obbligo che fa parte del rapporto tributario, nessun pregiudizio economico arreca allo Stato, che può acquisire direttamente le notizie che dovevano essere contenute nella dichiarazione o, in caso di dichiarazione tardiva,

tali notizie acquisisce eventualmente con ritardo che può essere tanto breve da non costituire causa di remora dell'accertamento. Ancor meno si spiega il carattere risarcitorio della sopratassa per ritardato pagamento del tributo, se tale ritardo produce l'effetto dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la decorrenza cioè degli interessi moratori: che esauriscono il risarcimento dovuto al creditore.

Sembra, dunque, che si debba abbandonare il concetto di mezzo di risarcimento del danno per spiegare la funzione della sopratassa ed il rapporto che questa ha con la tassa. Con il che si affievolisce il carattere sanzionatorio della sopratassa, almeno nel senso di sanzione diretta e propria della trasgressione della norma finanziaria, che, è bene ricordarlo, trova le vere sanzioni nelle pene stabilite per i reati finanziari e nella pena pecuniaria di carattere civile (art. 3 legge 1929, n. 4). Tuttavia, a parte il fatto che fonti legislative richiamano tale funzione di sanzione, non può trascurarsi la considerazione che in effetti la sopratassa rappresenta l'oggetto di una obbligazione sorta a carico del contribuente a causa della trasgressione della norma finanziaria e che si aggiunge all'obbligazione concernente il pagamento del tributo.

Un contenuto di sanzione è, perciò, insito nell'istituto in esame, che però non è caratterizzato da esso, dato che l'effetto sanzionatorio è indiretto ed esteriore.

Sull'indicazione del significato lessicale del nome « sopratassa » e della richiamata disciplina normativa, vista nella prospettiva dei principi fondamentali di diritto tributario, appare meglio fondata la tesi che l'istituto in esame rientra nella nozione lata di tributo, cioè di contribuzione pecuniaria imposta coattivamente dallo Stato o altro ente pubblico.

Nell'imporre la contribuzione pecuniaria destinata a dargli i mezzi finanziari per far fronte alle spese della propria organizzazione di uffici e di attività, lo Stato ragionevolmente ha inteso graduare il prelievo di ricchezza in relazione sì alla capacità contributiva di ciascun contribuente ma in considerazione anche della maggior estensione e complessità che l'attività amministrativa e finanziaria deve assumere, per la generica previsione che una parte dei soggetti passivi dei tributi non adempia gli obblighi che nascono dai rapporti tributari. Fuori di ogni relazione di corrispettività, lo Stato fa gravare, secondo il suo apprezzamento di politica finanziaria, il maggior costo dell'organizzazione tributaria, correlativo alla presenza della cennata categoria di trasgressori, a quei soggetti che via via si qualificano, con i loro comportamenti, facenti parte della categoria medesima, ed impone loro coattivamente una maggiore contribuzione che prende il nome di sopratassa.

Questa, così, commisurata al tributo o ad un multiplo o ad una frazione di esso in modo uniforme e che prescinde del tutto dalla considerazione della persona del trasgressore, trova la sua ragione

essere specifica non direttamente nella relazione tra il soggetto passivo ed un bene della vita che esprima una capacità contributiva determinata del soggetto medesimo, ma principalmente nell'esigenza che sia costituita un'entrata per la Finanza dello Stato, correlativa alla spesa la più complessa struttura dell'organizzazione tributaria, imposta la mancanza di collaborazione di un certo numero di contribuenti l'adempimento dell'obbligazione tributaria vera e propria o di quegli obblighi strumentali che fanno parte del rapporto tributario.

L'obbligazione della sopratassa, perciò, è legata all'obbligazione imposta da un rapporto di dipendenza, che implica la differenziazione strutturale delle obbligazioni medesime: differenziazione che risulta appunto dal fatto che il rapporto tributario è un presupposto dell'obbligazione di sopratassa, mentre l'evento generatore di questa è nel comportamento di trasgressione di determinate norme finanziarie.

Ciò non toglie, però, che anche l'obbligazione di sopratassa sia di natura tributaria, nel significato più proprio e finalistico di contribuzione pecuniaria imposta coattivamente dalla legge in considerazione l'esigenza di reperire entrate per far fronte al costo dell'organizzazione statale.

Di conseguenza perde ogni rilievo decisivo la osservazione, su cui particolarmente insistito il P. M., della diversità di causa delle due obbligazioni. Anzitutto l'obbligazione tributaria ha per causa la sussistenza in concreto del presupposto di fatto al quale la legge riconnette la nascita della obbligazione medesima: la capacità contributiva è il titolo di concorso dei cittadini alle spese pubbliche, non, com'è stato ritenuto, la causa della obbligazione di tributo. Ma il fatto che l'obbligazione di sopratassa, diversamente da quella di tributo, non trovi il suo fondamento immediato in una manifestazione di capacità contributiva, da una parte, non è di valore assoluto perchè il collegamento all'imposta implica che, sia pure non direttamente, nella misura della sopratassa si rifletta il presupposto economico dell'imposta, dall'altra, è significativo, perchè frequenti contribuzioni coattive sono imposte non solo legate a presupposti economici ma a situazioni o fatti di ordine.

Questa struttura della sopratassa, che si ricava dalla sua differenziazione con le sanzioni penali o amministrative vere e proprie o, al contrario, dal rapporto di dipendenza e nello stesso tempo di complemento, riscontrabile tra tributo o sopratributo, dalla ragione stessa della sopraimposizione, è espressa in modo concludente dall'accennata disciplina normativa che attrae il regime giuridico della sopratassa in quello del tributo cui aderisce sia quanto all'accertamento, sia quanto alla riscossione, sia, infine, per ciò che attiene alla prescrizione del diritto dello

Stato a percepirla, uniformità di disciplina che sarebbe difficile spiegare se la sopratassa avesse un fondamento causale ed una spiegazione razionale diversa da quella del relativo tributo.

Ciò stabilito, la questione proposta col mezzo di ricorso può dirsi risolta. Consegue, infatti, che quando l'art. 2771 c. c., disciplinando i privilegi inerenti ai crediti per il tributo fondiario ed altri tributi diretti, attribuisce privilegio ai crediti dello Stato per i detti tributi, si riferisce anche alla sopratassa, che è appunto un tributo inerente, sia pure nel concorso di presupposti speciali ed in modo non diretto, al fatto economico generatore dell'imposta. Nell'ambito di tale norma di carattere generale, deve ritenersi parimenti che l'art. 65 del d. P. R. 9 maggio 1950 n. 203, che approva il t. u. delle disposizioni riguardanti l'imposta straordinaria sul patrimonio, nello stabilire che il credito dello Stato per l'intero tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947, attribuisce il privilegio anche alla sopratassa, nella natura sua di maggior tributo.

Tale ultima norma, quindi, trova nella fattispecie in esame un'applicazione diretta e testuale.

Su tale punto dev'essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto essere, invece, la sopratassa un accessorio del tributo e che ad essa dovesse estendersi il privilegio accordato al credito di imposta, sulla scorta dei principi posti anche dall'art. 2749 c. c.; dando così applicazione analogica ad una norma di diritto singolare — quali sono tutte le norme sui privilegi — dato che l'art. 2749 cit. limita l'estensione del privilegio alle spese ordinarie di intervento nel processo di esecuzione ed agli interessi (in determinati limiti temporali), locuzioni queste che non consentono alcun possibile riferimento alla sopratassa.

Tale correzione è ammissibile in applicazione dell'art. 384 capv. c. p. c., essendo il dispositivo della sentenza conforme al diritto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 dicembre 1968, n. 4082 - Pres. Jannuzzi - Est. Berarducci - P. M. De Maio (conf.) - Società Italiana Terreni Edilizi S.I.T.E. s.p.a. (avv. Lais) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Masi).

Imposta di registro - Associazione in partecipazione - Massa imponibile.

(r. d., 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81, tariffa all. A).

ingiunzione - Ingiunzione fiscale - Opposizione - Rigetto - Enunciazione nel dispositivo della condanna al pagamento dell'imposta - Duplicazione di titoli esecutivi - Esclusione.

(t. u. 24 aprile 1910, n. 639).

Nell'associazione in partecipazione la massa imponibile, ai fini dell'imposta di registro, è costituita dalla somma dei valori apportati dall'associante e dall'associato, senza che possa distinguersi tra beni conferiti e apportati dall'associato e beni conferiti ed apportati dall'associante, in quanto l'oggetto dell'imposta prevista dall'art. 81 tariffa all. A r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 non è dato dai singoli beni dell'associato o dell'associante, ma dal fenomeno economico giuridico della riunione dei beni dell'associante e dell'associato (1).

Nel procedimento ingiunzionale, quando l'opposizione è respinta o dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, il titolo esecutivo è costituito pur sempre dal decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, quand'anche la sentenza nel dispositivo enunci nuovamente la condanna, non si verifica alcuna duplicazione di titoli esecutivi (2).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso della Società Italiana Terreni Edilizi, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 81, All. A del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, con riferimento

(1) La sentenza in esame ricalca fedelmente le orme delle precedenti sentenze Sez. Un. 18 febbraio 1963, n. 391 (in questa *Rassegna* 1963, I, 85), febbraio 1947 n. 134 e 25 febbraio 1935, n. 2465.

Deve segnalarsi che, ripetendo quanto già affermato in tale ultima pronuncia, la Corte Suprema ha escluso che, agli effetti dell'applicabilità dell'art. 81 tariffa All. A, il termine conferimento comprenda solo i trasferimenti in proprietà, a nulla rilevando che i beni appartengano all'uno o all'altro dei contraenti o, addirittura, che rimangano in proprietà dell'associante.

È altresì da segnalare che già la sentenza n. 134 del 1947 aveva pacificamente ammesso che della massa imponibile potesse far parte la somma degli atti in cui si è esplicata l'attività sociale come appalti, lavori, ecc.... ».

Pertanto la sentenza annotata presenta indubbio interesse perchè costituisce la conferma di un orientamento giurisprudenziale da tempo pacifico e concorde sia per quanto riguarda i principi informativi del citato art. 81 della tariffa all. A sia per quanto concerne le sue pratiche applicazioni.

(2) È noto che nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale la sentenza, assumendo le qualità di parte convenuta, può proporre domanda convenzionale e dedurre l'esistenza di un diverso titolo a fondamento dell'ingiunzione (conf. Cass. Sez. Un. 9 ottobre 1967, n. 2339 in questa *assegna* 1968, I, 90). In questo caso non sembra dubbio che al titolo

alla nozione di società (art. 2247 c. c.) e di associazione in partecipazione (art. 2549 c. c.). Si assume, in sostanza, che, nella ipotesi di associazione in partecipazione, non si verifica, come nella ipotesi della società, il conferimento, da parte di ciascun socio, di beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, ma si verifica solo l'attribuzione, da parte dell'associante all'associato, di una partecipazione agli utili della sua impresa o dei suoi affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto. Ne consegue — si afferma — che nell'associazione in partecipazione non si ha che un solo apporto, quello dell'associato, e che, pertanto, l'imponibile, ai fini dell'imposta di registro, è rappresentato unicamente dal valore di tale apporto.

Con il secondo motivo, che va esaminato congiuntamente per la sua correlazione al primo, si censura la sentenza impugnata per insufficiente motivazione in ordine alla questione prospettata con detto primo motivo.

Le censure sono infondate,

Come già altre volte questa Corte Suprema ha affermato (cfr. sent. n. 391 del 1963; sent. n. 134 del 1947; sent. n. 2465 del 1935), nell'associazione in partecipazione la massa imponibile, ai fini dell'imposta di registro, è costituita dalla somma dei valori apportati dall'associante e dall'associato, senza che possa distinguersi tra beni conferiti o apportati dall'associato e beni conferiti o apportati dall'associante.

Invero, pur essendo esatto che il concetto giuridico dell'associazione in partecipazione si differenzia da quello di società — in quanto che nell'associazione in partecipazione difetta un capitale sociale e manca la personalità giuridica che caratterizza l'ente sociale — è tuttavia da rilevare che il concetto di conferimento, non solo nel diritto tributario ma pur anche nel diritto privato, ha un significato più ampio

esecutivo costituito dall'ingiunzione, si sostituisca la sentenza che, pronunciando sulla domanda riconvenzionale, l'accolga.

Quando ciò, come nel caso di specie, non si verifica mancando una domanda riconvenzionale, la relativa statuizione del giudice, anche se contenga nel dispositivo l'enunciazione della condanna al pagamento dell'imposta, giudica in sostanza della legittimità o meno dell'ingiunzione la quale, pertanto, resta il solo titolo esecutivo in virtù del quale l'Amm.ne può far valere la sua pretesa. In tale ipotesi infatti non si ha sostituzione dell'accertamento della relativa pretesa fiscale da parte del giudice, espressa mediante la sentenza che accoglie la riconvenzionale, ma resta fermo l'operato originario dell'Amm.ne che, come è noto, mediante l'ingiunzione ed in forza del potere di autoaccertamento delle proprie pretese, emette un atto amministrativo dotato di propria esecutorietà che resta fermo a seguito dell'esito positivo del controllo di legittimità da parte del giudice.

R. SEMBIANTE

li quello di trasferimento, riferendosi ad ogni prestazione avente anche solo valore di uso di un determinato bene. Ciò implica che i conferenti considerati dall'art. 81 della Tariffa All. A della legge di registro, prescindono dall'effetto giuridico del trasferimento, con la conseguenza che a formare la massa imponibile agli effetti dell'imposta di registro entrano tutti i mezzi necessari a conseguire lo scopo di lucro che l'associazione in partecipazione si propone, e, pertanto, anche quei beni che l'associante, pur conservandone la proprietà, ha destinato alla realizzazione dell'anzidetto scopo. Il che, come posto in rilievo da questa medesima Corte Suprema nella sopra citata sentenza n. 391 del 1963, corrisponde alla « ratio » dell'art. 81, in quanto l'oggetto dell'imposta da tale articolo prevista, non è dato dai singoli beni dell'associato o dell'associante, ma dal fenomeno economico-giuridico della riunione (anche solo, per quanto riguarda l'associante, sotto il profilo della semplice utilizzazione) dei beni e dell'associato e dell'associante.

Ciò considerato, esattamente la sentenza impugnata ha statuito che, allorché, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante conferisca un appalto precedentemente da lui assunto, il valore di questo costituisce oggetto della tassazione di cui all'art. 81 della Tariffa All. A della legge di registro.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per avere condannato la società opponente al pagamento delle somme pretese dall'Amministrazione finanziaria, laddove, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'opposizione è rigettata, non debbesi emettere — ad evitare la duplicità di titoli esecutivi aventi lo stesso oggetto — un provvedimento di condanna, che è già insito nel decreto monitorio.

Anche questo motivo è privo di fondamento.

Invero, nel procedimento ingiunzionale, quando l'opposizione sia respinta o dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato provvisoriamente esecutiva, il titolo esecutivo è costituito pur sempre dal decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, quand'anche la sentenza nel dispositivo enunci nuovamente la condanna, non si verifica alcuna duplicità di titoli esecutivi. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

I

CORTE DI APPELLO DI ROMA, Sez. I, 28 settembre 1968, n. 2301 -
*Pres. De Rosa - Est. Baroni - Comune di Roma (avv. Galanti) c.
Impresa costruzioni Arioli (avv. Buffoni).*

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Appalto a misura - Pretese
dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi - Onere della
riserva - Sussiste - Fondamento e portata - Operatività dell'onere
della riserva anche per le c. d. questioni generali e per i c. d.
fatti « continuativi » - Sussiste.**

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, artt. 343 e 345; r. d. 25 maggio 1895, n. 350,
artt. 11, 16, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 53, 54, 64, 89; Cap. gen. app. oo. pp. appr. con
d. m. 28 maggio 1895, art. 41; Cap. gen. app. oo. pp. appr. con d. P. R. 16 luglio
1962, n. 1063, art. 42).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori per fatto
dell'Amministrazione committente - Domande dell'appaltatore -
Onere della riserva - Sussiste.**

(r. d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16 e 89).

*Secondo la disciplina legale e regolamentare dell'appalto di opere
pubbliche la ratio dell'onere della riserva va identificata nella esigenza
di apprestare a favore della stazione appaltante uno strumento con-
tinuamente operante di controllo permanente dell'andamento della
spesa, onde il carattere generale di tale onere, valevole per qualsiasi
pretesa dell'appaltatore a compensi maggiori o diversi da quelli rico-
nosciutigli in contabilità, in relazione alle singole unità di lavoro, sulle
quali si riflettono e si esauriscono, necessariamente, tanto le insorte
questioni c. d. di interpretazione del contratto e di carattere generale,
quanto i c. d. fatti continuativi. Rispetto a tali eventi, il predetto onere
diviene operante nel momento in cui si rende manifesta la rilevanza*

ale del fatto dannoso, secondo una valutazione da condurre con
 dia diligenza e buona fede (1).

Anche le domande comunque afferenti alla legittimità della so-
 sensione dei lavori e alla sua durata devono essere proposte dall'ap-
 paltatore mediante riserva, da formulare quanto meno all'atto della
 na del verbale di ripresa dei lavori e da ripetere nel Registro di
 ntabilità alla prima presentazione del medesimo, successiva alla ri-
 esa dei lavori (2).

II

ORTE DI APPELLO DI ROMA, Sez. I, 30 novembre 1968, n. 2790 -
 Pres. Ciaccio - Est. Pinnarò - Fall. Impresa costruzioni Lugnani
 (avv. Riccioni, Balzarini) c. Istituto Autonomo Case Popolari della
 Provincia di Trieste (avv. Messina) e Ministero Lavori Pubblici
 (avv. Stato Carusi).

palto - Appalto di opere pubbliche - Edilizia popolare ed econo-
 mica - Appalto di costruzione di alloggi stipulato da un I.A.C.P.
 - Valore normativo regolamentare e non meramente contrat-
 tuale del Capitolato generale oo.pp. - Sussiste - Sopravvenienza
 del nuovo Capitolato approvato con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 -
 Applicabilità immediata dell'art. 51 Cap. gen. del 1062 circa la
 impugnabilità della sentenza arbitrale peri nosservanza delle re-
 gole di diritto - Sussiste.

(t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80; Cap. gen. oo. pp. appr. con d. P. R. 16 lu-
 glio 1962, n. 1063, art. 51).

(1-4) Si consolida l'orientamento giurisprudenziale già espresso dalla
 te di Appello di Roma con la sentenza 19 aprile 1966, n. 666 (in questa
 segna, 1966, I, 712). Perspicua nella sentenza sopra riportata *sub I* la
 costruzione della *ratio* dell'istituto, nonché la dimostrazione dell'errot-
 tà delle ragioni indicate dalla giurisprudenza arbitrale a giustificazione
 la teoria del fatto continuativo e delle c. d. riserve di carattere gene-
 e, dimostrazione condotta anche mediante l'esatta identificazione della
 zione del registro di contabilità e della peculiarità della determinazione
 compenso contrattuale, comprensivo degli oneri dell'appaltatore co-
 nque connessi alla gestione dell'appalto. Su tali problemi v. DEL GRECO,
 tema di tempestività delle riserve, in questa *Rassegna*, 1964, 1179 ss.; Id.,
 ervazioni sulla funzione del registro di contabilità e sulla tempestività
 le riserve, *ivi*, 1966, 711 ss. Quanto al riconoscimento della esatta fun-
 one del registro di contabilità e della stretta interdipendenza tra fatto
 i. continuativo e prezzi contabilizzati, v. già, rispettivamente, Cass.,
 ottobre 1965, n. 2290, in questa *Rassegna*, 1966, I, 710 (*sub 1*) e 717 (nella
 tivazione), e Cass., 4 dicembre 1967, n. 2869, *ivi*, 1968, I, 118 (*sub 2*) e

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi - Onere della riserva - Fondamento e portata - Operatività anche per i c.d. « fatti continuativi » - Sussiste.

La rinuncia all'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'ultima parte dell'art. 829 c. p. c., espressa dai contraenti mediante il rinvio al Capitolato generale oo. pp. del 1895, rimane operante pur dopo l'entrata in vigore del nuovo Capitolato generale del 1962 solo ove le norme del Capitolato generale oo. pp. siano applicabili al rapporto d'appalto considerato in virtù di mero richiamo pattizio, ma non anche quando trattasi di richiamo ex lege, com'è per gli appalti stipulati da un Istituto Autonomo Case popolari, nel qual caso la sopraggiunta norma processuale dell'art. 51 del Capitolato generale oo. pp. del 1962 è di immediata applicazione (3).

L'onere dell'immediata denuncia da parte dell'appaltatore di opera pubblica di ogni fatto che si inserisca con carattere di novità nel corso dello svolgimento del rapporto (onere desumibile dal collegamento di numerose norme contenute nel Regolamento 25 maggio 1895, n. 350) deriva la sua inderogabilità dall'interesse della P. A. di essere informata di tutte le pretese dell'appaltatore atte a turbare l'equilibrio economico del contratto con ripercussioni incidenti su altri settori e, quindi, sulla realizzazione di altri programmi, ossia dalla necessità di controllare la sussistenza e l'entità dei fatti, allo scopo di eliminare le cause con adeguate iniziative ed impulsi, di valutare il permanere della convenienza dell'appalto e di esercitare eventualmente la facoltà di risoluzione di cui all'art. 345 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici. Tale onere viene ottemperato, sotto pena di decadenza, con l'immediata iscrizione della riserva nel Registro di contabilità e la

121 (nella motivazione), che, però, non ne traggono le illazioni di cui è foriero tale insegnamento, viceversa sviluppate dalla Corte di Appello romana con motivazione approfondita ed ineccepibile. L'insegnamento della Corte di Appello romana ha, perciò, già trovato inevitabile eco nella migliore giurisprudenza arbitrale, che, rifacendosi alla citata, perspicua sentenza n. 666 del 1966, ha avvisato che il sistema è informato al duplice criterio della « coordinazione documentale » tra accertamento della situazione dannosa e denuncia e della « immediatezza temporale » della medesima, « traducentesi, per l'appaltatore, nell'onere di formulare le proprie riserve in occasione della prima sottoscrizione del registro di contabilità, successiva al rilevamento del fatto che le dà causa » (così, bene, Lodo 17 marzo 1967, n. 18, Roma, in questa *Rassegna*, 1967, I, 328). La seconda sentenza sopra in rassegna (impugnata per cassazione dalla controparte) dichiara di accettare tali concetti, epperò appare chiaro che il rinvio da essa fatto al momento « in cui il fatto generatore della maggiore spesa a carico della P. A. esaurisca la sua efficienza causale », per stabilire

tempestiva esplicazione della medesima, nella stessa sede, con l'indicazione delle ragioni della domanda e del suo importo in danaro. Palese violazione delle norme vigenti in materia ed elusione della ratio dell'istituto comporterebbe la limitazione dell'onere della tempestiva denuncia del fatto generatore della maggiore spesa, col rinvio della quantificazione della riserva al conto finale, il quale, essendo compilato successivamente all'ultimazione dei lavori, non può reintegrare l'Amministrazione nell'esercizio dei presidi attuabili durante lo svolgimento del rapporto di appalto. Altrettanto arbitraria e contraria alla ratio dell'istituto sarebbe la limitazione dell'onere della riserva alle sole mande conseguenti a contestazioni sulla contabilizzazione di partite di lavori o di somministrazioni fatte dall'appaltatore, con l'esclusione delle pretese relative a fatti dannosi. L'onere della riserva sussiste, però, in relazione a qualsiasi pretesa di somme di danaro nei confronti della P. A. appaltante e per i fatti continuativi esso diviene attuale al momento in cui il fatto generatore della maggiore spesa a carico della P. A. esaurisca la sua efficienza causale, secondo un criterio tecnico-giuridico, che, nel dissenso delle parti, è stabilito dal giudice (4).

I

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di licitazione privata, l'Impresa di costruzioni dott. ing. mano Arioli, in persona del suo omonimo titolare, rimaneva aggiuntaria dei lavori disposti dal Comune di Roma per la sistemazione del tratto della via Leonardo da Vinci compreso tra via delle Sette Sorelle e la via di Grottaperfetta.

La tempestività dell'onere della riserva, in caso di fatti dannosi continuativi, è inteso allo stesso modo di cui alle precedenti sentenze 19 aprile 1966, n. 66 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 712) e 28 settembre 1968, n. 2301 (*supra*, n. 10), ossia come riferimento al momento in cui la « relazione di causa ad oggetto diventa obiettivamente apprezzabile », di guisa che l'appaltatore sia « alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e in buona fede, avvedersi della esistenza di una situazione in rapporto alla quale sorge la necessità della riserva ».

Particolarmente significativo nella ripetuta sentenza, sopra citata sub II, è, peraltro, il riconoscimento che l'istituto dell'onere della riserva deriva dalla « spinta di un'esigenza, che, sovrastando il regime giuridico dei comuni contratti d'appalto e le norme generali ad essi applicabili, impone la sua tutela in quanto espressione di un particolare interesse di cui sono portatori lo Stato e gli Enti ad esso assimilati nell'osservanza delle norme del Capitolato », cosicchè la stessa sentenza perviene, in via di principio, all'accettazione del più generale concetto (su cui v. in

Il relativo contratto veniva stipulato a Roma, in forma pubblica pubblica amministrativa, il 14 luglio 1955 (reg. a Roma il 20 agosto dello stesso anno, al n. 1367, vol. 49/6, Atti pubblici) per un importo di lire 48.576.000, al netto del ribasso d'asta del 24, 10%.

I lavori venivano consegnati ed iniziati il 14 settembre 1955, ma venivano sospesi il 7 gennaio 1956, essendosi manifestata la necessità di apportare alcune varianti al progetto, che, peraltro, comportavano solo una modificazione alla distribuzione dei lavori senza alcun aumento di spesa.

La relativa perizia veniva approvata dal Consiglio Comunale il 21 febbraio 1957, con deliberazione n. 455.

Nelle more del relativo procedimento si manifestava, altresì, la necessità di provvedere al raddoppio della via Leonardo da Vinci (tra le vie G. Poli e Costantino) ed alla esecuzione di altre opere intese ad assicurare la continuità del traffico, comportanti una maggiore spesa di L. 16.166.700, al netto del ribasso d'asta, giusta perizia in data 8 aprile 1957, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 19 maggio 1958, n. 3714.

Anche l'esecuzione di tali opere veniva affidata all'Impresa Arioli, la quale accettava di eseguire i lavori previsti dalle due perizie, con atti di sottomissione, rispettivamente, del 16 maggio 1956 e del 9 aprile 1957.

A seguito di ciò, ed esattamente con verbale in data 10 luglio 1958, veniva disposta la ripresa dei lavori, i quali venivano, poi, ultimati il 12 settembre 1958, nel termine di esecuzione del contratto protratto al 22 settembre 1958.

Il collaudo delle opere veniva eseguito il 12 novembre 1960 ed approvato dal Comune con delibera commissariale del 10 novembre 1961, n. 1303.

questa *Rassegna*, 1968, I, 290, nota 1, ed *ivi* ulteriori riferimenti), secondo il quale la ragione di fondo della impossibilità di ricondurre la disciplina degli appalti di opere pubbliche a quella dei contratti d'appalto stipulati tra privati sta nella impossibilità di ridurre i primi nell'orbita dell'autonomia negoziale disciplinata dal codice civile.

(2) Esatto corollario delle massime *sub* (1) e (4), di cui trovasi già perspicua applicazione nel citato Lodo arbitrale, 17 marzo 1967, n. 18 (*Roma*), in questa *Rassegna*, 1967, I, 320. In argomento, v. anche DEL GRECO, *In tema di riserva per sospensione dei lavori*, *ivi*, 321 ss.

(3) Cfr. Cass., 18 marzo 1965, n. 461, in questa *Rassegna*, 1965, I, 413 ed *ivi* riferimenti; v., anche, sull'immediata applicabilità delle norme processuali del Cap. gen. oo. pp. appr. con d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 — fra cui è annoverato l'art. 51 — Cass., 9 aprile 1965, n. 623, in questa *Rassegna*, 1965, I, 414 e seg. In senso analogo alla massima, a proposito degli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o suoi concessionari, v. Cass., 6 settembre 1968, n. 2878, in questa *Rassegna*, 1968, I, 842.

L'impresa Arioli, all'atto della firma del registro di contabilità per emissione dell'ottavo stato di avanzamento, formulava due riserve, chiedendo, con la prima, il rimborso delle spese sostenute nel corso della sospensione dei lavori, e con la seconda il rimborso delle spese per i lavori eseguiti e da eseguire per la manutenzione stradale per tutto il periodo della ritardata collaudazione. Tali riserve venivano, poi, ripetute dall'Impresa in occasione della firma del conto finale. Il Comune, con deliberazione della Giunta in data 15, gennaio 1964, n. 213, respingeva entrambe le riserve.

L'Impresa, allora, notificava al Comune, in data 15 maggio 1964, un'istanza di arbitrato, formulando i seguenti quesiti da sottoporre al costituendo Collegio arbitrale:

1) Dica il Collegio se spetti all'Impresa il pagamento della somma di L. 6.090.896, per oneri generali sostenuti durante la sospensione dei lavori di giorni 915, ordinata dalla Amministrazione nelle ore della approvazione di una perizia suppletiva e di variante, perizia necessaria dal fatto che le opere previste si rivelarono, in parte, non rispondenti nè qualitativamente nè quantitativamente a quelle necessarie per realizzare la sistemazione stradale oggetto dell'appalto.

2) Dica il Collegio se spetti all'Impresa il pagamento della somma di L. 3.128.400, relativa alla manutenzione delle opere nel periodo in corso corrente dalla data di scadenza del termine contrattualmente stabilito per l'effettuazione del collaudo e la data in cui il collaudo è stato effettivamente eseguito (L. 30 per mq. e per mese, per una superficie mq. 9.480).

3) Dica il Collegio se spetti all'Impresa il pagamento degli interessi sulle somme che risulteranno dovute, interessi da conteggiare a partire dalla data della domanda di pagamento.

Il Collegio arbitrale, ritualmente costituitosi ai sensi del Capitolo generale oo. pp., approvato con d.p. 16 luglio 1962, n. 1063, chiamato dal Capitolato del Comune, con lodo deciso il 27 giugno, sottoscritto il giorno 19 luglio e depositato presso la Cancelleria della Prefettura di Roma il giorno 21 luglio 1966, provvedeva come segue:

1) accoglieva per intero i capi di domanda contenuti nel primo quesito e, per quanto di ragione, quello contenuto nel secondo quesito. Conseguentemente:

2) condannava il Comune di Roma a pagare all'Impresa Arioli la somma complessiva di L. 8.176.496 e gli interessi, al tasso legale, tale importo, dal 15 maggio 1964 al saldo finale;

3) condannava, altresì, il Comune di Roma a pagare all'Impresa Arioli le spese della procedura arbitrale, comprese quelle per il funzionamento del Collegio arbitrale e per gli onorari agli arbitri.

Avverso il lodo, reso esecutivo con decreto del Pretore di Roma in data 21 luglio 1966 e notificato il 20 settembre dello stesso anno, il

Comune, con atto notificato il 17 ottobre 1966, dichiarava di proporre « appello » dinanzi a questa Corte per i seguenti motivi:

1) per quanto riguardava il primo quesito, in via principale, il Collegio arbitrale aveva erroneamente respinto l'eccezione di improponibilità della domanda per tardività della proposizione della relativa riserva; in via subordinata, doveva essere data prevalenza all'art. 24 del Capitolato generale del Comune sulla corrispondente norma del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, trattandosi di norma pattizia che tendeva ad assicurare al Comune una più rigorosa tutela dei propri interessi;

2) per quanto riguardava il secondo quesito, il Collegio arbitrale era incorso in errore nell'interpretazione dell'art. 10 del Capitolato particolare d'appalto del Comune di Roma statuendo che all'Impresa spettava il risarcimento del danno per la manutenzione delle opere durante il periodo di ritardo del collaudo;

3) ove l'appello fosse stato accolto, in relazione ai due precedenti motivi, la domanda contenuta nel terzo quesito sarebbe venuta automaticamente a cadere.

Il Comune, pertanto, chiedeva che, in riforma della impugnata sentenza arbitrale, la domanda di arbitrato, per quanto riguardava il primo quesito, fosse dichiarata improponibile ed irricevibile; nel merito chiedeva, poi, che le domande contenute nel primo e nel secondo quesito — e di conseguenza nel terzo — venissero respinte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l'Impresa convenuta chiedeva che l'impugnazione proposta dal Comune fosse dichiarata inammissibile e che, comunque, fosse rigettata « in toto », con la conferma del lodo impugnato e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

Il Consigliere istruttore, all'udienza del 18 maggio 1967, rimetteva la causa al Collegio, per la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte dei procuratori delle parti.

All'udienza collegiale del 26 aprile 1968 la causa veniva trattata per sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Impresa convenuta ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della impugnazione proposta dal Comune in quanto questo, sia con la forma usata nell'atto di citazione che con la sostanza dell'atto stesso, ha inteso proporre « appello » avverso il lodo arbitrale anzichè lo specifico mezzo di impugnazione per nullità previsto dall'art. 827 codice proc. civ..

Più dettagliatamente, l'Impresa ha formulato la sua eccezione sostenendo che il Comune ha più volte dichiarato di volere « appellare »

avverso la decisione arbitrale, non ha dedotto specifici motivi di nullità, non ha concluso per la declaratoria di nullità, ma esclusivamente per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo che fosse emessa declaratoria d'improponibilità ed irricevibilità della originaria domanda arbitrata e, comunque, che il II e III quesito fossero rigettati nel merito.

A parere della Corte l'eccezione non è fondata.

Il concetto dal quale l'Impresa convenuta ha preso le mosse nel sollevare l'eccezione è indubbiamente esatto: invero l'impugnazione del lodo arbitrato per nullità, ai sensi dell'art. 829 c. p. c., non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice della impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma al così detto *iudicium rescindens* consistente unicamente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste da quella norma come conseguenza di *errores in procedendo* oppure (nell'ipotesi dell'ultimo comma) di *errores in iudicando*.

Soltanto se il *iudicium rescindens* si conclude con l'accertamento della nullità del lodo contemplata dal menzionato disposto di legge, possibile, ai sensi dell'art. 830 c. p. c., il riesame di merito della sentenza arbitrata, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1966, n. 372).

Senonchè, nella specie, pur essendo vero che il Comune, nel promuovere il presente giudizio di impugnazione del lodo, ha denominato l'atto introduttivo di esso « atto di appello » e nel contesto dell'atto ha dichiarato di « appellare » avverso il lodo, occorre, tuttavia, indagarne se, indipendentemente dalle espressioni usate e dalla forma data all'atto, il Comune abbia ugualmente inteso di promuovere il *iudicium rescindens* nel senso sopra indicato e l'atto sia idoneo al raggiungimento di questo scopo.

Orbene, se si tiene conto che nell'atto, come premessa della dichiarazione d'impugnazione, si afferma che il lodo è stato « emanato in esecuzione di precise disposizioni di legge e di principi generali di diritto » e si fa espresso richiamo all'art. 829, ultimo comma, c. p. c.; che i motivi dedotti a sostegno dell'impugnazione attengono tutti a violazioni di norme giuridiche, di modo che l'ambito di riesame del lodo, sotto il profilo della legittimità, resta ben precisato e limitato; che il giudice adito è quello competente; che la *vocatio in ius* è rituale, non è dubbio che il Comune abbia inteso promuovere il giudizio di annullamento del lodo e che l'atto introduttivo del giudizio stesso, indipendentemente dai vizi di forma dai quali è affetto, sia pienamente idoneo al raggiungimento di questo scopo.

Nè vale addurre in contrario che il Comune, formulando nell'atto le sue conclusioni, ha chiesto la riforma anzichè l'annullamento del lodo.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, affinché una domanda possa ritenersi proposta in giudizio non è necessario che vi sia una istanza formale o una espressa manifestazione di volontà, specificamente contenuta nelle conclusioni, ben potendo la domanda stessa risultare implicitamente o indirettamente dalle deduzioni e richieste delle parti, dal cui contenuto sostanziale può essere legittimamente desunta (Cass., 18 aprile 1959, n. 1162).

Sulla base di questo principio, qualora la volontà della parte di promuovere il giudizio di annullamento del lodo risulti chiara, sia pure indirettamente, attraverso gli altri elementi dell'atto, sopraindicati, l'averne la parte anticipato, nelle conclusioni, le domande che avrebbe dovuto formulare nel *iudicium rescissorium*, qualora si fosse per lei favorevolmente concluso il *iudicium rescindens*, non si pone in contrasto insanabile con la suddetta volontà, dovendo l'istanza di dichiarazione di nullità del lodo ritenersi implicitamente contenuta nella deduzione che il lodo era annullabile ai sensi dell'art. 829, ultimo comma, c. p. c. per violazione di norme di legge e di principi generali di diritto.

Ritenuta, così, l'ammissibilità della impugnazione, la Corte deve passare ad esaminare la fondatezza dei motivi di nullità del lodo addotti dal Comune.

In ordine alla domanda contenuta nel primo quesito sottoposto al Collegio arbitrale, il Comune censura la sentenza arbitrale per avere respinto la eccezione di irricevibilità della domanda per mancata tempestiva iscrizione della relativa riserva nel registro di contabilità, essendo stata la domanda stessa prospettata in occasione dell'ottavo stato di avanzamento, dopo che, cioè, l'Impresa aveva firmato senza riserve e il verbale di sospensione e quello di ripresa dei lavori e ben sette stati di avanzamento, dei quali due formati in data successiva alla ripresa dei lavori.

L'Impresa sostiene l'infondatezza del motivo di impugnazione in quanto — a suo avviso — la formale ammissibilità della domanda di indennizzo non potrebbe trovare alcun ostacolo preclusivo nella non avvenuta iscrizione della relativa riserva nei documenti anzidetti, essendo essa relativa ad un indennizzo per sospensione derivante da fatto imputabile alla stazione appaltante.

La censura del Comune è — a parere della Corte — fondata.

Invero, secondo un recente indirizzo giurisprudenziale, che ha trovato precisa puntualizzazione nel lodo 17 marzo 1967, n. 18 (Roma) - impresa Mellucci c/Ministero LL. PP. (in *Rassegna Avvocatura Stato* 1967, I, 320), ove si acceda al concetto che l'iscrizione delle riserve è un onere di carattere generale, certamente desumibile dal sistema normativo in materia (artt. 20, 21, 22, 23, 36, 37 Reg. 25 maggio 1895, n. 350; artt. 343, 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all F), l'effetto

reclusivo della mancata iscrizione, nel verbale di ripresa, delle riserve guardanti indennizzi per maggiori spese da sospensione dei lavori isposta dall'Amministrazione nasce come conseguenza necessaria ed eliminabile dalla stessa postulazione di principio.

Questa muove dalla considerazione che l'anzidetto sistema autorizza la deduzione che lo scopo fondamentale delle disposizioni riguardanti la contabilizzazione dei lavori è costituito dall'esigenza « di permettere all'Amministrazione committente di esplicitare un continuo ed efficiente controllo della spesa ».

Appunto nel quadro di questa volontà legislativa, volta ad assicurare la registrazione analitica e tempestiva di ogni fatto dal quale derivi per la pubblica Amministrazione committente un onere finanziario per l'esecuzione dell'opera pubblica, trova la sua collocazione funzionale l'onere posto a carico dell'appaltatore di tradurre in specifiche riserve, tempestivamente formulate, le sue pretese a compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigli in contabilità, in relazione alle singole unità di lavoro via via eseguite ». E, poichè « il sistema di misurazione e determinazione del compenso globale dovuto all'appaltatore si risolve nella misurazione e determinazione dei prezzi convenuti per le singole unità di lavoro, rimane fuori del sistema la possibilità di configurare ragioni di compenso che a quell'onere siano sottratte. sembra evidente che tanto le questioni così dette di interpretazione del contratto quanto quelle così dette generali si riverberano tutte e esauriscono, a guisa di un fenomeno di riflessione dell'unica immane sulle più facce di un prisma, nelle singole unità di lavoro, sicchè altrettanto attraverso la loro incidenza sul costo di questo, vengono a determinare l'onere economico complessivo sopportato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'opera.

Nè alla regola si sottraggono le ragioni di compenso che l'appaltatore fa valere quando chiede un indennizzo per maggiori spese sopportate in dipendenza del prolungamento dei lavori, dovuto a fatto dell'Amministrazione, oltre il termine contrattuale: invero, le voci che in tal caso vengono in gioco (costo della mano d'opera e dei materiali; ammortamento degli impianti e del macchinario; spese di custodia e di manutenzione del cantiere; ulteriori spese generali) non fanno, nel sistema di determinazione del compenso contrattuale, una levanza autonoma, ma si riflettono anche esse sui prezzi calcolati o attribuiti per le singole unità di lavoro ».

E pertanto « l'onere della riserva diventa attuale al momento in cui si rende manifesta la rilevanza causale del fatto generatore della situazione dannosa, secondo una valutazione condotta con media diligenza e buona fede » (cfr. Corte Appello Roma, 10 marzo 1966, n. 666, Ministero LL. PP. e Impresa Labate, in *Rassegna Avv. Stato*, 1966, 712).

Secondo l'indirizzo sopra riassunto — il quale indirettamente consegue anche dalla giusta finalità di sollevare l'Amministrazione non solo dal rischio di sottostare a possibili conseguenze di contestazioni ingiustificabilmente tardive, ma anche dalla stessa necessità di combatterle giudiziariamente dalla scoperta posizione in cui la porrebbe la problematicità della ricostruzione a posteriori di situazioni di fatto praticamente esaurite — la finalità essenziale dell'onere della riserva nasce dalla esigenza di apprestare, in favore della stazione appaltante, uno strumento continuamente operante atto a controllare in modo permanente l'andamento della spesa, onde contenerla nell'ambito della previsione o, comunque, non spingerla oltre i limiti di una giusta corrispettività e congruità.

Ora, attribuendosi all'iscrizione delle riserve siffatta funzione essenziale, non v'ha dubbio che ad essa non possa negarsi, per logica consequenzialità, il carattere di onere generale, suscettibile solo di adempimento immediato rispetto a quelle situazioni che già si palesino come generatrici di un danno ontologicamente apprezzabile e, quindi, senz'altro denunciabile.

La stessa sospensione dei lavori, adunque, quando concreti — come nella specie — una situazione dannosa riconoscibile ed apprezzabile nel tempo stesso della interruzione, è da ritenere soggetta, ove si accolga il criterio cui ora ci si riferisce, all'onere della riserva, quanto meno in sede di verbale di ripresa, giacchè tale adempimento formale interviene quando il pregiudizio economico, ricadente sull'impresa, è già manifesto nei suoi elementi causali e determinativi essenziali.

L'accettazione di tale criterio può ritenersi di per sè risolutiva ai fini della tesi di inammissibilità della domanda di cui al primo quesito sottoposto al Collegio arbitrale.

Peraltro, anche una diversa e meno rigorosa visione del sistema porta a ritenere ugualmente necessaria — ad avviso della Corte — la iscrizione della riserva nel verbale di ripresa e, quindi, ad identica soluzione negativa della questione di ammissibilità della domanda.

Invero, sebbene la legge non consideri espressamente la ipotesi che l'appaltatore firmi il verbale di ripresa senza riserva, è tuttavia da escludere che tale fatto rimanga senza effetto ai fini della possibilità di far successivamente valere pretese patrimoniali derivanti dalla sospensione dei lavori.

In base al sistema facente capo al combinato disposto degli artt. 16 e 89 del Regolamento citato, l'appaltatore dovrà:

- a) normalmente, sottoscrivere i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
- b) in caso ricusi la sottoscrizione, essere invitato a farlo in un perentorio termine; comminandosi, per la ipotesi di inottemperanza, la

superabile presunzione di corrispondenza dei fatti alle registrazioni sottoscritte;

c) in caso di sottoscrizione con riserva, ripetere la riserva nel registro di contabilità nei modi e nei termini di cui agli artt. 53 e 54 dello stesso Regolamento, comminandosi, per la ipotesi di inottemperanza, la radicale inefficacia delle riserve non ripetute.

Ciò posto, non sembra contestabile, come è stato osservato, che la dichiarata perentorietà del termine da assegnarsi all'appaltatore, nel caso di mancato intervento alla firma (dei verbali) e la sanzione della inefficacia, espressamente comminata per le eccezioni e le domande proposte con rituale riserva (nei verbali stessi) ma non riproteste nei registri di contabilità, nei modi e nei termini (previsti dagli artt. 53 e 54 del Reg.) ben valgono a giustificare l'affermazione che la riserva senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori esclude — al pari dell'inutile decorso del cennato termine di grazia — la facoltà dell'appaltatore di proporre utilmente eccezioni e domande qualunque afferenti alla legittimità della sospensione e alla sua durata; essendo ovvio che a eccezioni e domande non proposte con rituale e tempestiva riserva debba negarsi — *a fortiori* — quella efficacia che il Regolamento nega a eccezioni e domande proposte con rituale e tempestiva riserva, ma non ripetute ritualmente e tempestivamente nel registro di contabilità (cfr. lodo arbitrale 19 dicembre 1962, Fallimento Impresa Strovaggi c/Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, in *Arbitrati e Appalti*, 1963, 201).

Nella specie, l'Impresa, nel verbale di sospensione dei lavori del gennaio 1956, dichiarò di accettare la sospensione « senza riserve di sorta » e nel verbale di ripresa dei lavori del 10 luglio 1958 si astenne dall'introdurre alcuna riserva.

Ben si intende, pertanto, come, anche seguendo questo secondo criterio di interpretazione del sistema normativo sorreggente la materia delle riserve, debba pervenirsi ancora alla affermazione della inammissibilità della domanda, siccome preclusa, per effetto della omessa ripetizione della relativa riserva nel verbale di ripresa dei lavori.

Nè diversa sarà la conclusione quando si avrà chiaro che tale esclusione sussiste, quanto meno, per effetto della mancata iscrizione della riserva in parola alla prima presentazione del registro di contabilità, successiva alla ripresa dei lavori; sussiste, cioè, anche secondo la visione giuridica meno rigorosa del sistema in esame (cfr. lodo arbitrale 27 dicembre 1955, Impresa Fabbri c/Comune di Grosseto, in *Giurisprudenza oo. pp.*, 1955, I, 158).

Invero, l'ultimo comma del più volte citato art. 89 Reg. 1895 — cui via il precedente art. 16 che dispone, tra l'altro, sugli oneri forfettivi connessi alla sospensione dei lavori — dispone che le riserve e le domande, eventualmente inserite in altri documenti, devono dall'ap-

paltatore essere ripetute nel Registro di contabilità nei termini e nei modi indicati dai successivi artt. 53 e 54.

Questi prevedono, a loro volta, che sia le domande che le riserve debbono essere inserite nel registro di contabilità « immediatamente di seguito » alle iscrizioni amministrative cui esse si riferiscono e sottoscritte nel giorno stesso della presentazione del Registro medesimo.

Il principio che da tale sistema si trae sopperisce, senza dubbio, nell'assenza di una disposizione espressa, anche per la decisione della specie in esame, che (agli anzidetti fini di completezza) ora si pone nella prospettiva di questo ulteriore angolo visuale.

Detto principio, infatti, è palesemente informato al duplice criterio della « coordinazione documentale » tra accertamento della situazione dannosa e denuncia e della « immediatezza temporale » della medesima, traducentesi, per l'appaltatore, nell'onere di formulare le proprie riserve in occasione della prima sottoscrizione del registro di contabilità, successiva al rilevamento del fatto che le dà causa. In definitiva, anche non condividendo nessuno dei due sovra esposti argomenti di ordine sistematico più generale, deponenti, come si è visto, per la necessità della iscrizione delle riserve da sospensione dei lavori nel verbale relativo o in quello di ripresa, quando la ragione del pregiudizio sia già definita, non sembra, tuttavia, possibile sottrarsi, in forza della meno rigida considerazione da ultimo fatta, alla conclusione che la suddetta necessità di iscrizione sussiste, nella ipotesi anzidetta, quanto meno, per quel che riguarda il registro di contabilità, alla prima sottoscrizione di esso, successiva all'obbiettivarsi della relazione causale tra la sospensione e il pregiudizio.

Dalle considerazioni suesposte discende, come conseguenza, che la domanda di cui al primo quesito sottoposto al Collegio arbitrale non poteva essere accolta per intervenuta decadenza e che, pertanto, la contraria statuizione del Collegio stesso, essendo stata emessa in violazione delle norme di diritto sopra richiamate, rende nulla — ai sensi dell'art. 829, ultimo comma, c. p. c. — la sentenza arbitrale nella sua interezza. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto di appalto 3 maggio 1957 furono affidati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Trieste all'Impresa ing. Bruno Lugnani i lavori per la costruzione di n. 10 case con 76 alloggi in Poggio S. Anna di Trieste.

I lavori furono ultimati il 3 febbraio 1959, con esclusione della casa n. 39, non costruita per l'indisponibilità dell'area, e vennero collaudati in data 17 maggio 1960.

Nel corso dei lavori, in data 24 marzo 1958, l'Impresa presentò al collaudatore in corso d'opera un memoriale con cui si lamentavano anni per sospensioni dei lavori e ritardi nell'esecuzione dell'appalto, debitabili all'Istituto appaltante.

Nel conto finale l'Impresa inseriva riserva in cui, confermando quella iscritta il 25 novembre 1958 sul Registro di contabilità n. 2 e chiamando il memoriale 24 marzo 1958, richiedeva un indennizzo di lire 32.682.107 per danni subiti a causa « dell'irrazionale procedere ai lavori ».

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, interpellato in sede consultiva, osservava preliminarmente che la riserva di cui al conto finale, pur tenendosi conto del memoriale presentato al collaudatore in corso d'opera, non risultava trascritta conformemente a quanto disposto dagli artt. 23, 54 e 64 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 in quanto nel Registro di contabilità non era stato indicato l'importo totale della richiesta.

La stazione appaltante rigettava, pertanto, le richieste dell'Impresa.

Essendo, questa, nel frattempo fallita, il curatore del Fallimento, in un atto 13 aprile 1963, proponeva giudizio arbitrale nei confronti sia dell'Istituto appaltante che del Ministero dei Lavori Pubblici, chiedendo la corresponsione della ripetuta somma di L. 32.682.107 per la predetta causale.

L'Istituto si costituiva in giudizio eccependo la decadenza della riserva per inutile decorso dei termini ex artt. 23, 54 e 64 del citato regolamento, l'improcedibilità della domanda di arbitrato, formulata anch'essa in modo generico attraverso il richiamo alla riserva tardivamente proposta, ed infine la mancanza di legittimazione passiva nei confronti.

Nel merito l'Istituto contestava la fondatezza della pretesa e proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell'Impresa al risarcimento dei danni per ritardata esecuzione dei lavori ad essa imputabile.

Si costituiva, altresì, il Ministero dei Lavori Pubblici e, dichiarando di accettare il contraddittorio nell'esclusiva veste di intervenitore ad adiuvandum », deduceva l'inammissibilità della domanda dell'Impresa per decadenza della riserva, precisando che, essendo stati i lavori ultimati il 3 febbraio 1959 e disponendo quindi l'Impresa di ogni elemento necessario per determinare l'importo del compenso richiesto, illegittimamente essa se ne era astenuta, in palese violazione dell'art. 54 del regolamento di 1895, provvedendovi, invece, con quasi un anno di ritardo, in sede di chiusura della contabilità finale.

Con lodo 16 maggio 1967, reso esecutivo il 18 maggio 1967, il Collegio Arbitrale rigettava la domanda proposta dal fallimento nei confronti dell'Istituto e del Ministero nonchè quella riconvenzionale proposta dall'Istituto nei confronti del Fallimento.

Avverso tale pronuncia il Fallimento ha proposto impugnazione ex art. 829 c. p. c. con atto 19 luglio 1967; l'Istituto ed il Ministero si sono costituiti in giudizio resistendo all'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È preliminare l'indagine sull'impugnabilità del lodo ai sensi dell'ultima parte dell'art. 829 c. p. c.

Poichè col gravame sono stati dedotti unicamente « errores in iudicando », sostiene l'Istituto che, dovendosi applicare alla specie le norme del Capitolato Generale 28 maggio 1895, in vigore al momento della stipulazione del contratto e da questo espressamente richiamate, l'impugnazione poteva essere proposta solo per « errores in procedendo » e non invece per « errores in iudicando », non potendo andar violato l'articolo 49 del Capitolato medesimo, il quale stabiliva che la sentenza arbitrale non era soggetta nè ad appello nè a cassazione.

L'assunto è infondato, ma non precisamente per le ragioni prospettate dalla difesa del Fallimento.

Infatti, sostenere che le norme del Capitolato generale del 1962 aventi carattere processuale sono di immediata applicazione anche rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla loro entrata in vigore è tesi valida nelle ipotesi in cui sia fuori discussione il carattere obiettivo delle dette norme, ma non anche quando la loro efficacia derivi soltanto dalla volontà negoziale delle parti attraverso il loro richiamo in un contratto di appalto non interessante lo Stato. In casi come questo la rinuncia all'impugnazione di cui all'ultima parte dell'art. 829 c. p. c., espressa dai contraenti attraverso il richiamo al Capitolato generale del 1895 (che tale rinuncia contemplava in via generale), rimane operante pur dopo l'entrata in vigore del nuovo Capitolato generale del 1962, appunto perchè collegata alla volontà delle parti e non direttamente alla norma regolamentare.

Il problema si pone, dunque, in termini diversi, occorrendo stabilire, se, nel caso di appalti stipulati dall'Istituto per le case popolari, la statuizione negoziale sia, contrariamente all'assunto dell'Istituto, meramente ricognitiva di una disciplina legale che imponga l'applicazione delle norme del Capitolato generale statale.

Una tale indagine porta a concludere che la clausola di cui all'articolo 2 n. 5 del contratto stipulato con l'impresa Lugnani, secondo la quale il rapporto veniva sottoposto alla normativa contenuta nel Capitolato del 1895, non è da considerare quale espressione della volontà dei contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale, bensì come mera precisazione del regolamento giuridico cui il rapporto avrebbe dovuto per legge essere subordinato.

Infatti l'estensione della disciplina normativa del Capitolato generale dello Stato agli Istituti per le case popolari e l'inefficacia di eventuali pattuizioni in contrasto sono espressamente sancite dall'art. 80 del r. d. 28 aprile 1938, n. 1165.

Da qui l'applicazione al contratto « de quo » delle nuove norme che consentono l'impugnativa del lodo anche per « errores in iudicando », norme che per il loro carattere processuale sono, come si è visto, di immediata applicazione anche rispetto ai contratti stipulati anteriormente al 1° settembre 1962.

Pur essendo ammissibile, l'impugnazione è infondata.

Va rilevato, in proposito, che il lodo si è uniformato ai principi enunciati nella sentenza 19 aprile 1966, n. 666 di questa Corte e che, in mancanza di particolarità che consentano una diversa impostazione, il caso in esame deve essere risolto alla stregua del suddetto indirizzo, al quale non vi sarebbe ragione di discostarsi, data la sua aderenza, sia pure rigorosa, alle norme di legge e l'esatta individuazione dello scopo che il legislatore ha inteso perseguire, sotto la spinta di una esigenza, che, sovrastando il regime privatistico dei comuni contratti di appalto e le norme generali ad essi applicabili, impone la sua tutela quanto espressione di un particolare interesse di cui sono portatori lo Stato e gli Enti ad esso assimilati nell'osservanza delle norme del Capitolato.

Invero, l'onere dell'immediata denuncia di ogni fatto che si inserisca con carattere di novità nel corso dello svolgimento del rapporto, che è desumibile dal collegamento di numerose norme contenute nel r. d. 25 maggio 1895, n. 350, deriva la sua inderogabilità dall'interesse della Pubblica Amministrazione di essere informata di tutte le pretese dell'appaltatore, atte a turbare l'equilibrio economico del contratto e le ripercussioni incidenti su altri settori e, quindi, sulla realizzazione di altri programmi; ossia dalla necessità di controllare la sussistenza e l'entità dei fatti allo scopo di eliminare le cause con adeguate iniziative ed impulsi, di valutare il permanere della convenienza della opera pubblica e di esercitare eventualmente la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici (« mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite »). Facoltà che dall'Amministrazione non può essere ritenuta presente ai fini del suo concreto esercizio nei casi in cui il maggior onere incide sensibilmente sulla spesa totale, ipotesi che ricorre nella specie, posto che l'Impresa ha chiesto un indennizzo di lire 682.107 su una spesa inizialmente stabilita in lire 138.510.457.

Vero è che, nello svolgimento del rapporto di appalto, di contro agli eventi che si manifestano istantaneamente e con immediatezza, possono verificarsene altri la cui manifestazione avviene per gradi, ma

in tali situazioni l'onere della tempestiva riserva e dell'esposizione quantitativa del preteso indennizzo più che venir meno diventa attuale nel momento in cui il fatto generatore della maggiore spesa a carico della Pubblica Amministrazione esaurisca la sua efficacia casuale secondo un criterio tecnico-giuridico che, nel dissenso delle parti, è stabilito dal giudice.

L'indirizzo di cui alla citata sentenza è stato favorevolmente accolto dalla più recente giurisprudenza arbitrale. Infatti con lodo 17 marzo 1967 (in « Rassegna Avvocatura Stato », 1967, I, 320) è stato affermato che, in caso di sospensione dei lavori, se l'appaltatore intende far valere pretese per i danni che assume causati da tale circostanza, è tenuto a formulare apposita riserva nel verbale di sospensione ed in ogni caso in quello di ripresa dei lavori, riserva da richiamare nel registro di contabilità in occasione della prima registrazione successiva alla ripresa. E ciò « data la finalità essenziale dell'onere della riserva nascente dalla esigenza di uno strumento continuamente operante, atto a controllare in modo permanente l'andamento della spesa onde contenerla nell'ambito della previsione e non spingerla, comunque, oltre i limiti di una giusta corrispettività e congruità ».

L'art. 41 del Capitolato del 1895, applicabile, per questa parte, al caso di specie, posto che i fatti generatori della pretesa ebbero a verificarsi sotto il regime della vecchia normativa (la quale, peraltro, per quanto riguarda l'art. 41, è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 42 del Capitolato del 1962), stabiliva che le domande ed i reclami della impresa dovevano essere presentati ed inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Reg. 25 maggio 1895 n. 350, senza di che non avrebbero potuto essere presi in alcuna considerazione.

Su tale norma fondamentale, come oggi sull'art. 42 del nuovo Capitolato, poggia l'inderogabilità delle disposizioni del Regolamento, inderogabilità di cui le precedenti considerazioni sono servite soltanto ad individuare la base reazionale, senza necessità di convalidare la chiara forza cogente delle norme.

Tra queste, l'art. 53 impone che, di seguito alle iscrizioni nel registro di contabilità delle partite di lavoro e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, abbia luogo l'immediata iscrizione delle domande che l'appaltatore crede di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dal successivo art. 54.

Il quale stabilisce che « se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve nel termine di quindici giorni esplicitare la sua riserva, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda » ed aggiunge che « nel caso in cui l'appaltatore non abbia esplicitato le sue riserve nel modo e nel

mine sopra indicati, si avranno come accertati i fatti registrati e l'appaltatore decaderà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e domande che ad essi si riferiscono ».

Nel rigore di un tale sistema si pone altresì la norma dell'art. 64 e conferma la decadenza sancita dall'art. 54, stabilendo che l'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverso da quelle formulate durante lo svolgimento dei lavori a termini dei precedenti articoli 53 e 54.

La palese violazione di tali norme ed elusione dello scopo che con esse si è inteso raggiungere conseguirebbe da una tesi che limitasse l'impiego della riserva alla denuncia tempestiva del fatto generatore della maggiore spesa e salvasse dalla decadenza, esplicitamente sancita dalla legge, le situazioni in cui la quantificazione dell'onere (« cifre di consumo » secondo l'art. 54, « importo delle riserve » secondo l'art. 64) risultasse esposta nel conto finale, il quale, essendo compilato successivamente all'ultimazione dei lavori, non può reintegrare l'Amministrazione nell'esercizio dei presidi attuabili durante lo svolgimento del contratto di appalto.

Che la quantificazione debba indicarsi nel Registro di contabilità desume anche dall'art. 89, che sancisce l'obbligo della trascrizione, nel suddetto registro, delle riserve e domande formulate in altri documenti; il che rende indivisibile l'effettiva funzione del Registro, come strumento, che, a differenza di altri, quale il libretto delle misure, ha lo scopo di tenere informata l'Amministrazione non solo dell'origine e sviluppo dei lavori, ma, altresì, dell'insorgere di qualsiasi fatto suscettivo di ripercussioni di carattere economico a carico dell'Amministrazione medesima. E ciò, oltre che ai fini della più opportuna gestione del bilancio pubblico, perchè non sia eluso il controllo sull'operato degli stessi organi amministrativi.

Le considerazioni di specie, svolte dal collegio arbitrale sulla base dei cennati principi, hanno portato a ritenere che nessuna riserva non validamente proposta dall'Impresa.

In particolare, sono state disattese tutte quelle « inserite in succhi » in atti contabili diversi dal Registro di contabilità ed in questo modo ripetute nei modi e nei termini indicati negli articoli 53 e 54 del regolamento.

È il caso della sottoscrizione « con riserva di ogni diritto maturato » ad oggi » apposta dall'Impresa in calce all'ordine di servizio n. 1 data 20 febbraio 1958.

Parimenti dicasi delle riserve inserite nel conto finale (24 gennaio 1960), in quanto diverse da quelle formulate in precedenza in forma del tutto generica.

Così pure della riserva esposta nel memoriale al collaudatore del marzo 1958, alle quali — ha osservato il Collegio arbitrale —

avrebbe potuto riconoscersi valore, soltanto se, invece che genericamente richiamate, fossero state riprodotte nel Registro di contabilità; ed infine della riserva iscritta nel detto Registro in data 25 novembre 1958, priva delle necessarie specificazioni in ordine all'ammontare del compenso richiesto e delle ragioni giustificatrici della richiesta stessa; omissioni nelle quali l'Impresa incorse, pur disponendo alla detta data di ogni elemento necessario per indicare l'importo del compenso richiesto sotto forma di maggiori oneri, elementi che erano a sua conoscenza quanto meno alla data di ultimazione dei lavori (3 febbraio 1959).

L'Impresa, nel memoriale al Collaudatore (24 marzo 1958), non aveva indicato il numero dei giorni per i quali riteneva che i lavori si fossero prolungati per colpa addebitabile alla stazione appaltante (la sospensione dei lavori non poteva essere riferita presuntivamente e senza alcuna motivazione a fatto colposo dell'Amministrazione), ma questo dato l'Impresa poteva sicuramente indicare al momento della ultimazione dei lavori, senza attendere la compilazione del conto finale, effettuata a distanza di quasi un anno.

L'omissione, in sede di ultimazione dei lavori, degli elementi di informazione richiesti dalla legge rende inapplicabile al caso in esame la teoria dei c.d. fatti continuativi, non potendosi affermare che al suddetto momento l'Impresa non fosse in condizione di provvedere alla indicazione di tutti i dati indispensabili per una precisa valutazione dell'entità complessiva dell'onere economico apportato e del relativo indennizzo richiesto.

Le censure svolte dal Fallimento dell'Impresa nell'atto di impugnazione non contengono argomenti che debbano ricevere un'ulteriore confutazione.

In particolare, anche a voler sostenere che le riserve di cui trattano gli artt. 53 e 54 del Regolamento sono soltanto quelle conseguenti a contestazioni di contabilizzazioni di partite di lavoro e di somministrazioni fatte dall'appaltatore (tesi che deve essere ripudiata in base alla *ratio* desumibile dalla coordinata interpretazione delle richiamate norme), l'Impresa avrebbe dovuto specificare le sue pretese derivanti da « danni subiti *ex contractu* » all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovendosi decisamente respingere l'assunto difensivo (che si vuole fondato sulla giurisprudenza arbitrale), secondo cui, per quanto attiene ai fatti a carattere continuativo o connessi all'interpretazione di clausole contrattuali, la pretesa dell'appaltatore può essere avanzata in qualsiasi momento ed anche in sede contenziosa.

Il quale criterio autorizzerebbe la violazione di qualsiasi altra norma del Capitolato e del Regolamento e, di conseguenza, la completa parificazione tra la normativa applicabile ai contratti di appalto per le spese pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e

quella ispirata all'autonomia negoziale dei contratti, applicabile agli appalti regolati dal codice civile.

Può, quindi, concludersi che, in base alla esatta interpretazione dei principi sulle riserve (interpretazione spesse volte condotta dalla giurisprudenza arbitrale con criteri di eccessiva larghezza), l'Impresa non può essere sollevata dalla decadenza, specie perchè alle omissioni fu provveduto in sede di conto finale, il quale venne compilato a molta istanza dall'avvenuto completamento dei lavori. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 15 giugno 1966, n. 1029 - Pres.
D'Amario - Rel. Mosillo - P. M. Bracci (conf.). Ric. Losito.

Impugnazioni - Omessa pronuncia del giudice di I grado sul reato concorrente - Declaratoria di amnistia del giudice di secondo grado - Inammissibilità - Declaratoria di amnistia da parte della Corte di Cassazione.

(c. p. p. art. 211, 591).

Se il giudice di primo grado si sia dimenticato di giudicare su di un reato concorrente contestato, il giudice d'appello non può prendere cognizione di quel reato neppure per dichiararlo estinto per amnistia, opponendosi a ciò la norma che impone l'osservanza dei vari gradi di giurisdizione (1).

(Omissis). — Fondato è, per contro, il motivo primo con cui si deduce la illegittimità della pronuncia della Corte di Bari dichiarativa dell'estinzione del reato di contrabbando in virtù dell'amnistia di cui al d. P. R. 24 gennaio 1963, n. 5. Poichè veramente, il giudice di primo

(1) La prima parte della massima è ineccepibile: la dichiarazione di estinzione di un reato per amnistia, effettuata dal giudice di secondo grado di fronte al quale sia stata impugnata una sentenza che su quel reato abbia omesso di pronunciare, viola palesemente il principio dei vari gradi di giurisdizione tassativamente stabilito dall'art. 211 c. p. p. nè è invocabile la norma che impone l'obbligo della declaratoria immediata di determinate clausole di non punibilità, perchè l'applicabilità dell'art. 152 c. p. p. presuppone pur sempre che della cognizione di un reato il giudice sia investito, mentre ciò, nel caso esaminato dalla Cassazione, non poteva essere avvenuto per il giudice di appello.

Perplexità suscita invece l'ultima parte della massima: l'ultimo comma dell'art. 591 c. p. p. consente soltanto alla Corte di Cassazione quando, attraverso il ricorso, sia stata investita dalla cognizione di un reato previsto nel decreto di amnistia o di indulto, di provvedere direttamente con la sua sentenza, senza rinviare il giudizio al giudice del merito, per l'ovvia considerazione che, per far ciò, non occorre, di norma, una previa valu-

grado erasi addirittura dimenticato di giudicare sul detto, pur contestato, reato concorrente, è indubbio che, a stretto rigore delle regole processuali, il giudice di secondo grado non poteva prendere cognizione di quel reato neppure per dichiararlo estinto da amnistia e che, quindi, la decisione, benchè dichiarativa di tale causa di estinzione del reato, deve essere annullata in quanto illegittima per violazione del principio dell'osservanza dei competenti gradi di giurisdizione di cui all'articolo 211 c. p. p..

Peraltro, essendo ciò che era impedito al giudice d'appello consentito alla Cassazione in virtù dell'art. 591, terzo comma, c. p. p., quest'ultima può e deve, nello stesso tempo che annulla il capo della sentenza impugnata, far propria la decisione di declaratoria di amnistia. — (*Omissis*).

zione di elementi di fatto, tanto è vero che quando questa valutazione rende necessaria il rinvio si impone (v. ultima parte del terzo comma dell'art. 591 c. p. p.). L'articolo però, nel suo ultimo comma e nell'intero contesto, non sembra che attribuisca alla Cassazione i poteri che questa è ritenuto di avere e che appaiono in violazione della norma di cui all'art. 211 c. p. p.: così statuendo, la Suprema Corte ha pronunciato l'unico grado con inoppugnabile sentenza su di reato che nessun giudice merito aveva esaminato (poichè esattamente la sentenza d'appello è stata annullata senza rinvio).

Sulla prima parte della massima, v. in senso conforme: Cass., Sez. II, giugno 1966, in *Cass. Pen.*, 1967, 717, m. 1133; Sez. III 12 febbraio 1965, *ibid.*, 1965, 928 m. 1655; S. U. 14 novembre 1964, *ibid.*, 1965, 319 m. 554. dottrina v. SIRACUSANO, *Sull'inosservanza del doppio grado di giurisdizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1965, p. 234.

P. D. T.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 15 dicembre 1966, n. 3446 - Pres. Incoronato - Rel. Palma - P. M. conf. - Ric. Napoli.

Procedimento penale - Deposito provvedimenti del giudice ed avviso - Notificazioni - Giudizio in contumacia - Nuovo difensore di ufficio in dibattimento sostituito a quello nominato col decreto di irreperibilità - Avviso di deposito della sentenza - Notifica all'ultimo difensore.

(c. p. p. artt. 128, 151, 170, 500).

Ai fini della notificazione della sentenza contumaciale ad imputato irreperibile, l'avviso dell'avvenuto deposito in cancelleria del estratto della decisione deve essere notificato al difensore d'ufficio

presente al dibattimento e non a quello nominato con il decreto di irreperibilità (1).

(1) L'affermazione è conforme alla giurisprudenza costante della Suprema Corte: v. Sez. II, 13 gennaio 1964, in *Cass. pen.*, 1964, 773 m. 1373; 1 aprile 1966, *ivi*, 1967, 575 m. 868; 28 ottobre 1966, *ivi*, 1967, 1312 m. 2009; 21 gennaio 1963, *ivi*, 1963, 625 m. 1073 ed. evidentemente, ispirata alla necessità di un'efficiente difesa dell'imputato.

Non altrettanto può dirsi invece di quell'altro indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale si afferma non essere viziato da nullità il provvedimento con il quale il magistrato abbia sostituito il difensore di ufficio, senza indicare le ragioni che nel caso concreto, hanno determinato la sostituzione: infatti l'art. 128 c. p. p. richiede esplicitamente la sussistenza di un « giustificato motivo » per la sostituzione, intendendo con ciò limitare il potere di sostituzione spettante al giudice e consentendone, nell'interesse dell'imputato, il controllo (v. Cass. 9 marzo 1966, in *Cass. pen.*, 1967, 741 m. 1166).

P. D. T.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 dicembre 1968, n. 1628 - Pres. Colli - Rel. Di Cataldo - P. M. Bracci (conf.) - Ric. Tarallo.

Procedimento penale - Contestazione suppletiva - Imputati contumaci - Ordinanza di trasmissione degli atti al P. M. - Inoppugnabilità - Abnormità - Non sussiste.

(c. p. p. art. 445).

L'ordinanza con la quale il Tribunale ordina trasmettersi gli atti al P. M. per contestare agli imputati contumaci reati concorrenti e circostanze aggravanti è oggettivamente inoppugnabile e comunque non costituisce provvedimento abnorme (1).

(Omissis). — Questo Supremo Collegio ritiene che il provvedimento sia oggettivamente inoppugnabile.

Esso consta di due distinte pronunce: l'una di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, l'altra di comunicazione degli atti al

In tema di contestazione suppletiva ex art. 445 c. p. p.

(1) Con questa ordinanza la Suprema Corte di Cassazione conferma un indirizzo giurisprudenziale, sull'esattezza del quale ci si è già trattenuti in questa *Rassegna* (1968, 346) in ordine alla possibilità di ricorrere alla procedura speciale prevista dall'art. 445 c. p. p. anche nell'ipotesi di imputato contumace, indirizzo che peraltro è stato contrastato da affermazioni

M. per la (eventuale) contestazione agli imputati (contumaci) di atti concorrenti e circostanze aggravanti.

La seconda pronuncia non è in realtà una trasmissione degli atti al processo *de quo* per il compimento di atti istruttori ad esso relativi, ma una semplice comunicazione di nuove emergenze processuali con la contestazione alle conseguenti contestazioni e alla restituzione degli atti — compresi quelli contenenti le nuove contestazioni, se saranno state fatte — per la eventuale riunione dei giudizi ai sensi dell'articolo 413 c. p. p.

Non ha per ciò carattere di provvedimento decisivo poichè non decide nè sul rapporto processuale, nè sulla pretesa punitiva: non del

risprudenziali meno recenti (Cass. 22 novembre 1963, in c. p. 1964, 339; luglio 1963, *ivi*, 1965, 86; 6 giugno 1963, in *Giust. pen.*, 1965, III, 26 e una parte della dottrina (GIANZI v. *Contumacia*, in *Enciclopedia del diritto* - v. *Contumacia* in *Enciclopedia forense*). Nel caso risolto dall'ordinanza che si annota, la difesa degli imputati aveva impugnato, ritenendolo provvedimento abnorme, l'ordinanza dibattimentale del 27 giugno 1968 con la quale il Tribunale di Milano, nella contumacia degli imputati, aveva ordinato trasmettersi gli atti al P. M. « perchè contesti correttamente » dei reati concorrenti e delle circostanze aggravanti e rinviava il processo a nuovo ruolo. Affermava nel suo ricorso la difesa degli imputati che tale provvedimento, avendo disposto la regressione del processo in una fase anteriore, fuori delle ipotesi di cui agli artt. 477 e 504 c. p. p. doveva considerarsi abnorme, in quanto pronuncia assolutamente incompatibile con il sistema processuale.

Infatti, richiesta da parte del P. M. la contestazione suppletiva, il Tribunale, nella contumacia di tutti gli imputati, non avrebbe avuto altro mezzo che quello di rinviare il processo a norma dell'art. 432 c. p. p., con conseguente emissione di un nuovo decreto di citazione contenente la integrazione della contestazione.

Nella requisitoria scritta, il Procuratore Generale aveva rilevato l'inadeguatezza del ricorso, ritenendo che l'ordine di trasmissione degli atti al P. M. era solamente una impropria formulazione della necessità di far richiedere a quell'Ufficio nuovo decreto di citazione a giudizio per una contestazione che comprendesse anche i reati concorrenti e le circostanze aggravanti. La Suprema Corte, ritenuto che l'ordine di trasmissione non implicasse alcuna regressione alla fase istruttoria, ha ravvisato l'inopportunità del provvedimento con affermazioni tecnicamente ineccepibili: in senso conforme Cass. 3 maggio 1966, in c. p., 1967, 736, n. 1161, v. SCHINI, *Provvedimenti abnormi e loro impugnabilità*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951 p. 744 e solo nell'ultima parte della motivazione ha affrontato il problema, che qui interessa rilevare, della piena legittimità dell'ordinanza con la quale si rinvia il processo a nuovo ruolo per l'emissione di un nuovo decreto di citazione, che contenga la contestazione suppletiva agli imputati contumaci, ove il giudice del dibattimento ritenga non opportuni giudizi separati.

È difficile dubitare dell'esattezza di questa statuizione — nonostante opinioni contrarie — di fronte ad una norma, come quella prevista dall'art. 445 c. p. p., che non esclude la contestazione suppletiva all'im-

giudizio sospeso, al cui oggetto sono estranei i fatti e le circostanze a contestarsi; non del giudizio diverso, che potrà derivare dalle nuove contestazioni, perchè non ancora sorto il relativo rapporto processuale fino a che non sarà stata esercitata l'azione penale.

Codesta comunicazione di atti, che, per il suo contenuto è assimilabile ad un rapporto qualificato dal giudice al P. M. circa nuove emergenze processuali non contestabili nella udienza ad imputati contumaci, appare per ciò non suscettibile di impugnazione. La quale è, del resto, da escludere, in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni poste dall'art. 190, primo comma, c. p. p., poichè la legge non prevede, contro tal genere di atti, alcun mezzo di integrazione.

putato assente e non rappresentato e che stabilisce solo che la contestazione deve essere fatta — quando ricorrono gli estremi della norma — senza che sia necessaria la previa istruzione e il previo interrogatorio dell'imputato (v. in questa *Rassegna*, 1968, 346).

Sulla nozione di reato concorrente non v'è accordo in dottrina e giurisprudenza: così da taluni si sostiene che la contestazione suppletiva sia possibile in dibattimento solo per le ipotesi di concorso formale, perchè altrimenti non si spiegherebbe l'ipotesi del fatto nuovo non contestabile in udienza (v. LEONE, *Trattato*, II, 381; CAVALLARI, *Contestazione dell'accusa*, in *Enciclopedia del diritto*; RANIERI, *Manuale*, 1960, 348), altri ritengono che occorra un rapporto di parziale identità sulla base della stessa azione od omissione attribuita all'imputato (SABATINI *Giur.*, *Principi* II, 151), altri ritengono che l'art. 445 è applicabile sia nelle ipotesi di concorso formale, sia in quelle di concorso materiale (MANZINI, *Trattato*, IV, 1956, 311) altri, infine, indicano come reato concorrente solo quello in rapporto di connessione teleologica (NUVOLONE, *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, 1943, 76), mentre la giurisprudenza oscilla fra l'affermazione che, agli effetti dell'art. 445 c. p. p., deve considerarsi concorrente il reato che si trovi in qualsiasi rapporto di connessione con il fatto fondamentale dedotto nell'accusa (Cass. 12 aprile 1960, in *Giust. pen.*, 1961, 18) e l'affermazione che con la locuzione concorrente il legislatore ha voluto riferirsi ai soli casi di connessione oggettiva indicati nel n. 2 dell'art. 45 (Cass. 20 maggio 1961, in c. p., 1961 850; 22 novembre 1963, *ivi*, 1964, 339).

Sulla nozione di circostanza aggravante si discute in dottrina se sia tale ogni fatto che porta a un accrescimento della pena (BETTIOL, *La correlazione fra accusa e sentenza nel proc. pen.*, 1936, 141; MANZINI, v. *Atti d'accusa*, in *Novissimo Digesto Italiano*) o se debba intendersi la vera e propria circostanza aggravante (v. CAVALLARI, *op. loc. cit.* il quale nota come questa seconda tesi sia più accettabile, perchè altrimenti a norma dell'art. 445 c. p. p. sarebbero contestabili ad es. l'uso della violenza per impossessarsi della cosa altrui o la morte della vittima dopo la lesione, che viceversa sembra integrino le ipotesi previste e disciplinate dagli artt. 477 o 444 c. p. p.).

Per quanto concerne l'abitudine, la professionalità e la tendenza a delinquere, la giurisprudenza ha talvolta ritenuto che non rientrano nel concetto di circostanza aggravante ex art. 445 perchè non modificano

L'altra pronuncia — rinvio del dibattimento a tempo indeterminato — incide ovviamente sul processo *de quo*, ma solo esteriormente, ordinare nel tempo lo svolgimento del giudizio, fissando, per il suo rinvio, un momento diverso da quello in precedenza stabilito.

Riguardata nel suo contenuto, essa appare caratterizzata da un elemento negativo (il giudice non procede al dibattimento, senza tuttavia spogliarsi del processo); di tal chè, alla stregua dei principi — che non consentono di ripristinare, per effetto di una pronuncia in sede di rinvio, la situazione processuale anteriore al provvedimento di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, senza la reiterazione

forma tipica del reato nè, a differenza della recidiva, hanno influenza sulla pena (Cass. 14 giugno 1961, in c. p., 1962, 58 n. 86; 23 marzo 1961, in c. p., 1961, 704 n. 1503; 15 novembre 1963, *ivi*, 1964, 429, n. 714). In senso contrario si è espresso il SANSÒ (*Correlazione fra imputazione contestata e sentenza*, 1953, 386) in quanto la legge parla di circostanze aggravanti un'accezione comprendente la recidiva e quindi a maggior ragione fra esse vanno ricomprese le situazioni riconducibili alla recidiva, in quanto determinate nel nucleo costitutivo di questa.

Per l'affermazione che l'abitudine deve essere contestata a norma dell'art. 445 c.p.p. ma che l'omessa contestazione non produce nullità dell'intero giudizio, ma della sola declaratoria di delinquenza abituale: S. U. 7 dicembre 1963 in c. p., 1964, 428, n. 713; Cass. 11 marzo 1966, 1966, 1249 n. 1846; 14 gennaio 1966, *ivi*, 1051, n. 1617; 13 dicembre 1965, 1965, 691, n. 1114; 15 ottobre 1965, *ivi*, 881 n. 1378.

Per quanto concerne la continuazione, si è affermato esattamente che questa va contestata solo quando il fatto o i fatti legati dal nesso della continuazione non siano stati contestati. Se invece i vari fatti siano stati contestati, il giudice potrà ritenere la continuazione, senza necessità di ricorrere alla procedura disciplinata dall'art. 445 c.p.p. rientrando ciò nel potere riconosciutogli dall'art. 477 c.p.p. di dare al fatto in sentenza una diversa definizione giuridica (CAVALLARI, *op. loc. cit.*; Cass. 11 giugno 1965, in c. p., 1966, 472, 720).

Contestato in udienza il reato concorrente, la persona offesa, già costituita parte civile per il reato principale, o non ancora costituita, potrà ovviamente effettuare la costituzione di parte civile, se dal reato concorrente ha subito danni, comportando la nuova contestazione la apertura della fase predibattimentale. Peraltro quest'ultima, secondo una recente sentenza della Cassazione (23 marzo 1953, in *Riv. it. dir. pen.*, 1953, 3, 386) dovrebbe intendersi definita con il fatto stesso della contestazione, onde, concesso il termine a difesa e per questo motivo rinviato il processo, non sarebbe più possibile, nella nuova udienza, effettuare la costituzione di parte civile. Tale soluzione è giustamente criticata dal CHINI (*Costituzione di parte civile e contestazione suppletiva*, in *Il dibattimento*, 1956, p. 65) il quale osserva che la fase predibattimentale suppletiva dura fino a quando, scaduto il termine a difesa dei cinque giorni, non si compiranno nuovamente le formalità di apertura del dibattimento di rinvio. Fino a questo momento è quindi possibile effettuale la costituzione di parte civile.


PAOLO DI TARSIA

indispensabile degli atti preliminari al giudizio) riservati al giudice *a quo* — non appare ammissibile la impugnazione del provvedimento, del resto ostacolato, anche per questo tipo di atti, dal principio di tassatività avanti cennato.

Giova infine rilevare, quandanco il provvedimento nella struttura risultante dalle due pronunce sopra esaminate fosse impugnabile, come non si possa parlare nella specie di provvedimento abnorme.

L'atto non si può reputare manifestamente illegale e meno ancora manifestamente incompatibile con i principi del nostro ordinamento giuridico (caratteri questi del c. provvedimento abnorme): giacchè l'una e l'altra pronuncia rispondono ad esigenze del processo (impossibilità di contestare in udienza ad imputati contumaci dei reati concorrenti) ed a fini di giustizia (opportunità di evitare giudizi separati), il cui apprezzamento è demandato al giudice del dibattimento. Dal che discende la conformità dell'atto all'ordinamento vigente — come è stato altra volta ritenuto da questo Supremo Collegio (sent. 21 agosto 1964, Sterlacci, c. p., III, 300) — e la conseguente esclusione della qualifica dedotta dal ricorrente. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



RASSEGNA DI DOTTRINA

DI RENZO, *L'eccezione nel processo amministrativo*, Jovene, Napoli, 1968, pagg. 296.

Il lavoro inizia con una ampia parte introduttiva, nella quale l'A., studiando il diritto processuale amministrativo sotto il profilo delle sue relazioni con altre branche dell'ordinamento (diritto amministrativo materiale, diritto processuale civile), conclude con l'affermarne l'autonomia sistematicità tipologica. Ciò consente di dedurre, come principale conseguenza, la legittimità di un procedimento di interpretazione analogica e permetta l'integrazione di eventuali lacune normative sulla base dei principi del sistema stesso del processo amministrativo (c. d. *interpretazione analogica interna*); senza, peraltro, che rimanga escluso, in via sussidiaria e subordinata, il ricorso all'analogia con le norme di sistemi analoghi, e principalmente dell'ordinamento processuale civile (c. d. *interpretazione analogica esterna*).

Ciò premesso in via generalissima, il D. passa all'indagine specifica del soggetto dello studio secondo una trattazione della materia in due distinte parti.

Nella prima, l'A., dopo avere puntualizzato i concetti fondamentali dell'eccezione come fenomeno processuale, pone e risolve in senso affermativo il problema dell'ammissibilità dell'eccezione in senso proprio nel processo amministrativo, desumendola dalla struttura dialettica di quest'ultimo nel processo di parti (principi della domanda, del contraddittorio, dell'impulso processuale di parte, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Quindi procede ad una analitica individuazione delle singole eccezioni secondo il tipo del giudizio nel quale sono esperibili (di accertamento, esecuzione, di impugnazione): tra le altre sono particolarmente esaminate l'acquiescenza al provvedimento impugnabile, la rinuncia alla possibilità di instaurare il giudizio, la transazione fra le parti successiva alla proposizione del ricorso, l'eccezione di politicità dell'atto impugnato, l'eccezione di cosa giudicata e quella di mancata formazione del silenzio-otioso per istruttoria in corso.

La seconda parte è dedicata all'aspetto propriamente processuale del tema dell'eccezione amministrativa. Dopo un interessante confronto tra l'eccezione, da una parte, ricorso incidentale, questioni pregiudiziali e cosa giudicata, dall'altra, speciale attenzione viene rivolta alla applicabilità nel processo amministrativo del principio dell'onere della prova (e, reciprocamente, della possibilità che esso venga invertito per effetto della particolare configurazione dei poteri istruttori del giudice). Lo studio, infine, si conclude con una attenta esposizione della disciplina delle modalità di esercizio delle eccezioni nel processo amministrativo (di primo e secondo grado) e con l'esame delle diverse ipotesi di preclusione delle eccezioni.

Si tratta, in definitiva, di un lavoro da segnalare all'attenzione del lettore sia per il rilevante interesse dell'argomento e sia per il rigore scientifico della trattazione, che è sorretta da un notevole apparato filologico e che risolve sempre in forma lucidamente sintetica.

U. GARGIULO

G. P. PRANDSTRALLER, *Gli avvocati italiani*. Edizioni di Comunità. Milano, 1967, pagg. 335.

L'inchiesta sociologica condotta dal P. parte dalla considerazione dell'*aspetto professionale* dell'attività degli avvocati per giungere all'esame dell'interferenza di tale attività sull'applicazione delle norme e su altri problemi di sociologia giuridica. L'A. ritiene, infatti, che la formazione, l'etica, il costume, la cultura, la *forma mentis* professionale dell'avvocato incidono notevolmente sui modi di applicazione della norma di legge, perchè dalla serietà o meno di quest'intermediario che s'interpone tra il litigante ed il giudice, dalla natura dei suoi interessi morali e dei suoi intenti nascerebbe una serie di conseguenze che possono riguardare l'efficacia del diritto, beninteso entro limiti compatibili con la reale importanza assunta dal lavoro legale in un determinato contesto. Di qui l'accentuazione dell'interesse del P. per la *professione* di avvocato ed il conseguente particolare approfondimento del rapporto tra il professionista ed il cliente.

L'aspetto descrittivo della professione legale ha, dunque, molta parte nell'economia del lavoro in rassegna ma ciò non significa che quest'ultimo si sottragga allo scopo di stabilire la situazione degli avvocati italiani nel sistema in cui operano. Tale problema viene affrontato nella seconda parte del libro in modo esauriente ed a diversi livelli. All'esame dei rapporti tra avvocati e sistema a livello dei valori politici e religiosi prevalenti nel sistema stesso, segue l'esame dei rapporti di cui sopra a livello del potere politico, sotto il profilo della partecipazione degli avvocati ai congegni inerenti. Conclude l'inchiesta l'indagine a livello delle istituzioni del potere giudiziario come studio del rapporto tra l'avvocato e l'apparato giudiziario e della funzione specifica dell'avvocato medesimo.

Pur nella frammentarietà delle risultanze dell'inchiesta, il libro riesce a gettare sufficiente luce sulla situazione degli avvocati italiani nella complessa realtà in cui vivono ed offre una rielaborazione critica dei dati che non cade mai nella genericità e nell'astrattezza.

L. M.

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice civile, art. 151 (*Cause di separazione personale*), **secondo comma.**

Sentenza 19 dicembre 1968, n. 127, *G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329.
Ordinanza di rimessione 21 ottobre 1966 del tribunale di Genova,
U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 14.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), **primo e secondo comma** (1).

Sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, *G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329.
Ordinanze di rimessione 12 ottobre 1965 del tribunale di Ascoli
eno (*G. U.* 29 gennaio 1966, n. 25, e in questa *Rassegna*, 1966, II,
, 18 febbraio 1966 del pretore di Biella (*G. U.* 21 maggio 1966,
124, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 154), 3 giugno 1966 del pretore
Bologna (*G. U.* 10 settembre 1966, n. 226, e in questa *Rassegna*,
1966, II, 247), e 7 ottobre 1967 del pretore di Torino (*G. U.* 23 dicem-
bre 1967, n. 321, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 232).

codice di procedura penale, art. 389 (*Casi in cui si procede con
azione sommaria*), **terzo comma**, nei limiti in cui esclude la sinda-
lità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico
ministero sulla evidenza della prova.

Sentenza 28 novembre 1968, n. 117, *G. U.* 30 novembre 1968,
305.

Ordinanze di rimessione 4 marzo 1967 del tribunale di Palermo
U. 10 giugno 1967, n. 144, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 103) e
settembre 1967 del tribunale di Napoli (*G. U.* 25 novembre 1967,
194, e in questa *Rassegna*, 1957, II, 233).

codice di procedura penale, art. 422 (*Sanatoria delle nullità verifi-
cate negli atti preliminari al giudizio*), nella parte in cui prevede la
sanatoria della nullità di cui all'art. 412 del codice di procedura penale,

(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai
quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

(1) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del codice penale
è stata dichiarata non fondata con sentenza 28 novembre 1961, n. 62.

in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e del querelante.

Sentenza 20 dicembre 1968, n. 132, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1966 e 24 novembre 1967 del tribunale di Ferrara (G. U. 11 febbraio 1967, n. 38, e 24 febbraio 1968, n. 50, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 15 e *retro*, II, 11).

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), **art. 66**, nella parte per la quale la notificazione ad uno solo dei coobbligati solidali dell'accertamento di valore relativo ai beni caduti in successione, fa decorrere i termini per l'impugnazione giurisdizionale anche nei confronti degli altri.

Sentenza 28 dicembre 1968, n. 139, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 19 gennaio 1967 della commissione provinciale delle imposte di Catanzaro, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 189.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 114, secondo comma**, limitatamente alla parte in cui vieta le corrispondenze e gli avvisi amorosi che non siano contrari al buon costume.

Sentenza 28 novembre 1968, n. 120, G. U. 30 novembre 1968, n. 305.

Ordinanza di rimessione 30 marzo 1967 del tribunale di Milano, G. U. 19 agosto 1967, n. 208, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 153.

legge reg. sic. appr. 30 marzo 1967 (*Integrazione del ruolo unico ad esaurimento per i servizi periferici dell'amministrazione regionale, istituito con legge della Regione 20 agosto 1962, n. 23*).

Sentenza 9 dicembre 1968, n. 123, G. U. 14 dicembre 1968, n. 318.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 73.

legge reg. sarda 11 gennaio 1968 (*Concessione di un assegno a favore degli artigiani con carico familiare*) (art. 81 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1968, n. 135, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato il 4 maggio 1968, G. U. 18 maggio 1968, n. 127, e *retro*, II, 101.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice di procedura penale, art. 98 (*Opposizione alla costituzione della parte civile nel dibattimento*) (artt. 3 e 24 della Costituzione), e **art. 94** (*Formalità della costituzione di parte civile*) (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1968, n. 136, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 14 giugno 1967 del pretore di Livorno, G. U. 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 187 e 188.

codice di procedura penale, art. 349 (*Regole per l'esame testimoniale*), ultimo comma, prima parte (artt. 109 e 3 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1968, n. 114, G. U. 30 novembre 1968, n. 305.

Ordinanza di rimessione del giudice istruttore del tribunale di Livorno, G. U. 14 maggio 1966, n. 118, e in questa *Rassegna*, 1966, II, 154.

codice della navigazione, artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 (disp. trans. VI e artt. 25 e 102 della Costituzione).

Sentenza 19 dicembre 1968, n. 128, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 2 marzo 1967 del pretore di Amalfi, G. U. 13 maggio 1967, n. 120, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 104.

legge 16 giugno 1932, n. 973 (*Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita*), art. 2 (artt. 3, 39 e 41, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 20 dicembre 1968, n. 133, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanze di rimessione 29 settembre 1966 del pretore di Palmi, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 16 (artt. 41, ultimo comma, e 39 della Costituzione), e 19 gennaio 1968 del pretore di Firenze, G. U. 4 maggio 1968, n. 113, e *retro*, II, 97 (artt. 3, 39 e 41, ultimo comma, della Costituzione).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 207, lett. b (art. 113 della Costituzione) (2).

Sentenza 20 dicembre 1968, n. 129, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 1° marzo 1967 del pretore di Viareggio, G. U. 24 ottobre 1967, n. 271, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 192.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), art. 209, secondo comma (artt. 24 e 113 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1968, n. 138, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 20 febbraio 1967 del pretore di Omegna, G. U. 13 maggio 1967, n. 120, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 106.

legge reg. sic. 23 febbraio 1962, n. 2 (*Norme per il trattamento della disoccupazione, previdenza ed assistenza del personale della Regione*),

(2) In riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione è stata dichiarata, con la stessa sentenza, manifestamente infondata. La questione, infatti, risulta fondata non fondata con le sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione) e 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3 e 42, terzo comma della Costituzione).

art. 4, primo, secondo e terzo comma, modificato dall'art. 6, secondo comma, della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, e **art. 31**, integrato dagli artt. 6, primo e secondo comma e 9 della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11 e dalla legge regionale 5 ottobre 1965, n. 25 (artt. 3, primo comma, 36 e 97 della Costituzione).

Sentenza 9 dicembre 1968, n. 124, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

Ordinanza di rimessione 4 luglio 1967 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, *G. U.* 28 ottobre 1967, n. 271, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 194.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice civile, art. 145 (Doveri del marito), primo comma, e art. 156 (Effetti della separazione), primo comma, in quanto nella determinazione dell'assegno a carico del marito, in ipotesi di separazione giudiziale, si prescinde dalle condizioni economiche della moglie (artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione) (3).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 9 maggio 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

codice civile, art. 314/4 (inserito dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431), **ultimo comma**, in quanto consente la declaratoria di adottabilità per i minori di età superiore agli otto anni solo per il caso che la segnalazione dello stato di abbandono sia intervenuta prima del compimento degli otto anni, con disparità di trattamento tra i minori a seconda che lo stato di abbandono sia stato segnalato prima o dopo il compimento degli otto anni (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Milano, ordinanza 14 ottobre 1968, *G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329.

codice civile, comb. disp. art. 407 (Divieto di affiliazione) e art. 350, n. 5 (Incapacità all'ufficio tutelare), in quanto impedisce al fallito di affiliare i propri figli adulterini (art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione).

Giudice tutelare di Milano, ordinanza 27 luglio 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

(3) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile è stata dichiarata non fondata, con riferimento all'ipotesi di separazione di fatto, con sentenza 12 dicembre 1967, n. 144.

L'art. 156, primo comma, del codice civile è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 23 maggio 1966, n. 46, « *nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei* ». Analoga questione è stata poi numerose volte proposta per l'ipotesi di separazione per colpa del marito (v. *retro*, II, 140 e 43, nota 1, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 230, 186 e 15).

codice penale, disp. trans., art. 57, in quanto prevede la possibilità di non applicare l'art. 213 del codice penale nella parte in cui dispone che il lavoro del condannato è remunerato (artt. 36 e 27 della Costituzione).

Corte di assise di Torino, ordinanza 18 giugno 1968, G. U. 14 dicembre 1968, n. 318.

codice di procedura penale, art. 128 (*Nomina del difensore d'ufficio dell'imputato*), **primo e secondo comma**, in quanto, in relazione alla norma che condiziona l'ammissione al gratuito patrocinio alle iniziative dell'interessato (art. 18 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3282), impone all'imputato non abbiente, che non sia stato preventivamente ammesso, anche se per cause non imputabili a sua colpa, al gratuito patrocinio, di pagare il difensore di ufficio, con le dannose conseguenze che la insolvibilità dell'imputato non abbiente comporta, nella prassi, quanto alla garanzia di una effettiva difesa dinanzi al giudice penale (artt. 24, terzo e secondo comma, e 3, secondo e primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Vercelli, ordinanza 12 agosto 1968, G. U. 30 novembre 1968, n. 305 (4).

codice di procedura penale, art. 134 (*Nomina dei difensori di fiducia*), **secondo comma**, nella parte in cui definisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia, in quanto consente alla polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio del querelato senza l'osservanza dell'art. 390 del codice di procedura penale (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (5).

Pretore di Recanati, ordinanza 12 ottobre 1968, G. U. 14 dicembre 1968, n. 318.

(4) Con la stessa ordinanza il giudice istruttore del tribunale di Vercelli, pur non avendo fatto atto della irrilevanza della questione nel processo in trattazione, ha prospettato, per l'ipotesi che la Corte costituzionale ritenga di pervenire ad una declaratoria d'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3282, 128, secondo comma, del codice di procedura penale, e 4 e 5 delle relative disposizioni di attuazione, in quanto non predispongono, a favore dei non abbienti, mezzi idonei che garantiscano loro l'effettiva possibilità di agire e difendersi avanti alle autorità giurisdizionali, e in particolare avanti al giudice penale (artt. 24, terzo e secondo comma, 35, primo comma, 3, primo e secondo comma, 23 e 53 della Costituzione): questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, e in quanto concerne gli artt. 128, secondo comma, e 131, secondo comma, del codice di procedura penale, con sentenza 22 dicembre 1964, n. 114 (art. 24, terzo comma, 35, primo comma, della Costituzione), e riproposta recentemente, per gli artt. 8 e 130 del codice di procedura penale, e 4 e 5 delle relative disposizioni di attuazione, e in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Recanati (ordinanza 17 aprile 1968, G. U. 28 settembre 1968, n. 248, e *retro*, II, 186, 9, 191).

(5) Con sentenza 5 luglio 1968, n. 86 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale,

codice di procedura penale, art. 222 (*Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato*), **secondo comma**, in quanto consente alla polizia giudiziaria di procedere ad operazioni di sequestro senza l'osservanza delle norme stabilite dagli artt. 390 e 304-*quater* del codice di procedura penale (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (5).

Tribunale di Livorno, ordinanza 19 settembre 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318 (6).

codice di procedura penale, art. 501 (*Comparizione del contumace*), **primo comma** (nell'inciso « *prima che sia cominciata la discussione fiscale* ») e **quinto comma**, in quanto non consente l'interrogatorio del contumace comparso dopo l'inizio della discussione finale (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Corte di cassazione, seconda sezione penale, ordinanza 22 maggio 1968, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305.

codice di procedura penale, art. 544 (*Giudizio di rinvio dopo annullamento*), **primo comma**, in quanto preclude ogni discussione nel giudizio di rinvio sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento (art. 25 della Costituzione).

Tribunale di Benevento, ordinanza 21 ottobre 1968, *G. U.* 28 dicembre 1968, n. 329.

codice di procedura penale, art. 546 (*Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio*), **primo comma**, in quanto vincola il giudice di rinvio al giudizio espresso dalla Corte di cassazione nella risoluzione di questioni di diritto (art. 101, secondo comma, della Costituzione), e determina una distinzione tra magistrati non fondata solo sulla diversità delle funzioni (art. 107, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Massa, ordinanze 20 giugno 1968 (quattro), *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

codice di procedura penale, disp. att. (r. d. 28 maggio 1931, n. 602), art. 4, in quanto, nel disporre la gratuità della difesa di ufficio solo per gli imputati in condizioni di essere ammessi al gratuito patrocinio, ed in relazione alla norma che condiziona l'ammissione al gratuito patrocinio alla iniziativa dell'interessato (art. 18 del r. d. 30 dicembre

« nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304 *bis*, *ter* e *quater* del codice di procedura penale ».

(6) Con la stessa ordinanza il tribunale di Livorno ha dichiarato irrilevanti, ai fini del giudizio in trattazione, le questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 224 del codice di procedura penale, 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 49 del d. l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762: questioni prospettate dalla parte nel rilievo che le indicate disposizioni consentirebbero l'espletamento di atti istruttori direttamente utilizzabili nel processo, senza garanzie per i diritti della difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

1923, n. 3282), impone all'imputato non abbiente, che non sia stato preventivamente ammesso, anche se per cause non imputabili a sua colpa, al gratuito patrocinio, di pagare il difensore di ufficio, con le pregiudizievoli conseguenze che la insolvibilità dell'imputato non abbiente comporta, nelle prassi, quanto alla garanzia di una effettiva difesa dinanzi al giudice penale (artt. 24, terzo e secondo comma, e 3, secondo e primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Vercelli, ordinanza 12 agosto 1968, G. U. 30 novembre 1968, n. 305 (7).

codice della navigazione, art. 1304 (*Norme applicabili al personale irruolato*), in quanto mantiene in vigore l'art. 1 del r. d. l. 6 febbraio 1936, n. 337, che esclude i marittimi dalla sfera di applicabilità delle leggi sull'impiego privato (art. 39 della Costituzione).

Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 31 maggio 1968, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (*Testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio*), **art. 18, primo e secondo comma**, in quanto condiziona l'ammissione al gratuito patrocinio alle iniziative della sola parte interessata (precludendola alle persone affette da *nimia rusticitas* o da infermità mentale) e ad adempimenti e formalità che rendono necessario, di fatto, l'oneroso ricorso all'opera di un legale (art. 24, terzo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Vercelli, ordinanza 12 agosto 1968, G. U. 30 novembre 1968, n. 305 (7).

r. d. 28 maggio 1931, n. 601 (*Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale*), **art. 57**, in quanto prevede la possibilità di non applicare l'art. 213 del codice penale nella parte in cui dispone che il lavoro del condannato è remunerato (artt. 36 e 37 della Costituzione).

Corte di assise di Torino, ordinanza 18 giugno 1968, G. U. 14 dicembre 1968, n. 318.

r. d. 28 maggio 1931, n. 602 (*Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*), **art. 4**, in quanto, nel disporre la gratuità della difesa di ufficio solo per gli imputati in condizioni di essere ammessi al gratuito patrocinio, ed in relazione alla norma che condiziona l'ammissione al gratuito patrocinio alla iniziativa dell'interessato (art. 18 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3282), impone all'imputato non abbiente, che non sia stato preventivamente ammesso, anche se per cause non imputabili a sua colpa, al gratuito patrocinio, di pagare il difensore di ufficio, con le pregiudizievoli conseguenze che la insolvibilità dell'imputato non abbiente comporta quanto alla garanzia di una effettiva di-

(7) Cfr. nota 4.

fesa dinanzi al giudice penale (artt. 24, terzo e secondo comma, e 3, secondo e primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Vercelli, ordinanza 12 agosto 1968, G. U. 30 novembre 1968, n. 305 (7).

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 220**, in quanto, nel disporre l'arresto del contravventore alla norma di cui all'art. 85, che prevede solo la pena dell'ammenda, consente una privazione preventiva della libertà personale in vista del giudizio su reato per il quale nessuna pena detentiva è prevista (art. 13 della Costituzione), con disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di reati puniti con pene detentive per i quali non sia tuttavia consentito l'arresto in flagranza (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 24 ottobre 1968, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

r. d. 18 giugno 1931, n. 787 (*Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena*), **artt. 125 e 126**, in quanto rimettono la determinazione della mercede dovuta ai detenuti ammessi al lavoro alla discrezionale ed insindacabile valutazione dell'autorità amministrativa (artt. 36 e 27 della Costituzione); **art. 125** (sesto comma), in quanto dispone la devoluzione allo Stato di parte della remunerazione da corrispondere ai detenuti ammessi al lavoro (art. 53 della Costituzione).

Corte di assise di Torino, ordinanza 18 giugno 1968, G. U. 14 dicembre 1968, n. 318.

r. d. l. 6 febbraio 1936, n. 337 (*Norme per la risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato*), **art. 1**, in quanto esclude i marittimi dalla sfera di applicabilità delle leggi sull'impiego privato, e **art. 2**, in quanto riserva ai contratti collettivi di determinare la misura dell'indennità di anzianità nella risoluzione del rapporto di lavoro marittimo a tempo indeterminato (art. 39 della Costituzione).

Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 31 maggio 1968, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

r. d. l. 13 settembre 1938, n. 1730 (*Autorizzazione al comune di Bologna ad applicare il contributo di fognatura*), convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 269, in quanto non contiene la indicazione di criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore (art. 23 della Costituzione), e consente, per il richiamo al regolamento comunale, la determinazione del contributo di fognatura in misura diversa da quella stabilita per gli altri comuni dalle leggi 12 luglio 1896, n. 303 e 12 luglio 1911, n. 799 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Bologna, ordinanza 28 giugno 1968, G. U. 14 dicembre 1968, n. 318.

(7) Cfr. nota 4.

r. d. l. 19 agosto 1943, n. 737 (*Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro*), **art. 4**, in quanto, con disciplina diversa da quella prevista dall'art. 50 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 per le vendite dei beni ai pubblici incanti (8), consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento del valore dei beni aggiudicati in seguito a vendite coatte promosse in dipendenza di mutui in danaro (art. 3 della Costituzione) (9).

Commissione provinciale delle imposte di Bari, ordinanza 18 aprile 1968, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **artt. 261 e 262**, in quanto consentono all'intendente di finanza di disporre la sospensione dell'esercizio della professione di avvocato (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Consiglio nazionale forense, ordinanza 17 luglio 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*), **artt. 15, n. 3**, in quanto non disciplina autonomamente le modalità di cessazione delle funzioni inerenti alle cariche previste come cause di ineleggibilità, che rimarrebbero operanti quando dimissioni tempestivamente presentate non fossero accettate in tempo utile (artt. 3 e 51 della Costituzione) (10).

Corte di appello di Napoli, ordinanza 9 ottobre 1968, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305.

legge 29 settembre 1962, n. 1462 (*Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1958, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno*), **art. 2, ultimo comma**, in quanto consente di determinare la indennità di espropriazione.

(8) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, secondo comma, del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con sentenza 6 luglio 1965, n. 62.

(9) Questione già proposta, in riferimento anche all'art. 53 della Costituzione, alla commissione provinciale delle imposte di Milano (ordinanza 19 novembre 1965, *G. U.* 8 luglio 1967, n. 170, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 153), dalla commissione distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere (ordinanza 21 ottobre 1966, *G. U.* 19 agosto 1967, n. 208 e in questa *Rassegna*, 1967, II, 153), dalla commissione provinciale delle imposte di Napoli (ordinanza 30 gennaio 1968, *G. U.* 18 maggio 1968, n. 127, e *retro*, II, 97), dalla commissione provinciale delle imposte di Roma (due ordinanze 9 ottobre 1967, *G. U.* 27 gennaio 1968, n. 24 e *retro*, II, 12), e dal Tribunale di Caltanissetta (ordinanza 4 giugno 1968, *G. U.* 28 settembre 1968, n. 248, *retro*, II, 194).

(10) Questione già proposta dalla stessa Corte di appello con ordinanza 26 giugno 1968 (*G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261, e *retro*, II, 198 con richiami, in nota, alle altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 già decise dalla Corte costituzionale).

zione secondo valori calcolati con riferimento ad epoca fino a dodici anni anteriore al provvedimento espropriativo (artt. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione) (11).

Tribunale di Bari, ordinanza 2 maggio 1968, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305.

legge 4 febbraio 1967, n. 25 (*Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza*), **art. 4, primo comma**, in quanto dispone la utilizzazione di uno stanziamento di bilancio iscritto in relazione ad una legge (13 agosto 1959, n. 904, artt. 1 e 4) dichiarata incostituzionale (sentenza 10 gennaio 1966, n. 1) per mancata indicazione dei mezzi di copertura (art. 81, quarto comma, della Costituzione).

Corte dei conti a sezioni riunite, ordinanza 24 luglio 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

legge 29 aprile 1967, n. 230 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967*), **art. 98**, in quanto autorizza una nuova spesa (art. 81, terzo comma, della Costituzione).

Corte dei conti a sezioni riunite, ordinanza 24 luglio 1968, *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318.

legge 3 maggio 1967, n. 137 (*Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali*), **artt. 8 e 9**, in quanto consentono all'autorità amministrativa di esercitare funzioni giurisdizionali (art. 102 della Costituzione) (12).

Pretore di Maddaloni, ordinanza 26 settembre 1968, *G. U.* 30 novembre 1968, n. 305.

(11) Questione proposta, anche con altre ordinanze (2 maggio 1968 (due), 16 maggio 1968, 30 maggio 1968 (due), 6 giugno 1968 e 15 giugno 1968, *G. U.* 26 ottobre 1968, n. 275, e *retro*, II, 200), nel presupposto che la disposizione si applichi ai rapporti in contestazione tra le parti, escludendosi cioè la retroattività delle norme che hanno modificato e sostituito l'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462. La disposizione, infatti, è stata modificata con l'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e sostituita poi con l'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717, che rinvia, quanto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, alla legge 18 aprile 1962, n. 162, e quindi anche all'art. 12, secondo comma, prima parte, che, dichiarato incostituzionale con sentenza 9 aprile 1965, n. 22, è stato sostituito, con le altre disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167 relative alla determinazione dell'indennizzo, dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

(12) Altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 137 sono state proposte dal pretore di Prato, in riferimento agli artt. 113, terzo comma, e 24 della Costituzione (ordinanze 27 maggio e 6 giugno 1968, *G. U.* 31 agosto 1968, n. 222, e *retro*, II, 150, e 26 giugno 1968, *G. U.* 14 settembre 1968, n. 235, e *retro*, II, 203) e dal pretore di Stradella in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione (ordinanza 28 maggio 1968, *G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261, e *retro*, II, 203 e *ivi* nota 48).

legge 5 giugno 1967, n. 431 (*Modificazioni al titolo VIII del libro I del Codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III on il titolo « Dell'adozione speciale »*), art. 4, nella parte relativa alla revisione dell'art. 314/4, **ultimo comma**, in quanto consente la declaratoria di adottabilità per i minori di età superiore agli otto anni solo per il caso che la segnalazione dello stato di abbandono sia intervenuta prima del compimento degli otto anni, con disparità di trattamento tra minori a seconda che lo stato di abbandono sia stato segnalato prima dopo il compimento degli otto anni (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Milano, ordinanza 14 ottobre 1968, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

FORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice civile, art. 2120 (*Indennità di anzianità*) limitatamente all'inciso « salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie » - Manifesta infondatezza (13).

Ordinanza 28 novembre 1968, n. 121, G. U. 30 novembre 1968, n. 305.

Ordinanza di rimessione 15 gennaio 1968 del tribunale di Varese, G. U. 4 maggio 1968, n. 113, e retro, II, 94.

codice di procedura penale, art. 304 (*Nomina del difensore*) (art. 24 della Costituzione) - Inammissibilità.

Sentenza 28 novembre 1968, n. 115, G. U. 28 novembre 1968, n. 305.

Ordinanza di rimessione 1° febbraio 1967 del tribunale di Roma, G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e in questa Rassegna, 1967, II, 61.

r. d. 17 agosto 1907, n. 641 (*Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*), **artt. 90 e 91** (artt. 24 e 13 della Costituzione) - Inammissibilità.

Sentenza 28 novembre 1968, n. 118, G. U. 30 novembre 1968, n. 305.

(13) L'art. 2120, primo comma, del codice civile, « limitatamente alla parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude diritto del prestatore di lavoro ad una indennità proporzionale agli anni di servizio, lorchando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie », è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 27 giugno 1968, n. 75.

Ordinanza di remissione 24 giugno 1967 del pretore di Sassari, G. U. 19 agosto 1967, n. 208, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 152.

r. d. 6 dicembre 1923, n. 2657 (*Approvazione della Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692*), **articolo unico** - Inammissibilità.

Sentenza 28 dicembre 1968, n. 137, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 7 gennaio 1967 del tribunale di Roma, G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 64.

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*), **art. 65** (articoli 101, secondo comma, e 134 della Costituzione) - Inammissibilità.

Sentenza 20 dicembre 1968, n. 134, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 30 gennaio 1967 del pretore di Milano, G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 105.

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 143, secondo comma, lettere a e b, e ultimo comma** - Inammissibilità.

Sentenza 28 novembre 1968, n. 116, G. U. 30 novembre 1968, n. 305.

Ordinanze di remissione 7 dicembre 1965 e 30 novembre 1967 della commissione distrettuale delle imposte di Urbino (G. U. 27 maggio 1967, n. 132, e 20 aprile 1968, n. 102, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 106, e *retro*, II, 47).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 207, lett. b** (art. 3 e 24 della Costituzione) - Manifesta infondatezza (14).

Sentenza 20 dicembre 1968, n. 129, G. U. 28 dicembre 1968, n. 329.

Ordinanza di rimessione 1° marzo 1967 del pretore di Viareggio, G. U. 24 ottobre 1967, n. 271, e in questa *Rassegna*, 1967, II, 192.

legge reg. sic. 16 marzo 1964, n. 4 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*) (artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lettera a, dello Statuto siciliano) - Manifesta infondatezza (15).

Ordinanza 28 novembre 1968, n. 122, G. U. 28 novembre 1968, n. 305.

(14) Questione dichiarata non fondata, con la stessa sentenza, in riferimento all'art. 113 della Costituzione. In riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione è stata già dichiarata non fondata con le sentenze 16 giugno 1964, n. 42 (artt. 24, primo comma, e 42 secondo comma, della Costituzione) e 26 novembre 1964, n. 93 (artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione).

(15) Questione dichiarata non fondata con sentenza 6 giugno 1968, n. 60.

Ordinanza di rimessione 6 febbraio 1968 del tribunale di Catania, G. U. 6 luglio 1968, n. 170, e *retro*, II, 148.

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (*Ripartizione dei prodotti agricoli*) (artt. 3, 41, 42 e 117 della Costituzione e 14, lettera *a* dello Statuto siciliano) - Manifesta infondatezza (15).

Ordinanza 28 novembre 1968, n. 122, G. U. 30 novembre 1968, n. 305.

Ordinanze di rimessione 6 febbraio 1968 del tribunale di Catania (G. U. 6 luglio 1968, n. 170, e *retro*, II, 149) e 14 febbraio 1968 della Corte di appello di Caltanissetta (G. U. 18 maggio 1968, n. 127, e *retro*, II, 101).

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Distanze costruzioni di fabbricati dai corsi d'acqua non arginati.

Se l'art. 96 lett. f) del T. U. 523/1904 che vieta le fabbriche a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri dieci, sia applicabile anche nell'ipotesi di corsi d'acqua non arginati (n. 98).

AERONAUTICA ED AEROMOBILI

Danni da caduta di aeromobili militari. Risarcibilità di quelli provocati alle culture da privati che accorrono sul posto.

Se l'Amministrazione della Difesa, in occasione di caduta di aeromobili militari, sia tenuta al risarcimento dei danni provocati alle culture, oltre che dai mezzi di soccorso pubblici, anche dai privati che per avventura accorrono sul posto (n. 24).

ANTICHITA E BELLE ARTI

Catacombe - Art. 33 Concordato - Tutela prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Se la norma dell'art. 33 del Concordato che riserva alla Santa Sede la disponibilità delle catacombe situate nel territorio dello Stato renda inapplicabile alle catacombe stesse la disciplina della legge n. 1089 del 1939 sulle cose di interesse archeologico, storico ed artistico (n. 62).

Se la tutela prevista dalla legge n. 1089 sia applicabile alle catacombe scoperte sotto un terreno privato, mediante l'imposizione del vincolo di cui all'art. 3, ovvero mediante l'imposizione al terreno soprastante di opposte norme limitative ai sensi dell'art. 21 della legge (n. 62).

APPALTO

Modifica dello schema di contratto di appalto dei trasporti postali urbani.

Se è legittimo l'inserimento della clausola che prevede l'invariabilità del canone contrattuale per i primi 4 anni, ancorchè si verifichi nei contratti di appalto del servizio dei trasporti postali urbani, un aumento delle prestazioni orarie e chilometriche che dia luogo all'aumento delle prestazioni originariamente previste nel disciplinare (n. 325).

Se ci possa essere un'ingerenza dell'Amministrazione postale circa l'apporto da parte dell'impresa appaltatrice del personale e degli automezzi per l'esecuzione di detti servizi (n. 325).

Se per i contratti aggiuntivi (a contratti principali sui quali si sia presso il Consiglio di Amministrazione P. T.) il cui importo non superi quanto d'obbligo debba di nuovo pronunciarsi il suddetto Consiglio Amministrazione (n. 325).

ASSICURAZIONE

assicurazioni sociali - Contributi per cottimisti a domicilio pensionati.

Se siano dovuti all'I.N.P.S. i contributi assicurativi di legge per penati della P. A., cui siano stati affidati, saltuariamente o meno, lavori revisione contabile, da eseguirsi a domicilio, con retribuzione a conto (n. 79).

NOTIFICAZIONE

atti notori giudiziali e dichiarazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Se, in base all'art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15, il cittadino possa sostituire con una propria dichiarazione l'atto di notorietà giudiziale richiesto dall'art. 93, n. 3 (irreperibilità di un congiunto) e n. 5 (abbandono tetto coniugale da parte del genitore) d. P. R. 14 febbraio 1964, n. 237, fine di comprovare il titolo per la concessione della dispensa dalla ferma leva (n. 3).

QUALIFICAZIONE STRADALE

forze N.A.T.O. - Qualifica di terzo - Nozione.

Se la qualifica di terzo, di cui al par. 5 art. VIII della Convenzione Londra, approvata con legge 30 novembre 1955, n. 1335, compete anche chi sia legato da rapporto di impiego con le forze N.A.T.O. (n. 14).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

concessione pubblici servizi automobilistici alle provincie - Ammissibilità.

Se la Provincia possa essere legittimata ad ottenere in concessione dallo Stato il servizio pubblico di autolinee senza che a ciò venga istituita apposita azienda (n. 88).

revoca - Ammissibilità per motivi di merito sconosciuti o valutati erroneamente.

Se sia revocabile un provvedimento di concessione per motivi di merito esistenti, ma sconosciuti al momento dell'emissione dell'atto, ovvero se, ma valutati erroneamente (n. 89).

CONTRIBUTI

Esenzione dell'Ente Maremma dai contributi di miglioria.

Se l'Ente Maremma possa essere esentato dal pagamento dei contributi di miglioria (n. 77).

COOPERATIVE

Trattamento fiscale privilegiato per le cooperative per case popolari ed economiche.

Se, ogni qual volta sussista il requisito obbiettivo della concessione alla cooperativa di un contributo erariale, debba ad essa riconoscersi il trattamento tributario più favorevole di cui all'art. 149 del R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, a prescindere dalle qualità personali dei soci in relazione agli artt. 91 e 92 del citato T. U. (n. 4).

DANNI

Estensibilità della nozione di alluvione.

Se la legge 1142/1966 possa essere applicata ad eventi calamitosi non previsti (n. 7).

DAZI DOGANALI

Ingiunzione doganale - Termine per il pagamento.

Se il secondo comma dell'art. 24 legge 25 settembre 1940, n. 1424, che fissa il termine di quindici giorni per l'opposizione all'ingiunzione ex t. u. 14 aprile 1910, n. 639, richiamato dal primo comma del medesimo articolo, deroghi il termine di trenta giorni per il pagamento, previsto dall'art. 2 del citato t. u. (n. 41).

Se al termine di pagamento di trenta giorni di cui all'art. 2 t. u. 1910, n. 639, sia applicabile la sospensione feriale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 818 (n. 41).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Agevolazioni tributarie ex art. 153 t. u. 1165/1938 - Monte dei Paschi di Siena - Applicabilità.

Se le agevolazioni tributarie previste dall'art. 153 del t. u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare siano, in forza del richiamo di cui all'art. 2 del d. l. C. P. S. 8 maggio 1947, n. 399, il quale dispone che delle agevolazioni previste nel citato articolo 153 godano, oltre ai Comuni, anche gli altri enti pubblici, applicabili al Monte dei Paschi di Siena (n. 209).

Atti di cessione gratuita di aree demaniali all'I.N.C.I.S. - Stipulazione contratto pubblico amministrativo.

Se gli atti di cessione gratuita di aree demaniali fatta all'I.N.C.I.S. allo scopo di diminuire il costo delle costruzioni, a norma dell'art. 374 del t. u. 28 aprile 1938, n. 1165 possano essere stipulati dall'ufficiale rogante amministrativo, senza necessità di rogito notarile (n. 210).

ELETTRICITÀ E ELETTRODOTTI

Indennità da corrispondere all'E.N.E.L. in casi di spostamento linee elettriche.

Se sia dovuta l'indennità all'E.N.E.L. o alla Soc. elettrica concessionaria, non sussista la costituzione di una servitù di elettrodotto, in caso di spostamento di linee elettriche.

Se è dovuta l'indennità all'E.N.E.L. nel caso che sussista una servitù di elettrodotto (tituita per usucapione) amovibile o inamovibile di elettrodotto, l'indennità è dovuta per il soggetto dell'espropriazione per le spese dello spostamento che sono a carico della ditta, e limitata al rimborso delle spese stesse (n. 41).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Indennità per espropriazione di beni amovibili.

Se il patrimonio indisponibile di un Ente Pubblico (ad esempio lo sviluppo in Campania) possano essere sottoposti a espropriazione per pubblica utilità (n. 267).

Decreto del 9 marzo 1968, n. 391.

Il decreto del 9 marzo 1968, n. 391 l'ordine di pagamento-

è sia l'unico provvedimento possibile,

secondo l'art. 1 della legge 1231/67 e l'assunzione di ogni responsa-

bilità di terzi da parte della ditta espro-

prata, è l'ordine alternativo discrezionale del deposito-

presentazione della documentazione necessaria per

il provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria competente al-

(n. 268).

Espropriazione per servitù di accesso ad opere permanenti di protezione antiaerea e determinazione delle indennità.

Se le indennità per l'imposizione di servitù di passaggio necessarie a garantire l'accesso ad opere permanenti di protezione antiaerea determinate in base all'art. 2 del d.l. 409/68 (norma dichiarata incostituzionale e sostituita dall'art. 1 della legge 1231/67) ed accettate dagli interessati, debbano rimanere ferme o essere nuovamente determinate in base ai criteri fissati da tale ultima legge (n. 269).

FARMACIE

Interpretazione artt. 18 e 20 legge 2 aprile 1968, n. 475.

Se coloro che abbiano ottenuto la gestione provvisoria di farmacie e ne siano titolari pur non essendo farmacisti, siano tenuti al trasferimento delle stesse nel termine di cui all'art. 18, od in quello dell'art. 20 della legge n. 475 del 1968 (rispettivamente cinque anni ed un anno) (n. 2).

FERROVIE

Interpretazione dell'art. 21 legge 15 luglio 1966, n. 605.

Come debba interpretarsi l'art. 21 legge 15 luglio 1966, n. 605, concernente un programma di costruzione a carico delle FF.SS. di alloggi per ferrovieri (n. 402).

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Autorità del giudicato penale in altri giudizi - Giudice competente in materia di opposizione ex art. 15 legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Se, nel caso di assoluzione « perchè il fatto non sussiste » dal reato di cui all'art. 734 c. p. (distruzione o deturpazione di bellezze naturali) sia ciò nonostante comminabile la sanzione di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'art. 28 c.p.p. (n. 5).

Se il giudice ordinario sia competente relativamente ai provvedimenti adottati in relazione all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (n. 5).

IMPIEGO PUBBLICO

Art. 34 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3 - Esecuzione di ricerche per conto di privati da parte di Istituti e Laboratori scientifici dello Stato.

Se il disposto dell'art. 34 t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, consenta ad Istituti e Laboratori scientifici dello Stato che ne siano abilitati di eseguire studi e ricerche anche per conto di privati (n. 686).

Condono di sanzioni disciplinari.

Se la disposizione di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 250 possa trovare applicazione anche con riguardo alle infrazioni disciplinari connesse prima del 19 dicembre 1947 (n. 687).

In particolare se la eliminazione della registrazione delle sanzioni condonate dal fascicolo personale riguardi soltanto le sanzioni condonate in virtù e per effetto della legge 18 marzo 1966, n. 250, ovvero tutte le sanzioni disciplinari inflitte e, in qualsiasi tempo, condonate (n. 687).

MPOSTA DI BOLLO

stituti assistenziali e previdenziali - Esenzione - Limiti.

Se la esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 109 del r. d. l. ottobre 1935, n. 1827, per gli atti dei procedimenti giudiziari interessanti I.N.P.S. ed estesa anche all'I.N.A.M. ai sensi dell'art. 35 della legge 11 giugno 1943, n. 138, possa trovare applicazione anche in relazione alle ause civili promosse dall'I.N.A.M. contro terzi civilmente responsabili nei confronti dei propri assicurati infortunati a seguito di eventi provocati dai erzi stessi, per il recupero di spese di spedalità anticipate nei confronti egli assistiti medesimi (n. 40).

MPOSTA DI REGISTRO

pplicazione dell'art. 5 d. l. 11 dicembre 1967, n. 1150.

Se, in base all'art. 5 d. l. 11 dicembre 1967 siano dovute le agevolazioni concesse in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dalla gge 2 luglio 1949, n. 408 nei casi in cui alla data dell'8 marzo 1960 non ra ancora trascorso il biennio dall'inizio della costruzione (n. 297).

resentazione dei ricorsi avverso l'avviso di accertamento di maggior valore presso l'Ufficio Municipale - Tempestività.

Se, ai sensi dell'art. 29 del t. u. approvato con d. P. R. 29 gennaio 1958, . 645, debba ritenersi tempestiva la presentazione dei ricorsi avverso avviso di accertamento di maggior valore in materia di imposta di registro fettuata presso l'Ufficio Municipale quando nel Comune vi sia l'Ufficio elle Imposte (n. 298).

MPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

ffette della sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1967, n. 103 sulle imposte già iscritte nei ruoli.

Se i ratei delle imposte dirette già iscritte nei ruoli al momento della bbblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 12 luglio 1967, 103, debbano essere ugualmente riscossi (n. 41).

assabilità degli interessi sulle somme dovute a titolo di indennità (espro- priazione, occupazione, indennità ex art. 936 c. c.).

Se siano assoggettabili ad imposta di r. m. gli interessi dovuti sulle omme corrisposte a titolo di indennità ex art. 936 c. c. e, in genere, a tolo di indennità di esproprio e di occupazione legittima (n. 42).

MPOSTA DI SUCCESSIONE

teressi di mora - Accertamento di valore erroneo.

Se gli interessi di mora, di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e marzo 1962, n. 147, sull'imposta di successione siano dovuti anche quando ritardo nella liquidazione del tributo dipenda dalla notifica di un accer- mento di valore erroneo (n. 59).

IMPOSTE E TASSE

Imposta erariale di consumo per le banane - Legge 9 ottobre 1964, n. 986.

Se l'imposta erariale di consumo istituita con legge 9 ottobre 1964, n. 986, per le banane fresche, le banane secche e per la farina di banane, possa ritenersi applicabile ad altri prodotti dei quali la banana sia elemento costitutivo esclusivo o concorrente (polpa di banana iscatolata, puree di frutta omogeneizzate contenente banana) (n. 488).

Imposta ipotecaria - Atti di cessione in proprietà di case statali in favore degli istituti autonomi per le Case Popolari.

Se agli atti di cessione in proprietà agli istituti autonomi per le Case Popolari di case costruite direttamente dallo Stato, debba applicarsi l'imposta ipotecaria a tassa fissa a norma dell'art. 153 del t. u. 1165 del 1938 oppure l'imposta ridotta di un quarto a norma dell'art. 147 del t. u. citato (n. 489).

Interessi su pene pecuniarie.

Se gli interessi dovuti su pene pecuniarie, data la loro natura di prestazione non tributaria, siano quelli legali e non nella misura fissata dalla legge n. 29 del 1961 e maturino dalla data di costituzione in mora (n. 490).

Termine per la iscrizione a ruolo delle imposte accertate.

Se la definitività dell'accertamento, ai fini della decorrenza del termine per la iscrizione a ruolo, si abbia in seguito a decisione di qualsiasi commissione tributaria o di un organo della giurisdizione ordinaria, passata in giudicato (n. 491).

IMPOSTE VARIE.

Tassa per occupazione di suolo comunale - Passi carrabili.

Se debbano considerarsi sottoposti al tributo previsto dall'art. 195 del t. u. sulla finanza locale i passi carrabili che danno accesso alle Case Cantoniere ed ai fabbricati alloggi di servizio (n. 17).

INFORTUNI SUL LAVORO

Applicabilità ad una scuola magistrale delle disposizioni di cui al t. u. 1124 del 1965 sugli infortuni sul lavoro.

Se una scuola statale possa ritenersi soggetta alla disciplina di cui al t. u. 1124 del 1965 sugli infortuni sul lavoro (n. 49).

Se, nei riguardi di una scuola statale debbano applicarsi le disposizioni di cui agli artt. da 20 a 26 del t. u. n. 1124 del 1965 (tenuta dei libri di matricola e di paga) (n. 49).

Se l'assunzione senza concorso in una scuola statale di bidelli non di ruolo debba avvenire tramite l'ufficio di collocamento (n. 49).

Se debba essere istituito presso una scuola statale il registro degli fortuni (n. 49).

OTTO E LOTTERIE

Spese a carico degli enti concessionari.

Se tra le spese poste a carico degli enti concessionari debba comprendersi anche l'indennità per lavoro straordinario (n. 32).

NAVI

Impianti di pilotaggio delle FF.SS. - Pilotaggio obbligatorio - Conformità alle disposizioni in materia - Limiti.

Se sia conforme alle disposizioni in materia il rendere obbligatorio il servizio di pilotaggio anche per le navi traghetto delle FF.SS. limitatamente alle manovre di entrata e uscita dal bacino di carenaggio ed ai movimenti lungo le banchine commerciali del porto (escluse le abituali manovre di entrata ed uscita dalle invasature, dalle banchine e pontili di approdo serviti alle navi traghetto delle FF. SS.) (n. 124).

OPERE PUBBLICHE

Interessi su corrispettivi per esecuzione di opere pubbliche.

Se sia fondata la richiesta di interessi avanzata dalle imprese appaltatrici dei lavori di pronto intervento disposti dal Magistrato alle Acque seguito dell'alluvione del 1965 (n. 80).

PENSIONI

Condizioni di pignorabilità delle pensioni dell'E.N.A.S.A.R.C.O.

Se le pensioni liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. per invalidità, vecchiaia e superstiti, a favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio siano pignorabili nei casi e limiti del d. P. R. 1950, n. 180 (n. 129).

IGNORAMENTO

Condizioni di pignorabilità delle pensioni dell'E.N.A.S.A.R.C.O.

Se le pensioni liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. per invalidità, vecchiaia e superstiti, a favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio siano pignorabili nei casi e limiti del d. P. R. 1950, n. 180 (n. 16).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Modifica dello schema di contratto di appalto dei trasporti postali urbani.

Se sia legittimo l'inserimento della clausola che preveda l'invariabilità del canone contrattuale per i primi 4 anni, ancorchè si verifichi nei contratti di appalto del servizio dei trasporti postali urbani, un aumento delle prestazioni orarie e chilometriche che dia luogo all'aumento delle prestazioni originariamente previste nel disciplinare (n. 128).

Se ci possa essere un'ingerenza dell'Amministrazione postale circa l'apporto da parte dell'impresa appaltatrice del personale e degli automezzi per l'esecuzione di detti servizi (n. 128).

Se per i contratti aggiuntivi (a contratti principali sui quali si sia già espresso il Consiglio di amministrazione P. T.), il cui importo non superi il quinto d'obbligo debba di nuovo pronunciarsi il suddetto Consiglio di Amministrazione (n. 128).

Spostamento linee telefoniche.

Se gli oneri dipendenti dallo spostamento di linee telefoniche da parte di un Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche, reso necessario per eseguire lavori di sistemazione di strada statale, debbano essere regolati secondo la convenzione 2 luglio 1940 stipulata fra l'A.N.A.S. e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (n. 129).

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Esenzione dall'imposta di bollo per istituti assistenziali e previdenziali.

Se la esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 109 del r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, per gli atti dei procedimenti giudiziari interessanti l'I.N.P.S. ed estesa anche all'I.N.A.M. ai sensi dell'art. 35 della legge 11 giugno 1943, n. 138, possa trovare applicazione anche in relazione alle cause civili promosse dall'I.N.A.M. contro terzi civilmente responsabili nei confronti dei propri assicurati infortunati a seguito di eventi provocati dai terzi stessi, per il recupero di spese di ospedalità anticipate nei confronti degli assistiti medesimi (n. 62).

Prestazioni previdenziali corrisposte dall'I.N.A.I.L. a favore di superstiti divenuti invalidi dopo la morte del lavoratore.

Se, antecedentemente all'entrata in vigore del t. u. 30 giugno 1965, n. 1124, poteva riconoscersi diritto a pensione all'orfano di lavoratore, nel caso che l'inabilità del figlio fosse sopravvenuta in data posteriore a quella della morte del padre (n. 63).

PREZZI

Determinazione delle tariffe per il trasporto passeggeri.

Se, con ordinanza emanata ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice di navigazione, si possano determinare le tariffe per il trasporto di passeggeri su motobarche, a tutela degli interessi economici di una categoria di privati (n. 69).

REGIONI

Difesa della Commissione Liquidatrice dell'E.S.C.A.L.

Se la Commissione Liquidatrice dell'E.S.C.A.L. sia organo della Regione siciliana e come tale assistita obbligatoriamente dall'Avvocatura dello Stato (n. 166).

Se le controversie pendenti fra l'E.S.C.A.L. e la Regione debbano essere risolte in sede amministrativa anziché giudiziaria (n. 166).

SERVITÙ

Per servitù di accesso ad opere permanenti di protezione antiaerea determinazione delle indennità.

Se la indennità per l'imposizione di servitù di passaggio necessarie a garantire l'accesso ad opere permanenti di protezione antiaerea determinate in base all'art. 2 del d. l. 409/68 (norma dichiarata incostituzionale sostituita dall'art. 1 della legge 1231/67) ed accettate dagli interessati debbano rimanere ferme o essere nuovamente determinate in base ai criteri fissati da tale ultima legge (n. 249).

SUCCESIONI

Svincolo di somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Quale sia il giudice competente a provvedere alla identificazione legale degli aventi diritto *jure successionis* alle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel caso di successione apertasi all'estero (n. 79).

Se la Cassa Depositi e Prestiti, prima di ottemperare all'ordine giudiziario di provvedere allo svincolo, debba accertare che tale ordine sia sotto il profilo formale perfetto (n. 79).

TRASPORTO

Determinazione delle tariffe per il trasporto passeggeri.

Se, con ordinanza emanata ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione del codice di navigazione, si possano determinare le tariffe per il trasporto di passeggeri su motobarche, a tutela degli interessi economici di una categoria di privati (n. 68).

NOTIZIARIO

Ricorrendo il 12 novembre 1968 il 90° compleanno di S. E. il sen. prof. Adolfo Giaquinto l'Avvocato Generale dello Stato ha diretto all'illustre suo predecessore il seguente telegramma:

« Nella fausta ricorrenza del suo novantesimo genetliaco desidero farle pervenire fervidi voti augurali avvocati Stato cui aggiungo espressione mio personale affettuoso deferente pensiero beneaugurante ».

S. E. Giaquinto ha così risposto:

« Porgo miei sentiti ringraziamenti avvocati dello Stato esprimo animo commosso devoti ossequi e deferenti saluti avvocato generale Eccellenza Zappalà ».

* * *

Organizzati dalla Presidenza dell'Associazione del Mondo Giudiziario, hanno avuto luogo in Roma due interessanti Convegni: l'uno sull'« Adozione Speciale » (17 dicembre 1968) e l'altro sull'« Edilizia Giudiziaria e la città Giudiziaria di Roma » (18 dicembre 1968), nella sede dell'Associazione in Viale Angelico 90, Roma.

I due convegni, cui erano state invitate le maggiori autorità della Repubblica, i Capi degli Uffici Giudiziari più interessati all'argomento, gli Enti e le Associazioni di cultura giuridica nonchè i Direttori delle Riviste Giuridiche Italiane, sono stati presieduti dall'On. Prof. Guido Gonella.

Nel « Convegno sull'adozione speciale » gli interventi degli oratori sono stati tutti diretti ad individuare la soluzione più idonea e più urgente per l'applicazione integrale della recente legge sull'Adozione speciale.

Dopo una esauriente relazione del Consigliere di Cassazione, Emilio Germano e del dott. Francesco Santanera, hanno espresso il loro pensiero numerosi Magistrati dei Tribunali minorili, e alcuni Parlamentari che hanno dedicato la loro particolare attenzione ai problemi minorili.

Nel corso del « Convegno sull'edilizia giudiziaria e sulla città giudiziaria di Roma » si è voluto, invece, indicare alle Autorità ed al Parlamento la soluzione, più idonea e più urgente, per una funzionale edilizia giudiziaria in Italia, in relazione alla recente esperienza della città giudiziaria di Roma.

Anche qui alla relazione del Magistrato Alfredo Albanesi e degli avvocati Augusto Castaldo e Giuseppe Lopes hanno fatto seguito interventi di numerosi Magistrati ed avvocati invitati al Convegno.